IL DISINGANNO
DISCORSO CONTROVERSALE, E POLITICO.

IL DISINGANNO

DISCORSO

CONTROVERSALE, E POLITICO

SOPRA

LA DICHIARAZIONE

DEL

CLERO GALLICANO

DELLA

POTESTA' ECCLESIASTICA

Publicata in Parigi a' 24. di Genaro MDCLXXXII.

DIVISO IN DVE PARTI,

Con varie notizie Istoriche, & erudizioni curiose.

DI

DON ETTORE ALBERGANTE.

TAVOLA
DELLE
COSE NOTABILI
DI QVESTO
DISINGANNO.

A

B

Carlo

C

Dago-

D

 cilij,

Dago-

D

E

Enrico

alla

F

G

Giudice

I

L

Ludouico

M

N

O

P

Papi,

Qual

Q

R

Rè

S

tosto

Zac-

Z

IL FINE DELLA TAVOLA.

L'AV-

L'AVTORE

A chi vuol leggere.

CHiunque siate, ch'à questi fogli risoluete compartire delle vostre curiose pupille i lumi, fauoritemi di non farlo se prima non date vn'occhiata à queste poche linee per non restare disinformati del segno in bianco, à cui sono indrizzate le dolci punture di questo DISINGANNO.

Io porto la Maestà del Rè di Francia, e la Chiesa Gallicana sopra la Corona Sacerdotale del Capo; e senza mai perdere di vista il diuieto *Nolite tangere Christos meos*, che sono li Rè, e gl'Ecclesiastici, vnti, e consecrati co'l Santo Crisma egualmente li riuerisco. E se con vna precisione obiettiua sembrassi pur' anche d'auer posto la bocca in Cielo, ò dato il volo alla penna sopra le nubi, mi dichiaro auerlo fatto in aria per appunto, cioè in astratto, non in concreto, contro l'errore di quelli, che danno sì facil credenza à chi (come scrisse Adriano II. nell'Epistola contra Fozio: *Posuit in Cælum os suum, dùm contra Diuinam ordinationem cælitus in B. Petri Principis Apostolorum Primatus dispositione guttur aperuit, & aduer-*

sus eiusdem Cælestis Clauigeri Apostolicam Sedem, & summam dignitatem linguam suam more serpentis exacuit, cioè aguzzò temerario la lingua contro il Cielo, quando diede fiato alle canne della sua voce contro il Primato del Principe degl'Apostoli, & à guisa di serpente vibrò la lingua sacrilega in depressione della suprema dignità del Sommo Pontefice, e della Santa Sede Apostolica.

E questi sono quei Politici, che spargono certi afforismi d'Apocrafi da infestare, & infettare il Mondo tutto, non che la Francia, se ci s'abada. Sò bene, che le Proposizioni publicate non sono materia dentro la sfera dell'attiuità, e capacità del Rè, il quale non pecca, che di souerchia credulità agl'assioma di quei Ministri poco fedeli, a'quali sembra assai dolce, glorioso, & vtile il predominio nell'vno, e l'altro Foro; E con le loro fucate assentazioni grattar l'orecchio al Rè, à fin che chiuda gl'occhi, agl'auantaggi, & ingrandimenti della loro Fortuna, fabricandola sù le ruine spirituali del Rè, e del regno, e temporali della Chiesa, & Ecclesiastici.

Deuo per tanto persuadermi non sia per offendersi il Rè più che di chi vedendolo in pericolo d'esser'assassinato gridasse: *insidiæ insidiæ*; guardateui: mà che più tosto prenderà questo *Disinganno*, come fusse quel fiele dell'Angelo Rafaello, che gli renda la luce allucinata non dal bagliore, mà dall'oscurità di quei sacri misterj politici, & arcani reconditi di Stato, non intesi, che dagl'Iniziati (dicono essi) veri Francesi. O vero se per aprire gl'occhi del Real conoscimento si degnasse, qual'altro Gionata di gustare il miele delle dolcezze, che con affetto più che Paterno gli porge il Santissimo Padre INNOCENZO XI.

Questo è vn colirio, frà gl'ingredienti del quale entra qualche poco d'acrimonia, mà salutare: e di rose, dalle quali mai vanno scompagnate le spine, mà più curatiue, che pungenti.

Per quello che tocca il Rè, non vorrei, che si come Clodoueo, che pur'è chiamato Lodouico per anagramma, primo Rè
di

di Francia Cristiano fù quello, che cangiò in trè Gigli d'oro in campo azurro li trè Rospi, che in quei tempi formauano l'Arma di Francia, perche sbandì il mortifero veleno dell'Idolatria, & introdusse primiero li candidi Gigli della purità della Catolica Fede; così non vorrei, dico, che il Rè Lodouico XIV. Clodoueo anagrammatizato permettesse, che Caluino sporcati li purissimi Gigli della medema Fede introducesse di bel nuouo li Rospi velenosi della sua pestifera eresia. Questo è quel Gallo dalle cui oua sono sbucciati li basilischi di tanti falsi dogmi.

Per quello, che tocca la Chiesa Gallicana, vorrei che dal fondaco di questi Disinganni cauasse vn'agro di Cedro da purgare le flemme del suo Clero, ò vn balsamo simile à quello, che recò dal Cielo in vn'ampolla, non Astolfo sù l'Ipogrifo, per render'il ceruello al Paladin'Orlando, mà vna Colomba su'l battesimo del gran Clodoueo, che conseruasse incorrottibile ne' suoi Prelati d'oggidì quel concetto, che gl'antichi s'acquistorono nella coltura de' campi della messe Euangelica; ò almeno si guardassero di non contraere il discredito de' loro successori del secolo passato; la trascuraggine de' quali col non essersi opposti alli principij della falsa dottrina seminata da Lutero, e Caluino, lasciorono poco men che spianare da' fondamenti l'antica credenza, diuenendo per consiglio de' periti addottrinati dall'esperienza, immedicabile quel malore, che non si strozza nelle fascie: *Principijs obsta, serò medicina paratur. Cum morbi per longas inualuere moras.*

O Pastori, & Ecclesiastici della Chiesa Gallicana, adesso è il tempo di mostrare la vostra impauida intrepidezza, come scoglio battuto dall'onde orgogliose d'ogni rispetto vmano, che non si piega, *nec prece, nec pretio, nec flectitur minis*. Non date orecchio ad altre minaccie, che à quelle d'Isaia: * *Veh Pastoribus Israel, qui pascebant semetipsos.* Vdite ciò che à forza di sassate esce dal petto macerato di Girolamo: * *Non est eiusdem hominis, & aureos nummos, & scripturas probare;*

Cap. 4.

Ep. 75.

bare ; degustare vina , & Prophetas , & Apostolos intelligere, differente è la pietra Lidia con cui si proua l'oro da quella delle sacre carte; & altro è degustare li sensi de' Profeti,& Apostoli, altro è gustare la sensualità de' vini spiritosi: Nel terreno d'onde si caua l'oro nissun'altro frutto si miette. La pusillanimità è più atta ad essere precipitata, che esaltata al soglio delle grandezze. Indegno si rende delle Prelature chi non hà petto per sostenerne l'autorità del grado.

Non sia chi m'accusi di temerità, se presumo d'intraprendere vn'impresa, ch'hà defatigato gl'omeri porporati de' Bellarmini, e Gaetani, e rintuzzate le penne gloriose de'maggiori Santi, e Dottori dell'Ecclesiastica Gerarchia, com'è la difesa della Fede, e Sede Apostolica ne' correnti emergenti delle Galliche nouità. Non m'è ignoto, che in altri tempi hà bensì la Perfidia architettato macchine innumerabili per atterrare il Trono di Pietro, mà sempre in vano, non auendo mai temuto gl'arieti del Tempo, nè li crolli dell'Empietà, nè gl'insulti degl'Eresiarchi. Sò bene, che quasi mai trouossi la barca di Pietro senza li soliti contrasti dell'onde per sommergerla. Cominciò fin da principio colà nel Mare di Tiberiade, e di Genezaret; mà ella à guisa dell'Arca di Noè hà sempre gallegiato sopra le montagne de' flutti contrarij. Il Sacerdozio di Pietro è come quello di Melchisedecco, eterno, che non sà cosa sia fine. Gl'vltimi assalti, che dauano per vinto, soggiogato, e diroccato il Vaticano, riceuettero così dura risospinta dagl'Ercoli dell'Occidente, e dagl'Atlanti dell'Oriente nel sacro Areopago di Trento, che intrepidi lo sostennero al dispetto di quante macchine scagliarono li superbi Enceladi, e Titani d'Inferno.

Ardirò io dunque vil verme, e picciola formica arollarmi al numero di tali, e tanto Eccellenti Mantenitori? Sì: E mi manterrò in arcione Pigmeo à fronte di Giganti sì smisurati? Sì. Senza perdere le staffe? Sì; dico; Sì. Con S.Paolo: *omnia*

nia possum in eo, qui me confortat. Tutto può promettersi chi viene incoraggito da chi può tutto. La causa è di Cristo; del suo Vicario; e della Chiesa Romana. Non è nuouo, ch'alle volte *sagittæ paruulorum factæ sunt plagæ eorum*, anche le frezze de' fanciulli fanno colpo; così potranno colpire le mie se è vero, che li vecchi pari miei siano due volte fanciulli: *bis pueri senes*. Chi sà, che la mia pusillità non facci riuedere quei che traueggono? che il coazzare di questa ranocchia non risuegli quei che trasognano? Di tali mezzi suole la Dinina Onnipotenza seruirsi per confondere la potenza vmana. Quel Dio, che con le mosche sà mettere in fuga gl'Elefanti, e col fango illuminar li ciechi nati, saprà anco col loto di quest'inchiostri rendere la luce del vero conoscimento à chi l'auesse strauolto; e coll'indice di questa mano aditare il buon sentiero della verità à i trauianti. Chi è, che non sappia ch'alla Verità non fà d'vopo la tromba della Fama per portare li suoi pregi dall'Orto all'Occaso? nè delle penne dell'Aquila per far soruolare fin'all'Olimpo il di lei incomparabil merito? La Verità quantunque non si facci conoscere à tutti, non però si niega ad alcuno; nè altra cosa maggiormente odia quanto il rimanere celata. Da ciò che scriuo argomentate ò mio Lettore, che quanto è odiata la Verità, altretanto amabile, ricercata, e vagheggiata è da chiunque ò cieco affatto, ò maligno non nega su'l meriggio il Sole.

Non dourà poi parere nè volgare, nè improprio il titolo di DISINGANNO posto in fronte à questo Discorso. L'hò posto per gettar poluere negl'occhi degl'Eretici, come à quelli, che con accuratissima diligenza hanno scartabellato l'antiche, e moderne istorie Ecclesiastiche, per trouare (come si suole dire) li peli nell'vouo, ed attaccarsi alle ragnine, massimamente in materia di Fede Catolica, & autorità del Sommo Pontefice Romano; E pare loro riuscito felicemente d'auere rintracciato alcune proposizioni di 40. Pontefici,

alle

alle quali attribuiſcono il nome d'ERRORI, come che ſentenze contrarie alle loro eretiche opinioni, e perciò ueſſero apertamente errato, ſenza però redarguire li Pontefici d'ereſia, per non inſoſpettire gl'incauti, e troppo creduli Catolici con sì numeroſo ſtuolo di Papi fallaci, & erronei. Mà perche l'innocenza, e la ſodezza nella fede d'alcuni pareua non aueſſe argomenti così euidenti, e demoſtratiui (fuſſe mò per mancanza di ragioni, ò per l'oſcurità d'alcune più antiche memorie) alcuni Scrittori Catolici, ò per deſiderio d'indagare la pura verità, come forſe pareua loro (mà ſecondo me, lungi ogni giudicio temerario più veramente per qualche auuerſione d'animo verſo la poteſtà del Sommo Pontefice) vuolſero più toſto aderire agl'Eretici, & attenerſi alle loro falſe opinioni, che ſeguitare il pio, e verace affetto verſo la Santa Sede Apoſtolica della corrente degl'Autori claſſici, che coraggioſamente difeſero, e ſoſtennero li loro Paſtori da ogni accuſa d'ereſia, ed impoſtura d'ERRORI con li loro dottiſſimi DISINGANNI. Alcuni per vn ſolo de' Pontefici, come S. Agoſtino *de vnico Baptiſmo* in difeſa di S. Steffano. Altri, per molti Pontefici, come S. Tomaſo; Torrecremata, e Gaetano; Che il Papa non può eſſer'Eretico, contro gl' Autori Parigini. Altri per tutti li Papi, come il Bellarmino in proua conuincente, che il Papa è ſopra il Concilio, e ſopra la Chieſa Vniuerſale, *come m'accingo di fare anch'io; al qual fine hò dato titolo d'ERRORI, e DISINGANNI à queſti miei aborti. Ardiſco troppo (lo conoſco) mà il deſiderio non inferiore al debito di ſpargere tutto il ſangue, non che puoche ſtille d'inchioſtro per la Fede, e Sede Catolica Apoſtolica Romana non m'hà laſciato bilanciare l'eceſſo, nè prender le miſure giuſte dell'altezza dell'argomento con la baſſezza del mio intendimento. Se per arcano di Natura ſi reſe loquace la mutolezza del figlio di Creſo per eſimere il Padre da mortal periglio, perche non potrebbeſi per miracolo

cap. 14.

2. 2. q. 1. ar. 10. lib. 2 doct. fid. c. 47. & 48. Opuſ. de pot. Pap. & Conc.

lib. 2. controuerſ. gener. c. 13. & ſeqq.

colo della Diuina grazia frà tant'altre penne gloriose, che volaranno alla difesa della suprema autorità Apostolica, volare anco la mia tarpata, e stemperata? L'argomento è tanto importante, che meritarebbe penna tolta dall'ale d'vn Serafino, se per l'altra parte non fusse cosi conspicua l'euidenza della verità, ch'è souuerchio quella d'vna semplice Colomba. Se la mia non auerà Ius alla lode d'auere scritto bene, l'auerà almeno per esser stata delle prime al volo ancor che basso, per la regola: *Qui prior est tempore potior est iure.* Chi è primo non ne và senza.

AVERTIMENTO.

PER *maggior'intelligenza di chi non intende latino, hò volgarizato le Proposizioni, l'autorità, e le sentenze alli suoi luoghi. Per li più dotti poi, che ambiranno di vederle nell'idioma latino giuste, come stanno presso gl'Autori citati, l'hò registrate in fine del Discorso; le quali confrontate le trouaranno fedelmente tradotte, non tradite, nè alterato il vero senso, che di poco si scosta dalla pura construzione grammaticale delli periodi stessi latini.*

DEL

DEL DISINGANNO DI D. ETTORE ALBERGANTE.

PARTE PRIMA CONTROVERSALE.

PErniciose non meno, che pericolose furono mai sempre le nouità. Et in materia di Fede non dobbiamo partirsi dall'antiche tradizioni. Chi lascia la strada battuta ben spesso smarrisce il vero sentiero. L'alterare li dogmi in questa parte hà suiato mezzo Mondo dalla vera, perche antica, Fede.

Quella sola è vera dottrina, che co'l mezzo non d'Aristotele, ò di Platone, mà di Pietro, e Paolo successiuamente è peruenuta à noi. Quella sola è vera Chiesa, ch'è fondata sopra la pietra angolare di Cristo per mano de' primi Architetti della Catedra Romana. Chi toglie li fondamenti ruina l'edificio. Pietro (non hà dubbio) è il fondamento della Chiesa, perche così da chi non può errare, nè mentire fù preconizato: Toltone dunque le di lui massime, & Apostoliche tradizioni, eccole perdute. Erra perciò, e di gran lunga erra chi da queste s'allontana. Tiensi per certo communemente, che Romolo gettasse li primi fondamenti di Roma: Che

Antenore frà gl'Euganei rauuiuasse di Troia gl'inceneriti rimasugli, perche così abbiamo dalle memorie antiche. Quella credenza dunque, che prestiamo all'vmane tradizioni le negaremo alle Diuine? Approuaremo le fallibili, e riprouaremo le infallibili? Gran malizia, e gran cecità! malizia ne' Grandi, e scienziati; cecità negl'infimi, & ignoranti. La malizia cagionata dall'interesse, e dalla superbia. La cecità da vna crassa, e supina boagine, e stollidezza. L'Euangelista Matteo dice, che del figlio dell'Omo formauano gl'omini varij, mà tutti erronei concetti: * *Quem dicunt homines esse Filium Hominis?* Che persona è cotesto Figlio dell'Omo? Solo Pietro lontano, benche lo vedesse Omo lo confessa per Dio: *Tu es Christus Filius Dei viui*, mercè ch'erra chiunque da' di lui insegnamenti dilungandosi nuoui dogmi stabilisce. Sono, al parere di Girolamo, sinonimi l'essere Romano, e l'essere Catolico, non così l'essere Catolico, e l'essere Gallicano * *Fidem suam quam vocat? eamne qua Romana pollet Ecclesia? an illam, quæ in Origenis voluminibus* (che ora potressimo dire *in Cleri Gallicani nouis Declarationibus*) *continetur? Si Romanam respondebit, ergo Catholici sumus*, mà se respondesse *Gallicanam?* Conchiuderò con Girolamo, e Tertuliano * *Edant ergo origines Ecclesiarum suarum, & voluant ordines Episcoporum suorum ità per successiones ab initio decurrentem, vt primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis, vel Apostolicis viris, qui tamen cum Apostolis perseuerauerit, auctorem habuerit, & antecessorem.* Adduchi la Chiesa Gallicana l'origine sua; mostri la serie de' suoi Vescoui, se dagl'Apostoli, ò da Omini Apostolici, che con gl'Apostoli perseuerassero, come vn Lazaro; vn Massimino; vn Remigio; vn Martino; vn'Illario, e tant'altri Vescoui della Francia Santissimi, altrimente darà occasione, non à me, mà allo stesso Tertuliano di dire: * *In ea esse Ecclesia permanendum, quæ ab Apostolis fundata vsque ad diem*

Matth. c. 16.

Hier. in apoll. adu. Ruff. lib. 3.

De præscript. aduer. hæreses.

Aduer. Luciferian. c. 9. in fin.

hanc

hanc durat, sicubi audieris eos, qui dicuntur Christi, non à Domino Iesu Christo, sed ab ullo quoquam nuncupari, scito non Ecclesiam Christi, sed Antichristi esse sinagogam. Da quella Chiesa sola, che dagl'Apostoli fù fondata, e fin'al dì d'oggi permanente non dobbiamo dipartirsi. E chi sentisse la Santa Chiesa con qualunque altra nuncupatiua chiamarsi che di Romana, sappia che quella non auerà Cristo per Capo, mà potrà dirsi vna sinagoga d'Anticristo.

La nauicella di Pietro hà poco meno di 17. secoli di nauigazione, e mai, come la naue d'Argo ebbe d'vopo d'essere resarcita, ancorche da fierissime procelle di tiranniche persecuzioni agitata. Questa non recò mai vetri per diamanti, nè caricò mai false monete; non spacciò mai per oro coniate alchimie. Le sue merci furono sempre la Verità Euangelica. Ridichi la Germania, la Dacia, la Scozia, l'Inghilterra, e la Francia stessa quali furono da vn secolo in quà li suoi Argonauti. Da qual fondaco caricorono la merce, che ostentano, se da gl' Apostoli, & Omini Apostolici, ò pure da Lutero, e da Caluino. Auerti pertanto la Francia, che da questi mercatanti pessimi non venghino esposte nuouamente in mostra le loro falsificate mercatanzie; poiche il

PRIMO ERRORE.

PRimaria scaturigine inganneuole, sorgente auelenata, e fonte infetto di tutti gl'altri è la nuoua Dichiarazione del Clero Gallicano intitolata *della potestà Ecclesiastica*, la quale dicono douersi giurare, e professare, come leggi fondamentali del Regno, ed è questa.

Dichiarazione del Clero Gallicano dell'Ecclesiastica potestà.

MOlti ſono, che tentano di diſtruggere li Decreti, e la libertà della Chieſa Gallicana da noſtri Maggiori con tanto ſtudio ſoſtenute, e difeſe, con li loro fondamenti inerenti à tradizioni de' Padri, e Sacri Canoni. Ne mancano alcuni, che ardiſcono prender motiuo ſotto preteſto di quelli, di menomare il Primato di Pietro, e delli Sommi Pontefici ſuoi ſucceſſori, da Criſto inſtituiti; & ad eſſi negare quell'obedienza, che loro deue ogni Criſtiano, e diminuire la Maeſtà della Sede Apoſtolica, nella quale ſi predica la fede, e s'oſſerua l'vnità della Chieſa. Gl'Eretici ancora non perdono occaſione d'inſinuare, che tal'autorità, in cui conſiſte la pace della Chieſa, ſia inuidioſa, e graue alli Rè, & alli Popoli, con ſimili fallacie ſupplantando l'anime ſemplici, le diſgiungono dalla communanza di Criſto, e della Chieſa. Per prouedere a' quali inconuenienti, Noi Arciueſcoui, e Veſcoui di Parigi d'ordine Regio congregati, rappreſentanti la Chieſa Gallicana aſſieme con gl'altri Eccleſiaſtici con Noi deputati, dopò vn diligente trattato abbiamo giudicato determinare, e dichiarare come ſegue.

Primo. Che da Dio è ſtata data al B. Pietro, e ſuoi ſucceſſori Vicarij di Criſto, & alla Chieſa ſteſſa la poteſtà delle coſe ſpirituali, e concernenti l'eterna ſalute, mà non già delle coſe ciuili, e temporali, atteſo che il Signore dice: *il mio Regno non è da queſto Mondo*. Et vn'altra volta: *Reſtituite dunque le coſe che ſono di Ceſare à Ceſare, e le coſe che ſono di Dio à Dio*. E perciò ſuſſiſtere il detto dell'Apoſtolo: *ſtia ogn'anima ſottopoſta alla più ſublime autorità, imperciò che non è autorità ſe non da Dio; e le coſe che vengono da Dio ſono ben'ordinate; per tanto chi reſiſte alla poteſtà, reſiſte agl'ordi-*

ni di Dio. Dunque li Rè, e li Prencipi per Diuina ordinazione non sono soggetti in temporale ad alcuna potestà della Chiesa, nè puonno essere nè diretta, nè indirettamente deposti per autorità delle chiaui della Chiesa; nè meno li loro sudditi esentuarsi dalla loro fede, & obedienza; nè puonno essere assoluti dal prestato giuramento di fedeltà. E tale sentenza necessaria alla publica tranquillità, e non meno alla Chiesa, che all'Imperio, come consonante alla parola di Dio; alla tradizione de' Padri, & all'esempio de' Santi, deue per ogni modo tenersi.

Secondo. Che la piena potestà delle cose spirituali in tanto si troua nella Sede Apostolica, e nelli successori di Pietro Vicario di Cristo, in quanto insiememente con essa stiano fermamente in suo vigore li Decreti della santa Ecumenica Sinodo di Costanza approuati dalla Sede Apostolica, confermati dalli Romani Pontefici, e dalla prattica di tutta la Chiesa, e religiosamente sempre custoditi dalla Chiesa Gallicana, in proposito dell'autorità de' Concilij generali registrati nella quarta, e quinta sessione. E la Chiesa Gallicana danna coloro, che sneruano la forza de' detti Decreti, riuocando in dubbio l'autorità di detto Sinodo, ò come non approuati, ò pure come ridotta la loro sussistenza al tempo solamente dello scisma del Concilio.

Terzo. Quindi è, che deue moderarsi l'vso dell'Apostolica potestà co'l mezzo de' Canoni fatti in Spirito di Dio, e consecrati per riuerenza di tutto il Mondo. Che vagliono ancora le regole, costumanze, & instituti accettati dal Regno, e Chiesa Gallicana, & inuiolabili rimanghino li termini de' Padri; conciosiache alla grandezza della Sede Apostolica appartiene far sì, che li statuti, e consuetudini firmate di consenso di sì alto Trono, e Chiesa ottenghino la propria fermezza.

Quarto. Che l'obligo principale del Sommo Pontefice sia in

infare, che li suoi Decreti sopra le controuersie di Fede à tutte, & à ciascheduna Chiesa spettino, come che non sia indubitabile il suo giudicio se non vi concorre l'assenso della Chiesa.

Quinto. Abbiamo risoluto, e determinato, che quanto da' Padri è accettato sia transmesso à tutte le Chiese della Francia, & alli Vescoui, à ciò, per autorità dello Spirito Santo, soprintendenti, à fin che caminiamo tutti per vn detto, e stiamo fissi in vna medema opinione, & in vn stesso senso.

Signat. *Francesco Arciuescouo di Parigi. E sottoscritta da 70. altri parte Arciuescoui, e Vescoui, e parte da molt' altre persone Ecclesiastiche deputate.*

Per ordine del Rè le sudette resoluzioni sono state accettate, verificate, e registrate in Parlamento, con ordine, che nissuno in auuenire possa esser promosso à grado, e dignità, se prima non promette, e giura d'osseruare, e sostenere le dette resoluzioni, come leggi fondamentali del Regno. E così con Editto Regio sono state publicate in stampa, e per affissione, e nei Pulpiti da' Predicatori.

Se questa nuoua forma di Professione di Fede è la vera, & da tenersi, ed osseruarsi, conuiene confessare, che da che la Francia sotto il Gran Clodoueo abbracciò la santa Fede Catolica, quel Regno sia sempre stato frà le Cimerie grotte dell'Ignoranza, e sia toccato à Caluino à leuargli le traueggole dagl' occhi, poiche essendo la verità vna sola, ò ella è quella, che tiene la Catolica Chiesa Romana, ò ella è quella, che propone oggidì la Chiesa Gallicana. Se è questa, non pure la Francia, mà tutto il Mondo Catolico è viuuto in errore fin quì, che sarebbe impietà l'affermare; E però, che questa sia vn'erronea inganneuole nouità, sà Dio à qual fine posta in campo, s'elucida con questo.

DISINGANNO PRIMO.

1 LA Professione della Fede solita, ordinata dagl'Ecumenici Concilij antichi, dalla Bolla di Pio IV. del primo di Nouembre 1564., e dal Sacro Concilio di Trento sess. 24.cap. 12. dice: *Credo vnam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam*. Credo nella sola Santa Chiesa Catolica, & Apostolica. Quella del Concilio Gallicano dice: *Valere instituta à Regno, & Ecclesia Gallicana recepta*. Valere gl'instituti riceuuti dal Regno, e dalla Chiesa Gallicana. Dunque sono non vna, mà due Chiese diuerse, e independenti. La Greca, l'Iliria, e l'Ambrosiana se ben'hanno rito diuerso, sono però in tutto simili, subordinate, e militanti sotto l'istesso Capo, e professano la medema Fede. Non così la Gallicana per quanto si scorge adesso in questo suo promulgato Editto, e Dichiarazione.

2 Quella del Tridentino dice: *Sacram scripturam iuxtà sensum, quem tenuit S. Mater Ecclesia, cuius est iudicare de verò sensu, & interpretatione nisi iuxta vnanimem consensum Patrum accipiam, & interpretabor*. Non accettarò, nè interpretarò la Sacra Scrittura se non conforme al senso della S. Madre Chiesa, à cui spetta giudicare del vero senso, & interpretazione d'essa, giusta il concorde assenso de' Padri. Quella del Gallicano dice: *Dicente Domino Regnum meum non est de hoc Mundo: reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*. E perciò: *Stare Apostolicum illud: Omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo, quæ autem sunt à Deo ordinata sunt: Itaque qui potestati resistit Dei ordinationi resistit*. Dicendo il Signore: Il mio Regno &c. Rendete dunque &c., e sussistere il detto dell'Apostolo, ch'ogn'anima è soggetta alle più sublimi potestà; interpretando il Vangelo, e S. Paolo in senso contrario, ò almeno differente da quello, che tiene apertamente

tamente la Chiesa Romana, e li Santi Padri, e Dottori, Ambrogio, Cirillo, Agostino, Grisostomo, Illario, e Teofilato.

3 Quella del Tridentino dice: *Apostolicas, & Ecclesiasticas ordinationes, & constitutiones firmiter admitto*. Fermamente ammetto le Ordinazioni, e Constituzioni Ecclesiastiche, & Apostoliche. Quella del Gallicano dice: *Quæ accepta à Patribus* (cioè) *vt statuta, & consuetudines tantæ Sedis, & Ecclesiæ consensione firmata propriam stabilitatem obtineant, pertinere ad amplitudinem Sedis Apostolicæ*. Le cose ch'abbiamo da Padri, cioè, che li statuti, & vsanze di consenso di sì gran Sede, e Chiesa ottenghino la propria stabilità; e ciò douer'esser cura dell'ampiezza della Sede Apostolica. Ecco non pure due Chiese, mà ordinazioni, statuti, e consuetudini differenti, e contrarie.

4 Quella del Tridentino dice: *Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum Matrem, & Magistram agnosco*. Riconosco la Santa Chiesa Catolica Apostolica Romana per Madre, e Maestra di tutte l'altre Chiese: Quella del Gallicano dice: *Ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custodita Decreta de auctoritate Conciliorum generalium simul valeant, atque immota consistant*. Vagliano, & immutabilmente stiano li Decreti con perpetua religione custoditi dalla Chiesa Gallicana in materia dell'autorità de' Concilij generali. Ecco la Chiesa Romana Madre, e Maestra dell'altre, fatta soggetta, e discepola de' Concilij, alla scuola de' quali è mandata dalla Chiesa Gallicana, non delli primi quattro Concilij, mà solamente à quelli di Costanza alla sessione quarta, e quinta, e di Basilea alla sessione seconda, l'vno, e l'altro riprouato, & in questa parte dannato nel Concilio Fiorentino, e Lateranese vltimo.

5 Quella del Tridentino dice: *Romano Pontifici B. Petri Apostolorum Principis successori, ac Iesu Christi Vicario veram obedientiam spondeo, ac iuro*. Prometto, e giuro vera obe-

obedienza al Romano Pontefice successore del Beato Pietro, e Vicario di Gesù Christo. E quella del Gallicano dice: *Apostolicæ potestatis vsum moderandum per Cannones Spiritu Dei conditos.* L'vso dell'Apostolica potestà deue moderarsi per Canoni fatti in Spirito di Dio. E questi Canoni non si trouano altroue, che nella fantasia, & imaginatiua della Chiesa Gallicana, la quale s'insuperiorisce della Romana, non pure co'l negare l'obedienza al Sommo Pontefice, mà co'l sottometterlo alla sua, comandando, che debba moderare l'vso della potestà Pontificia, e restringerla alle regole, e limiti, che gli prescriue nella prima Proposizione con definire: *Beato Petro, eiusque successoribus Christi Vicarijs, ipsiq; Ecclesiæ rerum spiritualium, non autem ciuilium, & temporalium à Deo traditam potestatem, eamq; sententiam omninò retinendam.* Che à S. Pietro, e suoi successori Vicarij di Cristo, e sua Chiesa è concessa da Dio l'autorità delle cose spirituali solamente, e non delle ciuili, e temporali. E tal'opinióne bisogna omninamente tenere. E questa dunque l'obedienza, che professa al Sommo Pontefice Romano.

6 La Professione di Fede del Tridentino dice: *Cætera omnia à Sacris Canonibus, & Ecumenicis Concilijs tradita, & definita indubitanter recipio, atque profiteor.* Indubitabilmente accetto, e professo tutte l'altre cose insegnate, e definite da' Sacri Canoni, & Ecumenici Concilij. E quella del Gallicano dice; *In Fidei quæstionibus Summi Pontificis partes esse, eiusq; Decreta ad omnes, & singulas Ecclesias pertinere. Nec tamen irrefirmabile iudicium esse, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.* Di modo che in materia di Fede non è indubitabile il giudicio del Papa se non concorre l'assenso della sua Chiesa, mentre afferma, che nelle questioni di Fede tocca al Sommo Pontefice participare li suoi Decreti à tutte, e ciascun'altra Chiesa, senza il consenso delle quali non è sicuro il suo giudicio. Doue si legge tal cosa nella professione della

Fede Catolica Romana? Donque in conto di Fede il Papa non merita fede, e può errare, mà non la Chiesa Gallicana, se così fusse; mà non così hanno definito gl'Ecumenici Concilij.

57 Quella del Tridentino dice: *Hanc veram Catholicam fidem, extra quam nemo saluus esse potest, profiteor, & veraciter teneo.* Confesso, e tengo veramente questa vera Fede Catolica, fuori della quale nissuno può saluarsi. E quella del Gallicano dice: *Quæ accepta à Patribus ad omnes Ecclesias Gallicanas, & omnes Episcopos Spiritu Sancto authore præsidentes mittenda decernimus, vt idipsum dicamus omnes, simulq; in eadem sententia, & in eodem sensu.* Abbiamo decretato di mandare à tutte le Chiese, e Vescoui presidenti per autorità dello Spirito Santo tutto ciò, che da' Padri n'è tramandato, acciò stiamo tutti sù l'istesso proposito, fermi, e stabili nella medema opinione, e sentimento. Cioè di Lutero, e di Caluino autori delle cinque Proposizioni, che la Francia professa, e giura d'osseruare, e di sostenere. Ne credo, che lo Spirito Santo sia contrario à se stesso coll'inspirare, & illuminare la Santa Chiesa Romana in vn modo, e la Chiesa Gallicana in vn'altro contraria. *Quæ sunt à Spiritu Dei ordinata sunt, & firma.* Perche: *Ego Deus, & non mutor.* Immutabile è Dio; e inuariabile l'ordine delle sue disposizioni.

Essendo pertanto così contraria, e quasi diametralmente opposta vna Professione di Fede all'altra, e non potendo stare due contrarij nello stesso soggetto, sono affatto incompossibili. Quale poi sia la migliore di queste due professioni, quanto à me non vedo sotto il concauo della Luna Giudice alcuno competente à deciderlo. E però sù 'l riflesso, che quella del Concilio di Trento asserisce costantemente, che fuori della sua Professione nissuno può saluarsi; e quella nuoua di Francia non assicura la saluezza dell'anima di chi la tiene, e segue, io per mia sicurezza confermo, e ratifico quella ch'hò fatto già in quattr'occasioni in vita mia.

ERRORE

ERRORE SECONDO.

Il Concilio congregato in Parigi è nullo per difetto d'autorità così Regia, come Ecclesiastica.

PER parte dell'autorità Regia è nullo quel Concilio, perche non è in arbitrio del Rè violare le leggi del Regno, e la potenza de' Stati in quattro casi, due de' quali concorrono in quest'Assemblea, cioè le nuoue proposizioni, che inducono tal qual mutazione di Religione, e l'aggrauio delle insolite Regalie sopra le Chiese, & Ecclesiastici, che formano la più degna, e nobil parte delli trè Stati del Regno di Francia.

E per quello, che tocca la mutazione della Religione, per prouare che ciò non sia in arbitrio della Regia autorità fia d'vopo tirarsi dietro à tempi, che per opera dell'Apostolo della Francia S. Remigio, quel Regno detestò il gentilesimo, e tutto corse à bere l'acque di quel fonte battesmale, in cui attuffato Clodoueo, ad esempio suo diuenne Cristiano. Il punto è importante, però siami lecito con breue Episodio istorico riandare la prodigiosa conuersione di quel gran Rè Idolatro.

La Diuina prouidenza tutto dispone fortemente, mà souauemente. Tira noi à se coll'accommodarsi à noi. Tanto fece con Clodoueo, decretando, che diuenisse ligio dell'Amore terreno per soggettarlo tutto all'Amore Celeste. Fece, che questo Marte Gallico s'inuaghisse per fama delle bellezze d'vna Venere (mà pudica) vuò dire di Clotilde figlia di Chilperico Rè di Borgogna. L'ottenne in moglie à condizione, che si facesse Cristiano, come promise. Mà degustato il vino delle Regie nozze, non curauasi di beuere l'acque del Giordano nel Battesimo. Promesse d'Amanti suaniscono nel momento, che s'arriua all'intento. Chi può prescriuere leggi à quei

Grandi, che veggonsi tal'ora per ouuiare a' mali maggiori, necessitati à seruirsi anco di ciò, che non vorrebbero, perche non lice? Onde puonno vsurparsi il detto di S. Paolo: *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt*. E massime in quei tempi, che non era per anco adulta, mà nascente bambina la legge.

S'accrebbe in Clodoueo il motiuo di mancare alla promessa, con ciò sia che natogli vn figlio maschio, e conceduto alla Regina, che facesse guizzare questo Delfino nell'onde battesmali, appena battezato morì. Il Rè, come pagano giudicò ciò fusse stato vn manifesto castigo de' suoi Dei per auere tolto il pargoletto ad essi, e consecratolo al non fauoloso Gerione, cioè alla Diuina Triade; perciò acremente se ne dolse con la Regina, quasi ch'ella con questa sua nuoua Religione, irritando li Penati della Francia, auesse cagionata la perdita del primo frutto de' suoi casti amori. Tuttauia s'acquetò quando si vidde fauorito dal Cielo del secondogenito, il quale con grandissima difficultà, e sù l'asseueranti promesse della Regina, che sarebbe vissuto, consentì, che fusse regenerato co'l battesimo alla vera vita della grazia. Mà ecco, che subbito battezato co'l nome di Clodomiro, s'inferma grauemente, e da' Medici giudicato il caso desperato affatto. Oh arcani imperscrutabili della Diuina prouidenza.

Benche il figlio risanasse, per quanto sapesse dire, ò fare la Regina Clotilde, e li Santi Remigio, e Vedusto, non fù possibile indurre il Rè alla sua promessa conuenzione. S'andaua
„ scusando: Non poter sempre li Prencipi tutto ciò che vo-
„ gliono. Dependere il loro potere dalla volontà de' sudditi.
„ La potenza della Corona Gallica essere limitata, e circon-
„ scritta in quattro casi dalla più assoluta delli trè Stati del Re-
„ gno; Determinar guerra offensiua; Imporre nuoue gra-
„ uezze senza necessità del Regno; Nè mutar religione, ò al-
„ terare il culto dell'antica credenza: l'Idolatria auer posto
„ tropp'alte radici ne' petti de' sudditi; il tentare di sradicarla

, non

, non fora, che priuarsi de' cuori loro: La mutazione della
, religione portar seco per il più mutazione di Stato: Do-
, uere perciò il Rè in affare così rileuante caminare co'l piè di
, piombo, e circonspetto. Tanto scriue Matteo Zampini, e
n'adduce l'autorità di Gregorio Turonese, e d'Aimoyno. Mà
il Signor'Iddio, ch'aspettaua Clodoueo ad vn'altro varco, dis-
pose l'ordine delle cose in modo che rimosso ogn'ostacolo in-
troducesse la forma pretesa nella materia già disposta.

Con poderoso Esercito inuasero la Francia li Sueui, e li Te-
deschi. S'oppose con forze pari il Marte Gallico Clodoueo:
Mà la fortuna mostratasi fin'all'ora Francese, dichiarossi Te-
desca; Onde vinto, e sconfitto affatto, biastemaua li suoi Dei,
ch'al maggior vopo l'auessero abbandonato. E qui votatosi
di vero cuore al Dio de' Cristiani (se otteneua la vittoria già
disperata, anzi perduta nel primo conflitto) d'abbandonare li
suoi falsi Numi, e nel fonte battismale affogare le macchie
della sua indurata infedeltà; Tutto seguì *ad vota*. E genu-
flesso a' piedi del S. Arciuescouo di Reims Remigio, riceuè il
battesimo con tutta la Corte, & à suo esempio la Francia tut-
ta; perche: *Regis ad exemplum totus componitur Orbis*.

Non mi difundo in narrare li prodigi de' splendori, e dell'
ampolla d'oglio, con cui fù vnto esso, e fino al dì d'oggi s'vn-
gono li Rè tutti di Francia, portato da vna Colomba, non
estratto dagl'alberi Elisij, mà da preziosi balsami dell'Empi-
reo, co' quali si compiacque il Signore di segnalare la funzio-
ne. E per dichiarare il Primogenito della Chiesa ben sì do-
ueua (dice il Padre Causino) l'apparizione di quella Colom-
ba, che manifestò Cristo Primogenito dell'Eterno Padre colà
nel Giordano battezato. Non fà questo al mio instituto, e
però torno ad esso su'l filo del secondo Errore, di cui trat-
tiamo.

Questo capo della mutazione di Religione, che dicesi de-
pendere in Francia dall'assenso, ò dissenso di tutti li Stati del
Regno

Regno, patisce le sue eccezioni; perche così li Rè, come li Popoli, e Stati Cristiani sono obligati al vero Dio, & alla Santa Chiesa vniuersale di conseruare quella religione, e quel culto ch'hanno riceuuto, e promesso nel battesimo. La religione è immutabile, come fondata sopra la pietra angolare, e stabilita nella legge Diuina. E se il culto potesse riceuere mutazione, questa non può essere regolata, e stabilita, che dalla Chiesa vniuersale, e dal Sommo Pontefice, ch'hà le chiaui di Pietro, & à lui commessa la cura dell'Ouile di Cristo, e non mai dalli Prencipi, Rè, Imperatori, Stati, ò Republiche mondane, e Secolari.

E quando per negligenza de' Pastori, ò per malignità d'Eretici si conoscono introdotti gl'abusi, ò l'eresie, sì li Rè come li Stati deuono ricorrere al Capo Pastore della Chiesa, e radunati li Concilij leuare gl'abusi, e scacciare l'eresie. Così fece „ Pipino, come attesta il Continuatore d'Aimojno. * Nata „ questione della Santissima Trinità, e delle Imagini de' Santi „ frà la Chiesa Orientale, & Occidentale, cioè trà Romani, e „ Greci, il Rè Pipino conuocati li Stati à Gentili tenne il Sino„ do della detta questione.

lib. 4. c. 4.

Lo stesso Autore Continuatore parlando di Carlo Magno „ dice in questo proposito. * Il Rè per condannare l'eresia Fe„ liciana nel principio dell'Estate quando tenne l'Assemblea „ generale del suo Popolo chiamò nella medesima Villa il „ Concilio de' Vescoui delle Prouincie di tutti li suoi Regni. „ Furono iui presenti nel medesimo Sinodo li Legati della „ Santa Chiesa Romana Teofilato, e Steffano Vescoui, te„ nendo il luogo di Papa Adriano dal qual erano mandati.

lib. 4. c. 85.

Non si niega già che anticamente alcuni Imperatori abbino conuocati Concilij, essendo certo, che tal'vno d'essi, come Costantino, Teodosio il grande, e Marciano, ne' quali conspicuo fù il zelo della religione, e l'amore della giustizia, ne radunorono senza contradizione della Chiesa; mà non resta che

chiun-

chiunque vorrà inuestigare l'origine di tal'vso, trouarà che non corre necessaria conseguenza dal fatto degl'Imperatori al Ius particolare d'essi, se dalla Chiesa non viene loro concesso il consenso.

Confesso, che Costantino nell'anno 313. conuocò il Concicilio Romano contro Cecilio Vescouo di Cartagine, inuitandoui trè Vescoui Francesi, stimò bene di cedere all'instanza de' Scismatici Donatisti. Vinto dall'importunità d'essi, non di sua spontanea volontà auuocò à se la causa di Cecilio, con protesta, che à lui non spettaua tale giudicio, mà che per desiderio della publica quiete s'intrometteua, come se ne dichiarò in vna sua lettera responsiua alli Padri del Concilio Arelatense, che se ne querelauano; doue esclama: *O rabida furoris audacia! Meum iudicium postulant, qui ipse iudicium Christi excepto*: Oh che rabbioso furore! Vogliono, che facci da Giudice colui, che da Cristo hà da essere giudicato! Con tutto ciò riferisce Ottato Milenitano, che Costantino rimise la cognizione della causa al Sommo Pontefice Romano, à cui sapeua spettarsi, aggiunti trè Vescoui Francesi da esso mandati à Roma per tal'effetto.

Cominciando poco dopò à dilatarsi la peste Ariana lo stesso Imperatore Costantino gl'oppose, se non preseruatiuo, per antidoto il Concilio Niceno nell'anno 325. Mossi da quest' esempio altri Imperatori successori, vedendo la Chiesa di ciò godere, non che non dolersi, nè dissentire, più volte pratticorono il medesimo, & per più rispetti non s'opposero li Sommi Pontefici.

Primo, perche non permettendo le graui persecuzioni della Chiesa il celebrare Concilij generali, ebbero il Papa, e gl' altri Vescoui più riguardo al profitto, ch'apportauano alla Chiesa simili Concilij conuocati dagl'Imperatori, che al pericolo dell'vsurpazione di tal'autorità, che co'l tempo cagionar si poteua à Pontefici, non curandosi di sottilizare tanto sopra

li pregiudicij d'incerto, e futuro euento, che coll'opporsi perdere l'vtile presentaneo; tanto più che per tal via si prouedeua a'bisogni della religione Catolica, & alla publica quiete, e sempre co'l consenso della Chiesa medesima.

Secondo, perche sottraendosi gl'Eretici, e Sismatici dalla legitima autorità de'Superiori Ecclesiastici, era d'vopo costringerli col'braccio secolare degl'Imperatori, ch'appena basta à tenerli à freno, come si vidde nel Concilio di Trento.

Terzo, perche non poteuano molti Vescoui per la loro pouertà condursi a' Concilij generali se dagl'Imperatori non veniua loro somministrato l'aiuto di costa per sì lunghi viaggi, cosa che non auerebbero fatto se da loro non fussero stati inuitati annuente il Sommo Pontefice.

Quarto, perche ingelositi li Prencipi secolari, che sì numerosa raddunanza di Vescoui, e Prelati à Concilio potesse cagionare qualche amutinamento contro la publica quiete de' loro Stati, auerebbero per politica impedito le radunanze, se non auessero dato loro il passo, & il placito. Che per altro gli stessi Potentati Laici non solo confessorono competer'alli Vescoui l'autorità di celebrare Concilij, & in essi trattare le materie Ecclesiastiche liberamente, mà anco dichiarorono non douersi restringer loro tal facoltà. Che però si diedero à credere di poter lodeuolmente, e con merito imitare il Gran Costantino.

Ludouico Pio auuta notizia, che Pipino suo figlio Rè d'Aquitania aueua occupati molti beni delle Chiese, & in particolare di quella di S. Germano di Parigi, fece conuocare vn'Assemblea per prouedere à questo inconueniente, come attesta il Continuatore d'Aimojno, che viueua in quei tempi, dicendo:

Lib. 5. c. 13.

„ * li medesimi giorni ancora, nè quali si celebrò la Purifica-
„ zione della Beatissima MARIA sempre Vergine si raunò vna
„ grande Assemblea massime de'Vescoui in Aquisgrana, nella
„ quale trattossi di molte cose vtili, e necessarie alla Chiesa, e

parti-

„ particolarmente de' danneggiamenti fatti ad alcune d'esse
„ dal Rè Pipino, e suoi Corteggiani. E poco più sotto nar-
„ rando le prouisioni prese, in ordine alle quali il Rè Pipino
„ restituì il tutto alle Chiese, dice: Per la qual cosa per au-
„ torità Imperiale, e del Concilio generale decretossi vna ri-
„ darguzione per Pipino, e suoi aderenti con quanto loro
„ pericolo auessero vsurpato li beni della Chiesa.

Carlo VI. che per estirpare lo scisma (ricusando Benedetto Antipapa di rinonciare al Papato, come aueua promesso nella sua creazione (conuocò il Clero, e li Primati del Regno in Parigi à Concilio, in cui determinossi di negare l'obedienza à Benedetto. Mà chiudiamo ciò che tocca l'autorità del Rè. Le cinque Proposizioni del Clero Gallicano sono innouazioni in materia di Fede, colle quali si verrebbe à mutare in gran parte la Religione: Dunque senza raddunare tutti li Stati, ò senza il loro assenso non hà potuto il Rè di Francia publicare questi nuoui dogmi nel suo Regno.

Gagu. lib. 9.

Per parte del Clero; Chi mai vdì pretesto in apparenza più specioso, e in sostanza più capzioso per supplantare il Mondo, di quello non meno forbito, che furbesco, ne men' erudito, che artificioso posto in faccia della sua DICHIARAZIONE dell'ECCLESIASTICA POTESTA? Per non derogare ai Decreti, & alle supposte libertà della Chiesa Gallicana distruggere la suprema potestà della Chiesa Romana eh? E s'è vero, che non mancano quelli, che per cagione, e sotto pretesto di tali decreti osano di menomare il Primato di S. Pietro, e de' Romani Pontefici successori, sottraendosi dall'obedienza da tutti li Cristiani douuta alla reuerenda Maestà della Santa Sede Apostolica, nella quale si predica la fede, e s'osserua l'vnità della Chiesa, perche causa non cede la Francia à tali supposti priuilegij? s'auesse quel zelo, che mostra del Primato di S. Pietro, e dell'vnità della Chiesa, perche non dire come Giona: se per mia causa insorge questa

 borasca,

borasca, sì tranquilli coll'affogare nell'onde la cagione d'essa?

Quali sono quegl' Eretici, che mouon' ogni pietra per ostentare inuidiata, e grauosa a' Regi, e Popoli l'autorità della Chiesa, e con massime tali separare l'anime semplici dalla Chiesa, e consorzio di Cristo? Oh che bello inorpellamento? Oh che canto di Sirene per incantare, e indormentare gl'Vlissi! Mà non gli verrà fatta. Il Piloto della Naue di Pietro turato l'orecchio starà così fisso all'albero della sua intrepidezza, che farà conoscere, ò essere li Piloti Francesi quei che non puonno tollerare senza aggrauarsene l'illimitata potestà della Chiesa Romana, e del Sommo Pontefice Capo d'essa, e perciò pretenda la Gallicana di limitarla, e moderarla, à suo talento, come nella terza sua Proposizione! O che si contradice in se stessa; ò che vuol fare peggiore del male la medicina, studiando d'ouuiare ad vna poco più che verbal'eresia coll'applicarne vna fondamentale, e formale molto maggiore, e assai peggiore.

Mà ditemi voi Arciuescoui, e Vescoui, d'ordine Regio (come asserite) conuocati in Parigi rappresentanti la Chiesa Gallicana giuntamente con gl'altri Ecclesiastici Deputati, che nome date voi à cotesta vostra Assemblea, ò radunanza? E ella Concilio generale, ò Nazionale? Se generale, per autorità del Sommo Pontefice solamente può congregarsi. Così dichiarò Nicolò Primo nel Concilio Romano del 865., e discorreua appunto del Concilio de' Vescoui di Francia. * *Concilium generale sinè Apostolicæ Sedis præcepto nulli fas est vocare.* Et è sentenza di S. Tomaso. * *Romani Pontificis auctoritate sola, Synodus congregari potest, & à quo sententia Synodi confirmatur, & ad ipsum à Synodo appellatur.* Senz'ordine della Sede Apostolica non è lecito ad alcuno radunar Concilio generale, perche ciò è reseruato alla sola autorità del Pontefice Romano. E massime nel caso presente, doue si tratta di publicare vn nuouo Simbolo della

De potent. q. 10. art. 4. ad 13.

Fede.

Fede. Lo stesso Dottore Angelico. * *Et ideò ad solam auctoritatem Summi Pontificis pertinet noua editio Symboli, sicut, & omnia alia, quæ pertinent ad totam Ecclesiam, vt congregare Synodum generalem*. E S. Antonino sostenta questa verità. * *Nec Concilium generale potest congregari sine auctoritate Romani Pontificis, nec aliquid valet ordinatum in illis nisi ordinetur à Papa*. Ne può celebrarsi Concilio generale senza l'autorità del Pontefice Romano; nè è valido quanto in essi viene decretato, se non è statuito dal Papa. Et è opinione di tutti li Catolici commune, & ammessa da Caluino stesso nel quarto libro della sua Institutione. *Cap. 9. §. 1., & 2.*, perche non è Concilio legitimo (confessa esso) se non è conuocato in nome di Cristo, che è quanto dire per autorità di Cristo, ch'al suo Vicario solo la diede.

2. 2. q. 1. art. 10. in corp.

In Cron. p. 3. art. 2. c. 5. §. 1

Gl'Eretici de' nostri tempi attribuiscono (erroneamente però come s'è prouato qui sopra) l'autorità d'intimare li Concilij generali all'Imperatore. Se cotesto di Parigi non è radunato nè dal Sommo Pontefice, nè dall'Imperatore non sarà Concilio, mà Conciliabolo. Se lo dite Nazionale, deue presedere in esso agl'Arciuescoui, e Vescoui di tutto il Regno vn Patriarca, ò Primato. Nel vostro chi presedeua? E s'hà d'auertire, che anco li Concilij Nazionali si chiamano generali, come il Romano, il Toletano, e l'Affricano; e come tale ci doueua interuenire, e presedere qualche Legato Apostolico. Con qual'autorità dunque auete potuto dire! *Hæc sancienda esse duximus*? Ciò tutto stimassimo douersi decretare. E però nè il Rè, nè il Clero hanno potuto legitimamente quello conuocarlo, e questo conuocarsi; e consequentemente nulla è quanto in esso è definito, e dichiarato.

DISINGANNO SECONDO.

Le cinque Proposizioni dell'Assemblea di Parigi sono le medesime degl'Eresiarchi Lutero, e Caluino.

FVori d'ogni dubio per tanto è, che le cinque Proposizioni prese nell'Assemblea di Parigi, registrate in Parlamento, e publicate in tutto il Regno, acciò siano sostenute, giurate, & esequite come leggi fondamentali di tutta la Francia, sono le medesime, che furono inuentate, suscitate, e seminate dagl'Eresiarchi Lutero, e Caluino; riprouate poi, dannate, & anatematizate dal Sacro Ecumenico, & vniuersale Concilio di Trento alla Sessione 25. cap. 2., e nell'acclamazioni: *anathema*, *anathema Hæreticis*. à 26. di Genaro 1564.

Quindi è, che si come scrisse S. Girolamo à S. Damaso Papa: *ingemescens orbis terrarum se Arianum esse miratus est*. Così con ragione potrebbe dire ogni buon Catolico Francese: Dolente la Francia si marauiglia, come sia diuentata Caluiniana, se da sezzo gl'errori fussero nell'intelletto, e nella volontà dell'Assemblea, del Parlamento, del Clero, e del Popolo Francese, che non me lo posso persuadere. Mà se fosse, come non è improbabile ch'auessero esteriormente assentito alle iussioni de'loro naturali Sourani, potressimo con lagrime di compassione esclamare con S. Giouanni Damasceno: * *Ad subiectos Populos decipiendos multum valet Regis auctoritas*. Oh quanto può la Regia autorità il tirare li Popoli Sudditi nella sua opinione. E n'adduce la ragione con dire: *Pauci nimirum illi sunt qui terrarum Reges Cælestis Regis imperio gubernari, & leges debere Regibus impe-*

* Orat. 1. & 2. contr. Leo. Isauric.

imperare, sciunt. Quanto pochi sono quelli, che sanno, esser' li Rè terreni retti, e gouernati dal Rè Celeste, e douer, alli Regi commandar le leggi.

E stato il Cielo della Santa Romana Chiesa in altri tempi ricoperto da nubi assai più oscure di persecuzioni, di quello che di presente l'ingrombrano, e pure non hà mai smarrito punto il bel sereno de suoi raggi luminosi. L'eresia di Lutero, e di Caluino, che non infettò, come quella d'Ario, di Nestorio, e di Pelagio, più di due, ò trè dogmi della Chiesa, mà sconuolse quasi tutta l'antica credenza, fondò così profonde radici nei trauiati dal primo instituto, che seco trasse, non come dal Cielo la terza parte delle Stelle, mà quasi non dissi due delle trè parti dell'Occidente, e Settentrione; mercè, che assistita dalli due tanto autoreuoli, quanto detestabili Promotori Senso, & Interesse di Stato.

Il primo, che tirò seco Grandi, e Plebei fù la libertà di conscienza, che lasciando la briglia in collo al poledro della sensualità, fece verificare il detto di Tertuliano * *Poetica, & Pictorica licentia, & tertia iàm hæretica*.

Aduers. Iud.

A Poetti Pittori, & ad Eretici
Tutti li capiricij si fann' leciti.

Il secondo Promotore validissimo dell'eresia fù la ragione di Stato de' Dominanti, di non volere riconoscere altri superiori, che se stessi, sottraendosi dall'obedienza de Sommi Pontefici, e facendosi padroni dell'entrate Ecclesiastiche, e Collatori degl'istessi Beneficij. Oh se li Calici fussero di legno, com'erano quando li Sacerdoti stimauansi d'oro, non sò se si sarebbero curati li Grandi del secolo di metterci le mani.

Quest' interesse è vna pasta, che gettata nell'acqua di questo Mondo fà andar gallegiando alla ripa incoccolati dal di lei sapore sì li pesci grossi, come li minuti. Non è vna pasta; è vna peste attaccaticcia ad ogni specie d'omini. E vn comino sì dolce, che attrae li Colombi, de' quali è proprio

fin-

fingere tanti colori mentiti sù la strada del boccone, alla sua Colombara. Con tutto ciò non tengo per desperato il caso.

Le nuoue Proposizioni oggidiane della Francia puonno chiamarsi Rose, Gigli, Croco, e Nardo à paragone delle spine, rospi, aconiti, e cicute, che ne' passati Secoli, senza però mai traffiggere, auelenare, atterrare, od offendere il bel candore della Fede, e suprema potestà della Sede Apostolica Romana. Tanto m'adita lo Spirito Santo nelle sacre Carte. * *Obsecro autem eos, qui hunc librum lecturi sunt, ne abhorrescant propter aduersos casus; sed reputent ea, quæ acciderunt, non ad interitum, sed ad correptionem generis nostri.* Non ci spauentino di grazia queste nouità di casi; stimino più tosto chi li legge, seguiti non à distruzione della vera credenza; mà per rendere più cauta la Francia à schiuarne il castigo.

Machab. cap. 6.

Dio non è senza mani, però non sia chi s'atterrischi nei correnti torbidi Gallici. Saprà ben'egli quando meno ci pensaremo liberare la Romana Chiesa da tanti turbini, e rendergli quello, che di là sù attende, e ch'io, benche indegno, genuflesso gli prego, & auguro: *Etiam Saul inter Prophetas* assicurato non poter venir meno ciò che promette il Saluatore: * *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: & portæ inferi non præualebunt aduersus eam.*

Matth. c. 16.

E perche di questi Settarij, siano Luterani, ò Caluinisti, se ne trouano di quattro sorti, cioè alcuni pertinaci, altri gelosi, alcuni frigidi, & altri fluttuanti; lasciati li gelosi, e fluttuanti, toccarò con più riguardo, che rigore il polso, quantunque poco sia da sperarsi di curare la malignità dell'accensione de' pertinaci nei mali Consiglieri; e della crisi de' frigidi nel Clero, e Popolo ragirato.

Il pertinace, ch'è colui, il quale conoscendo di recedere dal commun senso della Chiesa, e Santi Padri, ad ogni mo-

do per la sua superbia, benche conuinto dalla verità ostinatamente l'impugna, questo tale è propriamente Eretico pertinace per testimonio di S. Agostino. *

Lib. 11. de Ciu. Dei c. 15. & Epist. 162.

Degna di pianto è l'vmana superbia, genetrice feconda di tutte quell'eresie, ch'hanno sì bruttamente sporcata la bella faccia della Chiesa, in cui al parere dello Spirito Santo macchia veruna benche minima non si scorgeua. * *Tota pulchra es amica mea, & macula non est in te.* Tutta bella vì miro amica mia ne vi si scorge vn picciol neo.

Cant. c. 4.

Il pretendere, benche Talpe d'esser Linci; il presuppore benche ciechi d'esser' Videnti; il presumere souerchio del proprio ingegno; il non voler seguire le pedate de'nostri primi Maestri, hà fatto ormai smarrire à tutta l'Europa il dritto calle della Verità; In fatti l'eresia non è parto, che della superbia, perche li figliuoli presumono d'auere le dita più grosse de'lombi de' Padri, e li moderni più saperne degl'antichi, ci sono ormai più Maestri, che Discepoli; e tutti frà di loro diferenti, e pure vna sola è la Verità. Nissuno si persuade d'errare, e pur erra, e grauemente erra chi stima di non poter'errare, non essendo possibile, che frà tanti contrarij sentimenti non vi sia errore ò negl'vni, ò negl'altri.

Nel Cielo gl'Angeli superiori illuminano gl'inferiori. Mà che dissi gl'Angeli? Nell'Inferno frà li Demonij vno si confessa d'intelletto inferiore a l'altro. L'Omo solo infimo di tutti, sdegna di soggettare la sua mente ad alcuno. Quindi nacque, che si come se in questa gran machina dell'Vniuerso, frà la congerie numerosa di cause non vi fosse quella subordinazione, che con ordine veramente Diuino cotanto l'abbellisce, sarebbe vn Caos d'orrori, e d'errori. Così scorgendosi diuenuto il Cristianesimo per tanti linguaggi diuersi vna Babelle di confusione, altro non ci rimanghi, che sospirare quell' vnità di lingue, che sola potè rendere nelle bocche degl' Apostoli glorioso il nome di GESV.

Non

Non c'è alcuno così stolido, che non conoschi frà tanta moltitudine di cause seconde non poterci essere, che vna prima causa; e frà tante intelligenze vna sola prima intelligenza motrice trouarsi. In vn solo corpo vn solo capo risiede. E pur nel corpo mistico della Chiesa più capi ormai s'annoueranno che membra; perche ogni membro vuol farsi capo. Dalli denti di quel Dragone, che seminò l'infame Cadmo, dico Caluino, nacquero tanti guerrieri, quanti dogmi falsi, & frà di loro si discordi, e contrarij, che gl'vni atterrano gl'altri.

Li frigidi, che sono quelli, che nè per superbia, nè per ignoranza inuincibile, mà per altri motiui, che prendono, sono eretici sì, mà meno difficili da curarsi; poiche conuinti, sogliono andar procrastinando, anguillando, & adducendo certe fredde scuse; Chi d'esser nato nel Luteranismo, ò Caluinismo; Chi d'auer giurato di tenersi con suoi Settarij; Chi di non bastargli l'animo di dichiararsi Catolico apertamente frà tanti amici, e parenti Luterani, ò Caluinisti; Chi di non potersi palesare Catolico per non incorrere l'indignazione de'suoi Sourani. Rare volte però se ne conuerte alcuno; e sono simili à quegl'inuitati alla gran Cena della parabola Euangelica, che s'andauano scusando sotto varij pretesti. Che ne seguì? Dura sì, mà giusta sentenza: *Nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabunt cenam meam.* Chi non corrisponde alle chiamate di Dio meritamente resta escluso dalla Cena dell'Agnello, ch'è l'eterna salutezza.

ERRORE

ERRORE TERZO.

Il Clero Gallicano pensa restringere in vn guscio il Mare magno dell'autorità del Pontefice.

MAre magno senza lido, senza sponde, ò confini sono le libertà incirconscritte, e le prerogatiue singolari, che milanta la Chiesa Gallicana, sì sodamente fondate nei Sacri Canoni, adminicolate dalle tradizioni de Padri, difese, e sostenute inseparabilmente da' suoi Maggiori, che non conoscono maggiori, nè vmana potenza Ecclesiastica, ò Secolare, ch'arriui ad abbatterle, ò menomarle. A segno, che molti, e molti, non solo Rè, Potentati, e Popoli, che l'inuidiano, mà anco Eretici, che non puonno tollerare sì gran potenza (oh che spento) per abbatterla, e distruggerla hanno preso ad impugnare con tal pretesto lo stesso Primato di S. Pietro. Che però quell'Venerabilissimo Clero hà stimato prezzo dell'opera ridursi à Concilio Nazionale generale, e maturamente ventilata l'importanza della materia, presedendo per autorità dello Spirito Santo formarne le cinque Proposizioni, e mandarle à tutte le Chiese Gallicane, acciò che publicate, e giurate, tutti li Vescoui, Prelati, Ecclesiastici, e Secolari passino per vn detto, e restino giuntamente assodati in vn medesimo parere, e sentimento.

DISINGANNO TERZO.

DI poco resta, ch'io non dica al Clero Gallicano ciò, che disse quel gran Logico mostro di scienza, e mastro de' Teologi d'Africa Agostino à quel non terrestre fanciullo, che s'affaticaua con vn cucchiarino in mano di rinchiuder l'am-

piezza del Mare in angusta fossetta del Lido. Oh quanto s'inganna, & all'ingrosso se si persuade ciò possibile? Non io, mà il ius Canonico, e Cesareo con suoi Dottori prouano l'eccellenti prerogatiue, ed attributi della persona, & illimitata autorità del Sommo Pontefice Romano, che la Chiesa Gallicana tenta d'angustare, per augustar, & ingrandir la sua.

Prerogatiue della persona, & autorità del Sommo Pontefice.

1 IL Papa, e la dignità Papale è la maggiore di tutti gl' Omini, e di tutte le Dignità, anche dell'Imperiale, e d'ogni Monarchia. *Gigas. cons. 76. n. 31. Io. Iac. Laurent. de Iudic. suspect. cap. 2. n. 2.*

2 L'autorità Papale è maggiore di quella de' Santi. *Tex. in cap. 1. & cap. de libellis. 20. dist. Seraph. in tract. de priuil. iuram. priuil. 122. col. 1. & 2. in princ. Gallin. in tract. de verb. signif. lib. 10. cap. 33. Iodoc. in Enchirid. verb. Ecclesia el primo de Summ. Pont. Grammat. in cons. 2. post decis. per totum.*

3 Il Papa è Vicario di Cristo, e Dio in terra. *Bald. in l. fin. C. de sent. rescind. non poss. & in cap. 1. per Dec. super glos. in verb. ab omnibus. de constit.*

4 Vero successore di Pietro. *Dec. in l. qui per success. ff. de reg. iur.* Onde al Papa ogn'vno può appellare; mà dal Papa, nissuno. *cap. cuncta per mundum 9. quæst. 3. Grammat. cons. 1. post decis. impress. num. 42. Lauren. de Iud. suspect. cap. 2. num. 6.*

5 Il Papa è Padre di tutti li Catolici. *Decis. Auinion. vlt. num. 11. in princ. Rot. decis. 266. num. 1. p. 2. diuers.*

6 Il Papa solo fà consistorio con Dio. *Innoc. & Hostien. in cap. 4. de translat. Prælat. Laurent. d. cap. 2. nu. 3.*

7 E però dopo Dio ottimo massimo. Il Papa ad ogn'altro è an-

è antepoſto. *Menoch. conſ. 51. num. 13. lib. 1.*

8 Il Papa dopò Dio s'onora, e riueriſce. *Gigaſ. conſ. 70. n. 92., & conſ. 97. n. 13., & 14.* doue dice, che tutto il Mondo è Parochia del Sommo Pontefice Romano.

9 Il Papa eſſer il tutto, e ſopra il tutto atteſta *Afflict. deciſ. 265. num. 14.*

10 E ſi come nella Chieſa ſuperiore trionfante vi è vn ſolo Dio; Così nell'inferiore militante vn ſolo Pontefice Maſſimo. *Gloſ. notabil. in Clement. ad noſtrum. in verb. Eccleſiæ. de hæret. Iodoc. in Enchirid. verb. Eccleſia., el primo poſt princ.*

11 Il Papa può fare tutto quello, che può far Dio, *claue non errante.* così aſſeriſce *Abb. poſt. Hoſtien. ab ipſo relat. in cap. propoſuit. de conceſſ. præbend. Bald. in Proem. Decretal. in prin.*

12 E però al Papa è data la pienezza della poteſtà delle Chiaui, & vna ſomma, libera, & incirconſcritta autorità ſciolta, & aſſoluta da ogni vincolo, e da ogni regola coattiua *Dec. conſ. 498. num. 28., & 29.*

Chiudo epilogando con quello, che ſcriue S. Bernardo à Papa Eugenio III. *Tu es Sacerdos Magnus: Pontifex Maximus: Summus Epiſcoporum. Tu hæres Apoſtolorum. Tu primatu Abel: Gubernatu Noè: Patriarcatu Abraham: Ordine Melchiſedech: Dignitate Aaron: Auctoritate Moyſes: Iudicata Samuel: Poteſtate Petrus: Vnctione Chriſtus.* Tu ſei gran Sacerdote: Pontefice Maſſimo: il Supremo di tutti li Veſcoui: Erede degl'Apoſtoli: Abel per il primato: Noè per gouerno: Abramo per Patriarcato: Melchiſedec per l'ordine: Aronne per dignità: Mosè per autorità: Samuele per giudicio: Pietro per poteſtà; e per vnzione, Criſto.

Quindi ſi può comprendere ſe ſia lecito al Clero Gallicano, e con qual facoltà preſumere di limitar' e reſtringere li

confini di quella poteſtà, à cui Dio ſteſſo non hà voluto reſtringere, nè preſcriuere confini *hucuſque venies*, *& non vltra*, come fece al Mare nella creazione del Mondo.

Mi dò ad intendere, che debba ſeruire di total Diſinganno l'auere il Concilio di Trento nell'Indice de libri proibiti omninamente proibito, e dannato il libretto latinizato dal Duareno, aggiunto al ſuo trattato *DE SANCTÆ ECCLESIÆ MINISTERIIS*. Soſpeſo ancor'eſſo, ſin che ſia corretto, che porta in fronte il titolo *DE LIBERTATE ECCLESIÆ GALLICANÆ ADVERSVS ROMANAM AVLAM. DEFENSIO PARISIENSIS CVRIÆ. LVDOVICO XI. GALLORVM REGI QVONDAM OBLATA*.

ERRORE QVARTO.

Il Papa non hà autorità, nè diritto ſopra il temporale de' Rè, e in queſto riguardo non conoſcono, che Dio ſolo

Lib. 4. Inſtit. 1. 2., & 6. De poteſt. Papæ. In prolog. contr. Pet. de Soto.

QVeſta propoſizione è di Caluino * di Lutero * di Brencio, * e d'altri Predicanti Euangelici *reformati* (come s'appellano eſſi) mà meglio direbbero *deformati*. E ſopra trè baſi fondano le loro ragioni.

La prima; Che nel primo Libro del Codice di Giuſtiniano *tit. de Sacroſ. Eccleſ. tit. 6. de Epiſc. & Cler. & tit. 7. de Epiſcopal. audien.* trouandoſi molte leggi fatte in materia di coſe Sacre, e di perſone Eccleſiaſtiche, dalle quali argomentano, che il Sommo Pontefice altra poteſtà giudiciaria non abbia, che la conceſſagli dagl'Imperatori.

La ſeconda. Non poter ſtare aſſieme il Principato Spirituale col Politico; la verga d'Aron Sacerdote con la ſpada di Mosè Capitano del Popolo Iſraelitico; nè ſopra vn Capo ſolo capiſcono due Corone.

La

La terza, che dato, che l'Imperio supremo della Chiesa vniuersale fusse concesso à Pietro, non per tanto fù concesso alli Pontifici successori, come constituiti non da Cristo, nè da S. Pietro, mà dalla libera elezione delli Cardinali nel Conclaue.

La prima base non rege alla forza di questo argomento: l'inferiore non dispensa sopra la legge del superiore: *Sed sic est*, che l'Imperatore è inferiore al Papa: Dunque la potestà giudiciaria del Papa non prouiene dall'Imperatore. La maggiore è certa; perche non dagl'Imperatori, mà da Cristo fù data la superiorità del Pontefice, che però è potestà Diuina, non vmana. Bonifacio VIII. così dice. * *Est autem haec auctoritas, & si data sit homini, & per hominem exerceatur, non humana, sed potius Diuina.* Quest' autorità benche data ad vn'omo, e da vn'omo s'eserciti, non resta però, che non sia Diuina più che vmana. Paolo Apostolo proua la minore. * *Omnis namque Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his quae sunt ad Deum.* Chiunque scielto frà tanti, & esaltato al Trono Pontificio è constituito per tutti in ciò che riguarda à Dio.

In extrau. vnã sanctã de maiorit. & obed.

Epist. ad Haebr. cap. 6.

E con molta ragione, auenga, che la potestà Ecclesiastica, come più nobile supera di gran lunga la temporale, e per conseguenza gl'Imperatori, li Rè, e Prencipi Secolari sono soggetti al Romano Pontefice in quel modo, che sono le membra sotto il Capo.

Che gl'Imperatori, li Rè, e Prencipi Potentati della Terra siano membri della Chiesa militante, e li Pontefici capo visibile d'essa, chi è, che ne dubiti? Perciò ben conclude Bonifacio VIII. * *Opportet autem gladium esse sub gladio, & Temporalem auctoritatem Spirituali subijci potestati.* Conuiene, che vn coltello stia sotto l'altro, cioè, che sotto la potestà Spirituale stia la Temporale.

In extra vnã sanctã de maior. & obed.

Confermasi l'argomento di questa superiorità dall' obligo, ch'hà

ch'hà il Papa di rendere conto à Dio delli Prencipi Secolari.

Cap. duo. dist. 49.

Gelasio Papa dice * *Duo sunt Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur, auctoritas Sacra Pontificum, & Regalis potestas, in quibus tantò grauius est pondus Sacerdotum, quantò etiam pro ipsis regiminibus hominum, in Diuino sunt reddituri examine rationem.* Due Capi reggono il Mondo; il Papa, & il Rè: tanto maggiore del Rè è il Papa, quanto che à questo spetta render conto à Dio del mal gouerno di quello.

Nè obsta, che Giustiniano abbi dato leggi toccanti le persone, e bene Ecclesiastici; poiche non fù mai sua intenzione d'vsurparsi con ciò l'autorità Pontificia, e farsi legislatore della Chiesa, nè meno in suo fauore. Il suo scuopo tendeua puramente ad astringere li Presidenti Secolari delle Prouincie à prestare ogni aiuto, e fauore della Chiesa per l'osseruanza de' Sacri Canoni, come chiaramente si raccoglie dall'Autentica *de Ordinat. Episc. & Cleric.* * *Iubemus autem, & Prouinciarum Præsides.*

Collat. 10. tit. 137.

La seconda base degl'Auersarij crolla arietata dalla Sacra Scrittura dell'vno, e l'altro Testamento, che non pure viene ammessa communemente da' Catolici, mà anco da' Luterani, e Caluinisti; anzi canonizata da essi per vero giudice delle controuersie della Fede. Andiamo nella Genesi, e trouaremo se sia compatibile co'l Regno il Pontificato, mentre Melchisedech esercitò vgualmente, e nello stesso tempo l'autorità di Pontefice, e di Rè. * *At vero Melchisedech Rex salem, proferens panem, & vinum, erat enim Sacerdos Dei Altissime, benedixit ei.* Melchisedecco Rè di Salem offerendo pane, e vino, come che era Sacerdote dell'Altissimo, benedisse il vittorioso Abramo. Dopo questo si ripiglia. * *Sedit Moyses, vt iudicaret Populum, qui assistebat Moysi à mane vsque ad vesperam.* Dalla mattina fino à sera sedeua Mosè *prò Tribunali* à giudicare il Popolo. Nello stesso libro

Cap. 14.

Exod. cap. 18.

bro dell'Esodo al cap.40. leggesi: *Posuit, & Altare sub tecto testimonij contra velum, & adoleuit.* Alzò vn'Altare nel Tabernacolo dirimpetto al velo, & incensò. Filone Ebreo scriue. * *Hæc est vita, hic exitus Moysis Regis, Legislatoris, Pontificis.* Questa è la vita, e la morte di Mosè Rè, Legislatore, e Pontefice. Ecco se può stare la verga d'Aronne con la spada di Mosè. S. Gregorio Nazianzeno mirabilmente in questo proposito. * *Moyses Principum Princeps, & Sacerdotum Sacerdos Aarone pro lingua vtebatur.* Moisè Prencipe de' Prencipi, e Sacerdoti de' Sacerdoti, essendo balbuziente si seruiua della lingua d'Aron per fauellare.

In vita Moysis vers. fin.

In Orat. ad Greg. nu. 55.

Nel Testamento nuouo sentiamo ciò, che dice Paolo Apostolo. * *Nescitis quoniam Angelos iudicabimus; quantò magis sæcularia?* Et altroue * *Ideò enim hæc absens scribo, vt non præsens durius agam secundum potestatem, quàm Dominus dedit nobis in ædificationem non in destructionem.* Non sapete, che sarò Giudice degl'Angeli, non che de' Secolari. Vi auiso, ò Corinti, che vi trattarò con rigore, giusta l'autorità datami da Dio ad edificazione, non à destruzione.

Ep. 1. ad Corinth. c. 6.

Ep. 2. ad Corinth. c. 13.

S. Clemente, terzo Papa dopò S. Pietro, di cui era Discepolo, * *Si quis ex fratribus negotium inter se habuerint, apud Cognitores sæculi non iudicentur, sed apud Præsbyteros Ecclesiæ.* Se trà fratelli nasceranno contese, non si ricorra al giudicio de' Secolari, mà de' Prelati Ecclesiastici.

C. si quis. caus. 11. q. 1.

Ecco quanti, e quanto aperti testimonij della doppia autorità Pontificia, la cui Temporale serue à sostentare la Spirituale: onde disse Cristo à suoi Discepoli. * *Qui non habet gladium vendat tunicam, & emat.* Chi si troua senza Spada, venda la giubba, e la compri. Certo è, che non s'aueua da intendere letteralmente questo passo, mà nel senso allegorico della giuridizione Ecclesiastica, e Temporale: Che

Luc. c. 22.

però rispose subito à Pietro, à cui erano destinate le due Chiaui del Regno del Cielo, primo suo Vicario in Terra: *Ecce duo gladij hic*. Ecco quì due barcellone: e Cristo rispose: *Satis est*. Tanto basta. E lo confermò poi Papa Nicolò. * *Ne autem ipsa mater Ecclesia in Congregatione, & pastura fidelium temporalibus careat auxilijs, quinpotius ipsis adiuta spiritualibus semper proficiat incrementis, non absquè miraculo factum esse conspicitur*. Non senza mistero così è disposto, acciò la Chiesa non resti priua d'aiuti anco Temporali nel gouerno Spirituale de' Fedeli.

In c. fundamentum de elect. in 6.

Chi non sà, che vna chiaue sola basta per chiudere, e per schiudere vna porta? Perche dunque darne due à Pietro? vna d'oro per aprire il Cielo a' Predestinati, & vna d'argento per chiuderlo à presciti? Ah, per dar'ad intendere, che con la prima tipo della potestà Spirituale scioglie, ed apre la Porta della Celeste Gerusalemme, e con la seconda tipo della potestà Temporale lega, e chiude l'ingresso all'Ouile del gregge razionale delle Pecore rognose, & ammorbate de contumaci disobedienti. Et à fin che Pietro si mostrasse più facile ad vsare la prima chiaue, che la seconda, gli replicò il commando. *Pasce agnos meos*. Pasce li miei Agnelli. Et alla terza interrogazione solo vna volta dice: *Pasce oues meas*. Pasci le mie Pecorelle. Che perciò S. Bernardo, * e Bonifacio VIII. * cauano, che li Pontefici Romani successori di Pietro abbino per instituzione di Cristo li due coltelli della potestà dell'ordine per lo Spirituale, e della giuridizione per il Temporale: Onde se vna chiaue fusse stata sufficiente, non n'auerebbe date due; e se bastaua vn solo coltello, il Signore à quell' *Ecce duo gladij hic* auerebbe risposto: *Nimis est*. e non *satis est*. Segno dunque, che per instituzione di Cristo hà il Papa l'autorità Spirituale, e Temporale.

Lib. 4. de consid.
In extrau. vnā S. necram de maiorit., & obed.

L'vna, e l'altra potestà esercitò S. Ambrogio Arciuescouo di Milano sopra l'Imperatore Teodosio. Quella dell'Ordi-

ne

ne col ſcommunicarlo per il saccheggio, & eccidio di Salonichi; e quella della giuridizione co'l comandargli di promulgare vna legge, che non s'aueſſero per ratificate le ſentenze dell'eccidio, & appreſſione de' beni, ſe non dopò trenta giorni dal dì della pronuncia di tal ſeptenza. Da queſto argomentate così; Non poteua S. Ambrogio ſcommunicare Teodoſio per il disfacimento di Salonichi ſe prima non aueſſe conoſciuto, e fatto giudicio ſopra li meriti della cauſa; la quale certamente era criminale ſpettante al Foro eſterno, Biſogna dunque dire, che ſe l'Arciueſcouo non foſſe ſtato legitimo Giudice dell'Imperatore Teodoſio, non auerebbe potuto conoſcere, eſaminare, e giudicare tal cauſa. E pur è notorio, che Teodoſio ſi ſottomiſe al giudicio di S. Ambrogio; lo riconobbe per ſuo legitimo Superiore in Temporale, e Spirituale; & accettò la penitenza publica impoſtagli. Lo ſcriue Teodoreto nel quinto libro delle ſue Storie cap. 17.

Reſta ora da riſpondere all'obiezioni, che ci fà il Clero Gallicano con Caluino, * e Brencio, in proua che il Papa non può eſſere Prencipe Spirituale, e Prencipe politico, e Temporale.

Inſt. lib. 4. cap. 2. in prolog. con. Petro de Sotto.

La prima obiezione la prendono dall'Euangelo di San Giouanni al cap. 18. *Regnum meum non eſt de hoc Mundo*. Non è da queſto Mondo il mio Regno. Chi voleſſe fermarſi nel ſuperficiale della lettera, *litera occidit, ſenſus autem viuificat*. Non s'hà d'attendere il ſenſo letterale, ch'uccide; mà l'allegorico che dà la vita. Ne ſeguirebbe, che Criſto voleſſe mentire non ſolo ſe ſteſſo, mà anco il Padre, e lo Spirito Santo, ſe ſteſſo, perche interrogato da Pilato: *Ergo Rex, es tu?* Riſpoſe: *Tu dixiſti, quia Rex ſum ego*. Sì ſono Rè, e vero; Mentirebbe l'Eterno Padre * *Noli timere filia Sion. Ecce Rex tuus venit tibi*: Non dubitare, ò figlia di Sion; Ecco à te il tuo Rè. Mentirebbe lo Spirito

Matth. c. 21.

Luc. cap. 1. Santo per bocca dell'Arcangelo Gabriele: * *Dabit ei Dominus Deus sedem Dauid Patris eius, & regnabit.* Dio Padre darà al Figlio il Reale Trono di Dauid, e regnarà. E vn'altra volta mentirebbe se istesso: * *Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in Terra.* Il supremo dominio mi vien dato in Cielo, e in Terra. Da che s'argomenta, che Cristo ebbe il Regno Spirituale, e Temporale, e dell'vno, e dell'altro diede le chiaui à Pietro, come scrisse Papa Nicolò à Michele Imperatore: * *Christus Beato Petro vitæ æternæ clauigero, terreni simul, & Cælestis Imperij iura commisit*, Pietro gran Caualiero della Chiaue d'Oro fù da Cristo inuestito della ragione del Dominio, non meno del basso della Terra, mà dell'alto ancora del Cielo. Si che con quel dire di Cristo: *Regnum meum non est de hoc Mundo*, nulla prouano gl'Auersarij della potestà del Rè priuatiuamente quanto al Pontefice. E che sia vero, li Santi Padri Cirillo, Grisostomo, Teofilato, & Agostino, e S. Ambrogio espongono, e spiegano questo passo di S. Giouanni, * dicendo, che Cristo Nostro Signore così rispose per leuare di sospetto il Presidente Pilato; acciò non pensasse, ch'egli macchinasse à farsi Coronar Rè temporale de' Giudei: Onde il vero, e genuino senso di quelle parole è, come se dicesse: Io sono bensì Rè; mà non di Regno mondano, cioè non composto d'onori, di Scettri, Corone, ricchezze, e fasto mondano; però ben conclude S. Agostino * *Bona terrena declinat, quia propter Cælestia descendit.* Non senza ragione sfugge le glorie mondane, poiche per quelle del Cielo scese dal Cielo. E notate, che S. Giouanni al cap. 18. non dice, che Cristo interrogato da Pilato: *Ergo Rex es Tu?* Sei dunque Rè? rispondesse: *Non sum Rex.* Non lo negò. Ne meno rispose: *Regnum meum non est huius Mundi:* ouero: *ex hoc Mundo*; ouero *Non est hic*; mà disse: *Regnum meum non est de hoc Mundo, & non est hinc*; Cioè di eleg-

Prat. dist. 22. cant. omnes.

Lib. 3. in Luc. prop. fin.

In. cap. 18. Ioan.

zione

zione mondana, ò successione in Regno; posciache venne il Saluatore in questo Mondo, *non vt iudicet Mundum, sed vt Saluetur Mundus per ipsum*. Non per comandar, e giudicare; mà per saluare il Mondo co'l suo mezzo. Mà poi compito il Misterio della Nostra Redenzione, cioè dopò la Ressurrezione conferì à Pietro l'amministrazione del Regno, e giuridizione Temporale, che poco dopò esercitò attualmente contro Anania, e Zaffira, e Simone Mago, come dagl'Atti degl'Apostoli. E dicendo: *Non est hinc*, era lo stesso che dire: Non è il mio Regno quale tù pensi, ò Pilato; come quello d'Erode, e di tant'altri Rè, che poca parte posseggono dell'Vniuerso, d'onde ne sono prouenute loro anguste Prouincie, à chi per successione ereditaria, à chi per titolo d'elezione, à chi per acquisto à buona guerra, à chi per tirannide: Mà bensì per speciale disposizione dell'Eterno Padre Monarca Supremo, Rè de' Regi, e Signor de Signori; non circonscritto à luoghi, ò tempi; mà come dice S. Luca. * *Regni eius non erit finis*. E Dauide in persona di Cristo. * *Ego autem constitutus sum Rex ab eo, super Sion Montem Sanctum eius*. Non auerà mai fine il suo Regno, adesso constituito sopra il suo Santo Monte Sion. E di questo Vniuersal Regno n'inuestì gl'Apostoli, de' quali era Prencipe S. Pietro; quando disse. *Ego dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus Regnum*. Tutto l'Vniuerso constituisco à Voi Vassallo, come lo constituì à me l'Eterno Padre.

Luc. cap. 1.
Psal. 2.

Non dissimile interpretazione dà S. Ilario alle parole. * *Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*. Rendete ciò ch'è di Cesare à Cesare, e date à Dio ciò che è di Dio: quasi che ciò che è di Cesare non sia di Dio, e ciò che è di Dio non spetti à Cesare. Procurauano li Farisei di prendere in parola Cristo per poterlo accusare, già che dall'opere sue non riusciua loro, nè poteuano attaccarsi senz'attaccarsi a' specchi. Eccendendolo tutto intento à staccare le

*Comment. in Matth. cap. 22.

Turbe dalla Turba de' vizij, & interessi del Secolo, tentorono di fargli dire qualche cosa in pregiudicio dell'autorità del Secolo. Notate (dice S. Ilario) la malizia de'Farisei in condurre seco gl'Erodiani, ch'è, come dire li Ministri della Regia imposta, à proponere il dubio à Cristo s'era lecito pagare tributo à Cesare; perche stimandosi essi il Popolo eletto della Tribù di Giuda, ch'è quanto dire Ecclesiastici, ò Sacerdoti, à quali ordinaua la legge Mosaica, che si pagassero le decime, e le primizie per loro mantenimento. (Notate, ò Politici Francesi, che volete, che per dare le Regalie al Rè si tolghi *de pede Altaris* quello, ch'è assegnato al mantenimento de' Sacerdoti) & ò per il prouerbio; *Non dat qui solet accipere*. Non dona chi doni è auezzo riceuere; ò per il diuieto di non trattare con Gentili: *In viam Gentium non abieritis* dauansi ad intendere non essere tenuti pagar tributo à Cesare Imperatore Idolatro, e perciò se Cristo diceua non esser lecito al Popolo di Dio, e Sacerdoti Mosaici pagare tributo à Cesare l'auerebbero accusato come rebelle dell'Imperatore, seduttore, e criminoso di Lesa Maestà Cesarea. E se diceua douersi pagare, l'auerebbero accusato alli Ponteficí, e Rabini, come nemico della propria Nazione, & auerso alla libertà della Legge Mosaica; sapendo massimamente, che Cristo fece bensì pagare il tributo per se, e per Pietro, mà con dichiararsi esente; E così: *O plenam miraculis responsionem* (esclama S. Ilario) *& perfectam dicti Cælestis absolutionem! Ità omnia inter contemptum sæculi, & contumeliam lædendi Cæsaris temperauit, vt curis omnibus, & Officijs humanis deuotas Deo mentes absoluerer, cum Cæsari, quæ eius essent reddenda decernit*. Oh mirabile risposta! che senza dare nei gor[illegible] giudicando à Cesare, non vrta in C[illegible] le deuote menti lo sprezzo del S[illegible] douuto à Dio, e non negare[illegible]

ebbe mai pensiero di distinguere quì la giurisdizione Temporale dalla Spirituale, ne meno distinguere le persone, sopra le quali cadono queste giuridizioni; mà solamente di rispondere (conosciuta la trappola tesa) al quesito propostogli da quei maligni.

Mà che hà che fare, che li Sudditi rendino tributo al suo Rè, col presumere il Rè di negare quel tributo di riuerenza, e d'obedienza, che deue alla superiore potestà del Vicario di Cristo? Anzi, che dico io presumere di negare il tributo d'ossequio al Papa? Il peggio è, che il Rè pretenda di render tributaria la Chiesa, co'l volere le consapute Regalie riprouate dalli Rè predecessori di Francia, che per publico arresto chiamarono Sacrileghi, ed empij quei ch'auessero preteso Regalie dalle Chiese non solite, e non soggette à tale supposta consuetudine, ò più tosto corruttela, & abuso. Eccone il Decreto di Luigi XII. del 1499. Proibiamo à tutti, li nostri Officiali, che non s'intromettino negl'Arciuescouati, Vescouati, ò altri Beneficij del nostro Regno, ne' quali abbiamo il dritto di Regalia, sotto pena d'esser puniti come sacrileghi.

Riuoltiamo dunque la punta della Proposizione contro gl'Antagonisti opponenti: Rendete dunque al Sommo Imperatore del Mondo Cristiano, ciò ch'è suo, e lasciate à Dio ciò ch'è di Dio, e della Santa Chiesa sua Sposa, à cui si pretende leuare la dote.

Non può già riuocarsi in dubio, che li Beneficij Ecclesiastici non siano dote della Chiesa, e patrimonio, non de' Regi, mà del Rè de Regi [illegible] *s Ecclesiæ attributæ non debent in alie*[illegible]*us co*[illegible]*uàm Ecclesiasticos, & Christianoru*[illegible]*tia*[illegible]*ota sunt fidelium, pretia peccator*[illegible]*rim*[illegible]*rum*. Li redditi della Chiesa non d[illegible]are[illegible]ficio de[illegible]lesiastici, e de' biso[illegible]ne c[illegible]n sono[illegible] de' fedeli, prezzo

Vrban. I.

de'

Santo, per bocca dell'Arcangelo Gabriele: * *Dabit ei Dominus Deus sedem Dauid Patris eius, & regnabit.* Dio Padre darà al Figlio il Reale Trono di Dauid, e regnarà. E vn'altra volta mentirebbe se istesso: * *Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in Terra.* Il supremo dominio mi vien dato in Cielo, e in Terra. Da che s'argomenta, che Cristo ebbe il Regno Spirituale, e Temporale, e dell'vno, e dell'altro diede le chiaui à Pietro, come scrisse Papa Nicolò à Michele Imperatore: * *Christus Beato Petro vitæ æternæ clauigero, terreni simul, & Cælestis Imperij iura commisit.* Pietro gran Caualiero della Chiaue d'Oro fù da Cristo inuestito della ragione del Dominio, non meno del basso della Terra, mà dell'alto ancora del Cielo. Si che con quel dire di Cristo: *Regnum meum non est de hoc Mundo,* nulla prouano gl'Auersarij della potestà del Rè priuatiuamente quanto al Pontefice. E che sia vero, li Santi Padri Cirillo, Grisostomo, Teofilatto, & Agostino, e S. Ambrogio espongono, e spiegano questo passo di S. Giouanni, * dicendo, che Cristo Nostro Signore così rispose per leuare di sospetto il Presidente Pilato, acciò non pensasse, ch'egli macchinasse à farsi Coronar Rè temporale de' Giudei: Onde il vero, e genuino senso di quelle parole è, come se dicesse: Io sono bensì Rè, mà non di Regno mondano, cioè non composto d'onori, di Scettri, Corone, richezze, e fasto mondano; però ben conclude S. Agostino * *Bona terrena declinat, quia propter Cælestia descendit.* Non senza ragione sfugge le glorie mondane, poiche per quelle del Cielo scese dal Cielo. E notate, che S. Giouanni al cap. 18. non dice, che Cristo interrogato da Pilato: *Ergo Rex es Tu?* Sei dunque Rè? rispondesse: *Non sum Rex.* Non lo nego. Ne meno rispose: *Regnum meum non est huius Mundi:* ouero: *ex hoc Mundo*; ouero *Non est hic*; mà disse: *Regnum meum non est de hoc Mundo, & nunc est hinc.* Cioè di elezione

Luc. cap. 1.

Prat. dist. 22. cant. omnes.

Lib. 3. in Luc. prop. fin.

In. cap. 18. Ioan.

zione mondana, ò successione in Regno; posciache venne il Saluatore in questo Mondo, *non vt iudicet Mundum, sed vt Saluetur Mundus per ipsum.* Non per comandar, e giudicare; mà per saluare il Mondo co'l suo mezzo. Mà poi compito il Misterio della Nostra Redenzione, cioè dopò la Ressurrezione conferì à Pietro l'amministrazione del Regno, e giuridizione Temporale, che poco dopò esercitò attualmente contro Anania, e Zaffira, e Simone Mago, come dagl'Atti degl'Apostoli. E dicendo: *Non est hinc*, era lo stesso che dire: Non è il mio Regno quale tù pensi, ò Pilato; come quello d'Erode, e di tant'altri Rè, che poca parte posseggono dell'Vniuerso, d'onde ne sono prouenute loro anguste Prouincie, à chi per successione ereditaria, à chi per titolo d'elezione, à chi per acquisto à buona guerra, à chi per tirannide: Mà bensì per speciale disposizione dell'Eterno Padre Monarca Supremo, Rè de' Regi, e Signor de Signori; non circonscritto à luoghi, ò tempi; mà come dice S. Luca. * *Regni eius non erit finis*. E Dauide in persona di Cristo. * *Ego autem constitutus sum Rex ab eo, super Sion Montem Sanctum eius*. Non auerà mai fine il suo Regno, adesso constituito sopra il suo Santo Monte Sion. E di questo Vniuersal Regno n'inuestì gl'Apostoli, de' quali era Prencipe S. Pietro; quando disse. *Ego dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus Regnum*. Tutto l'Vniuerso constituisco à Vòi Vassallo, come lo constituì à me l'Eterno Padre.

Luc. cap. 1.
Psal. 2.

Non dissimile interpretazione dà S. Ilario alle parole. * *Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*. Rendete ciò ch'è di Cesare à Cesare, e date à Dio ciò che è di Dio: quasi che ciò che è di Cesare non sia di Dio, e ciò che è di Dio non spetti à Cesare. Procurauano li Farisei di prendere in parola Cristo per poterlo accusare, già che dall'opere sue non riusciua loro, nè poteuano attaccarsi senz'attaccarsi a' specchi. Eccendendolo tutto intento à staccare le

* Comment. in Matth. cap. 22.

Turbe dalla Turba de' vizij, & interessi del Secolo, tentorono di fargli dire qualche cosa in pregiudicio dell'autorità del Secolo. Notate (dice S. Ilario) la malizia de'Farisei in condurre seco gl'Erodiani, ch'è, come dire li Ministri della Regia imposta, à proponere il dubio à Cristo s'era lecito pagare tributo à Cesare; perche stimandosi essi il Popolo eletto della Tribù di Giuda, ch'è quanto dire Ecclesiastici, ò Sacerdoti, à quali ordinaua la legge Mosaica, che si pagassero le decime, e le primizie per loro mantenimento. (Notate, ò Politici Francesi, che volete, che per dare le Regalie al Rè si tolghi *de pede Altaris* quello, ch'è assegnato al mantenimento de'Sacerdoti) & ò per il prouerbio; *Non dat qui solet accipere*. Non dona chi doni è auezzo riceuere; ò per il diuieto di non trattare con Gentili: *In viam Gentiam non abieritis* dauansi ad intendere non essere tenuti pagar tributo à Cesare Imperatore Idolatro, e perciò se Cristo diceua non esser lecito al Popolo di Dio, e Sacerdoti Mosaici pagare tributo à Cesare l'auerebbero accusato come rebelle dell'Imperatore, seduttore, e criminoso di Lesa Maestà Cesarea. E se diceua douersi pagare, l'auerebbero accusato alli Pontefici, e Rabini, come nemico della propria Nazione, & auerso alla libertà della Legge Mosaica; sapendo massimamente, che Cristo fece bensì pagare il tributo per se, e per Pietro, mà con dichiararsi esente; E così: *O plenam miraculis responsionem* (esclama S. Ilario) *& perfectam dicti Cælestis absolutionem! Ità omnia inter contemptum sæculi, & contumeliam lædendi Cæsaris temperauit, vt curis omnibus, & Officijs humanis deuotas Deo mentes absolueret, cum Cæsari, quæ eius essent reddenda decernit*. Oh mirabile risposta! che senza dare nei gorghi di Silla pregiudicando à Cesare, non vrta in Cariddi, togliendo dalle deuote menti lo sprezzo del Secolo, col dare il tributo douuto à Dio, e non negare il douuto à Cesare. Mà non

ebbe mai pensiero di distinguere quì la giurisdizione Temporale dalla Spirituale, ne meno distinguere le persone, sopra le quali cadono queste giuridizioni; mà solamente di rispondere (conosciuta la trappola tesa) al quesito proposstogli da quei maligni.

Mà che hà che fare, che li Sudditi rendino tributo al suo Rè, col presumere il Rè di negare quel tributo di riuerenza, e d'obedienza, che deue alla superiore potestà del Vicario di Cristo? Anzi, che dico io presumere di negare il tributo d'ossequio al Papa? Il peggio è, che il Rè pretenda di rendere tributaria la Chiesa, co'l volère le consapute Regalie riprouate dalli Rè predecessori di Francia, che per publico arresto chiamarono Sacrileghi, ed empij quei ch'auessero preteso Regalie dalle Chiese non solite, e non soggette à tale supposta consuetudine, ò più tosto corruttela, & abuso. Ecco il Decreto di Luigi XII. del 1499. Proibiamo à tutti li nostri Officiali, che non s'intromettino negl'Arciuescouati, Vescouati, ò altri Beneficij del nostro Regno, ne' quali abbiamo il dritto di Regalia, sotto pena d'esser puniti come sacrileghi.

Riuolgiamo dunque la punta della Proposizione contro gl'Antagonisti opponenti: Rendete dunque al Sommo Imperatore del Mondo Cristiano, ciò ch'è suo, e lasciate à Dio ciò ch'è di Dio, e della Santa Chiesa sua Sposa, à cui si pretende leuare la dote.

Non può già riuocarsi in dubio, che li Beneficij Ecclesiastici non siano dote della Chiesa, e patrimonio, non de' Regi, mà del Rè de Regi. * *Res Ecclesiæ attributæ non debent in alienos vsus conuerti, quàm Ecclesiasticos, & Christianorum indigentiam, quia vota sunt fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum.* Li redditi della Chiesa non deuono andare, che à beneficio degl'Ecclesiastici, e de' bisognosi, come che altro non sono che voti de' fedeli, prezzo

Vrban. I.

de' peccati, e patrimonio di pouerelli. Che le pretese Regalie siano di ragione della Chiesa, & Ecclesiastici Beneficij, e Beneficiati, è più che manifesto. Che non sia lecito al Rè Cristianissimo ingerirsi, & appropriarsegli, è definito dal Tridentino accettato in Francia, come dirò à suo luogo.

E poi, doue sono quei Decreti fondati nei Sacri Canoni, e tradizioni de' Padri, che milanta la Chiesa Gallicana? Doue quelle libertà con tanto studio propugnate dalli suoi maggiori? Se forse non fusse quella libertà di conscienza seminata da Caluino, e dell' Assemblea Aurelianese per publico Editto introdotta nella Francia. Mà questa sorte di libertà non è quella dell' Apostolo; *qua libertate genuit nos Christus IESVS*. E più tosto vna schiauitudine di Satanasso. Nè può il Clero senza taccia, e sospetto d'eresia propugnarla; mentre che fù impugnata dal Rè Carlo IX., il quale annullato l'Editto, & abrogato il Decreto, non lasciò mai d'infestarne gl'Eretici.

Non si credesse mai quel Clero di vendere Lucciole per Lanterne, ò Lantorgne per massime incontrastabili. * *Frustra iacitur rete ante oculos pennatorum*. Li gattucci hanno aperto gl'occhi; ne gli riuscirà dar ad intendere, che li suoi vetri siano diamanti, poiche non à tutti è ignota la sua chimera delle tanto decantate sue libertà. Ora le metteremo in Piazza per disinganno suo medesimo, (se vorranno disappannarsi gl'occhi) e di tant'altri disinformati della verità dell'inganno, & errore che prendono, e con cui si persuadono d'inorbire gl'altri, e d'incantare il Mondo.

Fondamento, et origine della libertà della Chiesa Gallicana.

PRegarò chi legge il mio Disinganno à scusarmi se tal'ora ne romperò il filo per cauare dal pozzo di Democrito

la

la verità ivi sepolta dall'antichità de' tempi, e mascherata dalla malizia d'alcuni Scrittori d'origine, ò d'affetto Francesi, ch'hanno inuolto questa materia in vn Caos di confusioni, e dato tanto credito di tradizione à fauore della vanità, che per liberare dal Buio della menzogna l'offuscata purità del Vero, vi vorrebbe altra penna che la mia, e solo la voce di quel Nume, che dal Caos appunto trasse l'ordine distinto delle creature.

O pretende la Francia che le decantate libertà di quella Chiesa tirasse la prima origine dall'antica Prammatica sanzione, che diceſi promulgata dal Santo Rè Ludouico IX. l'anno 1268., come riferisce Pietro de Marca. * E ciò non hà del verisimile, essendo indubitabile, che questo Santo Rè con tale Prammatica sanzione intese di constituire, anzi di restituire la libertà della Chiesa Gallicana, non già contro la Chiesa Romana, mà bensì contro gl'Eretici, & altri vsurpatori dell'Immunità delle Chiese, e persone Ecclesiastiche, come chiaramente si legge in essa in questi puri sensi: *Decimæ sanè quibus fuit Ecclesia longo tempore per malitiam inhabitantium defraudata, statuimus, & ordinamus, quod restituantur Ecclesys, & amplius Laici Decimas non detineant, sed eas Ecclesias libere habere permittant.* Determiniamo, & ordiniamo, ch'alle Chiese siano restituite le Decime, che per malizia de' Paesani sono state tanto tempo defraudate, ne più oltre le siano trattenute da Secolari; mà le lascino liberealle medesime Chiese.

De concord. Sacerd. & Imper. lib. 4. c. 9. nu. 4.

E s'insognano quegl'Istorici Francesi, che dicono inserto nella detta Prammatica il quinto articolo toccante l'esorbitanti esazioni della Curia Romana; atteso, che non si troua quell'articolo mai allegato, nè Stampato dall'anno 1268., che fù publicata la detta Prammatica, sino al 1515. quando si venne al Concordato frà Leone X., e Francesco Primo. Anzi, che quella di San Ludouico fù data alle Stampe in Parigi

rigi trè volte nello spazio di trent'anni, l'vltima delle quali fù nel 1609., e sempre senza quel quinto articolo inuentato da qualche mal'affetto alla Curia Romana.

O che pretende la Francia che la libertà Gallicana traesse il suo principio dalli Capitolari delli Rè: mà ne men questo può essere: Conciosiache questi Capitolari furono, come vna numerosa, e santa prole figliata occasionalmente da vna pessima Madre, cioè dall'vniuersale confusione di tutto il gouerno così Ecclesiastico, quanto Politico, in cui restò sommersa la Francia tutta su'l fine del settimo Secolo, e principio dell'ottauo *à Christo nato*, se l'albero de' Carolingi, che successe alla degenerante posterità di Clodoueo, (e cominciò in Carlo Martello) non sosteneua co' suoi rami la vacillante Chiesa Gallicana; la Religione stessa, non che l'Immunità Ecclesiastica saria caduta affatto; Da vna lettera, che scrisse S. Bonifacio à Papa Zaccaria se ne caua la notizia. E canta in questi sensi: Porto raguaglio alla Santità Vostra, , che Carlo Manno Duca Francese chiamatomi à se, pre-, gommi, che nelle Prouincie di quel Regno à lui soggette, debbasi congrare vna Sinodo, promettendomi la sua per-, sonale assistenza, e volere in ogni modo corregere, &, emendare molti abusi introdotti contro l'Ecclesiastica Reli-, gione, la quale per più di 70. anni viene irreparabilmente, calpestrata, e dissipata. Cosa che se mandarà ad effetto da, douero, io n'attenderò dalla vostra suprema autorità, cioè, dalla Santa Sede Apostolica, e conseglio, e commanda-, mento. Nella Francia, come attestano li più vecchi, per, più d'ottant'anni non s'è tenuto Sinodo: non s'è veduto, faccia d'Arciuescoui, che fondassero, ò almeno rinouassero, le Canoniche ragioni della Chiesa. Ormai la maggior par-, te de'Vescouati sono conferti, e posseduti da Secolari in-, gordi, ò Ecclesiastici viziosi, scorretti, libidinosi, effemi-, nati; anco à publicani à godere alla Secolaresca. Per tan-

to

„ to ſe hò da metter mano in paſta, e promouere sì ſanta „ impreſa, ne deſidero l'ordine, & il giudicio della Santa „ Sede Apoſtolica.

Più che di buona voglia conſentì il Sommo Pontefice Zaccaria, come ſi caua dalle ſue reſponſiue. Molto oprò lo ſteſſo Carlo Manno; al cui zelo ſecondò Pipino ſuo fratello, e figlio di Carlo Martello, mercè la pietà, e ſolerzia de' quali ſi tennero diuerſi Concilij, publicati varij Decreti, ricorſo a'conſegli del Sommo Pontefice Romano, & implorata la ſua autorità, col mezzo della quale à poco à poco fù reſtituita alla Francia l'Eccleſiaſtica diſciplina.

Coſa non fece in ordine à queſta riforma di coſtumi ad inſinuazione di Papa Adriano Primo Carlo Magno? Coſa traſcurorono li ſuoi Succeſſori? Li quali radunati li Prelati del Regno, col loro aſſenſo molte coſe ſtabilirono intorno alla politica Eccleſiaſtica. Dunque dalli Capitolari de' Rè di Francia non tira il ſuo principio la libertà della Chieſa Gallicana.

Veniamo dunque al punto centrico di queſte girandole; à che per giungere più ſpeditamente ſia d'vopo tirarſi indietro per più di 40. anni ſopra due Secoli, e ſtare anco alla relatione d'vn parziale Franceſe Iſtoriografo regio d'Enrico IV.

Le diſcordie, che inſorſero frà Bonifacio VIII., e Filippo IV. ſopranominato il Bello, Rè di Francia, furono il vero, non il fauoloſo vaſo di Pandora, che versò ſu'l Mondo Criſtiano l'vniuerſità di tanti mali, il maggiore de' quali fù lo ſciſma della Chieſa: Imperciòche dopò la morte di Papa Benedetto XI., il quale ſucceſſe à Bonifacio VIII. nel 1333. reſtò la Chieſa ſenza Capo viſibile vn'anno, & vn meſe per le diſcrepanze frà Cardinali diuiſi in due fazioni, vna Franceſe, e l'altra Italiana, pari ambedue nel numero de' Cardinali, & incocchiata ciaſcheduna in volere vn Papa della propria nazione.

Li Cardinali Francesi intisichiti ormai, e ristucchi di respirare l'aria Italiana, e di trattenersi più lungo tempo fuori della desiata regione de' Gigli, proposero che li Cardinali d'Italia eleggessero trè Soggetti di Francia, vno de' quali potesse assumersi al Sommo Pontificato. E per il contrario li Cardinali Francesi nominassero trè soggetti Italiani, de' quali douesse la squadra d'Italia eleggerne vno al Sommo Pontificato.

Fù concordemente accettato dalle parti questo mezzo termine, e li Cardinali Italiani nominorono trè Cardinali Francesi della loro fazione, come che Creature di Bonifacio VIII. Gaetano, e conseguentemente benche Francesi di nazione, tutti però nemici di Filippo Rè di Francia. Frà questi c'era Bertrando Goth Arciuescouo di Bordeaux, il quale fù secretamente eletto dalla fazione Francese, senza darne parte in Conclaue; mà spedirono quei Cardinali vn'Espresso in diligenza al Rè Filippo, acciò aggiustasse ad ogni partito le differenze vertenti con quell'Arciuescouo, co'l patto d'intronizarlo su'l soglio di S. Pietro; mà che douesse tenere la Sede Apostolica in Lione.

Fece il Rè chiamar Bertrando l'Arciuescouo di Bordeaux; se lo rese amico, gli fece vedere esser in sua mano le Chiaui di Pietro, & esso disposto à dargliele, à condizione, e patto, che sottoscriuesse gl'infrascritti cinque Capitoli.

Primo, che subito creato Sommo Pontefice fusse obligato à reconciliare il Rè con la Sede Apostolica, e leuare la Scommunica fulminata contro di esso da Bonifacio VIII. per la carcerazione di detto Papa seguita d'ordine del medesimo Rè di Francia Filippo Bello.

Secondo, che fusse tenuto d'assoluere tutti li complici, e seguaci del Rè in detta prigionia dalla medema Scommunica.

Terzo, che per lo spazio di cinque anni tutte le decime del Regno di Francia fussero del Rè.

Quarto, che fusse dannata la memoria di Papa Bonifacio VIII., dissepolto il suo Cadauero, & arso.

Il quinto capitolo dichiarossi il Rè Filippo, che se lo riteneua in petto per estrinsecarlo poi dopò la Coronazione d'esso Papa; con promessa però non meno obligante all'osseruanza degl'altri quattro. E in fatti era questo quinto: Che li due Cardinali Colonesi fussero reconciliati con la Chiesa, & che si facesse la Promozione d'alcuni Cardinali nuoui à nominazone del Rè.

Concordato, e stabilito tutto questo, il Rè Filippo spedì vn Corriero à Roma, doue li Cardinali Francesi publicorono per Sommo Pontefice l'Arciuescouo di Bordeaux, il quale con molta allegrezza fù accettato da' Cardinali Italiani col' supposto fusse della loro fazione, e nemico mortale (com' era dianzi) del Rè di Francia. In ordine à che spacciorono subito al medemo Arciuescouo l'elezione firmata da tutti li Cardinali dell'vna, e l'altra fazione, con supplicare giuntamente Sua Santità di portarsi quanto prima alla Catedra Romana à prendere il possesso del Pontificato. Mà ò quanto s'inganniamo nelle nostre intrapresse! ò quant'è verò, che non c'è prudenza, ò conseglio contro la Diuina Prouidenza! Si dauano ad intendere gl'vni d'auer gabbato gl'altri; e gl'altri d'auer beffato gl'vni, quando da douero si conobbero ingannati tutti.

Marauigliati li Cardinali Italiani, all'arriuo d'vn Breue Apostolico, che intimaua loro il ritrouarsi con li Cardinali Francesi alla Città di Lione in Francia, per assistere all'Incoronazione di Papa Clemente V., che così fù nominato. Mortificati li Cardinali Francesi con tutti li Prelati della Chiesa Gallicana per il rigoroso Editto di riforma di quell' effeminato, e licenzioso Clero. E burlato il Rè Filippo, che delle cinque condizioni promesse, poco più d'vna gli fù osseruata. Conciosia che Clemente V. tenne la Sede Papale in

Li Cardinali Francesi intisichiti ormai, e ristucchi di respirare l'aria Italiana, e di trattenersi più lungo tempo fuori della desiata regione de' Gigli, proposero che li Cardinali d'Italia eleggessero trè Soggetti di Francia, vno de' quali potesse assumersi al Sommo Pontificato. E per il contrario li Cardinali Francesi nominassero trè soggetti Italiani, de' quali douesse la squadra d'Italia eleggerne vno al Sommo Pontificato.

Fù concordemente accettato dalle parti questo mezzo termine; e li Cardinali Italiani nominorono trè Cardinali Francesi della loro fazione, come che Creature di Bonifacio VIII. Gaetano; e conseguentemente benche Francesi di nazione, tutti però nemici di Filippo Rè di Francia. Frà questi c'era Bertrando Goth Arciuescouo di Bordeaux, il quale fù secretamente eletto dalla fazione Francese; senza darne parte in Conclaue; mà spedirono quei Cardinali vn'Espresso in diligenza al Rè Filippo, acciò aggiustasse ad ogni partito le differenze vertenti con quell'Arciuescouo, co'l patto d'intronizarlo su'l soglio di S. Pietro; mà che douesse tenere la Sede Apostolica in Liono.

Fece il Rè chiamar Bertrando l'Arciuescouo di Bordeaux; se lo rese amico; gli fece vedere esser in sua mano le Chiaui di Pietro, & esso disposto à dargliele, à condizione, e patto, che sottoscriuesse gl'infrascritti cinque Capitoli.

Primo, che subito creato *Sommo Pontefice* fusse obligato à reconciliare il Rè con la Sede Apostolica, e leuare la Scommunica fulminata contro di esso da Bonifacio VIII. per la carcerazione di detto Papa seguità d'ordine del medesimo Rè di Francia Filippo Bello.

Secondo, che fusse tenuto d'assoluere tutti li complici, e seguaci del Rè in detta prigionia dalla medema Scommunica.

Terzo, che per lo spazio di cinque anni tutte le decime del Regno di Francia fussero del Rè.

Quarto,

Quarto, che fusse dannata la memoria di Papa Bonifacio VIII., dissepolto il suo Cadauero, & arso.

Il quinto capitolo dichiarossi il Rè Filippo, che se lo riteneua in petto per estrinsecarlo poi dopò la Coronazione d'esso Papa; con promessa però non meno obligante all'osseruanza degl'altri quattro. E in fatti era questo quinto: Che li due Cardinali Colonesi fussero reconciliati con la Chiesa, & che si facesse la Promozione d'alcuni Cardinali nuoui à nominazone del Rè.

Concordato, e stabilito tutto questo, il Rè Filippo spedì vn Corriero à Roma, doue li Cardinali Francesi publicorono per Sommo Pontefice l'Arciuescouo di Bordeaux, il quale con molto allegrezza fù accettato da' Cardinali Italiani col' supposto fusse della loro fazione, e nemico mortale (com' era dianzi) del Rè di Francia. In ordine à che spacciorono subito al medemo Arciuescouo l'elezione firmata da tutti li Cardinali dell'vna, e l'altra fazione, con supplicare giuntamente Sua Santità di portarsi quanto prima alla Catedra Romana à prendere il possesso del Pontificato. Mà ò quanto s'inganniamo nelle nostre intrapresse! ò quant'è verò, che non c'è prudenza, ò conseglio contro la Diuina Prouidenza! Si dauano ad intendere gl'vni d'auer gabbato gl'altri; e gl'altri d'auer beffato gl'vni, quando da douero si conobbero ingannati tutti.

Marauigliati li Cardinali Italiani, all'arriuo d'vn Breue Apostolico, che intimaua loro il ritrouarsi con li Cardinali Francesi alla Città di Lione in Francia, per assistere all'Incoronazione di Papa Clemente V., che così fù nominato. Mortificati li Cardinali Francesi con tutti li Prelati della Chiesa Gallicana per il rigoroso Editto di riforma di quell' effeminato, e licenzioso Clero. E burlato il Rè Filippo, che delle cinque condizioni promesse, poco più d'vna gli fù osseruata. Conciosia che Clemente V. tenne la Sede Papale in

Lione l'anno 1335., e Giouanni XXII. suo Successore, che comprò lo Stato d'Auignone dalla Regina Giouanna di Napoli, di sua ragione dotale; la trasferì in Auignone l'anno seguente 1336. d'onde la spiantò poi Gregorio XI. nel 1370. restituendola al suo vero, e primiero posto di Roma.

Morto Gregorio, li Cardinali, ch'erano quasi tutti Francesi, nel Conclaue intronizorono Bartolomeo Prignano Vescouo di Bari, che si fece chiamare Vrbano VI., mà ben presto se ne pentirono, però che dato di mano alla riforma de' praui costumi, & à seueri castighi di quei Cardinali, non Cardini, mà Cardi pungenti, e di mala edificazione del Clero, e conseguentemente nemici mortali del Papa, si ridussero in Anagni, e d'indi à Fundi in Campagna, doue chiusi in Conclaue dichiarorono irrita, e nulla l'elezione di Vrbano VI. come estorta *per vim, & metum*, & assunsero al Pontificato Roberto Vescouo Cameracense, che chiamossi Clemente VII. Si trattenne Vrbano nel Vaticano; e Clemente piantò la sua Sede in Auignone. E quindi nacque il deplorabile scisma, che crudelmente lacerò la Chiesa fino all'anno 1417. e figliò la sconciatura detta *LIBERTA GALLICANA*.

Non è da reuocare in dubbio, che durante questo scisma l'vno, e l'altro Pontefice per pontellare la propria Dignità non auesse bisogno di fauori de' Potentati parziali, e di grosse somme di contanti, per cumulare li quali non poteuano non fare d'ogn'erba fascio; e così sfasciare l'vnità della Chiesa. Si riseruorono la collazione de' Beneficij; aggrauorono di Decime Apostoliche, e di pensioni li Beneficiati, e molt' altre grauezze, pesi, & estorsioni commetteuano contro l'antiche consuetudini.

Per questa cagione li Francesi, che ne furono la cagione, l'animo de quali fin dal tempo di Bonifacio VIII. s'era molto raffreddato, & alienato dall'obedienza de' Sommi Pontefici; & il Clero particolarmente angariato da pesi insopportabili; e l'Vni-

e l'Vniuersità di Parigi non potendo soffrire, che li Beneficij si conferissero, non à Letterati, mà agl' Asini d' Apuleio (d'oro) risolsero di scuotersi il giogo dal collo, e ricorrere all'autorità del Rè, del Senato di Parigi, e Potentati del Regno, per il remedio; il che con somma prontezza, & auidità incontrorono fauoriti ad alto segno dalla Fortuna; poiche al tempo di Carlo VI. doppiamente scemo di giudicio, per natura, e per fanciullagine, come coronato Rè in età di quattordec'anni, e morto pazzo, compilossi la libertà della Chiesa Gallicana contro l'esazioni, e riserue de' Beneficij delli Pontefici Romani, come contrarie a'Sacri Canoni, & vso antico; e poi insensibilmente contro tutto ciò, che paresse loro troppo grauoso, in che vnitamente con la potestà Laicale conuenne anco il Clero.

Da queste scintille pertanto s'accese nell'animo de'Dottori Iurisperiti di Parigi vn'ardente desiderio di mettere sesto all'autorità del Papa, acciò non s'auanzasse tant'oltre à pregiudicio del Regno, e del Clero Francese. Nè contenti di ciò, si presero la libertà di sindicare gl' istessi Ecumenici Concilij, come in fatti pratticorono nel 1438. nell'Assemblea di Burges intitolata della Chiesa Gallicana, doue ridotti in vn corpo li Decreti del Concilio di Basilea contrarij all' esazioni, e riserue de' Beneficij, furono ventilati, corretti, e poi accettati, dando loro nome di *PRAMMATICA SANZIONE*, tesoro prezioso della *LIBERTA DELLA CHIESA GALLICANA*.

Carlo VII. Rè di Francia, che s'appropriaua la gloria d'auer'estinto quel grande, e funesto scisma, contro del quale furono fatti li due Concilij di Costanza, e Basilea, che seruirono più tosto à fomentare, che à smorzare, & estinguere detto scisma, & à mettere in peggior sedizione la Chiesa vniuersale in vece di pacificarla. In tempo d'vna così strana confusione, che non si poteua dire, che Roma fusse

dou'

dou'era il Papa, come si diceua anticamente, che dou'era l'Imperatore quiui era Roma; perche di trè Papi ch'erano, vno era in Spagna, vno in Francia, & vno in Italia; accortosi, che per ragiri de' Prelati Francesi erano stati eletti due Antipapi, cioè Benedetto XIII., e Gregorio XII., comandò loro il Rè, che facessero passare, e confermare la Prammatica Sanzione al Concilio di Basilea, * come fecero, valendosi dell'opera d'Enea Siluio Prelato in detto Concilio, il quale fatto Papa co'l nome di Pio II. conuocò vn Concilio di Prencipi à Mantoa per trouar modo di radunare, e mouer l'Armi Cristiane contro l'Ottomano, e procurare di troncare le mani à chi otto nel nome, ne vanta, forse perche d'otto n'vsurpò l'Imperio con la caduta di Bizanzio, e minacciaua di sottopore il Sole Romano alla Turchesca Luna per sepellire in vna perpetua notte il bel giorno Cristiano.

* Ist. Franc. vol. 1. lib. 1.

Il Rè Carlo VII. ci mandò li suoi Ambasciatori, Prelati, Caualieri, e Dottori per rappresentare la Regia dispostzione (finta però, e palliata sotto la sua seconda intenzione, che nel desiderio era la prima, e principale) chiedendo al Papa l'Inuestitura del Regno di Napoli, e di Sicilia per il Rè Renato. Sopra questa proposta fece il Papa vn bellissimo Encomio à Reali di Francia, & à quella Nazione; e poi voltato discorso sopra li Decreti del Concilio di Basilea, e della Prammatica Sanzione disse, che questa era la macchia, e la grazia, che bruttaua la bellezza del volto della Francia. Sotto il pretesto della quale Prammatica l'autorità della Sede Apostolica era enormemente offesa: le forze della Religione Cristiana sneruate; l'vnità, e la libertà della Chiesa violentata, & abbattuta; Che perciò egli era costretto di fauellarne, à fin'che il suo silenzio non fusse riputato indulgenza, conniuenza, ò trascuragine; & acciò che la piaga, che si poteua curare non diuentasse incurabile, e costringesse lui ad astenersi da ogni intelligenza, e communicazione con

Fran-

Francesi, allegando quel passo di Scrittura: Il Pontefice non vederà alcun'anima morta, ne si trouarà doue sono li peccati, e li Peccatori indurati, & ostinati nel peccato: *In veteri lege scriptum est, super omnem animam, quæ mortua est non ingredietur Pontifex*. E nello stesso tempo fece publicare la Constituzione *Execrabilis*, con la quale si dichiara per abuso esecrabile, & inaudito l'appellarsi al Concilio.

Il Rè, à cui li suoi Ambasciatori riferirono il discorso del Papa, prese le parole per vn lampo del tuono delle scommuniche imminenti, tenendo per infallibile di douer soggiacer all'Interdetto lui, il Regno, e tutti quelli, che facessero osseruare li Decreti del Concilio di Basilea, base della Prammatica sanzione. E però fù risoluto in Conseglio, che il Procuratore del Rè nel Parlamento protestasse contro le minaccie del Papa per euitare li scandali salua (diceua) in ogni cosa la riuerenza alla Santa Sede, e l'obedienza, che si deue al Sommo Pontefice.

Lascio qui per breuità quella lunga protesta, che conclude in queste parole: *Io Giouanni Dauuet Procuratore Generale, e speciale del Rè, à suo nome protesto come sopra, e dico di nullità delle sudette sentenze, e censure. E se il Papa intraprendesse alcuna cosa contro l'osseruanza de' Santi Decreti della Prammatica sancione, intende il Rè di ricorrere al Concilio &c.*

Lettore cortese, se non sei curioso di vedere in Sommario li Capi della Prammatica sanzione, passa oltre, e risparmia al tuo buon zelo vna stomacatura spiaceuole, che può recarti in nausea vn viluppo d'impertinenze.

Som-

Sommario della Prammatica Sanzione.

PRimo Decreto. Obligaua li Papi à tenere il Concilio di dieci in dieci anni. Secondo. L'obligaua all'osseruanza de Decreti, che ne vscissero: E particolarmente di quelli del Concilio di Basilea fatti sopra l'elezioni, riserue, e collazioni di Beneficij. Terzo. Proibiua le grazie, e spettatiue. Quarto. Proibiua le citazioni alla Corte Romana, se non incerte cause più graui. Quinto. Che le appellazioni di Francia non passassero più di quà da' Monti. Sesto. Che il Papa douesse delegare Giudici ne i luoghi degl'Appellanti, e se la causa era graue, il Giudice dependesse immediatamente dalla Sede Romana, e nell'altre potessero appellare al più prossimo Superiore. Settimo. Leuaua al Papa vna gran parte degl'vtili della sua Cancellaria, prohibendo il pagamento delle vacanze, e dell'annate, riseruando solamente il Salario della spedizione delle Bolle.

Papa Eugenio III. considerando la conseguenza di questo Decreto, mandò li suoi Nuncij al Concilio di Basilea per farlo sospendere; mà li Padri ricusorono, e dichiarorono per simoniaci coloro, che li pagassero, aggiungendo *Che se il Papa scandalizasse la Chiesa dispregiandone l'osseruanza, ch'egli sia denunciato al Concilio.*

Ottauo. Proibiua al Papa il creare Cardinali di sua fantasia, mà col parere degl'altri Cardinali. Nono. Che li Cardinali non fussero più di ventiquattro scielti da tutte le Chiese della Cristianità. Che fussero in età di trent'anni, legitimi, non deformi di corpo, nè con fama di catiui costumi; Che fussero Dottori, ò licenziati nell'vna, e l'altra legge col rigore dell'esame; Che la terza, ò almeno la quarta parte del Sacro Collegio fusse di Teologi. Decimo. Proibiua il far Cardinali li Nepoti de' Papi, ouero d'altri Cardinali viuenti.

La

La Chiesa Gallicana congregata in Burges, per ostentare la sua autorità sopra il Papa, e sopra il Concilio ancora dichiarò, che stimaua quest'articolo troppo rigoroso, e non l'approuaua. Vndecimo. Non permetteua, che le Communità, ò le Prouincie fussero interdette per l'offese, e per li delitti de'Particolari, ò delli Magistrati; nè che le scommuniche fussero tenute per tali, auanti che la sentenza fusse stata pronunciata, e publicata. Duodecimo. Puniua, mà dolcemente li Concubinarij publici, mà senza leuar loro li frutti de' Beneficij per trè mesi.

Era in conclusione vna legge sopra tutti gl'accidenti, & emergenti del gouerno della Chiesa, che dispoticamente ordinaua ciò che si stimaua conducibile, e necessario alla libertà della Chiesa Gallicana, & à legar le mani alla Romana.

Pio II. à cui il Presidente del Parlamento rimproueraua, ch' à nissun Papa meno che à lui conueniua derogare à quella Prammatica sanzione, ch'egli stesso aueua compilata nel Concilio di Basilea, rispondeua, che anzi sì più à se, che ad alcun'altro Papa toccaua sciogliere, e disfare l'incanto, ò maleficio, ch'aueua fatto; & essere debito di Pio II. guastar, & annullare ciò che con si poca prudenza, e considerazione aueua fatto Enea Siluio nella sua inesperta giouentù, ch'all'ora vsciua dalle scuole. E nel fine d'Aprile 1463. fece vna Bolla, nella quale con gran pentimento detestaua quanto aueua fatto, e scritto per il Concilio di Basilea contro Papa Eugenio; e la mandò all'Vniuersità di Colonia, & in essa si scusaua sopra la sua giouentù sedotta, e sforzata dalle violenti persuasioni di tutti li Prelati, massimamente Francesi, Dottori della Sorbona, & Vniuersità di Parigi, e d'Alemagna, che vedeua conspirati, & vniti, come in fazione contro il Papa Eugenio, che dichiarauano indegno della Catedra di S. Pietro per auer rotto, & impedito il corso del Concilio, ch'egli medesimo aueua conuocato, e poi ricusato d'appro-

H uar'

uar'e confirmare li Decreti in esso fatti.

Morto il Rè Carlo VII., e succeduto Ludouico XI., questo disapprouò la protesta, & appellazione al Concilio fatta dal suo Antecessore; & all'instanze del medemo Papa fattegli con ragioni conuincenti, e risolute così, che pizzicauano di minaccie dalli suoi Legati. E col mezzo del Cardinale d'Alby, e Monsignore della Balue Vescouo d'Eureux, consentì il Rè all'abrogazione, il quale inuiò à Roma lo stesso Cardinale d'Alby, con ordine di dire al Papa queste formali date in scritto: *Che il Rè sottometteua in tutto il fatto della Chiesa, & il bene di quella alla volontà del nostro Santo Padre, per adoprarla in quel Regno,* prout vellet, *senza alcuno riguardo alla libertà della Chiesa Gallicana.* Così narra l'Istorico Francese Pier Mattei nella vita di Luigi XI. *vol. 1. lib. 2. num. 3.* Se poi conclude soggiongendo, che il Clero non obedì al comandamento del Papa; che le Bolle di Sisto III., d'Innocenzo VIII., d'Alessandro VI., e di Giulio II. furono inutili; che il Decreto stesso del Concilio Lateranense non seruì di nulla; anzi tanto rumore facesse nella Corte del Parlamento, che il Rè medemo, à cui instanza fù promosso alla Sacra Porpora il detto Vescouo la Balue, riuolto l'affetto in dispetto, e la priuanza in disfauore, e diffidenza, anzi in odio implacabile, fusse mò per questa, ò per altra causa, lo fece carcerare, priuar del Vescouato, confiscare li beni, leuare l'entrate, li mobili, e tutta la suppellettile molto ricca, e preziosa; e lo tenne in vna gabbia di ferro; e non ci fù nè Cardinali, nè Legati Apostolici, nè Papa, che potesse smouere la mente del Rè, nè ottenerne la liberazione. Li Grandi adirati sono tanti Cieli ricoperti d'atre nubi, le quali non piouono, che diluuij, non diluuiano, che grandini, non grandinano, che fulmini, e non fulminano, che morti, ouero sono come tanti seni di Mare agittati da contrarij Aquiloni, che non sono grauidi, che ditempeste, nè tempestano, che naufragi.

Vna

Vna pacienza d'acciaio non bastò in dodici anni à rompere vn crate di ferro; Onde fece dare di penna al commune adagio: *Durum patientia frangit*: con la sofferenza si vince il vincibile; e alla pacienza cede per fine ogni durezza. Il solo timore della sua vicina morte (vuò dire) del Rè, e di quella, che per vna finissima stratagemma si fece apparire aspettarsi à momenti del Cardinale la Balue carcerato, lo scarcerorono. *Vexatio dat intellectum*. Nissuna cosa meglio aguzza l'intelletto, quanto il trauaglio. Questo insegnò al Prigioniero soggetto già molt'anni à notoria retenzione d'orina, à beuerla subbito fatta per alcuni giorni con tanta destrezza, che ingannati li Medici, e Chirurghi stessi, riferirono al Rè, che la Balue misuraua la vita à momenti. Ciò fù, che risuegliò li rimorsi della conscienza nel Rè poco lontano dal render conto à Dio d'auere troppo creduto alli Politici, e troppo poco alli Teologi, e d'hauere perciò tanto enormemente pregiudicato all'immunità della Chiesa, & al rispetto douuto al Sommo Pontefice; che con gran sentimento detestò la propria crudeltà figlia della sua troppa credulità. E fece reintegrare il Cardinale, il quale memore del ricordo politico *semel infido nunquam credas*. Non ti fidare di nemico reconciliato; incaminossi à Roma; & à guisa di S. Pietro non gli pareua vero, mà d'insognarsi d'esser vscito di gabbia, e di mano d'vn'Erode. Iui gionto, e benignamente visto dal Pontefice, fù fatto Vescouo di Preneste: morì Decano del Sacro Collegio; e sepolto in Santa Prassede. Lo scriue lo stesso Istorico Francese, il quale conclude, che la Prammatica sanzione finì poi per il Concordato concertato in Bologna frà il Papa Leone X., e Francesco Primo. Non per tanto suffragaua al Clero la sua contumacia, e disobedienza, nè bastaua à disobligarlo dall'osseruanza. Troppo sarebbe se fusse lecito alli Sudditi della Santa Chiesa transgredire li suoi precetti, e quelli d'vn Rè, non accettando le promul-

gate sue leggi senz'altra causa, che, perche non l'hanno accettate, & approuate. Questa è vna dell'opinioni dannate, e scommunicate da Papa Alessandro VII. al numero 28. nell'anno 1665. adì 18. del mese di Settembre.

Mà siasi come si voglia; indubitato è, che l'allegata Concordia sopra la libertà della Chiesa Gallicana fatta poi nel Concilio Lateranense Quinto, frà Papa Leone X., e Francesco Primo Rè di Francia, come dalla Constituzione 20. delli 19. di Decembre, e 18. d'Agosto 1516., nissuna menzione fà delle libertà della detta Chiesa Gallicana; ma premessa, e rinouata la dannazione fatta 70., e più anni auanti dal Pontefice Pio II. della Prammatica sanzione, stende in 32. capi la Concordia circa le prouisioni Beneficiali; riforma de' costumi, e Censure Ecclesiastiche; il cui succo simile à quello della genziana, ò colloquintida, stringe le fauci del Clero Gallicano sì fattamente, che non è marauiglia se non può inghiottire pilola così amara. Eccone l'estratto in poco.

Ristretto del Concordato,

QVesto è l'Indulto, che dicesi concesso da Papa Leone Decimo al Rè Francesco Primo, che in sostanza consiste in che possino li Rè di Francia nelle vacanze anche seguite per cessione in mano de' Pontefici Romani, delle Catedrali, e Metropolitane del Regno, del Delfinato, e del Contado Dien, e Valentinien nominare frà sei mesi soggetto qualificato, Maestro, ò licenziato in Teologia, ò Laureato in qualche Vniuersità famosa d'anni 27. almeno. E se al nominato mancasse alcuna delle qualità prescritte, possa il Rè nel termine d'altri trè mesi nominare altro soggetto più abile in luogo del rigettato, altrimente la prouisione si deuolua alla Sede Apostolica.

Lo stesso proporzionalmente s'intende delle Chiese vacanti,

canti, *per obitum apud Sedem Apoſtolicam*, non compreſi però li Parenti del Rè, e le perſone ſublimi per cauſe ragioneuoli, e legitime da eſprimerſi nella nomina, e nelle Bolle Apoſtoliche. Come pure li Regolari Mendicanti Reformati d'eminenti dottrina, e di ſcienza eccellente, che à tale dignità non poſſono aſſumerſi contro le regole dell'Ordine ſuo, li quali pure potranno eſſer promoſſi dalla Sede Apoſtolica à nominanza del Rè.

Milita la medeſima nomina di ſoggetto abile da farſi dal Rè dentro li ſudetti ſei meſi, e non eſſendo idoneo, d'altri trè meſi à nominare ſoggetto più ammiſſibile alli Monaſteri, Abbazie, e Priorati Conuentuali veramente elettiui, ne' quali ſi coſtumaua chiederne dalla Sede Apoſtolica la confermazione dell'elezione.

E tutto queſto s'intende ſenza pregiudicio de Capitoli delle Chieſe, e Conuenti di Monaſteri, e Priorati dalla Sede Apoſtolica priuilegiati di poterſi elegere il proprio Prelato, purche moſtrino il loro Priuilegio Apoſtolico in forma autentica di Patente, ò d'altra Scrittura publica di poterſi eleggere come ſopra il loro Veſcouo, Abbate, Priore, ò Superiore, e non altrimente.

Si leuano anco l'eſpettatiue, e le riſerue delli Beneficij vacaturi.

Agl'Ordinarij Collatori ſi permette il conferire le Prebende Teologali à perſona idonea, che per dieci anni abbia ſtudiato in publica Vniuerſità.

Ordina, che le Chieſe Parochiali, che ſono nelle Città, ò Ville murate ſi conferiſchino à perſone idonee, che abbino ſtudiato almeno trè anni Teologia in qualche Vniuerſità priuilegiata.

Ammoniſce poi l'Vniuerſità di Parigi, e del Regno ſotto pene graui, e della priuazione di tutti li Priuilegi dalla Sede Apoſtolica ottenuti, e della nullità, che non debbano nominare

nare alli Collatori, se non quelli, che veramente aueranno studiato per detti anni stabiliti, di dieci, e di trè, come sopra.

Lascio quì da parte li paragrafi spettanti alle cause; appellazioni; instanze; Concubinarij; e conuersazioni con scommunicati; Interdetti di Città, Castelli, e Ville; Resignazioni di Beneficij, e porto quì il §. 30. della Constituzione, che finisce di dare nelli stinchi della Chiesa Gallicana.

Et cum omnium, quæ in Regno, Delphinatu, & Comitatu prædictis agantur, notitiam non habeamus, consuetudines, statuta, seù vsus libertati Ecclesiasticæ, & auctoritati Sedis Apostolicæ quomodolibet præiudicantia, si quæ in Regno, Delphinatu, & Comitatu prædictis aliàs quàm in præmissis existant, non intendimus Nobis, & eidem Sedi in aliquo præiudicare, seu illa tacitè, vel expressè quomodolibet approbare. Cioè. Non auendo Noi contezza di „ quanto si fà nel Regno, nel Delfinato, e nel Contado predetto, non intendiamo d'approuare in verun modo nè tacito, nè espresso qualsisia Consuetudini, Statuti, ò Vsanze, „ in qualsiuoglia maniera pregiudiciali alla libertà Ecclesiastica, & autorità della Sede Apostolica, se alcuna se ne trouasse in detto Regno, Delfinato, e Contado, differente „ dalle quì predette; non essendo nostra mente di pregiudicare nè à Noi, nè alla medesima Santa Sede in vn neo, nè „ d'approuare alcun pregiudicio.

Questo è il Sassolino, che spiccato dall'alto Monte dell' autorità Papale, percuote ne' piedi, e frange in minuta polue il Colosso chimerico della libertà Gallicana, piantato sù l'aereo piedestallo della Prammatica Sanzione: E se questo non basta, mostri la Chiesa Gallicana, ch'essa, il Rè Francesco Primo, le Corti delli Parlamenti, e tutti li Prelati, & Ecclesiastici del Regno nel termine di sei mesi prefisso loro dal dì della data dell'Indulto, che fù a' 19. Decembre 1516.

abbino

abbino accettato, approuato, letto, ratificato, publicato, giurato, e registrata la presente Concordia frà le altre Constituzioni del Regno, che sono in *viridi obseruantia*, e consegnatone al Papa, ò suo Nuncio Apostolico l'autentica di detta accettazione, giuramento, e registro, & che ogn'anno si publichi, e s'osserui; ch'altrimente fù dichiarata irrita, nulla, cassa, di niuna forza, e momento la detta Concordia, & Indulto, *Sacro Lateranensi Concilio approbante*. Ecco negl'anfratti delle proprie ruine sepolta la macchina del fasto immenso, e dell'immensità fastosa Gallicana.

Chi mai potrà persuadersi tanto allucinato il conoscimento del Clero Gallicano, che non s'auedi come co'l ricorso fatto alla potestà Secolare per esimersi dall'esazioni, e riserue de' Beneficij delli Sommi Pontefici, in vece d'acquistare la libertà Ecclesiastica, si è comprata la schiauitudine Secolare? E là doue pensò di sottraersi dalla giuridizione del Papa, geme adesso sotto il peso della Laicale.

Oh mal consigliato Clero? Oh sciocco oltre ogni credere nella tua prudenza vmana? Se ti sentiui di souerchio angustiato, perche non ricorrere al tuo Supremo Padre, come fecero gl'Israeliti, con supplicarne dal Rè Roboam la moderazione con dire. * *Pater tuus* (cioè li Pontefici Vrbano VI., e Clemente VII. li quali come Antipapi furono più Padregni, che Padri del Clero, e non veri Papi, perche *dubius Papa non est Papa*) *durissimum iugum imposuit nobis; tu itaque nunc imminue paululum de imperio, & iugo grauissimo, & seruiemus tibi*: Beatissimo Padre, li vostri Antecessori Pseudo Pontefici c'aggrauorono d'imposto durissimo; Voi per tanto degnateui di sminuirle, e moderarle, che vi promettiamo vn'esattissima obedienza, e riuerenza. Che timore accennate di riportare in risposta *Pater* (cioè gl'Antecessori Papi) *aggrauauit iugum vestrum; ego autem addam iugo vestro?* Quelli vi caricorono, ed Io v'imporrò la sopra

* Lib. 3. Reg. c. 12

ca-

carica. Credeste di auantaggiare di condizione con far capo alla regia potestà, al Senato Parigino, & à Primati del Regno, ed eccone il sollieuo: *Pater meus* (che è il Santissimo Padre) *cecidit vos flagellis*; *Ego autem* (dice ora il Parlamento, & il Senato) *cedam vos scorpionibus*. Se quei antichi Antipapa v'imposero contribuzioni, decime, e riserue di Beneficij, Io v'imporrò non solo riserue di Beneficij, mà Regalie, & esazioni d'entrate di Chiese sì vacanti, come piene; sì di Regalia aperta, come serrata. E così è interuenuto à voi ciò che al Cardinale Tomaso Volsco, che per l'odio concepito verso l'Imperatore Carlo V. perche non l'aueua promosso al Pontificato, indusse Enrico VIII. Rè d'Inghilterra à repudiare la Regina Caterina Zia del detto Imperatore, e ciò per conciliarsi la grazia del Rè, sapendo, che abboriua la Regina più che la morte. Mà per quella strada, che pensò di salire à più alto grado nella Real stima, cadde in disgrazia: Onde giunto à desperato fine ebbe à dire; *Ego, quia non Dei, sed Regis fauorem quæsiui, hinc Dei gratiam amisi, & gratiam Regis non acquisiui*. Oh sfenturato me! Per acquistare la grazia del Rè non feci conto di quella del Rè de' Regi, & ora m'aueggo auer perduta l'vna, e l'altra. Dite ancor voi Ecclesiastici Gallicani: Miseri noi, à che partito c'hà condotti la nostra melensagine! Abbiamo fatto gettito della grazia del Rè del Cielo, e del suo Vicario in terra per non giuocarci quella del Rè della Francia, e tardi s'auuediamo non auer'acquistata nè l'vna, nè l'altra, mà tiratoci addosso li nostri guai assieme col scapito degl'interessi mondani.

Non si può negare, che non siano Diuine le parole dello Spirito Santo. * *Facienti nequissimum consilium, super illud deuoluitur, & non agnoscit vndè aduenia illi*. Chi mal fà mal pensa, e così vice versa; il catiuo consiglio si riuolge contro il catiuo consigliero. Battuti da tutte le parti,

Eccles. c. 27., & 28.

potia-

potiamo dire con Procopio: *Animi fluctuantionem patimur Maris instar, nosmetipsos vlciscentes, quod quos fluctus ad littora trudit assiduè parit quidem, sed eorundem ipse reflexionem pati cogitur*. Così noi à guisa di turbato Mare infuriassimo contro la tranquillità della Sede Apostolica, e sua Suprema autorità; mà come contro vn fermissimo scoglio; e però infrante le nostre mosse procelle, tutte contro di noi risospinte, in noi stessi ripercuotono, & à noi soli danneggiano. Perche? S. Basilio ne rende la ragione: *Concilia aduersus iustos inita, in caput malignè consultantium retorquentur*. Chi fà ciò che non deue gl'interuien ciò che non crede. Dica dunque la Chiesa Gallicana co'l Poeta Latino.

Heu patior telis vulnera facta meis.

ò pure con quell'Italiano, che caduto in simil'errore alzò per corpo d'Impresa vna gran fiamma sotto vn Caldaro d'acqua, che per il bollore souerchio si versaua à smorzare la fiamma col motto:

Io stessa del mio mal ministra sono.

E quello ch'è peggio non si vede scintilla di speranza per verun remedio. Fingono bensì li Poeti, che rimboccato sopra li mortali il vaso di Pandora ricolmo di tutte le calamità, restasse su'l fondo la speranza; mà quì ne meno per fauola ne rimane vn quanco. Imperciòche in fin'à tanto, che frà Gigli d'oro della Francia fiorirono inuiolate le Rose dell'autorità de' Sommi Pontefici, poteuano questi anche con le spine delle censure riparare, e defendere le ragioni del Clero, e co'l non lasciar'accostarsi le altrui cupide mani degl'vsurpatori, sostenere, e conseruare intatta la libertà Ecclesiastica: Mà ora, che per incantesimo di Tessala Maga (vuò dire della potestà Secolare collegata non pure con la conniuenza, mà è più con la richiesta del Clero Gallicano) li trè Gigli con strana metamorfosi si sono di nuouo trasformati in Ros-

pi; alli quali se l'Autore della Natura non auesse instillato per instinto vn'auaro timore, che la terra debba mancar loro, ch'è sua esca, e cibo, tanta ne mangiarebbero, per opinione de' Naturalisti, che s'ingrossarebbero come boui,

Vna salus victis, nullam sperare salutem,

lo sperar sollieuo d'altronde, che dalla desperazione è follia.

Cosa lice sperare dall'abbattuta autorià della Santa Sede Apostolica. Se forse (che non è da desperare) la Diuina Prouidenza non instillasse nella Religiosità del Cristianissimo Rè Ludouico XIV. quella massima di Cristiana politica, di cui sono per fauellare nel fine del mio Disinganno, ch'è d'anteporre ad ogni mondano interesse il sostentamento, e difesa della Santa Sede Apostolica Romana, e sua libertà ad esempio de' suoi maggiori.

Che se maggiore di lui fù Ludouico IX. il Santo, perche non imprime l'orme d'esso? perche non ne imita la pietà? perche là doue il maggiore con magnanimità veramente Regia ricusò d'accettare il Priuilegio della nominanza à i Beneficij spontaneamente concessogli dalla Santa Sede Apostolica, come à singolar Benefattore, in segno di gradimento della generosa propensione, ed effettiua spedizione dell' Armata poderosa in Oriente à fauore della Chiesa, e per ricuperare il Sepolcro di Cristo dalle mani de' Cani Traci; Ora il minor Ludouico voglia vsurparsi ciò che li suoi Maggiori attesero più à meritare, che conseguire.

Non posso lasciar quì di notare ciò, che in questo proposito scriue il Botero nel suo primo libro delli Detti memorabili.

„ Ludouico IX. Rè di Francia (dice egli) porgeua à Ves-
„ coui, & agl'altri Ecclesiastici ogni aiuto, e fauore, co'l
„ quale potessero l'officio loro per seruizio di Dio, e per
„ edificazione de' Sudditi esercitare; mà della giuridizione,
„ e del carico loro punto non s'impacciaua. Anzi auendo-
„ gli il Papa spedito l'Indulto della nominanza delle Prela-
„ ture

„ ture, egli disse quelle memorabili parole scritte da Boni-
„ mardo suo Cancelliero: *Quod mea negocia strenuè obie-*
„ *ris, laudo: Quod mihi à Pontifice munus hoc attuleris,*
„ *non probo. Intelligo enim quanto cum periculo animæ*
„ *meæ, & Regni id susciperem: ac protinus Diploma in*
„ *ignem coniecit*, che in nostra lingua suona così: Io resto
„ sodisfatto della diligenza da Te vsata nelle cose mie; mà
„ non approuo il dono, che Tu m'ai dal Pontefice portato;
„ imperò che Io conosco con quanto pericolo dell'anima
„ mia, e del Regno il riceuerei; E incontanente gettò le
„ Bolle nel fuoco.

„ Ou'è da notare ch'egli non solamente conoscesse, che
„ vn simile carico sarebbe stato all'anima sua pericoloso,
„ mà che antiuedesse ancora, che ne douesse procèdere la
„ ruina del Regno, come si è visto a' tempi nostri.

„ Non minor giudicio ebbe Francesco Primo in conosce-
„ re gl'inconuenienti, che dall'Indulto à lui pure concesso
„ da Leone X. doueuano seguire; mà non ebbe animo à
„ quello di S. Ludouico vguale in rifiutarlo. Imperò che io
„ hò inteso da vn Caualiere Francese per nobiltà di sangue,
„ e per prudenza di Stato, e per prattica della Corte Regia
„ chiarissimo, che quando fù portata al sudetto Rè la Bolla
„ della nominazione, egli rendendola al Gran Cancelliere
„ con poca allegrezza, e festa disse queste parole: *Prendi*
„ *la Bolla, ch'hà da mandare me, e li miei Posteri in ruina.*
„ Ecco verificate le predizioni. Fin quì il Botero.

E se il Rè Ludouico XIV. stimasse tropp'alta la mira per arriuare al segno d'imitare sì gran Santo, l'abbassi vn poco, e più da vicino prenda di mira il suo Genitore Ludouico XIII. cognominato il Giusto, ch'appena vscito di minorità, e dichiarato maggiore conuocò li Stati generali del Regno à Parigi; e frà l'altre cose proposte, la principale fù di far restituire alle persone Ecclesiastiche li loro beni Temporali,

& Ecclesiastici, ch'erano stati loro vsurpati, e rapiti. Notabilissima fù quella, che fece fare in Bearne; sì perche aprì più largo campo à palesare l'eminenza della giustizia, e del valore in vn Rè non meno Potente, che Giusto; sì anco perche da questa restituzione solleuossi così grande incendio di guerra, che di poco non fù l'esterminio totale degl' Eretici ribelli.

Conspicua fù la restituzione delle cose Sacre, come Campane, Candelieri, Calici, Patene, Croci, Reliquiarij, Incensieri, Pissidi, & altre Argenterie trouate nel gran bottino dopò la famosa recuperazione dell'Isola di Riè, poco prima depredate dall'Armata Rocellese agl'Olonesi iui disfatti. Per flagello de' Luterani, e Caluinisti parue, che il Signore lo facesse nascere il primo anno di questo Secolo sotto il segno Zodiacale d'Astrea alli 27. di Settembre, a cui Paolo Quinto, che per mano del Cardinale di Gioiosa l'alzò dal Sacro Fonte Battesmale diede il nome di Ludouico, presago ch'egli saria stato imitatore delle sante, & eroiche virtù del IX. Ludouico venerabile, e domestico esemplare della sua Casa, come con gl'anni comprouò l'euento; Conciosia che non cessò mai di perseguitare gl'Eretici, alli quali oltre la fierissima rotta de' Rocellesi, in vn medesimo giorno di Domenica 27. di Giugno 1621., trè felici vittorie mostrorono, che il Dio degli Eserciti protegeua l'armi di chi debellaua li nemici suoi, e della sua Chiesa. Vna à Nerac; vna à Caumont; e la terza à San Disan di Cosnac in Santogna.

Nouantasette Piazze tolse agl'Eretici ne' primi dodeci anni del suo Regno; parte delle quali riceuettero la guariggione de' Soldati Catolici; parte furono smantelate, e parte per la perfidia, e slealtà loro spiantate à terra, e desolate affatto.

Più della perdita di queste Fortezze fù rimarcabile quella, che fecero li Caluinisti de' principali Personaggi della sua

Setta

Setta per opera del Rè Ludouico conuertiti al vero culto in Francia; Frà quali nel Cielo torbido del Caluinismo qual'astro splendeua il famosissimo Contestabile Aldighiera, che poi con indicibile allegrezza del Rè, e de' Catolici solennemente abiurata l'Eresia in Granoble a'24. di Luglio 1622., apparue qual Stella lucidissima nel Cielo Catolico sotto l'aspetto di Sol Leone; se bene tengono alcuni, ch'egli n'auesse premeditate la sua conuersione fin nel 1618. perche trouandosi in Asti à trattare la Pace frà il Rè di Spagna, & il Duca di Sauoia, disse à Gregorio XV. all'ora Cardinale Legato queste precise parole: Io vi prometto Monsignore, che quando Voi sarete Papa io mi farò Catolico.

L'esempio suo tirò seco Caualieri d'alto affare, di modo, che in 15. anni dalla sua conuersione tornorono al grembo di Santa Chiesa più di dieci milla Nobili. Il numero poi d'altre persone d'inferior condizione non hà numero; poiche in molte Prouincie di Francia, doue si numerauano le quindeci, e le ventimilla anime cadute per l'eresia in mano dell'Infernale Tiranno, ne' primi anni del Regno di Ludouico XIV. viuente in alcune Prouincie non se ne contaua vn centenaio, & in molt'altre non se ne troua vno di contraria Religione.

Queste sono l'orme, che deue ristampare il Rè presente se ambisce la gloria di non degenerare da suoi maggiori, se si può dire, che abbi maggiori, chi co'l zelo di non innouare contro la Chiesa, può riempire tutti li numeri d'vn Rè Cristianissimo.

Vadino pertanto ad insaccare la nebbia della loro vanità, per non dire temerità, coloro, che instillano nell'animo Regio, per altro ben composto, simili massime, già che da se stessi s'insaccano coll'autorità dell'Apostolo: *Omnis anima sublimioribus potestatibus Subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo*. Quali sono le più sublimi potestà? quelle de'

de' Rè, ò de' Papi? E se non è potestà se non da Dio, ch'è Rè de' Regi, Dio à chi l'hà data immediatamente se non alli suoi Vicarij in Terra? E notate quell' *omnis anima*, e poi dite se l'anima de' Vassalli del Rè Terreno sia soggetta alla Regia autorità senza entrare in quella di Dio, che dice: *Omnis anima mea est; sicut anima Patris, ità anima filij* sono Io il Padrone di tutte le anime; e tanto è mia l'anima del Padre quanto quella del figlio, e però sotto la superiore potestà del suo Vicario, e non del Rè.

La Seconda obiezione degl' Auersarij in questo quarto Errore, la caua Caluino da S. Luca. * *Reges gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos benefici vocantur*. Li Rè delle genti sono quelli, che le dominano, e reggono; e che n'hà la potestà chiamansi benefici. Questi sono li Rè (dice Caluino,) e li Prencipi della Terra. Mà degl' Ecclesiastici aggiunge il Testo Euangelico: *Vos autem non sic; sed qui maior est in vobis fiat sicut minor; & qui praecessor est, sicut ministrator*. Non così voi, ò miei Discepoli, mà sia minore di tutti chi è il maggiore, & il Padrone come seruo sia reputato.

Cap. 22.

Rispondendo à questa; chi è sì cieco, che non vegga, che quì Nostro Signore per troncare la contesa nata frà gl' Apostoli chi di loro fusse il maggiore, prese à mortificarli, & insinuarli la virtù dell' vmiltà primario fondamento di tutte l'altre virtù? S. Girolamo. * *Videns Iesus cogitationes eorum, & causas erroris intelligens, vult desiderium gloriae humilitatis contentione sanare*. Giesù, che penetraua l'interno de' suoi Apostoli, vuolse co'l correttiuo dell' Vmiltà curare l'vmor peccante dell' Ambizione, e desiderio della vana gloria. Chi non s'auuede, che il discorso di Cristo tendeua ad insegnare a' suoi Apostoli la maniera, ch'aueuano da tenere come Pastori in ordine à se stessi, non come Prencipi Temporali in ordine a' Sudditi? Auanziamoci vn

Lib. 3. comment. in c. 18. Matth.

passo

passo più oltre nel Testo Euangelico al segno del Bue, e leggeremo: *Ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater Regnum, vt edatis, & bibatis super mensam meam in Regno meo, & sedeatis super thronos iudicantes duodecim tribus Israel.* Io lascio à voi il mio Regno tal quale à me lo lasciò mio Padre, acciò mangiate, e beuiate alla mia tauola nel mio Regno, e sediate in Trono à giudicare le dodeci Tribù d'Israele. Si tratta quì forse del Regno del Cielo? Certo nò; che in Cielo non si mangia, nè si beue, nè si tiene colà sù Tribunale di Giustizia. Dunque si parla del Regno della Terra ordinato da Dio à gl'Apostoli.

Dico più. Discorre iui il Signore della tirannide de' Rè gentili, e della dispotica autorità, ch'esercitano sopra li loro Vassalli; e pure vogliono esser chiamati benefici, cosa tanto lontana dal vero, quanto lo testifica la Sacra Scrittura. Dice Dio à Samuele Rè, Profeta, e Sommo Sacerdote, che debba aderire alla proposizione degl'Israeliti, che voleuano vn Rè. * *Constitue nobis Regem vt iudicet nos sicut & vniuersæ habent nationes.* Vogliamo vn Rè, che ci giudichi, come l'hanno tutte l'altre nazioni. Mà che debba protestar loro, e premonirli qual sia l'autorità de' Rè Temporali. *Audi vocem Populi* (dice Dio) *non enim te abiecerunt, sed me, ne regnem super eos.* Ascolta l'instanze del Popolo, poiche non recusa te, mà me per suo Rè. (Notate se il Regno del Sommo Sacerdote è Temporale, ò Spirituale.) Non sà il Popolo distinguere la dolcezza del gouerno Spirituale, e Temporale insieme dal gouerno solamente Temporale, perche non l'hà prouato ancora. *Veruntamen contestare eos, & prædic eis ius Regis.* Tuttauia protesta loro, e descriui loro la ragione del Rè Temporale solo. Quale sarà questo Ius Temporale Regio disgiunto dallo Spirituale di Samuele, anzi di Dio? acciò si verifichino quelle parole. *Et qui potestatem habent super eos*

Lib. Reg. c. 9.

eos benefici vocantur. Sentite, e poi giudicate voi se quesṭto è vn detto verdadiero, ò pure ironico: *Hoc erit ius Regis. Filios vestros tollet, & ponet in curribus suis; facietque sibi equites, & præcursores; quadrigarum suarum; & constituet sibi Centuriones, Tribunos, & Aratores agrorum suorum, & messores segetum, & fabros armorum, & curruum suorum. Filias quoque vestras faciet sibi vnguentarias, & focarias, & panificas. Agros quoque vestros & vineas, & olïueta optima tollet, & dabit seruis suis*. La ragione del Rè mondano, e Temporale questa è: Vorrà, che li vostri figliuoli siano suoi Corrieri, Staffieri, Cocchieri, Lachè, Stallieri, Agricoltori, Bifolchi, e Marescalchi. Si prenderà le vostre figliuole per sue Fornare, Cuciniere, Stillatrici, Profumieri, e Lauandare. Vi priuarà de' vostri Campi, Vigne, & Oliueti migliori per arrichirne li suoi Corteggiani. Questo fanno li Rè benefici Temporali.

La terza obiezione la cauano dal Dottore delle genti Paolo Apostolo. * *Nemo militans Deo implicat se negotijs Secularibus*. Chi è dedicato al Culto Diuino immischiarsi non deue in affari Secolareschi: *Ergo Pontifex Ecclesiæ Dei minister* (dice Caluino) *Dominium Temporale habere non potest*. Dunque il Papa non può auere Dominio Temporale. O che bella conseguenza! Vn puro Summolista se ne riderebbe. Che hà à che fare l'Imperio politico del Pontefice con le negoziazioni Secolaresche mercantili, tendenti agl' auanzamenti Temporali? S. Paolo quiui amaestraua il suo Discepolo Timoteo per ordinarlo Vescouo d Effeso; poiche come che era figlio di Padre Gentile, e madre Giudea, negozianti, stimò necessario ammonirlo, che alle persone Ecclesiastiche disdicono le negoziazioni mondane, e la sollecitudine de' guadagni Temporali.

Ep. ad Timot. c. 2.

La quarta obiezione la pigliano da S. Bernardo, che scriue. * *Habent hæc infima, & terrena Iudices suos Reges,* &

Lib. 1. de consid. ad Eugen. Pap.

& Principes terræ. Quid fines alienos inuaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? Giudici delle cose Terrene, & inferiori sono li Rè, e Prencipi della Terra. Perche dunque vi fate lecito entrare nei Confini altrui? Con che ragione mettete la falce nell'altrui messe? Dunque l'Imperio del Papa non s'estende oltre il Dominio Spirituale, nè lice toccare quello de Prencipi Secolari.

Rispondo, che in questo luogo S. Bernardo discorreua sopra vna distinzione, ch'egli faceua in proprosito del dominio diretto, & ordinario, & il dominio indiretto, & incidente, come chiaramente si deduce dallo stesso passo del Santo, soggiungendo immediatamente: ***Sed aliud est incidenter excurrere in ista, aliud est incumbere in istis.*** Altero è discorrere incidentemente in materia di dominio, & altro il trattarne di proposito. E come à suo luogo dimostrarò più chiaro. Si che ciò nulla nuoce alla nostra proposizione, e nulla gioua à sostenere la contraria.

Mà volete che ve la dica? Ve la dirò in poche con S. Girolamo, e Tertuliano.* *Non sibi blandiantur si de scripturarum capitulis videntur sibi affirmare, quod dicunt, cum & Diabolus de scripturis aliqua sit locutus, & scriptura non in legendo consistat, sed intelligendo.* Non si lusinghino questi goffi col darsi ad intendere d'auere brauamente prouato per vero ciò, che dicono, allegando per loro qualche capitolo di Scrittura. Anco il Diauolo fà così, per ingannare li poco intelligenti: mà s'hà d'auertire, che le Sacre Scritture non consistono nella lettura superficiale, mà nell'intenderne il vero senso. L'addurre, & interpretare à suo modo le Sacre Scritture, l'Euangelo di S. Giouanni, di S. Marco, di S. Luca, l'Epistole di S. Paolo, e li sentimenti di S. Bernardo, non in corteccia, mà nel midollo, non è da loro. Chi le intende più sanamente? Caluino, ò pure quell' Aquila, che senza battere palpebbre fissò le pupille in quel

Sole inecclissabile del Verbo Eterno? Chi meglio interpretar quell'vbriaco di Lutero, ò pur quel diletto Discepolo, che dal petto del Redentore succhiò nell'vltima Cena il puro latte della vera dottrina Euangelica? A chi s'hà da credere? à quel gonzo di Brencio, ò pure à quella Tromba dello Spirito Santo, che rapita fino al terzo Cielo, fù ammesso nel più segreto gabinetto della Triade, d'onde cauò la cifra di quei arcani reconditi, che *non licet homini loqui* per essere inenarrabili, & inesplicabili? Oh quanto meglio fora à questi mal'intendenti, e ciechi interpreti il dar'orecchio agl'insegnamenti di Paolo; di non ammettere altre interpretazioni, che le date da Santi Dottori, per non andar'errati, e perdere di vista la bella Cinosura della Verità!

Gran capital', è vero, fanno li Sacri Espositori del senso letterale della Sacra Scrittura, chiamandola il fondamento della Verità; non però in guisa tale, che in assai maggiore venerazione non hauessero lo Spirituale memori dell'insegnamento dell'Apostolo: * *Litera occidit, sensus autem viuificat*. La sola lettera vccide, mà il senso dà la vita. La Presunzione è vn Maestro frà pessimi il pessimo. Il più accertato è il tenuto, & insegnato da più celebri Dottori della Chiesa. Vdite lo stesso Girolamo canonizato dalla Chiesa per Dottore Massimo. * *Docebam, quod dicebam, non à me ipso, idest à præsumptione pessimo præceptore, sed ab illustribus Ecclesiæ viris*. Insegnauo ciò, ch'aueuo imparato, non da me stesso, cioè dalla presunzione del mio capricio, pessimo maestro, mà da più illustri soggetti della Chiesa.

2. Corinth. 3.

Per più chiara intelligenza di questa distinzione di termini accennata di sopra, cioè di dominio Temporale ordinario, ò diretto, ed indiretto, & incidente. Il diretto ordinario Temporale è quello che hà il Papa sopra la Città di Roma, e Stato della Chiesa, soggetto non meno in Temporale, che in Spirituale. L'indiretto, ò incidente è quello, che

tiene

tiene il Pontefice sopra li Prencipi, e Rè Temporali Catolici, come vn Padre sopra li suoi figliuoli disobedienti alla Santa Madre Chiesa spergiuri, e contumaci, quando per giusta, e legitima causa può (per modo di dire) disceredarli; coll'indurre il Papa ad assoluere dal giuramento di fedeltà li Sudditi, & esponere li Stati, e Regni all'apprensione, non del Papa, mà de' Prencipi Catolici, con facoltà di purgarli dall'eresie, e di posséderli senza contrasto, conforme al Concilio Lateranense. * *Vt ex nunc ipse* (il Papa) *Vassallos ab eius* (del Rè) *fidelitate denunciet absolutos, & terram exponat Catholicis occupandam*. In modo che già d'adesso il Pontefice dichiara li Vassalli del Rè sciolti dal debito della fedeltà, e concede à Prencipi Catolici li Stati d'esso d'apprendersi. Che per altro è improprio, non hà dubio, che negl'affari de' Secolari non deuono intromettersi gl'Ecclesiastici, sì come per il contrario, non deuono negl'Ecclesiastici immischiarsi li Secolari.

Sub Innoc. III. cant. 2.

E fà quì à proposito vn modesto, mà piccante rimprouero, che fece il Signore di Xabanes Conte di Dammartino Gran Mastro delle richieste di Francia al Rè Ludouico XI., il quale auendo mandato à Parigi Monsignor della Balue Vescouo d'Ebrus, ò sia di Eureux (di cui s'è fatto menzione di sopra) à dare la mostra agl'Omini d'Arme, il detto Gran Mastro pregò il Rè per la Commissione d'andar'esso à riformare li Canonici, & il Clero della Chiesa d'Ebrus. *E come?* (disse il Rè) *così fatta Commissione non è conueneuole alla persona vostra, che siete Secolare*. *Anzi sì* (rispose il Xabanes) *mi conuerrebbe così bene, come quella, che Vostra Maestà hà data al loro Vescouo d'andare à riceuere la mostra degl'Omini d'Arme*. E con questo fece conoscere al Rè Ludouico vn'inconueniente co'l paragone d'vn'altro.

Abbattute l'obiezioni degl'Auersarij coll'autorità delle Scritture, vengo adesso al

DISINGANNO QVARTO.

Il Sommo Pontefice tiene autorità, e diritto sopra il Temporale delli Rè, li quali se in questo riguardo non riconoscono il Papa per Superiore, ne meno riconoscono Dio.

LA propositione è ventilata da trè classe d'Autori, due di Catolici, & vna d'Eretici. De' Catolici, molti sostentano, che il Sommo Pontefice *de Iure Diuino* abbia pienissima potestà in tutto l'Vniuerso, tanto in materia Ecclesiastica, quanto Politica. Così tiene, & insegna Agostino Trionfo. * Aluaro Pelagio, * e molti Giurisconsulti, come l'Ostiense, * il Panormitano, * il Siluestro, e molt'altri, co' quali risoluo di tenermi ancor' Io.

In Sum. depotest. Eccl. q. 1. art 6.
Lib. 1. de planct. Eccles. c. 13.
In c. quod super his. de vot. & vit. redēpt.
In c. nouit. de iudic.
In sum. de pecc. verb. Papa §. 2.

Anzi l'Ostiense asserisce, che con la venuta di Cristo ogni Dominio de' Prencipi Infedeli è transferito alla Chiesa, e che risiede nel Sommo Pontefice come Vicario del Sommo Rè de' Regi Cristo. E perciò essere in arbitrio del Papa di donare *Iure suo* li Regni degl'Infedeli à chi gli pare de' Catolici.

L'opinione diametralmente contraria è questa, cioè, che il Papa come Papa, *de Iure Diuino*, non hà potestà alcuna Temporale, nè può in verun modo comandare a' Prencipi Secolari, non che à priuarli delli suoi Regni, e Principati, ancorche lo meritassero.

Quest'opinione tengono, & insegnano tutti gl'Eretici d'oggidì, e particolarmente Caluino, * PietroMartire, * Brencio, e tutti li Madeburghesi. *

Lib. 4. Inst. c. 11. §. 8. & seqq.
In cap 13. ad Rom.
In prolog. con Pet. Sot.
Cent. 1. lib. 2. cap. 4. col. 435.

Sò bene essere questa proposizione tolta di peso dal Decreto

creto formato dalla Sorbona l'anno *1626.* contro l'opera del Padre Santarelli Gesuita: mà sò anche che fù rispolto per le rime, & atterrato il detto Decreto con inespugnabili ragioni Ecclesiastiche, e Politiche nel tratto vscito alle Stampe intitolato *LI VERI CONFINI DELLE POTESTA DOMINANTI SPIRITVALE, E TEMPORALE.*

Di mezzo à queste due sentenze entra la terza commune de'Teologi Catoloci: Che il Papa, come Papa, non hà diretta, & immediata potestà Temporale, mà la sola Spirituale, per ragione della quale tiene però l'indiretta sopra il Temporale, e questa è somma potestà *ratione delicti*, come dicono li Canonisti, cioè quando il Rè và incorrigibilmente insinuando nei Sudditi opinioni destruttiue della vera Religione, in quella guisa appunto, che li Prencipi Secolari sù la massima, che *Par in parem non habet Imperium, seu Ius directum*; nondimeno se vn Prencipe offende grauemente l'altro, dicono tutti, che *ratione delicti* l'offeso hà giusta ragione di procedere contra l'offensore coll'armi, di punirlo, e priuarlo (se può) del Regno, e della vita. E per questo dice S. Bernardo, che il Pontefice è Padre benignissimo rispetto a' Prencipi obedienti, mà contro gl'incorrigibili deu'essere Dio prepotente, e con le censure Ecclesiastiche ridurli *ad meliores fruges*. * E non giouando, deue leuar loro li Regni, e mandarli in esterminio, come comandò Dio à Mosè, quando l'inuiò al Rè Faraone. * *Ecce Ego constitui te Deum Pharaonis*. Ti faccio Dio del Rè Faraone. Questa potestà è sufficiente à confutare la proposizione Gallicana; & è d'Enrico; * di Giouanni Driedo, * di Giouanni Turrecremata, * d'Alberto Pighio, * di Tomaso Valdese, * di Pietro de Palude, * del Gaetano, * di Francesco Vittoria, di Domenico à Soto, * di Nicolò Sandero. * S. Tomaso nel fine del secondo libro delle sentenze dice, che nel Papa si troua l'apice dell'vna, e l'altra potestà.

De consid. ad Eugen. Quolib 6. quæst. 23. Lib. 2. de libert. Cler. c. 2. Lib. 2. sum. c. 113. & seqq. Lib. 5. Hierarch. Eccles. Lib. 2. doctr. fid. ar. 3. c. 76. Lib. de potest. Eccles. In apolog. c. 13. ad 6. De potest. Eccles. quæst. 2. In 4. dist. 25. q. 2. art. 1. Lib. 2. c. 4. Visib. Monarch.

Quindì è, che se il Sommo Pontefice Romano non auesse autorità, nè diritto alcuno sopra il Temporale de' Rè, non sarebbe Pastore, e capo Supremo della Chiesa vniuersale. Ch'egli sia tale non occorre prouarlo, mentre il suo Primato fù sempre riconosciuto, stimato, e riuerito dalli Sacri Concilij, Padri, Imperatori, Rè, & altri Potentati del Mondo, benche remotissimi negl'antipodi, Pagani, Gentili, Idolatri, e fuori del grembo della Chiesa, come ne sono piene l'istorie Sacre, e profane, & euidentemente si proua per Concilij, e Santi Padri.

Questo titolo fù dato à S. Leone Papa nel Concilio Calcedonese, in cui si leggono queste parole vscite di bocca di Marciano Imperatore nell'Orazione, che fece alli 630. Vescoui radunati: *De cætero audeat nemo disputare aliud præter quod Apostolicum prœmium 318. Sanctorum Patrum tradidisse noscitur, sicut Sanctissimi Papæ Leonis, qui Apostolicum gubernat Thronum.* Dopò queste parole dell'Imperatore, Pascasino soggiunge; *Vndè Sanctissimus, & Beatissimus Papa Caput vniuersalis Ecclesiæ Leo per Nos vt Legatos suos Episcopali eum dignitate nudauit.* „ Non sia chi ardisca di disputare della Natiuità del Si„ gnore diuersamente dal proemio Apostolico delli 318. „ Santi Padri, e del Santissimo Papa Leone sedente su'l Tro„ no Apostolico. E Pascasino parlando della dannazione di „ Dioscoro, soggiunge: Onde il Santissimo, & Beatissimo „ Papa Leone Capo della Chiesa Vniuersale per opera nos„ tra come suo Legato degradò Dioscoro della dignità Ves„ couale. E quiui si parla non solo delli Padri del Concilio, mà delli due Imperatori Valentiniano, e Marciano presenti nel medesimo Concilio.

Simil titolo fù dato à Papa Innocenzo III. nel gran Concilio Lateranense del 1215., al quale interuennero, oltre li due Patriarchi di Gerusalemme, e Costantinopoli altri

1270. Prelati, con i Legati degli Imperatori Greco, e Romano, & Ambasciatori delli Rè di Gerusalemme, Francia, Spagna, Inghilterra, e Cipri: nel Canone Quinto *de ordine Sedium Patriarcalium*, dice: *Vt post Romanam Ecclesiam, quæ mater vniuersorum Christi fidelium est, & magistra; Constantinopolitana primum; Alexandrina secundum; Antiochena tertium; Ierosolimitana quartum locum obtineant*. Che dopo la Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutti li fedeli, abbia il primo luogo la Patriarcale di Costantinopoli; il secondo quella d'Alessandria; il terzo quella d'Antiochia; & il quarto la di Gerusalemme.

Nel Concilio Lugdunense sotto Gregorio X. leggesi: *Vt pensantes attentius, quid eis imminet, cum agitur de creatione Vicarij Iesus Christi, successoris Petri, Rectoris vniuersalis Ecclesiæ, Gregis Dominici directoris &c.* Considerando più attentamente il pericolo, à che s'espongono, doue si tratta di creare vn Vicario di Giesù Cristo, successore di Pietro, Rettore della Chiesa vniuersale, e Direttore del gregge del Signore.

C. vbi periculum. de elect. in 6. §. cæterùm.

Nel Concilio Fiorentino, di commune consenso de' Greci, e Latini fù dichiarato come segue: *Item definimus Sanctam Apostolicam Sedem, & Romanum Pontificem in vniuersum Orbem tenere Primatum, & ipsum Pontificem Romanum successorem esse Beati Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ Caput, & omnium Christianorum Patrem, ac Doctorem existere; & ipsi in Beato Petro, pascendi, regendi, & gubernandi vniuersalem Ecclesiam à Domino Nostro Iesu Christo, plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam gestis Ecumenicorum Conciliorum, & Sacris Canonibus continetur. Datum Florentiæ in sessione publica Synodi, anno 1439.* Dichiariamo parimente, che la Santa Sede Apostolica, & il Pontefice Romano tiene il Primato in tutto l'vniuerso Mondo;

do; E lo stesso Romano Pontefice successore di Pietro Prencipe degl'Apostoli, vero Vicario di Cristo, Capo di tutta la Chiesa, Padre, e Dottore di tutti li Cristiani, à cui in persona di Pietro è stata data da nostro Signore Gesù Cristo la plenipotenza di pascere, regere, e gouernare la Chiesa vniuersale, come si contiene negl'atti de' Concilij Ecumenici, e ne' Sacri Canoni. Dato in Fiorenza nella publica Sessione del Concilio, l'anno 1439.

La sequela resta prouata di sopra; e quì si conferma con questo dilemma: ò che il Rè, il Regno, il Clero, e Chiesa Gallicana sono Capo della Chiesa Catolica Apostolica Romana, ò sono membra. Se Capo; Dunque non è vna sola Chiesa; & ecco in terra il Simbolo della Fede: *Et vnam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam*. Se sono membra. O sono vnite dependenti omninamente, e viuono delli spiriti del Capo; ò sono separate, e independenti, e senza spirito di vita; ed ecco non vn corpo mistico, mà vn tronco busto senza capo; ouero (se n'hà due) vn mostro di natura. Questa ragione non hà replica, & è ammessa, e confessata per vera dagl'istessi Eretici, particolarmente da Caluino, * doue *ex professo* disputa questo punto; E Filippo Melantone fà l'istesso, * e con ragione; conciosiache così insegnano le Sacre Scritture, il Simbolo della Fede; e le Dottrine de' Santi Padri.

Lib. 4. Inst. c. 1. §. 2.

In exam. ord. tit. de Eccles.

Dicesi vna la Chiesa per l'vnione, e consenso de' suoi membri, poiche tutti professano la medesima fede giusta S. Paolo: *Vnus Deus, vna fides, vnum Baptisma*. E chi si parte da questa vnità di Fede chiamasi Settario, & Eretico, perche quindi viene adulterata la Verità, e fatta in pezzi l'vnità della Fede. Chi lascia la strada vecchia per la nuoua, spesso ingannato si troua; perche smarrisce il buon sentiero.

Dicesi Santa; perche hà il Capo visibile, & inuisibile Santo, che è Cristo, & il solo visibile, ch'è il Papa. Le membra

Sante,

Sante, atte à santificarsi, ouero à crescersi, e conseruarsi Sante. Aggiunge Caluino chiamarsi Santa la Chiesa, perche ogni giorno (dice esso) si và auanzando in Santità, & aspira alla meta d'essa Santità. Nè obsta, che nella Chiesa vi siano molti tristi; perche ad ogni modo non resta d'esser Santa per molti Santi, che ci sono in essa. E come insegnano li Logici, alla verità d'vna proposizione indefinita basta, che vn semplice singolare s'aueri. Onde il Saluatore nel Vangelo paragona la sua Chiesa alla frissora posta in Mare, in cui entra ogni sorte di pesci. Alle nozze, alle quali furono inuitati buoni, e cattiui. Alle dieci Vergini, cinque fatue, e cinque prudenti. Et all'Ouile, in cui stanno Pecore, e Capretti, cioè Eletti, e Presciti.

Dicesi Catolica, cioè Vniuersale; sì per ragione del luogo essendo sparsa per tutto l'Vniuerso; sì per il tempo, perche durarà sempre; sì per il numero innumerabile di quelli, che si saluano; perche fuori d'essa non può saluarsi alcuno; come dice S. Agostino. * *Ad vitam æternam nemo peruenit, nisi qui habet caput Christum; Habere autem caput Christum, nemo poterit, nisi qui in eius corpore fuerit, quod est Ecclesia.* Non arriua alla Beatitudine se non chi hà Cristo per Capo; nè può alcuno auer' Cristo per Capo, se non stà nel suo Corpo, che è la Chiesa.

Lib. de vnit. Eccles. cap. 19.

S. Gregorio: * *Sancta vniuersalis Ecclesia prædicat saluari veraciter, nisi intrà se non posse, asserens, quod omnes, qui extrà ipsam sunt minimè saluentur.* Confessa Caluino stesso questa verità, con dire: * *Verùm quia nunc de visibili Ecclesia differere propositum est, discamus vel vno Matris elogio, quod vtilis sit nobis eius cognitio, imò necessaria, quando non alius est in vitam ingreßus, nisi non ipsa concipiat in vtero, nisi pariat, nisi alat suis vberibus, denique sub custodia, & gubernatione sua nos tueatur.* Mà perche ora deuesi discorrere della Chiesa visibile, fermiamo

Lib. 4. moral. c. 2

Lib. 4. Inst. c. 1. §. 4.

questa massima; che la cognizione d'essa, non solo è vtile, mà necessaria, mentre non altro ingresso alla vita abbiamo, s'ella non ci concepisce nell'vtero, non ci partorisce, non c'alleua, non ci protegge sotto la sua custodia. E poco dopò soggiunge: *Extra eius gremium nulla est speranda peccatorum remissio, nulla salus.* Fuori del suo seno non c'è perdono de' peccati; mà è disperata ogni salute. Filippo Melantone interrogato se per saluarsi sia d'vopo farsi Cittadino di questa Chiesa visibile, & vniuersale, rispose. * *prorsus necesse est.* E necessario assolutamente.

In Exam. Ord. tit. de Eccl.

A marauiglia bene discorre S. Agostino (chiamato dallo stesso Caluino, * ottimo, e fedelissimo testimonio frà tutta l'antichità) nel Sermone 181. *de tempore*, allegando diuerse cause, per le quali al Regno, & alla Chiesa Gallicana, & ad ogn'altra, che ricusa d'esser membro subordinato, dependente, e soggetto alla Chiesa vniuersale, e crede nelle cinque proposizioni nuouamente publicate, e giurate, sia preclusa ogni speranza di salutezza, dice prima: A quei soli, che lauorano nella Vigna di questo Padre di famiglia si dà la mercede denaria. Seconda. Tutti quelli, che non entrorono nell'Arca di Noè restorono assorti dal Diluuio. Terza. Quel membro, che non stà vnito al corpo non può viuere. Quarta. Il ramo reciso dall'Albero non può germogliare. Quinta. Il ruscello separato dal fonte si secca. Sesta. Cristo Sposo della Chiesa non è adultero, nè genera figliuoli, che dall'vnica sua Sposa Santa Chiesa vniuersale.

Lib. 4. cap. 14.

Come dunque potranno dire li Politici, che li Rè in Temporale riconoscono Dio solo, se non riconoscono anco la Chiesa Romana sua Sposa? Non puonno essere figli legitimi di Cristo, come quello, che non si Sposò mai cō altra Chiesa, che la Romana. E perciò conclude S. Agostino. * *Si quis absque Ecclesia inuentus fuerit, alienus erit à numero filiorum; nec habebit Deum Patrem, qui Ecclesiam noluerit habere*

Lib. 4. de Simb. ad Cathec. cap. 13.

bere

bere matrem. Se alcuno si troua alieno dalla Chiesa, non sarà numerato frà suoi figliuoli; nè può auere Dio per Padre chi ricusa di riconoscere la Chiesa per Madre.

Gli aderisce S. Cipriano, quando dice: * *Non habet Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet Matrem*. Chi non tiene la Santa Chiesa per sua Madre, nè meno tiene Dio per suo Padre. E questa Chiesa sarà forse la Gallicana, ò la Romana? Rifletta chiunque hà fior di senno, alla diuersità de' nuoui dogmi frà l'vna, e l'altra, e poi ne giudichi, ma osserui per maggiore sicurezza ciò che segue.

Lib. de vnit. Eccles.

Dicesi Apostolica, sì perche dagl'Apostoli ebbe principio; sì perche dagl'Apostoli fù propagata per tutto il Mondo: *In omnem terram exiuit sonus eorum*. Sì perche segue la dottrina degl'Apostoli. S. Paolo * *Licet nos, aut Angelus de Cælo Euangelizauerit vobis, præterquamquod Euangelizauimus vobis anathema sit*. Non ammettete altre massime di fede, che l'Apostoliche; ancorche predicate da noi, ò da Angeli, se non volete sempre ad vn segno lontano dal Porto perdere la Stella Polare della sicurezza, & incorrere la maledizione. Sì anco, perche ritiene la successione de' Pontefici dagl'Apostoli. * Di qual'altra Chiesa si verifica tal denominazione d'Apostolica?

Ad Galat. cap. 1.

Tertul. lib. de præscript. aduers. Haeret. c. 2. & seq.

Dicesi Sposa di Cristo, perche se l'hà congiunta con vincolo indissolubile. Osea Profeta. * *Sponsabo te mihi in sempiternum*. E l'Apostolo. * *Propter hoc relinquet homo patrem, & matrem suam, & adherebit vxori suæ. Ego autem dico in Christo, & Ecclesia*. Sarai mia Sposa per sempre (dice in Osea,) Et in S. Paolo: Lasciarà l'omo li suoi Genitori, e congiungerassi con sua moglie; Io m'intendo di Cristo con la Chiesa, che così prattico.

2. 19.

Ad Ephes. 5. 21.

Con argomenti, & esempi confermo questo Quarto Disinganno dell'autorità del Papa sopra il Temporale de' Rè, & che li può priuare del Regno se non obedisçono.

Primo argomento. L'autorità politica è sottoposte all'autorità Spirituale, quando l'vna, e l'altra è parte della Republica Cristiana. Dunque può il Prencipe Spirituale imperare al Prencipe Temporale, e disponere delle cose Temporali in ordine al bene Spirituale; posciache ogni Superiore può comandare all'inferiore. Che la potestà Politica, non solo come Cristiana, mà anche come Politica sia soggetta alla potestà Ecclesiastica, dimostrasi dal fine d'entrambe. Poiche il fine Temporale è subordinato al fine Spirituale; e la ragione è, perche la Temporale felicità non è assolutamente l'vltimo fine dell'Omo, e però deue riferirsi alla felicità eterna. L'argomento è d'Aristotele, che dice * *Ita subordinari facultates vt subordinantur fines*. Come si subordinano li fini, così li mezzi ad essi.

Lib. 1. Ethic. c. 1.

Secondo argomento. Li Rè, e li Pontefici, gl'Ecclesiastici, e li Secolari non fanno due Republiche, come pure la Chiesa Romana, e la Chiesa Gallicana non fanno due Chiese, mà vna sola, se crediamo nel Simbolo della Fede: *Vnam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam*. Essendo noi tutti vn corpo solo. * *Vnum Corpus sumus in Christo, & alter alterius membra*. Vn sol Corpo formiamo in Cristo, e l'vno è membro dell'altro. *Sed sic est*, che in ogni Corpo sono così communi li membri, che vno dall'altro depende; Dunque mal si conclude, che gl'interessi Spirituali dependino da'Temporali; Dunque sono li Temporali, che dependono dalli Spirituali, & à questi sono sottoposti.

Ad Rom. 12. & ad Corinth. 1. 12.

Terzo argomento. Se il gouerno Temporale impedisce il bene publico Spirituale, à giudicio d'ogni intendente, è obligato il Prencipe Temporale à mutare quella forma di gouerno anche con detrimento del commodo Temporale; segno manifesto dunque, che la potestà Spirituale preuale alla Temporale. A quest'argomento non si sodisfa, con dire, essere il Rè tenuto à patire danno per il bene spirituale, non

già

già per sua soggezione alla Republica spirituale; mà perche nuocerebbe alli Sudditi proprij, li quali non deuono essere constretti à perdere li beni Spirituali per non perdere li Temporali. Essendo dunque obligata la Republica Temporale à soffrire detrimento per la Spirituale, segno è, che non sono due Republiche diuerse, mà parti d'vna sola, & vna all'altra soggetta.

Quarto argomento. La Republica Ecclesiastica deu' essere perfetta, e basteuole à se stessa in ordine al suo fine, come sono tutte l'altre Republiche ben' ordinate; Dunque deue auere tutta quell'autorità, che è necessaria alla consecuzione del suo fine: *Sed sic est*, che per conseguire il suo fine spirituale, è necessario ch'abbi la potestà di valersi, e disponere delle cose temporali, ch'altrimente sarebbe in arbitrio d'vn Rè tristo fomentare, senza timore di castigo, gl'Eretici, e souertire la Religione. Dunque conuien dire, che la Chiesa, & il Papa abbino ancor questa potestà temporale assieme con la Spirituale.

In questo senso s'intendono le sopracennate parole di S. Bernardo, e di Bonifacio VIII., doue dicono essere in potestà del Papa l'vno, e l'altro coltello, significando, che il Sommo Pontefice tiene propriamente, e per se, il coltello Spirituale. E perche à questo è soggetto il Temporale, può il Pontefice comandare al Rè, e vietargli l'vso del coltello Temporale, ogni qual volta lo richiede la necessità della Chiesa, e l'ordine gerarchico d'essa; Subordinato vn coltello all'altro; Che però dopò le parole: *oportet autem gladium esse sub gladio, & temporalem auctoritatem Spirituali subijci potestati*, conuiene, che vn coltello stia sotto l'altro, e l'autorità Temporale sottoposta alla potestà Spirituale, segue à dire; *Cum dicat Apostolus, non est potestas nisi à Deo, quæ autem sunt à Deo, ordinata sunt: Non autem ordinata essent nisi gladius esset sub gladio, & tanquam inferior reduceretur*

ceretur per alium ad suprema. *Nam iuxtà Diuum Dionysium* * *lex diuinitatis est infima per media ad suprema reduci*. Dicendo l'Apostolo non essere potestà se non da Dio. E le cose di Dio sono ben'ordinate; non sarebbero ben'ordinate se vn coltello non stasse sotto l'altro; e come inferiore, coll'aiuto dell'altro s'alzasse à grado superiore: Conciosiache S. Dionisio asserisce essere legge Diuina, che le cose basse si riduchino per li suoi mezzi opportuni alle Supreme.

De Hierarch. Eccles.

Quinto argomento. Il tollerare vn Rè Eretico, che studia di tirare li Suddici alla sua Setta, è vn'esporre ad euidentissimo pericolo la Religione Catolica. * *Qualis enim est Rector Ciuitatis, tales, & habitantes in ea*. Qual'è il Gouernatore della Città, tali sono li Cittadini; d'onde n'è l'adagio: *Regis ad exemplum totus componitur orbis*. Tutto il Regno s'adatta alli portamenti del Rè. Fusse pure voler di Dio, che l'esperienza oggidiana della Francia non ce l'insegni. Perche Geroboam fù Rè idolatro, la maggior parte del Popolo cominciò subito ad idolatrare. In Europa regnando Costantino fiorì la Fede di Cristo; e regnando Costanzo fiorì l'Arianismo. In Inghilterra regnando Enrico VIII., e dopò esso Edoardo, tutto il Regno, per così dire, apostatò; e regnando Maria ritornò il Regno all'obedienza della Chiesa Romana; mà regnando Elisabetta figlia di quell'Anna Bolena, che fece apostatar' Enricò, ripullulò il Caluinismo, & andò in bando il Catolichismo.

Eccles. cap. 10.

Lib. 3. Reg. 12.

Sesto argomento. O il Papa hà potestà Temporale, almeno, *ratione delicti*, di dare, ò togliere li Regni, ò nò. Se l'hà, perche tanto pertinacemente negarla? se non l'hà, per qual causa la Francia accettò Pipino per Rè datogli dalla Chiesa Romana con tutta la sua descendenza? Vna delle due non si può isfuggire: ò che il Papa ebbe questa potestà Temporale, che ora se gli nega, ò che se non l'ebbe, Childerico fù ingiustamente, e nullamente deposto; & in conseguenza Pipino

con

con tutti li suoi successori non furono legitimi Rè, mà Tiranni violentemente intrusi nel Reame. Così la translazione dell'Imperio Orientale nell'Occidente, prima in Francia, e poi in Germania con la facoltà delli sette Elettori, atti tutti di supremo dominio Temporale; che nissun Prencipe aurebbe tolleratise non auessero tenuto per infallibile, & irrefragabil e l'autorità Temporale nel Sommo Pontefice canonizata da Cristo, dalle Sacre Scritture, e da Santi Padri.

Settimo argomento. Quando Cristo comandò à S. Pietro *Pasce oues meas*. Pascola le mie Pecore, gli conferì tutta quella potestà, e predominio, ch'è necessario ad vn buono Pastore per ben gouernare, e difendere il gregge. *Sed sic est*, che trè potestà si richiedono al Pastore: Vna contro li Lupi, per tenerli lontani, quanto può. L'altra contro li Caproni per scacciarli dal gregge, se con le corna l'insulta. E la terza circa l'altre Pecorelle per prouederle di pascoli conuenienti. Queste trè prerogatiue dunque hà il Sommo Pontefice vero Pastore constituito da Dio sopra il suo gregge.

Ne mi stia à dire Martino Lutero, che per quel verbo *Pasce* non s'intende dominio, mà Ministero basso, che può farlo ogni famiglio; che però non può dirsi instituito Prelato colui à chi si dice *Pasce*. E poi (dice Lutero) non comanda il Signore alli Cristiani che obedischino à Pietro, che dà loro il pascolo. Dunque viene deputato ministro, e non Prencipe per quella parola *Pasce*. Di più, se con quel *Pasce* fusse instituito il Sommo Pontificato, non sarebbbero Pontefici quelli, che non amano, ne pascono il gregge commesso; e così ne seguirebbe, che molte volte saressimo senza Papa; perche la maggior parte d'essi non amano il gregge, ne lo pascono con parole, e con esempi; Si che in quel *Pasce* non si contiene l'instituzione del Papato, mà solamente il semplice comando d'amare, e di ammaestrare li Popoli.

Non

Non per tanto mi si rende difficile il dimostrare, che per quel *Pasce oues meas* fù attribuita al Papa la suprema autorità, che tiene. Primieramente, perche non tutti quelli, che recano cibo ad altri in qualsiuoglia modo, si può dire propriamente, che paschino; mà bensì colui che procura, e prouede altri di cibo, cosa che appartiene propriamente à chi sourasta, e gouerna. Lo dice il Signore nell'Euangelo * *Quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, vt det illis cibum in tempore?* Chi pensi tù chi sia quel Fedele, e prudente dispensatore, che il Padrone hà constituito soprastante alla sua famiglia per somministrargli il vitto a' suoi tempi debiti? Dunque il pascere tocca veramente à chi è constituito sopra tutta la famiglia.

Luc. c.12.

Secondariamente, la parola *Pasce*, secondo l'vso commune del parlare, significa ogn'atto Pastorale, e far da Pastore. *Sed sic est*, che il far da Pastore non consiste solamente in pascere, mà anco in condurre, ricondurre, defendere, soprastare, reggere, e castigare il gregge. Li Pecorari non fanno forse altro, che dare l'erbe alle pecore? Non le guidano? Non le sforzano col bastone ad obedire? Quel Bastone Pastorale fatto à posta vncinato lo portano per niente? Lo insinuano le Sacre Scritture: * *Reges eos in virga ferrea*. Il Testo Ebreo legge: *Pasce eos*. S. Girolamo, che tradusse in Greco il Testamento nuouo, vsa per *Pasce* del Latino vn vocabolo, che in Greco significa: *Pasce regendo, & praecipiendo*. Omero Poeta Greco * spesse volte chiama il Rè Agamennone Pastore de' Popoli. Nella lingua Ebraica in Michea Profeta, d'onde l'Euangelista S. Marco prese la voce *Pasce* la fà suonare in Latino: *dominare*. Così proua il dottissimo Roberto Bellarmino nella terza cōtrouersia *, à che nulla si può aggiungere, se non questo, che à me ora che scriuo souuiene. Quando Iddio esaltò Dauide il Pastorello

Psal.2.

Lib. 2. Iliad.

lo al Regno d'Israele gli disse: *Ego te tuli de domo patris tui, & posui te pascere gregem Populi mei*. Io t'hò leuato dalla paterna Casa tua, e ti hò posto à pascolare la greggia del mio Popolo. E se ne pregia lo stesso Dauide nel Salmo 77.* *Elegit Dauid seruum suum, & sustulit eum de gregibus ouium, pascere Iacob, & Israel hæreditatem suam*. Scielse Dio il suo seruo Dauid leuandolo dalla pastura di pecore per metterlo à pascere Giacobbe, & Israele suo Regno ereditario. E per mostrare d'auer compito bene alle parti di vero Pastore soggiunge subito: *Et pascit eos in innocentia cordis sui, & in intellectibus manuum suarum deduxit eos*. Non contento di pascerli semplicemente nell'innocenza del suo cuore, li resse, gouernò, e guidò quanto seppero le sue mani. Chi ardirà ora contradire all'asserzione di Dio, e negare, che la parola *Pasce* non significhi regnare, e dominare, e non semplicemente pascolare?

All'obiezioni di Lutero già s'è risposto, che il pascere è officio di Gouernatore, non di Scalco; imperoche non sono li Scalchi, che paschino il Padrone, perche gli porta in tauola le viuande; mà è il Padrone, che pasce li Seruitori, perche viuono à sue spese.

Alla seconda. Il sourastare, e l'esser soggetto; il gouernare, e l'esser gouernato; il cibare, e l'esser cibato dicono tal quale relazione frà loro, in modo che non può esser l'vno senza l'altro: e perciò con quel comandare di Cristo à Pietro, che sourasti, regga, e pasca le pecorelle, viene per relazione, che dice il fondamento al termine, à comandare à tutte quelle Pecore, che sono del suo gregge, che debbano lasciarsi sourastare, reggere, e pascere da Pietro.

Alla terza obiezione. E vero, che quel *Pasce* è imperatiuo, mà è vn'imparitiuo, che forma vn Principato; vn'imperatiuo, che fà vn' Imperatore; conciosia che viene per l'atto, indicata la potenza dalla quale esce quell'atto, in

Genes. 2. quel modo, che Dio colà nella Genesi disse * *germinet terra herbam virentem*. Et agl'animali: *crescite, & multiplicamini*; diede loro la fecondità, & instituì la Natura atta alla generazione, e pure fù vn precetto imperatiuo. Anche gl'Omini con vn verbo imperatiuo constituiscono Comandanti, e Dignità. Se il Monarca delle Spagne Carlo II. dicesse ad vn suo Suddito: Và à gouernare lo Stato di Milano, & ad vn'altro: Và à sopraintendere, e reggere il Regno di Napoli, chi è, che non intenda essere quei tali l'vno fatto Gouernatore di Milano, e l'altro ViceRè di Napoli?

Incalza Lutero: Se con quel precetto imperatiuo *Pasce* Cristo hà instituito il Sommo Pontificato, ne siegue, che quel Papa, che lascia d'adempire il comando, lascia anco d'esser Papa. Nò; perche Cristo instituì il Pontificato con quelle parole precettiue in maniera, che l'autorità dopò conferta non depende più dall'osseruanza del precetto, il quale non fù fatto condizionato, nè con la clausola irritante. Tanto si prattica giornalmente nel Mondo. E per non variare dalla portata metafora, ò similitudine; il Gouernatore di Milano, ò il ViceRè di Napoli non lascia d'essere Gouernatore, ò ViceRè, se bene gouernasse male il Ducato, ò il Regno, sin che il Rè non lo priua del gouerno.

All'vltima obiezione, che il Sommo Pontefice non pasce il gregge *verbo, & exemplo*. Se ne mente; perche quantunque li Papi non predicano, esercitano però tant'altri atti, e funzioni Pastorali, mentre ligano, assoluono, dispensano, giudicano questioni, creano Vescoui; e se per se stessi non predicano, lo fanno per mezzo d'altri Predicatori, correndo la regola: *Qui per alium facit, per se ipsum facere videtur*. Mostra d'operare da sè chi opera coll'altrui mezzo.

Da questa triplice potestà trè argomenti ne cauiamo. Il Primo. Lupi sono gl'Eretici, che deuastano la Chiesa del

Si-

Signore, come disse in S. Matteo. * *Attendite à falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt Lupi rapaces*. Guardateui dà' falsi Profeti, che vi si presentano in sembiante di Pecore, mà nel di dentro sono Lupi rapaci. Se dunque alcun Rè, ò Prencipe da Pecora diuentasse Lupo, cioè da Catolico Eretico; può, e deue il Sommo Pastore dell'ouile di Cristo scacciarlo con le scommuniche, e giuntamente comandare a' Popoli, che non lo seguino, & in conseguenza priuarlo del Dominio sopra li Sudditi.

Il secondo argomento; può, e deue il Sommo Pontefice separare, e precludere gl'Arieti furiosi, che distruggono l'ouile. Se vn Rè, benche Catolico di Fede, fusse di costumi tali, che dannificasse notabilmente la Chiesa, e la Religione, sarebbe vn'Ariete furioso; Dunque deu'essere segregato dall'ouile.

Il terzo argomento; può, e deue il Pastore pascere, che è quanto dire guidar, e sopraintendere le sue Pecorelle come conuiene allo stato loro. Dunque può, e deue il Sommo Pontefice comandare non solo a' Vescoui, mà anco à tutti li Cristiani, e constringerli à quanto ciascuno d'essi è tenuto secondo lo stato della sua condizione, cioè sforzare ciascheduno à seruire il Signore in quel modo che conforme al grado loro sono obligati. *Sed sic est*, che li Rè deuono seruire à Dio col defendere la Chiesa, e col punire gl'Eretici, e scismatici, come insegna S. Agostino, * S. Leone, * e S. Gregorio. * Dunque può, e deue il Papa comandare alli Rè, che tanto esequischino; e ricusando, constringerli con le censure, & altri opportuni, e conueneuoli remedij. Così discorre Nicolò Sandero, * & il Cardinale Bellarmino.

In Ep 50. ad Bonifac. Ep. 75. ad Leo. Augudi. lib. Ep 6. ad Maur. Lib. 2. c. 4. de visib. Monarch. Tom. 1. controu. 3. lib. 5. cap. 2. de Rom. Pontif.

E perche questo punto dell'autorità Temporale del Papa sopra li Rè, e Imperatori è grauissimo, e dal suo abbattimento depende quello dell'altre proposizioni, e pretensioni,

non dourà esser graue à noi il fermarsi sù l'argomento, e strin-
gerlo quì contro li Caluinizanti Politici della Francia, con
vn discorso di San Bernardo basteuole ò ad illuminarli, ò à
confonderli sù questa loro prima propozizione.

Esponendo egli quel passo dell'Euangelo. *Ecce duo gla-
dij hic*. E la risposta del Signore: *satis est*. Co'l caso auue-
nuto à Pietro di tagliare l'orecchio à Malco, di che fù ripre-
so dal suo Maestro, tutto, che fusse in sua difesa, con dirgli:
Mitte gladium tuum in vaginam. Riponi il tuo Coltello
nella guadina. Esponendo, dico, tutti questi passi insieme,
dice, che sebene il Papà tiene la potestà Spirituale, e Tem-
porale, ad ogni modo della Spirituale deue seruirsene di
propria mano: mà della Temporale valersene con la mano
de' Prencipi Ministri di Dio. *Quid tu denuò?* (dice S. Ber-
ardo à Papa Eugenio) *vsurpare gladium tentas, quem se-
mel iussus es ponere in vaginam? quem tamen, qui tuum
negat* (vdite voi Caluinizanti di Francia ciò, che dice vn
tanto gran Santo Francese) *non satis mihi videtur attende-
re verbum Domini dicentis, conuerte gladium tuum in va-
ginam. Tuus ergo est ipse, tuo nutu, & si non manu tua
euaginandus; alioquin si nullo modo ad te pertineret, di-
centibus Apostolis, ecce duo gladij hic, non respondisset
Dominus satis est. Vterque igitur Spiritualis, & Tem-
poralis gladius Ecclesiæ, sed hic quidem pro Ecclesia, illic
verò, & ab Ecclesia exercendus. Ille Sacerdotis, hic mili-
tis manu, sed sanè ad nutum Sacerdotis, & ad vsum Impe-
ratoris*. Perche vuoi tu di nuouo metter mano al Coltello,
che vna volta ti comandai di riponere nel fodero? quello
però, che negasse, che tuo non sia, parmi che non intenda le
parole del Signore, che dice rinfodera il *tuo* Coltello? E
dunque tuo sì, & à tuoi cenni s'hà da sfoderare, mà non di
tua mano: Ch'altrimente se non appartenesse à te in modo
alcuno, non aurebbe risposto il Signore agl'Apostoli,

quan-

quando dissero : Ecco quì due Coltelli : Tanto basta. L'vno, e l'altro dunque Coltello Spirituale, e Temporale è della Chiesa, mà il Temporale deue adoprarsi à prò della Chiesa, e lo Spirituale dalla medema Chiesa. Questo, dalla mano propria dal Sacerdote; e quello del Soldato, mà à cenni del Sacerdote, & ad vso dell'Imperatore. Non resta dunque per tanto, che il Coltello della giuridizione Temporale non sia di Pietro, al dire di Cristo, benche s'adopri per mano dell'Imperatore al dire di S. Bernardo.

C'aggiungerò anco vna speculazione di S. Tomaso d'Aquino à fauore della potestà Temporale del Papa *ratione delicti*. E se bene questo Santo non fù Francese, com'era S. Bernardo, e però dalla Francia riuerito à sì alto grado, che tutta la Sorbona lo chiamò *Vniuersalis Ecclesiæ lumen; Speculum clarissimum Vniuersitatis Parisiensis, & & candelabrum insigne lucens, per quod omnes, qui vias vitæ, & Scholas doctrinæ sanæ ingrediuntur lumen videant*. Lume della Chiesa vniuersale; terso specchio dell'Vniuersità di Parigi; candeliero insigne rilucente, cui mercè vedino lume chiunque desidera entrare nelle Scuole della vera dottrina, e d'intraprendere il sentiero della vera vita. E passò tant'oltre la Sorbonica Vniuersità nella stima dell'Angelico Dottore, che auendo essa per l'auanti dannate alcune proposizioni inserte nell'opere di S. Tomaso, non si recò à vergognosa volubilità nell'anno 1524. di ritrattarsi, e solennemente approuare quanto aueua prima dannato.

Dice dunque S. Tomaso nell'opuscolo *de regimine Principum*. * Che si come Cristo fù Sacerdote, e Rè, così è da tenersi, che anco al Papa suo Luogotenente Generale abbia communicata l'vna, e l'altra potestà Spirituale, e Temporale in grado, che il Dominio Ecclesiastico per instituzione del Signore sia *de iure Diuino*, Dominio nè Dimocratico, nè Aristocratico di diuersi (come pretendono li Caluinisti, che

Lib. 3. cap. 10.

mettono

mettono il Concilio sopra il Papa, mà Dominio Monarchico Sacerdotale, e Regale insieme. Queste sono le sue parole: *Essendo il Dominio di quattro sorti, cioè Sacerdotale, e Regale unito. Regale solo. Politico, & Economico. Il primo è il maggiore di tutti, e tal'è il Dominio di Pietro, e suoi Successori per Diuina instituzione; Imperciochè essendo stata conferta al nostro Saluatore, come Omo, la piena potestà * la medesima egli communicò al suo Vicario in terra; e conseguentemente con somma ragione può il Sommo Pontefice chiamarsi Rè, e Sacerdote, come chiamauasi lo stesso Cristo, di cui è Vicario, come bene lo proua S. Agostino.* *

B

Matt. cap. 16.

17. de Ciuit. Dei.

E si specifica S. Tomaso, che il Sommo Pontefice hà sempre proceduto non assolutamente, mà per ragione di delitto, e nelli bisogni della Chiesa. *Con tutto ciò in questa parte* (dice il Santo) *il Sommo Pontefice non s'è auanzato à poruì mano se non per ragione di delitto, che à questo fine fù ordinata l'autorità sua, e di qualunque altro Dominante, cioè in sollieuo del gregge.* E perche è caso fortuito, che li Prencipi diano tal'ora in somiglianti eccessi, soleua dire Innocenzo, III. che la giuridizione Temporale era esercitata da'Pontefici casualmente.

Ne dichino gl'Auersarij con Caluino, che nè Cristo in terra esercitò mai questo Supremo Dominio, nè li suoi Vicarij l'hanno potuto pratticare, sì che può rimprouerarsi loro l'assioma: *Frustrà est illa potentia, quæ nunquam reducitur ad actum.* Vana è quella potenza, che non può attualmente pratticarsi.

Piano: Se si tratta di Christo; esercitò da Bambino questa potenza Temporale, che non voleua esercitare assoluta adulto, come contraria al fine, per il quale s'era vmanato, ch'era la redenzione del genere vmano, come dice S. Giouãni. * *Non enim misit Deus Filium suum in Mundum, vt iudicet Mundum, sed vt saluetur Mundus per ipsum.* Non

Ioan. c. 3.

mandò

mandò l'Eterno Padre il suo Vnigenito in terra per giudicare il Mondo, mà per saluarlo. Se si fusse dichiarato Rè, chi auerebbe ardito di condannarlo all'ignominiosa morte della Croce? Serbatasi dunque la potestà Spirituale, mista però anche con la Temporale per l'occasioni; se con scacciare dal Tempio li profanatori d'esso; come li Demonij dagl'ossessi, e mandateli nei porci; assoluere l'Adultera dal criminale, dispensando sopra la legge Mosaica, e condonare la pena dell'essere lapidata, decreto grazioso non solito farsi, che dalli Rè, e Prencipi assoluti, non dalli Giudici, come dirò più à basso.

Essercitò anco la sua Real potenza Temporale al tempo della sua presa nell'Orto di Gessemani, atterrando l'insolenza di quella chiurmaglia, atterrita dal tuono di quella parola *Ego sum*. E se lice con vna fauola spiegare il vero Dominio Reale, ch'esercitò anche adulto in quel modo, che il detto Aritmetico da vn numero falso sà cauare il numero vero, poteua Gesù dirsi essere quel Rè Ateone, che trasformato non da Diana, mà dall'assunta Natura vmana in Ceruo sitibondo della nostra redenzione, assalito da proprij Cani, cioè da' Giudie per sbranarlo, come fecero, disse in quell'atto della sua presa nell'Orto: *Atheon*, cioè (*Iesus Nazarenus Rex Iudæorum*) *Ego sum Dominum cognoscite vestrum*. Il mistico Ateone son' io Gesù Nazareno, conoscete il vostro Rè.

Mà torniamo à Gesù infante. Non negarà questi atti di Dominio Temporale chiunque versato nelle Sacre, e profane Istorie rifletterà, ch'appena nato il Bambino Gesù, Cesare Augusto Imperatore Romano mosso da sopr'vmano instinto, senza sapere nè che, nè perche, ciò facesse, rinunciò, e depose il titolo di Regnante Monarca, cedendolo senza saperlo al vero Signore de' Dominanti; perche *vbi maior, minor cessat*: Deue il minore sempre cedere al maggiore.

giore. Il cuore vmano, ch'hà non sò che del Diuino, e sopr'vmano dopò l'Editto vscito dal fasto Cesareo di descriuere l'vniuerso Mondo lo spinse internamente à lasciare la Monarchia à quello, di cui canta la Chiesa: *Magnificatus est Rex pacificus super omnes Reges terræ*. Sopra tutti li Potentati del Mondo esaltato è il Rè pacifico.

In Roma la notte, che nacque il Redentore cascò il Tempio della Pace; *perche Rex pacificus magnificatus est, cuius vultum desiderat vniuersa terra*. Esaltato è il Rè pacifico sopra tutti li Rè della Terra, che altro più non desidera, che di vedere la sua Diuina faccia. Era ben di douere, ch'al comparire al Mondo del Dio della Pace, la falsa Dea della Pace inchinata à terra col suo famoso Tempio scomparisse dagl'occhi degl'Idolatri suoi Romani, e tramontasse in Occidente il barlume di quella cieca superstizione quando sorgeua in Oriente il lucido Sole della Verità, che illumina ogn'Omo.

E non solo esercitò quest'alto Dominio Temporale sopra li Popoli, mà sopra li Rè medesimi. Non chiamò egli Infante pargoletto li Pastori dalle Capanne alla Mangiatora ad adorarlo? Gl'Angeli dalle Stelle alle Stalle di Betlemme à riuerirlo? E li trè Rè dal più remoto Oriente al tugurio à tributarlo? Che più? passando nell'Egitto non pose sossopra Regi, Omini, e Dei, atterrando li loro Idoli? *Quoniam Deus magnus Dominus Rex magnus super omnes Deos*. L'Incarnato Dio è vn gran Signore, & vn gran Rè sopra tutti li Dei, e tutti li Rè.

Se poi si parla delli Pontefici, che mai abbino potutopratticare questo Supremo Dominio Temporale, ne abondano gl'esempi dell'euidenza contro la sognata negatiua. Sono piene l'Istorie delli Rè, e Imperatori, che dalli Papi sono stati deposti, e priuati de'loro Regni, & Imperij; e sostituiti altri in luogo loro non solo senza biasimo, mà più

tosto

tosto con applauso, & approuazione di tutto il Mondo.

Gregorio Magno nell'anno 598. difese non solo la Città, mà anco l'Isole conuicine contro gl'inimici della Chiesa con vigilanza di Generale d'Eserciti; e non ci fù chi lo rimprouerasse; non ostante, che l'Imperatore Maurizio, e l'Esarco d'Italia non gli fussero amici. Ad ogni modo conclude l'Istorico: *Nemo tamen aliquando de ijs ausus est negotium ipsi, vel leue facessere, eo quod iure facere certò scirent; adeò vt in Regali Sacerdotio Christi, etiam eius hostes Regiam venerarentur auctoritatem.* Nissuno ardì mai d'opporsi, perche ben sapeuano, ch'aueua potestà di farlo. Di modo che gl'istessi nemici del Papa adorauano nel Sacerdozio di Cristo l'autorità di Rè.

Qual maggior testimonio può desiderarsi di quello de' Predecessori Rè di Francia? Aimojno * racconta, che nell' anno 603. al tempo di Foca Imperatore la Regina di Francia Brunichilde, e Teodorico Rè suo Nipote mandorono Ambasciatori à Gregorio Primo per la licenza di congregare vna Sinodo nazionale in Francia, e per ottenere certi Priuilegi, che concesse al Monastero di San Medardo; nel fine dell'Indulto dice: * *Si quis verò Regum, Sacerdotum, Iudicum personarumque secularium hanc Constitutionis nostræ paginam agnoscens contra eam venire tentauerit, potestatis, honorisque sui dignitate careat.* Se alcuno, sia Rè, Sacerdote, Giudice, e persona Secolare, che conoschi questo nostro Priuilegio ardirà di contrauenire, resti condannato nella priuazione d'ogni dignità, di grado, e d'onore. E soggiunge l'Istorico. * *Vides Lector quantum insit Romano Pontifici auctoritatis, vt in ijs, quæ ipse concedit Regibus leges præscribat, & ijsdem nisi pareant, pro pœna priuationem Regni apponat.* Nota lettore, quanto sia sublime l'autorità del Pontefice Romano, che anche nelle sue concessioni graziose prescriue leggi alli Rè, & alli medesimi,

Lib. 4. c. 1. in fin.

Lib. 11. Ep. 10 ind. 6. Gregor.

Baron. annal. tom. 8.

se ricusano d'obedire, mette per pena la priuazione del Regno. Quì si tratta d'vn Papa Santo, dottissimo, mansuetissimo, vmilissimo, e non d'vn'Omo vano, ambizioso, temerario, che volesse presumere di redarguire, e castigar li Rè, e Prencipi con la priuazione de' loro Stati, e Regni per illecite contrauenzioni a' suoi Decreti.

Mà tralasciamo ciò, che tocca alle censure, e ragioniamo di ciò, che spetta al diritto Temporale. L'Imperio è Spirituale, ò Temporale? Se Temporale, come potè Gregorio II. proibire agl'Italiani il pagare le gabelle, & impotizioni all'Imperatore Leone Iconomaco da lui scommunicato? con che lo multò in vna buona parte dell'Imperio.

Cent. 8. c. 10. in vit. Greg. II.

Confessano questa verità li Madeburghesi Eretici, * mà riprendono il Papa di troppa seuerità, chiamandolo traditore della propria Patria. Mà non c'è Scrittore Catolico, che biasimi questo fatto; bensì viene lodato per legitimo, e santo da tutti gl'Istorici, ch'hanno scritto li successi di quei tempi, frà quali il Cedreno, e Zonara. *

In vit. Leon. Isaur.

Zaccaria Papa II. dichiarò inabile all'Imperio, & al Regno di Francia Childerico; e fece succedere Pipino nel 747.

Papa Steffano II. priuò Carlo Crasso dell'Imperio, à cui successe Arnolfo bastardo di Carlo Manno: E dopo cinque anni dal medesimo Papa Steffano fù deposto lo stesso Carlo Crasso anco dal Regno di Francia, e successe Odone figlio di Roberto Prencipe della stirpe di Carlo Magno.

Gregorio VII. depose Enrico IV. Imperatore, & elesse Rodolfo primo di Casa d'Austria, e dopò sua morte Enrico V.

Innocenzo III. scommunicò, e priuò Ottone IV. dell'Imperio; e fù eletto in sua vece Federico II., il quale riuscendo anch'egli nemico della Chiesa, Innocenzo IV. lo scommunicò, e priuò dell'Imperio, e fù eletto Enrico VI. Landgrauio di Turingia, e dopò la morte sua Guglielmo Conte d'Olanda.

Cle-

Clemente VI. ſcommunicò, e depoſe Ludouico Bauaro, e fù eletto in ſua vece Carlo IV. figlio del Rè di Boemia.

Vrbano IV. leuò il Regno di Napoli, e di Sicilia à Manfredo rebelle della Chieſa, e lo diede à Carlo d'Angiò fratello di S. Ludouico Rè di Francia.

Aleſſandro V. nel 1409. priuò del Regno di Napoli Ladislao Rè potentiſſimo, che in aſſenza de' Pontefici in tempo di ſciſma trauagliò lo Stato della Chieſa, e s'impadronì della Città di Roma; e dichiarò in ſuo luogo Rè di Napoli Ludouico d'Angioia, come narra il Platina nella vita de' Pontefici.

Queſta è la vera ſtrada di farſi ſtimare, e temere, e riſpettare. Poteuano bensì li Papi fulminare ſcommuniche, e far publicare Interdetti à loro talento contro Federico II., Ottone IV. Enrico IV. Ludouico Bauaro, & altri. Rideuanſi di queſte cenſure, e diuentauano peggiori. Mà quando ſi viddero depoſti da' loro gradi, e dignità, & altri creati Imperatori in luogo loro, all'ora ſi riconobbero deluſi, quando non poteuano più eludere l'ammonizioni paterne, e poi le minaccie de' Pontefici vilipeſi, e cominciorono ad vmiliarſi, chiedere perdono, e proteſtare di voler obedire, e reſarcire le Chieſe in tutto quello, in che l'aueſſero danneggiate, & offeſe.

Adunque laſciare al Papa la ſola poteſtà di far leggi, & ordini, e di punire li contumaci con le ſole pene Spirituali, per lo più poco temute, anzi deriſe; e denegare poi loro la poteſtà di caſtigare li ſpreggiatori con la priuazione de' Stati, depoſizione, confiſcazione de' beni ſperimentate ſole infallibilmente efficaci, è vn manifeſtamente conſtituire la Politica Eccleſiaſtica *velut æs ſonans, aut cymbalum tinniens*, cioè vn ſpauentaccio di paſſeri, più che ſufficiente poteſtà di farſi obedire, e ſtimare, & vn renderla del tutto vana, & eluſoria. Il timore della pena ſuol'eſſer'il principale fon-

damento dell'obedienza, & il freno alli transgressori: e l'obedienza è lo spirito vitale di tutte le Republiche, come insinuò Ludouico XI. Rè di Francia; il quale interrogato, per qual cagione ogni volta, che passaua inanzi le Forche si leuaua il Capello. Rispose: Perche queste mi conseruano nel Regno; & il timore de'supplicij tiene li Popoli in obedienza, senza la quale nissuna Republica, ò Regno può lungamente durare.

Trasporto dell'Imperio in Occidente.

SE il Sommo Pontefice non auesse alcun diritto sopra il Temporale, con quale autorità saria stato lecito à Papa Leone III. (alcuni l'attribuiscono à Steffano II.) di trasportare il Scettro, e Diadema Imperiale da' Greci alli Francesi, e da' Francesi agl'Alemani? Nel Decretale di Gregorio IX. * narrasi, che mentre la Romana Chiesa veniua oppressa dalle molestie d'Astolfo Rè de' Longobardi, Leone Papa III. dimandò aiuto à Costantino, e Leone suo figlio Imperatori di Costantinopoli, li quali, qual se ne fusse la cagione, ricusorono la loro assistenza, e patrocinio alla Romana Chiesa; di che sdegnato il Pontefice, trasportò l'Imperiale Corona dal capo di Costantino, e Leone sù quello di Carlo Magno figliuolo di Pipino, che da Papa Zaccaria suo Predecessore era stato sustituito à Childerico Rè di Francia, che lo stesso Zaccaria aueua deposto dal Regno, come sopra s'è detto, e si legge in *c. 15. quæst. 6.* E seguì questo trasporto l'anno del Signore 776. E Carlo Magno fù poi coronato Imperatore dal detto Papa Leone III.

Lib. 1. de elect. tit. 6. cap. 34. Venerabilem, & ibi glos. verbo transtulit

E quì di passaggio è da sapere, che Carlo era Alemano; & all'ora l'Alemagna era detta Francia Orientale, si come erano stati li suoi Antecessori, li quali occupata la Francia à buona guerra, e scacciati d'indi li Romani, ritennero poi

sempre

sempre il glorioso nome di Franchi. Da che n'è deriuato, che il Regno della Gallia si sia denominato Regno di Francia anche dopò, che fù inuaso da Vua Capeto.

E questo trasporto della dignità Imperiale viene autorizato per giusto, e legitimo, sì per commun consenso di tutto il Cristianesimo, che riconobbe sempre Carlo Magno, e li suoi Successori per legitimi Imperatori; nè ci fù mai Rè Ciristiano, che abbi preteso precedenza dal detto Imperatore per più antico, e Potente Rè, che fusse; sì per il felice euento di questa translazione fauorita da Dio con tante gloriose vittorie; sì anco per la spontanea confessione delli Greci Imporatori, che il Sommo Pontefice con molt raagione potè fare il detto trasporto. E che sia vero l'Imperatrice Irene tantosto, che seppe esser Carlo Magno dichiarato Imperatore da Papa Leone, non pure non reclamò, mà l'auerebbe preso per marito, se certi perfidi Eunuchi non si fussero attrauersati al suo dissegno, come scriuono Zonara, & il Cedreno nella vita d'Irene.

Morta Irene Imperatrice, Niceforo, che successe mandò Ambasciatori à Carlo Magno, che publicamente lo salutorono per Imperatore nell'anno 810. E non solo li Greci, mà li Persiani ancora non sì tosto intesero, che Carlo Magno era stato creato Imperatore, spedirono Ambasciatori di congratulazione, con ricchissimi regali, come nota Righino nel secondo libro, & Otone Frisinghense nel quinto libro al capo 31.

D'auantaggio. Narra il Biondo nel quinto libro Deca Seconda della sua Istoria, & il Platina nella vita de'Pontefici, che auisato Emanuele Imperatore de' Greci essere Alessandro III. Sommo Pontefice ridotto all'estreme angustie dall' Imperatore Federico, gli fece esibire la sua venuta con grosso Esercito, e denari per liberarlo, se volesse restituire l'Imperio d'Occidente agl'Imperatori di Costantinopoli; à che

rispose il Papa, non volere in conto alcuno riunire ciò, che li suoi Predecessori con ottima ragione aueuano diuiso.

E quì deue considerarsi, ch'Emanuele altro non chiedeua, che il nudo titolo dell'Imperio, sapendo benissimo, che il possesso non poteua darglielo il Papa, mà coll'armi acquistarselo: Ne meno auerebbe à sì gran costo comprato il solo titolo, se l'auesse stimato frustatorio, ò falso, ò illegitimo, come auuto da chi non aueua facoltà di darglielo.

Di più. Gregorio V., che fece la Constituzione. *De Imperatore eligendo per septem Principes Germaniæ*, come s'osserua ancora oggidì, e lo testificano il Biondo, il Nauclero, & il Platina, anzi l'asseriscono gl'istessi Eretici Madeburghesi. * *Gregorius suam Patriam insigni aliqua dignitate ornaturus sanxit, vt penès solos Germanos ius esset eligendi Regem, qui post Diadema à Romano Pontifice acceptum, Imperator, & Augustus appellaretur; Suntq; Electores constituti Moguntinus; Treuirensis, & Colonienses Archiepiscopi: Marchio Brandeburghensis; Comes Palatinus Rheni; Saxoniæ Dux; & Rex Bohemiæ.* Desideroso Papa Gregorio d'insegnire la sua Patria, ornandola di qualche decorosa prerogatiua, ordinò, che li soli Alemani auessero la ragione d'eleggere quel Rè, che dopò coronato dal Romano Pontefice si chiamasse Imperatore, & Augusto. E dichiarò Elettori gl'Arciuescoui di Magonza, di Treueri, e di Colonia. Il Marchese di Brandemburgo; il Conte Palatino del Reno; il Duca di Sassonia, & il Rè di Boemia.

Centu. 10. c. 10. col. 546.

Se il Papa di ragione abbia potuto creare questi Elettori ò nò, li Madeburghesi nè l'approuano, nè lo disapprouano, benche nemici giuriati de' Papi, se stimano, che *de Iure* l'abbi potuto fare, necessario è, che confessino ciò, che negano, esser il Papa superiore, non solo alli Rè, e Prencipi Temporali, mà allo stesso Imperatore, & auere il diritto di disponere *ex causa* sopra il loro Tẽporale, * per la regola:

L. de accusationibus ff. de diuer., & temp. præscript.

Vinco

Vinco te si vinco vincentem te, se il Papa supera d'autorità l'Imperatore, molto più supera li Rè, superati dall'Imperatore, se poi vorranno dire; che *de Iure* non lo poteua fare, offendono ingiuriosamente li loro Padroni, fautori, e protettori, che sono li Duchi di Sassonia; il Conte Palatino, & il Marchese di Brandeburgo.

Io però non sò acquietarmi all'opinione del Bellarmino. Lo riuerisco ad eminentissimo grado: mà siami lecito aderire ad opinione più gloriosa alla Santa Sede Apostolica, & al Sommo Pontefice Romano, coll'asserire costantemente, che

Il Papa tiene giuridizione Temporale sopra li Rè, anco diretta.

TIene il Cardinale Bellarmino, che il Papa non abbia potestà diretta in Temporale: Et allega in proua, che Cristo Signor Nostro, come Omo, mentre visse in terra non accettò, nè volse alcuno Dominio Temporale. Il Papa Vicario di Cristo rappresenta Cristo com'era mentre visse frà noi: Dunque il Papa come Papa non hà Dominio alcuno Temporale.

Risponde il Carerio *De potestate Romani Pontificis contra impios Politicos*. Che l'argomento pecca *in illatione*, perche l'antecedente due cose suppone; la prima delle quali hà bisogno di limitazione, e l'altra deue negarsi. Suppone, che il Papa rappresenti Cristo in tutti li modi; mà conuiene restringersi à che lo rappresenti come Capo della Chiesa visibile, e militante, & come in esso fù il colmo della potestà. La seconda, che deue negarsi è, che in Cristo non ci fusse l'autorità Regia Temporale. E si proua il contrario, oltre il detto altroue coll'autorità dell'Euangelo. * *Cum natus esset Iesus in Betheleem*. Dice l'Istoria, che li Rè Ma-

Matth. c. 2.

gi

gi vennero in Palestina; & entrati in Gerusalemme andauano chiedendo doue fusse nato il Rè de' Giudei; sì che chiamano Rè il Bambino GESV, e per Rè lo confessano li doni, che gl'offeriscono.

Dirà qualch'vno, che li Magi co' suoi donatiui adororono il Saluatore, non come Rè Temporale, mà come Rè Eterno. Troppo male s'addata questa risposta all'Istoria Euangelica; perche narra S. Matteo à tal nouella esserli commossa tutta la Città di Gerosolima, e sì fieramente adombrato il Rè Erode di perdere il Regno, che con barbarie crudelissima fece trucidare tutti li fanciulli da due anni à basso, e non altronde s'ingelosì, che dal colloquio de' Magi, che conosceuano, e confessauano l'Infante GESV per Rè Temporale, cioè de' Giudici, e non per Rè Eterno, cioè del Mondo tutto, e però s'insospettò Erode; nè si sarebbe dato in tanta scandescenza di fare strage sì miserabile di tanti Sudditi innocenti, spopolando così spietatamente il Regno di tanti Vassalli, s'auesse stimato, che il Messia non fora più che Rè Spirituale, che nulla pregiudicaua al Regno Temporale, con quello compatibile, come cantò Sedulio:

Credulis Herodes Deum,
Regem venire quid times?
Non eripit mortalia,
Qui Regna dat Cælestia.

Che la Musa Italiana direbbe in sua fauella così:

Crudel Tiranno Erode
Leuati di sospetto;
Per dar li Regni sui,
Non per rapir gl'altrui
Venne il Rè pargoletto.

Più franca s'assicura la Corona in capo ad Erode, benche al nato Gesù, come à Rè Temporale, sommettessero li trè

Coronati

Coronati d'Oriente li loro Scettri, e gli rendessero co'loro doni obbedienza, e tributo. S. Fulgenzio. * *Quid est, quod sic turbaris Herodes? Rex iste, qui natus est, non venit Reges pugnando superare, sed moriendo mirabiliter subiugare. Nec ideò natus est, vt tibi succedat, sed vt in eum Mundus fideliter credat.* Che occore ò Erode, che ti conturbi? Deponi pur'ogni sospetto, e timore, perche il nato Infante è bensì Rè de'Giudei; mà non è venuto per vsurparti il Regno, nè succedere à te in luogo d'Archelao, e molto meno per mouer guerra, e superare li Regi combattendo viuo; mà sì bene per soggettarli, e di loro trionfare, col morire.

Ser. 1. de Epiph.

Il Molina, * diffusamente discorre sopra il dubbio se Cristo in quanto Omo fusse Rè Temporale. E ne forma trè Conclusioni.

Tom. 1. de iust. & iur. tract. 2. disp. 28.

La Prima: Che Cristo in quanto Omo è Rè della Chiesa Militante in terra, e Trionfante in Cielo, con pienissima, & amplissima potestà di fare tutte quelle cose, che sono necessarie in ordine al fine proprio sopranaturale dell'istessa Chiesa. E questo è il Regno proprio del Messia; del qual Regno disse Cristo: *Regnum meum non est de hoc Mundo*: cioè il mio Regno non è quali sono li Regni terreni, caduchi, & che hanno fine; mà Spirituale, & eterno. E che sia vero, riflettiamo sopra le parole de'Regi Orientali: *vbi est, qui natus est Rex Iudæorum?* In che luogo è nato il Rè de'Giudei? Nissuno nasce Rè; mà bensì dopò nato viene acclamato, e coronato Rè. Si come nè meno nissuno muore Rè; poiche nell'instante, che spira, cessa d'esser Rè, e vaca il Regno. Non così Cristo, il quale sì come nacque, così morì Rè, perche anche dopò morto restò Rè. Che sia nato Rè, chiedetelo a' Magi, & alli Pastori di Betlemme: *Rex pacificus datus est vobis*. Che restasse Rè dopò la morte, informateuene da Pilato, che al dispetto de'Scribi, e de'Pontefici Giudei pose il

titolo sù la Croce IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM. E pregato à leuare questo titolo di Rè, per Diuina disposizione glielo negò, rispondendo loro: *Quod scripsi scripsi*. Come vostro Rè l'hò condannato ad instanza vostra al patibolo della Croce, come tale sarà sempre, vogliate, ò nò. Et in questa conclusione conuengono tutti li Dottori, & è dogma della nostra Santa Fede.

La seconda conclusione del Molina: Che Cristo ebbe pienissima potestà, & autorità non solo Spirituale, per fondare la Chiesa, per far leggi toccanti allo Spirituale, per instituire li Sacramenti, e li Ministri loro, e di fare tutto quello di più, che appartiene à questo fine sopranaturale, mà ebbe anco pienissima potestà sopra le cose Temporali in ordine al medesimo fine. Di maniera tale, che poteua disponere delli Regni, delli Rè, e d'ogn'altra cosa, quanto vedesse essere conueniente, e necessario al detto fine. In questo ancora conuengono tutti li Dottori. La ragione è, perche doueua Cristo Signor Nostro auere tutti quegl'aiuti, ch'erano necessarij, per conseguire il fine sopranaturale della Chiesa, e potestà di rimouere tutti gl'impedimenti, che si fussero opposti.

La terza conclusione; dice che Cristo in quanto era della Casa, e descendenza di Dauide, non era Signore di tutto il Mondo, mà Rè di Giudea, mentre la Beatissima Vergine, e S. Giuseppe furono della stirpe Reale di Dauide. Che se Cristo non fosse stato Rè de' Giudei non si sarebbe verificata la famosa profezia di Giacobbe. * *Non auferetur sceptrum de Iuda, & Dux de fæmore eius donec veniat, qui mittendus est*. Nè la Corona di capo, nè lo Scettro di mano alli Rè di Giuda sarà tolto fino alla venuta del Messia.

Col motiuo dunque di queste considerazioni tutta la Città di Gerusalemme, vdita la nascita del nuouo Rè, si commosse, e turbata si mise in riuolta, e con ragione, perche se

questo

questo Rè fusse stato forastiero, gl'Ebrei auerebbero perduto il suo Regno, come dubitorono poi de' Romani. * *Venient Romani, & tollent locum nostrum, & gentem*. Muoia (consigliò Caifasso) perche altrimente verranno li Romani, e s'impadroniranno della nostra nazione, e del nostro Regno. E se il nuouo Rè fusse stato della gente loro, auerebbero sperato d'essere liberati dalla tirannide, che gl'opprimeua.

Gl'Ebrei (come hò detto altroue) col sangue al naso pagauano tributo à Cesare; e spesso spesso aueuano in bocca questi rimprocci: *Abrahæ filij sumus, & nemini seruiuimus*. Siamo rami descendenti dall'albero d'Abramo non soggetti à questi incirconcisi. E per questa cagione chiedeuano à Cristo, non se fussero tenuti di giustizia, mà solamente se fusse lecito loro pagar tributo à Cesare.

Sia dunque l'vno, ò sia l'altro, sempre è vero il dire, che Cristo all'ora fù conosciuto per Rè Temporale, e lo mostrorono li regali fattigli dalli Rè Orientali, come bene osseruò S. Gregorio Papa. * *Magi quem adorant etiam misticis muneribus prædicant, auro Regem; thure Deum; myrra mortalem*. Dalla qualità de' tributi s'argomenta la qualità degl'attributi, e'l pregio del personaggio adorato, dichiarandolo con l'oro Rè: coll'incenso Dio; e con la mirra Incarnato; E Giouenco Prete.

Homil. 10. in Euang.

Thus; aurum; myrram, Regi, Hominiq; Deo que
Dona ferunt. . . . . recano
, Mirra all'Om', oro al Rè, incenso à Dio.

Mà meglio nel cap. 17. di S. Matteo. Giunti in Cafanao s'accostano à Pietro gl'Esattori del tributo, e gli dicono. *Il vostro Maestro non hà pagato il tributo*. Et egli disse di sì. Et entrato in Casa, Gesù lo preuenne con dire: *Che te ne pare ò Simone? li Rè della terra da chi esiggono tributo? Da' suoi figliuoli, ò dagl'altrui? Dagl'altrui*: rispose Pietro: Disse Gesù: *Dunque gli figlij de' Rè sono liberi; Ad*

ogni modo, per non scandalizarli, vattene al Mare; getta l'ammo; & al primo pesce, che prenderai apri la bocca, e ci trouarai vn Didramma doppio, cioè vn Statere, ch'è l'ottaua parte d'vn'oncia d'oro, valuta di 28. Tornesi; *prendilo, e paga il tributo per me, e per te*.

Questo passo dell'Euangelo è così chiaro, che non ammette interpretazione. Gl'Esattori s'erano scandalizati di Cristo, perche non aueua pagato il tributo à Cesare, & il Signore per prouare, ch'egl'era esente, dimandò à Pietro, chi fussero esenti, li figli de' Rè, ò li Vassalli, volendo inferire, ch'essendo egli figlio di Rè, come lo chiamorono li dieci Leprosi: *Iesu fili Dauid*; e di stirpe Regia, non era tenuto à pagare tributo. Qui si tratta di potestà Regia Temporale, non hà dubio, alla quale si pagaua da'Vassalli il tributo. Cristo non era Vassallo, che per non esser tale; non volse nascere, che dopò esequito l'Editto di Cesare Augusto, e dato il nome nella descrizione dell'Vniuerso; volse con tutto ciò, che si pagasse benche immune per vietare lo scandalo. S. Girolamo spiegando questo luogo dice. * *Dominus noster, & secundum carnem, & secundum Spiritum filius erat Regis, vel ex stirpe Dauid generatus, vel Omnipotentis Patris Verbum, ergo tributa soluere non tenebatur*. Nostro Signore e secondo l'Vmanità, e secondo la Diuinità era figlio di Rè, come Omo, della stirpe di Dauide, come Dio, Vnigenito del Padre; e però non era obligato al tributo, tanto per l'vno, quanto per l'altro rispetto.

Lo stesso Dauide asserisce in spirito profetico Cristo Rè Temporale. * *Deus iudicium tuum Regi dà, & iustitiam tuam filio Regis*. Concedete, ò Signore, il vostro giudicio al Rè, ed al figlio del Rè la vostra giustizia. Che quiui parli di Cristo come Rè Temporale, non lascia luogo da dubitarne il Profeta nello stesso Salmo. * *Et dominabitur à mari vsque ad mare, & à flumine vsque ad terminos Orbis terrarum*.

Psal. 71.

Si-

Signoreggierà dal mare fino al mare in tutto il Mondo fino agl'vltimi suoi Confini. E fauella indubitatamente di Cristo Rè Temporale; poiche soggiunge immediatamente. *Coram illo procident Æthiopes, & inimici eius terram lingent.* Al suo conspetto si postraranno gl'Etiopi; e li suoi nemici baciaranno la terra, doue metterà li piedi.

Più chiaro. *Reges Tarsis, & Insulæ munera offerent; Reges Arabum, & Saba dona adducent, & adorabunt eum omnes Reges terræ, omnes Gentes seruient ei.* Li Rè di Tarsi, e d'Isola dell'Arabia, e di Saba gli recaranno donatiui, e se gl'inchinaranno tutti li Regnanti della terra, e da tutta la Gentilità sarà seruito.

Più. Entrando Gesù trionfante in Gerusalemme sopra vn'Asinella fù incontrato dalle turbe, che collè proprie vesti lastricando le strade, e con rami di Palme, e d'Oliui, à gran voci di giubilo l'acclamauano col Viua Viua il figlio di Dauide, come profetizò Zaccaria al cap. 9. *Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus, sedens super Asinam, & pullum eius.* Ecco il tuo Rè, ch'à te se ne viene vmile, e mansueto sopra vna giumenta, e suo somarello. Certo è, che fù incontrato, riceuuto, & acclamato da quelle turbe come Rè Temporale, nel modo, che sogliono fare la solenne caualcata d'ingresso gl'altri Prencipi Temporali; perche non sapendo le turbe all'ora il Mistero della venuta del Saluatore, non poteuano riceuerlo come Messia, mà semplicemente come Rè Temporale.

Si conferma dall'atto di Dominio Temporale, ch'essercitò Cristo in quell'entrata solenne, mentre mandò li Discepoli à sciogliere, e prendere l'asina, e l'asinello suo, dicendo loro: *Se alcuno vi dirà qualche cosa, rispondete, che il Padrone n'hà bisogno.* E subito lasciarà venirli.

Dell'Adultera, come hò detto altroue, chi può negare che Cristo non esercitasse la Regia potenza Temporale; facendogli

cendogli

cendogli vn Decreto grazioso con derogare sopra la legge di Mosè, che condannaua l'Adultere colte *in fragranti crimine* ad essere lapidate? Non esce la Regia derogatoria da se in quelle parole: *Nec ego te condemnabo: vade in pace*, se li miei Giudici non hanno fulminata contro di te la sentenza; Io t'assoluo dal reato: vattene in buon'ora, e non ci casca mai più.

Il Preside Pilato non lo riconobbe per Rè Temporale, quando disse agl'Ebrei; *Regem vestrum crucifigam?* E come? ardirò dunque lo semplice Preside di condannare all'infame patibolo della Croce il vostro Rè? E rispondendo essi: *Non habemus Regem nisi Cæsarem*. Non riconosciamo altro Rè, che Cesare (menzogneri adulatori! Erode non è forse vostro Rè?) ogn'vno qui parlaua di Rè, e di Regno Temporale, non Spirituale, mentre si dichiarauano quei Scribi, e Farisei bugiardi di non riconoscere altro Rè, che Cesare.

Con tanta sodezza di dottrine, e d'autorità impugna il Carerio le due proposizioni del Bellarmino, che rappresentando il Sommo Pontefice la persona di Cristo, qual'era frà noi, non può auere alcuna giuridizione Temporale diretta, perche non volse auerla Cristo, nè l'esercitò mai mentre visse, che io non posso non conformarmi alla sua sì ben fondata opione; nella quale tanto più mi confermo, quanto, che la mi pare inespugnabile; e per tale deuono conoscerla suo mal grado li Politici, e Neoterici. Già confessano, & ammettono per massima, che si debba stabilire vn solo Signore diretto in tutto l'Vniuerso anco in Temporale. Confessano ancora, che questo Signore diretto non può essere, nè mai fù l'Imperatore, come conuince lo stesso Carerio nel trattato *de Iniurijs lib. 5. tit. de Tyrannide*. Chi dunque sarà questo gran Monarca, se non è il Sommo Pontifice?

Nè stà à botta di martello la conseguenza del Bellarmino, che

che il Pontefice hà il Dominio Temporale in ordine allo Spirituale, e così non propriamente, nè direttamente; Perche ne seguirebbe, che ne anche nissun Rè sarebbe diretto Signore Temporale, mentre ciascuno de' Rè tiene il Dominio *in ordine ad aliud*. *Glos. in c. statutum. de rescript. lib. 6. in ver. not. & cum delegatus*. Doue dice, che alli Rè competisce il Dominio Temporale in ordine ad amministrare la giustizia. E lo conferma Aristotele. * *Regia potestas est cum vnus ad vtilitatem communem respiciens gubernat*. La potestà Regia è quando vn solo gouerna, postosi per vnico scopo l'vtile publico. Con che resta incontrastabile la nostra proposizione, che Cristo in quant'Omo è diretto Signore in Temporale di tutto il Mondo. E bisogna crederlo all'Aquila degl'Euangelisti.* *Potestatem dedit ei iudicium facere, quia filius hominis est*. Come ad Omo gl'hà concesso l'autorità giudiciaria. Chi non crede all'Euangelo stà fresco. La consequenza ne viene fuori da se: Dunque il Papa come suo Vicario. *c. rogamus 24. quæst.* 1. tiene la stessa potestà, e giuridizione Temporale diretta, essendo la medema giuridizione quella del Delegato, e del Delegante. *Syluest. & Angel. in verb. Delegatus n.* 5. E lo stesso Consistorio. *Hostien. in c. quanta. de translat.* E lo stesso Tribunale *c. non putamus. de consuet. in 6.*

3. polit. cap. 5.

Ioan. cap. 5.

Rendesi inespugnabile questa proposizione contro il Bellarmino, mentre il Testo *in c. per Venerabilem, qui fil. sint legit. & in c. solitæ. de maiorit. & obed.* ne' quali il Papa con diuersi argomenti del nuouo, e vecchio Testamento, come dirò à suo luogo, proua, che il Vicario di Cristo tiene piena potestà di giudicare in Temporale li Rè, e Prencipi Cristiani.

Aueua il Papa fatto vna riprensione all'Imperatore Costantino, perche non aueua trattato il Patriarca di Costantinopoli coll'onore, e riuerenza douuta à tanta dignità. Se

ne

ne marauigliò l'Imperatore, e non poco gli dispiacque la riprensione; il che inteso dal Papa, diede di mano alla penna, e gli scrisse vna lettera, nella quale prouaua l'autorità Pontificia di poter giudicare Prencipi, Rè, e Imperatori, prendendo il luogo di Geremia, in cui il Signore gli dice. * *Ecce constitui te super gentes, & Regna, vt euellas, dissipes, ædifices, & plantes*. Ecco ti constituisco Padrone delle genti, e delli Regni: vsa la tua dispotica potestà: streppa, dissipa, edifica, e pianta, à tuo arbitrio. Soggiongendo, che queste parole non erano dette da altri, che dallo stesso Dio; non alli Rè, mà al Sacerdote; non à Sacerdote di stirpe Regia, mà descendente dalla Prosapia Sacerdotale, & *de Sacerdotibus, qui erant in Anathot*., che fù come dire dell'ordinaria condizione d'Anatotte. Che se queste parole furono dette ad vn semplice Sacerdote, molto più s'intendono dette al Sommo Pontefice. Così conclude Papa Innocenzo.

Ierem. c. 1.

Delli due principali fondamenti, sopra de' quali formano gl'Auersarij la sua prima proposizione. Che il Papa come Papa non hà potestà veruna diretta, & immediatamente, mà la sola Spirituale. E la seconda, che può auere, per cagione della potestà Spirituale indirettamente non sò qual potestà Temporale; Il primo fondamento è, *quia pugnat cum verbo Dei, vt vnus homo sit Princeps Ecclesiasticus, & Politicus simul*. Perche non concorda (dicono) con la parola di Dio, che vn'Omo sia Prencipe Ecclesiastico, e Politico insieme. Il secondo fondamento, che al Popolo, & alla Communità de' Sudditi spetta punire, e deponere li Rè delinquenti contro il ben publico, per testimonio d'Aristotele nel terzo delle Politiche. Dunque non s'appartiene al Papa.

Pianta il Carerio la sua proposizione, che il Papa *Iure Diuino* hà pienissima potestà in tutto l'Vniuerso tanto nelle cose Ecclesiastiche, quanto Politiche; e dice questa proposizione essere communemente seguita dalle Scuole de' Teologi.

S. To-

S. Tomaso dice. * *Vn Dominio è giuntamente Sacerdotale, e Regio. Vn'altro è Regio solamente, e sotto questo s'intende l'Imperiale. Il terzo è Politico. Il quarto Economico. Il primo è il principale, per molti rispetti, mà particolarmente, per instituto Diuino, cioè di Cristo: Imperciochè essendogli secondo l'vmanità disposta ogni autorità, come afferma S. Matteo al cap. 6. la conferì al suo Vicario, quando disse, Io ti dico, che sei Pietro, e sopra questa pietra &c.* E immediatamente soggiunge S. Tomaso. *Che se si volesse intendere della sola potestà Spirituale non potrebbe stare; perche il corporale, e temporale depende sempre dallo Spirituale, in quella maniera, che l'operazioni del corpo dependono dalla virtù dell'anima. Si come dunque il corpo riconosce l'essere, la virtù, e l'operazioni sue dall'anima, come asserisce Aristotele, e S. Agostino nel trattato dell'immortalità dell'anima; così la giuridizione Temporale de' Papi dalla Spirituale di Pietro, e de' suoi Successori trae il suo principio.*

Lib. 3. de Regim. Princip. cap. 10.

C

Di più. Lo stesso S. Tomaso dice, * *l'vna, e l'altra potestà Spirituale, e Laicale cauasi dalla potestà Diuina; Quindì è, che in tanto la potestà Laicale è soggetta alla Spirituale, in quanto da Dio gli fù sottoposta, cioè in quelle cose, che appartengono alla salute dell'anima, che però in contingenze simili s'hà da obedire più alla potestà Spirituale, che alla Secolare. In quelle cose poi, che spettano al ben ciuile, più si deue differire all'autorità Secolare, che alla Spirituale, giusta il precetto Euangelico in S. Matteo al cap. 22. Date dunque ciò, ch'è di Cesare à Cesare, & à Dio ciò, che è di Dio: Se forse alla potestà Spirituale non vada congiunta la Secolare; come appunto nel Papa, il quale possiede il Sommo d'entrambe le potestà, vuò dire Spirituale, e Temporale; auendo così disposto colui, che è Sacerdote, e Rè in eterno secondo l'ordine di Melchisedecco,*

In 2. dist. 44. q. 2.

Rè de' Regi, e Signor de Signori; la cui potestà non può togliersi, & il Regno è incorrottibile per tutti li Secoli. Sin qui S. Tomaso Dottore della Sorbona, mà Angelico.

Quolib. 6 quæst. 23.

Enrico Gandauense famosissimo Dottore anch'esso della Sorbona dice. * *Per ragione Diuina, e naturale il Sacerdozio soprauanza l'Imperio; e perciò nel Pontefice risiede* D *l'vna, e l'altra giuridizione per ragione Diuina, e naturale, e giuntamente l'immediato esercizio d'essa, così sopra le cose Temporali, come Spirituali. Che perciò al tempo della legge di Natura correuano entrambi di pari passo il Regno, & il Sacerdozio, in modo, che tutti li Primogeniti delli Rè erano insiememente Sacerdoti, e Rè, & esercitauano la loro giuridizione anco in Temporale.*

E poco dopò seguitando la stessa materia, soggiunge: *Che se si fussero trouati altri Rè instituiti, che non fussero Sacerdoti, sottoposti alli quali vi fussero Sacerdoti non ordinarij, mà instituiti* (Oh come bene rappresenta il Papa!) *questi tali Rè doueuano soggiacere à quello, che fusse stato giuntamente Rè, e Sacerdote. E questo non per quel motiuo, ch'era Rè, mà per quello, ch'era Sacerdote*. E poco prima aueua detto: *Nelli casi difficultosi, e dubiosi si deue ricorrere al giudicio della Sede Apostolica; poiche in questa parte il Sacerdote Apostolico è, con li Rè, e Prencipi, come vn'Architetto con gl'Artefici; con ciò sia che l'Architetto sà le ragioni, con le quali opera, e possiede le regole del giudicare: mà gl'Artefici mecanici, come che hanno la prattica in molte cose, sanno bensì il perche, mà non sanno rendere la ragione del perche. Per questo rispetto deue il Pontefice prescriuere il modo di pratticare la loro giuridizione, e reggere li Sudditi; nè deuono ammettere altre leggi, che l'approuate da esso.*

Tit. 3. de Domin. Regn. c. 2. & in sum. p. 3. tit. 22. c. 5. §. 17.

S. Antonino dice così. * *Quelli che dicono, che il Papa hà bensì dominio in tutto il Mondo nelle cose Spirituali,*

mà

mà non nelle Temporali, sono simili alli Consiglieri del Rè E
, *della Siria, che diceuano:* * Li Dei di coloro sono Dei 3. Reg. 20.
, montani, e perciò c'hanno superati. Combattiamo vn
, poco in Campagna piana, ò nelle Valli doue le loro Dei-
, tà non tengono dominio, e vinceremo. *Così oggidì gl'*
, *empij Consiglieri con pestifera adulazione ingannano li*
, *Rè, e Prencipi della terra, con dire:* Li Sommi Ponte-
, fici sono Dei de' Monti, cioè, sono Padroni de'beni Spi-
, rituali, mà non Dei di pianure, e Valli, cioè Padroni de'
, beni Temporali, sopra quali non tengono Dominio alcu-
, no: Per tanto combattiamoli in pianura, ò in Valli, cioè
, sù la potestà de'Beni Temporali, e ne riportaremo la vit-
, toria: *Mà sentiamo la fulminatoria della Diuina Giusti-*
, *zia:* Perche dissero li Sirij, che li Numi de' Monti, non
, delle Valli sono li Dei degl'Israeliti, tutto l'Esercito loro
, farò cadere nelle vostre mani: E così saprete s'Io sono il
, Dio Campestre, non meno, che il Montano.

S. Agostino Trionfo così discorre. * *Quantunque il* Sum. de potest. Eccles. in princ.
Figlio di Dio vmanandosi elesse le cose più deboli, per confondere le più forti, non per tanto volse, che li suoi fedeli restassero disinformati, quanto sublime sia la potestà della Chiesa; anzi più tosto à lettere di Cupola dichiarò, ch'ella come fondata sopra vna pietra s'alzasse sopra ogni Principato, e potestà, à fine che ad essa si pieghi ogni ginocchio Celeste, e Terrestre, & Infernale. La onde grand' errore di mente pertinace è il non credere, che il Romano Pontefice Pastore della Chiesa vniuersale, successore di Pietro, e legitimo Vicario di Cristo tenghi in Spirituale, e Temporale l'assoluto, & vniuersale Primato. Nel qual'errore inciampano molti, perche non sanno cotale autorità; la qual essendo infinita, come che grande sia il Signore, grande la sua virtù, & infinita la sfera della sua immensità, non è da marauigliarsi, se ogni creato intelletto riesce mancheuole F

nell'inuestigarne l'altezza. Molti poi, che per compiacere ad altri, li quali auendosi vsurpate diuerse prerogatiue del Culto Diuino, e della riuerenza douuta à Cristo, & attribuita ad onori vmani, sia per souerchia vmiltà, ò per adulazione pestifera, per queste due cagioni molti pregi si leuano al dominio, e potestà del Vicario di Cristo. In tutte queste forme viene tal volta impugnata, mà non espugnata la Sposa di Cristo. Viene da' turbini assalita, mà non naufraga. Viene bersagliata, mà non traffitta. Viene battuta, & arietata la Torre di Dauide, mà non s'arrende. A tanti insulti nondimeno fanno riparo essendo li Sacri Dottori con la munizione, che cauano dall'Arsenale della Sacra Scrittura li suoi manteni tori. Sin quì il citato S. Agostino Trionfo.

Lib. de Orig., & different. Principat. p. 1.

Roderico Sancio Vescouo di Zamorra così parla, e scriue. * *Non è al Mondo altri, che Cristo, & il suo Vicario, che possa vsurparsi quel detto del Profeta, che di Cristo predisse*: A me sono Vassalli gl'esteri. *Perche mercè il Dominio vniuersale nissuno de' mortali gli è straniero, e non Suddito, essendo di lui scritto.* Mi è stata data ogni sorte di potestà in Cielo, & in Terra. *Et altroue*: Ogni qualità di gente lo seruirà; e comandarà da vn Mare all'altro. *Et altre volte.* Possiede tutto l'Vniuerso. Dopò questi passi di Scrittura soggiunge: *Il Sommo Pontefice Romano Vice Cristo domina in tutto il Mondo in Spirituale, e Temporale.* E verso il fine della prima parte così conclude: *Deuesi tenere per vera fede naturalmente, moralmente, e di ragione Diuina, che il Principato del Romano Pontefice è Principato vero, vnico, & immediato in tutto il Mondo, non pure quanto allo Spirituale, mà anco quanto al Temporale; e da questo depende il Principato Imperiale, e mediato ministrale, & instrumentale, che somministri, e serui al Principato del Papa; e sarà da esso ordinato, e instituito, & ad ogni*

ogni cenno dello stesso Principato Papale, amouibile, reuocabile, corrigibile, e punibile. Del qual Principato ministeriale dice pur bene Isidoro. * Le potestà Secolari non sarebbero necessarie, se non fusse, che ciò, à che non arriua il Sacerdote con la potenza della Dottrina, arriua il Prencipe Secolare con la Spada del terrore, ò col terrore della Spada. Fin quì Roderico.

Lib. de Sum. Pon.

Da che s'argomenta chiaramente, che nel gouerno di questo Mondo il Principato secolaresco di pura, e mera necessità, ò espediente non è necessario, se non quando la Chiesa non può. Che se potesse frenare le transgressioni de' tristi, non ci saria bisogno nè di Rè, nè d'Imperatori, nè d'altri Prencipi Secolari, essendo questi virtualmente inclusi nel Principato Apostolico. Che perciò disse S. Ambrogio. * *Pontifices Summi solùm pro cursu rerum Temporalium Imperialibus legibus vtuntur.* Non si seruono li Sommi Pontefici delle leggi Imperiali, che nelli soli emergenti Temporali.

Risolue per tanto l'Autore questo articolo con dire. * *In tota machina Mundiali non est nisi vnus Principatus; ideò non debet esse nisi vnus vniuersalis, & Supremus Princeps, & Monarca.* Vn solo Dominante è in tutto il Mondo, e perciò non c'hà da essere, che vn solo Prencipe Supremo, e Monarca vniuersale. E lo insegna la stessa Natura; percioche come dice il Filosofo. * *Entia nolunt malè disponi; ideò vnus est Principatus, & vnus Princeps Supremus totius Orbis.* Gl'enti non vogliono essere mal disposti, e però vn solo Principato si troua, & vn solo Prencipe Supremo di tutto il Mondo. E questo è il Vicario di Cristo giusta il detto del Profeta Daniello. * *Dedit ei potestatem, & honorem, Regnum, & omnes Populi, & linguæ seruient ei.* Gl'hà dato autorità, onore, e Regno, e lo seruiranno tutti li Popoli, e linguaggi. Nel Sommo Pontefice dunque, è il

12. Metaphys.

Cap. 8.

fonte, e principio d'ogni Principato, e da questo tutte le altre potestà scaturiscono, e si dilatano.

A questa proposizione si sottoscriuono Alessandro de Ales. * Bonauentura, l'vno, e l'altro di questi Dottori della Sorbona. Vgone da S. Vittore, * Rainero Pisano, * il Beato Giouanni da Capistrano, * Gabriele Biel, * Egidio Romano, * Alessandro da S. Egidio. S. Bernardo, * Aluaro Pelagio, * e molt'altri; frà quali vltimamente Celso Mancini nel Trattato *de Iure Principatuum* dice. * Nel Sommo Pontefice risiede l'vna, e l'altra potestà, cioè la giuridizione Spirituale, & Temporale. E si come è il più eminente nella potestà Spirituale, così ancora nella Temporale; di maniera, che sia lecito per modo di certa similitudine asserire del Vicario di Cristo ciò, che di Dio disse Platone nel Timeo (se pur'è nel Timeo, ch'io non sò) Che cosa è Dio? Risponde: Non è Omo. Non è Cielo. Non è bene, mà vn certo che, più eccellente. Dimandi qualch'vno se il Sommo Pontefice sia Duca, Rè, Imperatore, ò Prencipe? Risponderà cautamente se negando tutto, dirà essere vn non sò che di più eccellente, & eminente.

Non mi metto all'Impresa di prouare questa commune opinione di tutti li Teologi. Che il Papa per ragione Diuina tenghi vna pienissima potestà in tutto l'Vniuerso, tanto nelle cose Ecclesiastiche, quanto nelle Politiche coll'autorità delli Canonisti, perche sono innumerabili. Molti ne numera Lelio Zecchio ne' suoi trattati Teologici al quinto luogo. Molti il Bellarmino. * E prima d'essi l'Abbate. * Quindi è, che quel gran'Omo, dico Bartolo, * con molta franchezza asserisce ereticale l'opinione à questa nostra contraria.

Non ci rincresca addurre quì il testimonio del Ius Canonico *cap. per Venerabilem. qui fil. sint legit.*, che mi pare mirabile al nostro proposito, mentre quiui il Papa legitima li

In Sum. p. 4. q. 0. p. 2. §. 2.
In 4. dist. 37. in exposit.
Lic. dub. 4. lib. de Eccl. Hierarc. p. 20
Lib. 2. p. 1. cap. 4.
In sum. verb. Dominib. c. 5.
Tract. de auct. Pap. p. 1. sec. p. num. 4. & 5.
In exposit. Can. lect. 23.
Lib. de potest. Eccl. c. 7.
Lib. eod. cap. 6.
Lib. 4. de consid. ad Eugen.
De planct. Eccl. cap. 13.
Lib. 3. c. 1. & 2.

H

De potest. Pont. lib. 5. cap. 1.
In c. nouit. extr. de iud.
In lib. 1. §. 1. ff. de quib. rebus.

li Figliuoli del Rè di Francia, che pareuano ad altra giuridizione soggetti. Vero è, che al detto Testo Canonico oppongono alcuni Politici, che se bene al Papa, come à Supremo Padre, s'hà da ricorrere ne' casi ardui, e difficili; non per tanto s'hà da inferire, che al Papa spetti principalmente l'vniuersale cognizione degl'interessi, e cause Secolaresche. Non è buona conseguenza (dicono essi) perche l'assunto, ò predicato è di qualche parte, mà la conseguenza inferisce al tutto, e non è l'istessa ragione d'vn Tutto ad vna parte.

A questo rispondo primieramente negando, che non sia l'istessa ragione delle parti al tutto, non solo quando l'assunto, ò il predicato (che è la potestà suprema) è lo stesso d'vna parte, e d'vn tutto, mà quand'anco fusse di diuersa specie, *& ex opposito diuiderentur* (per vsare il termine delle Scuole) *possunt esse in eodem subiecto; & tunc eadem est ratio totius ad partes*, puonno stare in vn'istesso soggetto; ed all'ora è la medema ragione d'vn tutto alle parti. E si come l'Ordine Sacro, & il non Sacro, in certo modo, *diuiduntur ex opposito*, cioè paiono diuersi l'vno dall'altro, nondimeno sono in vn solo soggetto. Così nel nostro proposito, ancorche la potestà Spirituale, e Secolare *diuidantur ex opposito*, non essendo però contrarie, anzi la temporale subordinata alla Spirituale, ottimamente conuengono ad vn'istessa persona. Secondariamente rispondo, che se bene, conforme alla Diuina ordinazione, queste due potestà siano distinte, quanto all'essecuzione immediata, e quanto all'esercizio d'esse, con tuttociò, quanto all'apice della potestà, non sono tanto distinte, che non possa la giuridizione superiore esser sempre nel Papa, in differente maniera però, cioè ordinaria, & immediatamente nel Spirituale, e casualmente, cioè *secundum latitudinem, & extensionem* larghezza, & ampiezza estensiua, non ordinariamente nel Temporale in ogni luogo; Imperciòche in conferire la potestà princi-

pale

pale viene conferta l'accessoria con tutto quello, che và seco, benche non se ne facci menzione espressa *c. si diligenti de for. compet. &c. accessorium de Reg. Iur. in 6.*

Vn'altra opposizione fanno li Politici al detto *Testo cap. per Venerabilem*. Che li Rè non conoscono superiore nelle cose Temporali, & che perciò il Papa non hà potestà suprema in Temporale in altre Prouincie, e Regni, che ne'Stati appellati il Patrimonio di S. Pietro; e conuincono la loro asserzione con le parole del detto Capitolo, doue il Papa lo confessa di propria bocca, di cui non può darsi proua maggiore. Eccone (dicono li Politici) le precise parole:

I * *Di più non conoscendo il Rè superiore alcuno senza pregiudicare alle ragioni altrui potrà sottoporsi alla nostra giuridizione in quello, che à cert'vni pare, che non come Padre con li suoi figliuoli, mà come Prencipe con li suoi Sudditi abbi potuto dispensare, mà à Te piacque di soggiacere ad altri.*

Quindi raccolgono gl'Auersarij, che il Rè non conosce superiore in Temporale; mà s'ingannano. La menzogna hà vita più breue dell'Effimera; conciosia che il Decreto del Papa è alterato da essi, e canta diuersamente, cioè in questi

K puri termini. * *Mossi dunque da queste ragioni, facessimo grazia al Rè, così da esso richiesti. E deducendo altri motiui così del vecchio, come del nuouo Testamento, che non pure nel Patrimonio della Chiesa, sopra di cui esercitiamo piena potestà Temporale, mà anco nei Regni altrui esercitiamo la medema potestà Temporale à riguardo di certe cause, non che pretendiamo di derogare all'altrui ragioni &c.*

Non dice il Papa d'auer piena potestà Temporale solamente nel Patrimonio della Chiesa, negando d'auerlo altroue ancora, mà parla quì della potestà di legitimare bastardi, dicendo, che non solo nel Patrimonio di S. Pietro può legitimare, mà anco in altri Paesi. Et essendo quest'atto di

le-

legitimare spettante alla giuridizione Temporale; se ne deduce, che la potestà del Papa è incirconscritta da luogo, e da tempo, ed è superiore ad ogn'altra potestà.

A quest'obiezione però non è facile rispondere à chi non hà notizia del caso di quel Capitolo *per Venerabilem*, & è questo, l'Arciuescouo d'Arelato, Città nella Prouincia di Narbona in Francia, supplicò il Pontefice, che si degnasse decorare del titolo di legitimi li figliuoli d'vn gran Conte Narbonese; acciò non ostasse loro l'impedimento degl'illegitimi natali alla successione delli Stati, & heredità Paterna. Audace, & animoso à chiedere questa grazia rese il Conte, e l'Arciuescouo Arelatense la notizia, ch'aueuano d'esser stato per benignità della Sede Apostolica dispensato con li figliuoli del Rè, nati d'illegitimo congiungimento, atteso, che repudiata la Regina, ne sposò vn'altra, e questa gli partorì vn maschio, & vna femina, che il Papa legitimò. Il caso pareua simile à quello del Caualiere Narbonese, ch'ancor'esso scacciata la legitima moglie, n'aueua presa vn'altra, & auutone figliuoli. Negò il Papa la grazia à questo Signore, & all'Arciuescouo d'Arli; & acciò non pensassero essere proceduta la negatiua, perche forse non potesse il Papa esercitare simil'autorità ne' Regni, e giuridizioni altrui; essendo vfficio dell'Imperatore, e Rè il legitimare, & abilitare alla successione, eredità, & altri atti Secolareschi li figliuoli illegitimi, volse il Papa far vedere primieramente, ch'aueua potestà di farlo, e poi che il caso del Narbonese era molto differente da quello del Rè di Francia, e ne adduce in proua, che la Santa Sede Apostolica *inspectis diuersis causis*, non pure hà dispensato, e legitimato li figliuoli illegitimi, naturali, mà anco adulterini ad effetto, che potessero esser promossi a' Vescouati, & altre Dignità Ecclesiastiche. Più verisimile dunque, e più probabile sarà che possa legitimare ad atti Secolari, e ciò anche con quelli, che fuori

del Sommo Pontefice non riconoscono frà gl'omini superiore alcuno, & hanno per se stessi facoltà di legitimare. E lo conferma; perche gl'altri Prencipi concedono l'onore della legitimità abilitandoli ad atti Secolareschi, mà il Papa non solo legitima, & abilita li bastardi à tali onori laicali, mà anco agl'Ecclesiastici, e Spirituali, à quali si ricerca maggiore prouidenza, autorità, & idoneità. E quello che si concede *in maiori*, si deue intendere lecito molto più *in minori*.

E seguita il Papa à prouare la sua conclusione *à simili*, con dire, che asceso, che sia vno al grado di Vescouo, *eximitur à patria potestate*. Non è più soggetto alla potestà paterna, mà libero. E se vn semplice Vescouo scientemente ordinasse Sacerdote vn seruo altrui, questo Sacerdote restarebbe libero, e sciolto dal giogo della seruitù; mà il Vescouo saria tenuto à sodisfare il danno del Padrone. Sarebbe, per tanto vna mostruosità se chi è legitimato ad onori Spirituali restasse bastardo agl'atti Secolareschi.

Dipoi conclude, che nel Patrimonio di S. Pietro, doue il Papa tiene l'autorità di Sommo Pontefice, e di Sommo Prencipe, l'vna, e l'altra potestà esercita liberamente. Proua per vltimo la diuersità del caso del Conte Narbonese da quello del Rè di Francia; sì perche il Rè si separò dalla Regina, per sentenza dell'Arciuescouo di Rems legato Apostolico; & il nobile Narbonese di propria autorità, ò per dir meglio, temerità, si disgiunse dalla legitima moglie. Sì perche al Rè nacquero li figli auanti, che gl'arriuasse la proibizione di contraere con la seconda: Et il Narbonese, in sprezzo della Chiesa, repudiata la prima, sposò la seconda donna. Sì perche il Rè oppose la nullità del primo matrimonio, per essere stato contratto coll'impedimento dirimente d'affinità, che prouò con testimonij auanti il detto Arciuescouo legato Apostolico; & il Caualiere Narbonese

non

non ebbe alcun pretesto da opponere, con che potesse autorizare il diuorzio, e la poligamia inescusabile.

Finalmente soggiunge il Papa, che non conoscendo il Rè nelle cose Temporali alcun superiore senza lesione della ragione altrui, poteua in ciò sottoporsi all'autorità, e giuridizione Apostolica, nel che pare ad alcuni, che potesse il Rè dispensare, non come Padre con li proprij Figli, mà come Prencipe con suoi Sudditi; Mà il Narbonese era Suddito, non Rè. Da questi motiui indotto il Papa ne fece la grazia al Rè di Francia. E tirando la causa dal Vecchio, e Nuouo Testamento, insegna, che non solo nel Patrimonio della Chiesa, mà ne' Regni, e Dominij d'altri Prencipi può il Vicario di Cristo legitimare li figliuoli nati da illecito congiungimento.

Ne mi fà caso la terza opposizione de'Politici, che è l'autorità d'Aristotele nel terzo delle politiche, che spetti, non al Papa, mà al Popolo, & alle Communità il castigare, e deponere li Rè delinquenti contro il ben publico: Perche rispondo primieramente, che Aristotele, se bene racconta iui alcune mutazioni di Rè fatte da Popoli Sudditi, non però le approua, mà le dice fatte di fatto, non di ragione. Secondariamente parla iui il Filosofo delle Communità ben regolate, e di quello si costumaua in quei tempi auanti la venuta di Cristo, ne' quali non c'era alcun legitimo Monarca, nè Vicario di Dio in terra, ch'auesse potestà di punire, e deporre li Rè, ciò che non milita ne' tempi nostri, perche dopò la venuta di Cristo, fino alla consumazione del Secolo sempre ci fù, e sempre ci sarà il suo Vicario in terra, che in sua vece corregge, punisce, *& deponit potentes de Sede*. Li sbalza dal Trono Reale. E poi non dice Aristotele assolutamente, che il Popolo, e le Communità possino punir'e deponere li Rè, mà solamente quello, che è stato eletto da loro, come ce ne sono li casi seguiti nella Republica di Ve-

nezia, e di Genoua, ch'hanno castigati, e puniti li Dogi da esse eletti, come narrano l'Istorie; mà non così li Rè naturali per successione, e stirpe Regia descendenti, che non soggiacciono al giudicio, & autorità d'altri, che del Sommo Pontefice Romano.

Nè mi dà fastidio la quarta obiezione delli medemi Politici, che negano riceuere gl'Imperatori dal Papa la loro autorità Imperiale, mà immediatamente da Dio, e mediatamente dal Popolo Romano, che transferì questa giuridizione nel Prencipe. *§. sed quod Principi. Instit. de Iur. nat.* Et oggidì dagl'Elettori vien'eletto per inueterata, & approuata consuetudine, che dà loro il Ius eligendi. *cap. Venerabilem de elect. & t. ad Apostolicæ. de re iud. lib. 6.*

Anzi che se il Papa ne facesse l'elezione, non darebbe all'Imperatore altra potestà Imperiale, che la materiale; come pure gl'Elettori non la danno, ma bensì Dio; E la loro elezione non serue, che à determinare la persona à tale Dignità, in quella maniera, che fanno li Cardinali in Conclaue, che con la loro elezione determinano la persona del Papa; mà non gli danno la giuridizione.

Nè perche il Papa dà il giuramento all'Imperatore, vale (dicono li Politici) la consequenza, dunque il Papa è Padrone vniuersale in Temporale; Imperoche quand'anche l'Imperatore volesse sottoporre se stesso, e l'Imperio Romano ad altri, non potrebbe. *l. legatus de offic. Præsid.* Nè se l'Imperatore non volesse giurare può essere costretto al giuramento. Nè giurando può dirsi giuramento di fedeltà di Suddito verso il Superiore; mà giura semplicemente di fauorire, & esaltare la Santa Chiesa Romana.

Anzi che altre volte era l'Imperatore, che eleggeua li Pontefici. *cap. Adrianus. 63. dist.* E sicome gl'eleggeua, così li giudicaua, li castigaua, li deponeua, non pure nella legge vecchia, doue si troua, che il Rè Salomone depose

Abia-

Abiatar Sommo Sacerdote, e constituì in suo luogo Sadoch,* mà ancò nel Testamento nuouo gl'Imperatori Cristiani hanno giudicato, punito, deposto li Sommi Pontefici.

L'Imperatore Costanzo mandò in esilio Papa Liberio. Giustiniano bandì Papa Siluerio. Il Rè Teodorico fece carcerare Papa Giouanni Primo. Otone Primo depose Papa Giouanni XII., & elesse in suo luogo Leone VIII. Enrico III. depose dal Papato Gregorio VI., & elesse in sua vece Clemente II. come narrano gl'Istorici di que' tempi. Dunque conuiene confessare, che l'Imperatore è superiore al Papa, non il Papa all'Imperatore.

Alla prima instanza rispondo col negare, che l'Imperatore riceua immediatamente da Dio, e mediatamente dal Popolo Romano la dignità Imperiale, mà bensì dalla venuta del Saluatore, e dallo scacciamento del Prencipe del Mondo. *Princeps huius Mundi eijcietur foras*, fù sempre solita riceuersi la potestà Imperiale dalli Sommi Pontefici, come appare dalla loro coronazione, e giuramento di fedeltà. *cap. tibi Domino, & cap. Rex Otho. 63. dist.* E la consuetudine dà la ragione, come confessano li Politici. *cap. quanto de translat.* Quindi è, che il Pontefice depone li Rè, e gl'Imperatori, come già hò prouato di sopra. *cap. alius casus. 15. quæst. 6.* cosa, che non potrebbe fare se non gli fossero soggetti.

Non è forse più che palese, che li Vescoui dal Papa eletti creano Rè potentissimi? Gli eleggono; danno loro il Ius legitimo, e pieno di regnare? Chi fà li gran Rè di Germania? Li d'Ongaria? Li di Boemia, e di Polonia? Li Rè di Francia, d'Inghilterra; di Scozia, di Danimarca, e di Suezia, se non fussero vnti, e coronati dalli Vescoui, sariano mai stati stimati Rè? Nò, dice Tomaso Bozio.* E questo è così vero, che quando l'Arciuescouo di Reims vnge il Rè di Francia, prende il bastone, e glielo porge con dirgli, che

* 3. Reg. 2.

* Sign. 76. lib. 17. de administ. Sacr. potest. progress.

con

con esso gli dà il Principato della Francia, per la ragione, che diede Papa Ormisda à S. Remigio; dichiarandosi, che à se appartiene eleggere la Regia potestà. Tanto asserisce Papirio Massone Istorico Francese nella vita d'Enrico Primo.

Alla seconda instanza, che gl'Elettori, per consuetudine approuata eleggono l'Imperatore, lo concedo; mà questa consuetudine da chi è approuata? Da altri forse, che dalla Sede Apostolica? Chi deputò gl'Elettori? E questi da chi ebbero il Ius d'eleggere l'Imperatore? Non fù da Gregorio V. come s'è veduto di sopra? mà riseruata alli Pontefici l'autorità d'esaminare, approuare, e confermare l'elezione? perche al Sommo Pontefice spetta conoscere tal'elezione come d'vn suo Ministro. Dico l'Imperatore Ministro del Papa, perche è Ministro di Dio, come dice l'Apostolo. * *Non sine causa gladium portat, Dei enim Minister est in iram ei, qui malè agit*. Che però nel preallegato capitolo *per Venerabilem de elect.* parlando il Papa in persona propria dice: *Ius, & auctoritas examinandi personam electam in Regem, & promouendi ad Imperium ad Nos spectat, qui eum vngimus, & consecramus*. A Noi tocca il Ius, & autorità d'esaminare la persona eletta per Rè di Germania, e promouerla all'Imperio; perche Noi siamo che l'vngiamo, e lo consacriamo.

Ad Rom. 3.

Alla terza instanza, che se il Papa eleggesse l'Imperatore, non potrebbe dargli se non l'autorità materiale. Rispondo, che per giusta, e ragioneuole cagione, come à dire per negligenza, ò discordia degl'Elettori, ò per l'elezione di soggetto per bontà, e condecenza non à proposito; ò per frenare l'audacia, e la potenza degl'Eretici, Scismatici, ò Infedeli potrebb'eleggere l'Imperatore da se stesso; & in tal caso il Papa, non come Omo, mà come Vicario di Dio conferirebbe il materiale, cioè la persona eletta; & il formale, cioè la potestà Imperiale. E non corre il simile negl'

Elet-

Elettori, ò nelli Cardinali se non per ragione della persona eletta; perche la potestà Imperiale depende da Dio mediante il suo Vicario in terra.

Alla quarta, che l'Imperatore non può esser'astretto à giurare; e giurando non essere giuramento di fedeltà. Rispondo, che se bene il giuramento sia di riuerenza, e di natura, tanto basta; perche tal giuramonto può dirsi beuissimo di fedeltà verso la Santa Chiesa; à prestar'il quale si come l'Imperator'è obligato, così bisogna confessare esser'egli così tenuto all'vno, come all'altro. L'essere poi astretto, ò nò, procede vgualmente in ambidue, in maniera, che non può essere più astretto il Papa à coronare l'Imperatore di quello, che sia l'Imperatore à giurare di defendere, & esaltare gl'interessi della Chiesa.

Alla quinta, che altre volte l'Imperator'eleggeua li Papi. Rispondo, che non era propriamente elezione; mà tal quale prouisione, dandone causa le gran turbolenze, e li sconuolgimenti della Chiesa. Così communemente si tiene, come dal *c. Adrianus 63. dist.* Alla confermazione tolto dal terzo libro de'Regi cap. 2. doue Salomone depose Abiatar, & assunse Sadoch al Sommo Sacerdozio; nego la similitudine; sì perche nel Testamento vecchio non era distinta la giuridizione Ecclesiastica dalla Secolare, mà era sola; & à questa presedeua il Rè, e comandaua, e castigaua tanto li Sacerdoti, quanto li Secolari, conforme alla grauezza del delitto, come riferisce Alfonso Tostato. * Sì anco, perche se Salomone depose Abiatar, & assunse Sadoch, lo fece non come Rè, mà come Profeta, & esecutore della Diuina giustizia, come si caua dal citato luogo, doue si legge, che Salomone rimosse Abiatare, *vt impleretur Sermo Domini*, per adempimento del comandamento del Signore.

Sup. c. 12 lib. 4. Reg. quæst. 8.

Agl'esempi de' Pontefici deposti dagl'Imperatori, e Rè. Rispondo, e confesso esser vero, che furono esiliati, carce-

rati,

rati, e deposti dal Pontificato; mà con qual ragione, ci pensino essi. Certo è, che Papa Liberio fù ingiustamente mandato in bando. Lo attesta S. Atanasio nell'Epistola *ad solitariam vitam agentes*. Lo stesso attesta di Papa Siluerio il liberato. * Di Giouanni Primo, ne fà fede S. Gregorio; * Di Costanzo, e Teodorico, non è da farsene marauiglia, perche erano Ariani, e persecutori della Chiesa. Di Giustiniano parimente non me ne faccio nuoua, perche era Eretico Eucaristianista. E se bene erano Prencipi Christiani, procedeuano *tyrannico iure*, esiliando li Papi non meno di quello facessero gl'Imperatori Etnici vccidendoli. D'Otone Primo si sà, che con buon zelo, mà *non secundum scientiam* depose Giouanni XII. creato Papa nell'anno 18. dell'età sua; e di Cristo l'anno 955., e nel 964. alli 18. di Maggio fù vcciso da vn Demonio, perche fù il peggiore di tutti li Pontefici. * Mà il buon' Imperatore ignaro delle cose Ecclesiastiche pensò esser' espediente il deporlo, e non è marauiglia, mentre molt' altri Dottori furono di quest'opinione. Tuttauia Otone Frisingense, che ne scriue l'Istoria, * taccia modestamente l'Imperatore, con dire, *Vtrùm licitè fecerit an non, non est huius temporis dicere*; Se gli fù lecito ò nò il farlo, non è adesso il tempo di discorrerla. D'Enrico III. il sopracitato Otone Frisingense, che parimente ne scriue l'Istoria, * nega assolutamente, che Enrico deponesse Gregorio VI. bensì lo persuase amoreuolmente à cedere al Papato, perche pareua ad alcuni, che fusse entrato simoniacamente, non per la porta, mà aliunde, nell'ouile di Santa Chiesa: Onde spontaneamente cedendo Gregorio fù eletto Clemente II. E se li Politici auessero letto l'Istorie di quei tempi, come asseriscono, si vergognarebbero d'apportare cotal menzogna: Poiche Leone Ostiense, che fioriua in quei tempi, nel Secondo libro della sua Cronica Cassinense al Cap. 80. narra, che conuocatosi

In breuiar. c. 22.

Lib. 4. Dialog. c. 30

Luitprand. hist. lib. 6. cap. 11.

Lib. 5. cap. 43.

Lib. 6. cap. 31.

vn

vn Concilio di molti Vescoui, Enrico inuitò Gregorio ad interuenirui, e presederui come Papa, à fin che se bene doueasi trattare della sua causa, con tutto ciò ne fusse lui stesso il Giudice Supremo; mà egli compunto de' suoi errori, li detestò; chiedè perdono; e persuaso da' latrati della propria sinderesi, di pienissima sua volontà rinunciò al Pontificato. Ecco dileguate come cera al fuoco, ghiaccio al Sole, e nebbia al vento l'opposizione de' Politici.

Dal detto sin qui risulta primieramente essere nel Sommo Pontefice l'apice dell'vna, e l'altra Potestà, & auere indubitabilmente in tutto il Mondo Cristiano il Dominio temporale, cioè la Potestà, e Giuridizione, quantunque l'eserciti ordinariamente nelli Stati del Patrimonio della Chiesa, auengache la paritola *precipuè* denota, & importa il comparatiuo, che dice relazione ad vn'altra parte, nella quale non all'istesso modo esercita l'autorità propria di Prencipe, tolto ogni rispetto. Cosa, che dimostra ancora l'aduerbio *liberè*, che dice relazione a' casi, ne' quali per qualche ragione, e riguardo non così liberamente esercita la sua Potestà. Cauasi da ciò, che il Papa vsa l'autorità sua liberamente nel Patrimonio di S. Pietro, mà non con tanta pienezza di libertà ne' Dominij altrui, perche in quello l'autorità è ordinaria, & in questi è casuale, che è quanto dire per ragione della latitudine della sua giuridizione in ogni luogo con causa, essendone la sua sfera larghissima.

Risulta secondariamente, che il Papa tiene vniuersale giuridizione non pure sopra gl'Ecclesiastici, mà anco sopra li Secolari abitualmente, benche non n'abbia l'esercizio attuale. *not. glos. in cap. nouit. de iudic.*, *& ibi Doctores*. Che però Bartolo *in l. 1. ff. de except.*, e Nicolò de Milis nel suo Repertorio aureo *in verb. Papa* auertiscono quei laici, che sono conuenuti dal Papa à guardarsi di non dire nelle loro eccezioni, che il Papa non

sia suo Giudice, ò che non abbia giuridizione sopra di essi; mà che dichino solamente, che il Papa non hà l'ordinario esercizio giuridizionale, altrimente succumberebbero.

Risulta per terzo esser molto maggiore l'autorità temporale del Papa di quella del Rè; conciò sia che se li figliuoli illegitimi de' Rè, per autorità del Papa s'abilitano alla successione ne'Regni; e quest'atto di legitimare richiede l'autorità d'vn Superiore, non potendolo fare il Rè, senza dubio l'autorità Pontificia è più eminente.

Ne deuo quì lasciar di corroborare questa proposizione col detto delle Glosa: *Si de facto non subijcitur, de Iure subijcitur*. Se non di fatto, di ragione certamente è soggetto il Rè al Sommo Pontefice; Imperoche se bene il Rè *sit sui iuris*, e liberamente esercita la propria autorità, non segue però da questo, che non possa essere dal Papa giudicato; perche non sono queste due cose tanto disparate, e contrarie, che non possino star'insieme, cioè liberamente esercitare il Rè l'autorità propria, & esser sotto à giuridizione superiore, come s'è prouato. In questo senso parla S. Bernardo, quando dice non esser lecito al Papa mettere la falce nell'altrui messe. E nello stesso senso intendere si deuono le Pontificie sanzioni *cap. cum ad verum. & cap. duo sunt, & cap. quoniam idem. dist.* 10.

Risulta per vltimo, che il Papa casualmente per ragione dell'ampiezza della sua giuridizione può in ogni luogo legitimare; in che si sono sbagliati Bartolo *in l. 1. C. de Summ. Trinit. Bald. in l. 1. C. de iurisiur.* Innocenzo, e Butrio *in cap. per Venerabilem.* dicendo, che il Papa non può legitimare nelle Terre dell'Imperio, perche anzi scommunica tutti, e ciascheduno di qualunque dignità anche Regia risplenda, che mentre vaca l'Imperio osasse di ritenere, assumere, ò riassumere il nome di Vicario Imperiale, ò di qualunque altro titolo d'Officio senza licenza del Som-

mo

mo Pontefice Romano, e sotto tal pretesto esercitare publica, ò segretamente l'autorità, ò giurisdizione Imperiale.

E parlando del Regno di Francia *Ioann. XXII. nè Sede vacan. cap. si fratrum*. Lo stesso Papa Giouanni XXII. *in cap. prodiens, de crim. falsi.* non fulminò la scommunica contro li falsarij, e fabricatori di monete nel Regno di Francia? Come pure contro coloro, che scientemente comprassero fuori del Regno monete false, e poi le introducessero, le spendessero, ò le vendessero iui. Chi può negare, che questa non sia potestà temporale pratticata dal Papa nel Regno di Francia?

Nè obsta, che li contrauentori siano decapitati con la spada spirituale della scommunica; perche questa è la propria, che brandisce, e vibra il Sommo Ponte di sua mano.

Da questi antecedenti caua S. Cipriano questa ineuitabile conseguenza * *Neque enim aliundè hæreses obortæ sunt, aut nata schismata, quàm indè, quod Sacerdoti Dei non obtemperetur, nec vnus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Iudex ViceChristi cogitatur*. Tutte l'Eresie, e li Scismi tutti non d'altronde trassero la loro origine, che dal non voler obedire al Sommo Sacerdote di Dio, senza considerare, che questo solo nella Chiesa alle volte è Sacerdote (*ecco la Potestà Ecclesiastica*) & alle volte è Giudice ViceCristo. *Ecco la Potestà Secolare*.

Epist. 3.

ERRORE QVINTO.

La potestà delle Chiaui della Chiesa non arriua nè diretta, nè indirettamente ad assoluere dal giuramento di fedeltà li Sudditi de i Rè, e Prencipi temporali.

DAlla prima proposizione della Chiesa, e Regno Gallicano quì sopra confutata, ne viene in consequenza questa seconda, in modo che se il quarto Errore s'è conosciuto ereticale, questo Quinto non è dissimile, e bastarà mostrarlo sostenuto da Lutero nel suo libro *de potestate Papæ*, e da Caluino, * e da Madeburghesi, * quali tutti asseriscono non esser stato concesso à Pietro il Sommo Pontificato Principato della Chiesa, per quel dargli le Chiaui del Regno de' Cieli; douendosi intendere quel sciogliere, e ligare in quel chiarissimo senso, che l'espose Cristo in S. Giouanni cap. 20., quando diede à gl'Apostoli l'autorità di rimettere, ò ritenere li peccati; da che ne segue (dice Caluino) che il riceuere le Chiaui del Regno de' Cieli non è riceuere l'alto Dominio Temporale sopra gl'altri, mà il nudo ministero spirituale di sciogliere, ò ligare li peccatori.

Inst. lib. 4. c. 6. §. 3., & cap. 11. §. 1.
Cent. 2. lib. 2 cap. 7. col. 526.

Li Madeburghesi prendono altro mezzo termine per prouare la loro proposizione; & è che se per quel dire *Tibi dabo Claues Regni Cælorum*. Ti darò le Chiaui del Regno de' Cieli; fusse stato dato, ò promesso à Pietro il Primato della Chiesa, gl'altri Apostoli non auerebbero di poi dubitato chi di loro paresse auere il Maggiorato. *Sed sic est*, che ne piantorono la questione, come in S. Matteo al cap. 18. Marco al 19., e Luca al cap. 9. 22. Dunque non ebbe

tal

tal Primato, ch'altrimente Cristo auerebbe almeno risposto, che non douessero contrastare, nè cercare più oltre, perche già haueua constituito Pietro Prencipe degl'Apostoli. Mà mentre nulla rispose, segno è, che quella promessa delle Chiaui niente influiua nel Primato.

Vn'altra instanza fà Lutero, e Caluino, e dicono: *O che morto Pietro, le Chiaui restorono nella Chiesa, ò che si persero con Pietro. Se restorono, dunque furono date alla Chiesa, e non à Pietro. E se si persero, dunque li Papi non puonno più sciogliere, ò legare*. O in altra maniera: *O che quando si crea il Sommo Pontefice porta seco le Chiaui, ò nò*. Se le porta seco, dunque era Papa auanti d'esser fatto. E se non le porta seco, d'onde gli vengono? Forse gliele reca qualche Angelo dal Cielo, ò più tosto le riceue dalla Chiesa, à cui da principio furono date da Cristo?

Dottissimamente il Cardinale Bellarmino, che frà le controuersie incontrò senza controuersia la Sacra Porpora, risponde alle trè obiezioni di questi Eresiarchi.

Alla prima di Caluino, nega esser vero, che le Chiaui promesse à Pietro in S. Matteo al cap. 16. gli fussero date in S. Giouanni al cap. 20. Conciosia che molto maggior potestà sia il sciogliere, e ligare, che il rimettere, ò ritenere li peccati; e lo proua concludentemente nel suo primo Tomo. *

Controu. 3. cap. 1. & 13. lib. 1.

All'argomento de Madeburghesi dice, che gl'Apostoli non intesero apertamente le promesse del Signore fatte à Pietro se non dopò la sua Ressurrezione; & all'ora cominciorono a sospettare se forse Cristo fusse per constituirlo Prencipe, e Capo di tutti loro, e però ne mossero la contesa frà essi. E non è da marauigliarsi, che da principio non intendessero, imperciochè Nostro Signore aueua parlato metaforicamente, & essi erano così grossolani, che molto di quello, che diceua loro il Maestro senza metafora,

& in

& in proposito di senso non intendeuano. S. Marco al cap. 9. dice. * *Descendentibus illis de Monte præcepit illis ne cuiquam, quæ vidissent narrarent, nisi cum Filius hominis à mortuis resurrexerit*. Nel stendere dal Monte gli comandò, che non douessero palesare quant'aueuano veduto se non dopò resuscitato il Figlio dell'Omo. E soggiunge l'Euangelista. *Et verbum continuerunt apud se conquerentes quid esset, cum à mortuis resurrexerit*. E tacquero, mà frà loro andauano inuestigando cosa voleua dire, quando resuscitarà da morte. Così attestano Origene, Grisostomo, e Girolamo. * E dice non esser vero ciò, che suppongono li Madeburghesi, che Cristo non rispondesse d'auere già destinato Pietro Prencipe degl'altri. Che vuol dire quel *Qui maior est in vobis fiat sicut minor, & qui præcedit, sicut ministrator*? * Non chiamò forse con questo dire soprabondantemente vno d'essi Maggiore, e Capo degl' altri? E lo vedeuano in fatti, massimamente quando viddero pagare vgual tributo per Pietro à quello di Cristo loro Maestro.

In cap. 18. Matth.

Luc. cap. 22.

All'instanza poi di Caluino, e Lutero, che pretendono di far perdere le Chiaui, acciò li Sommi Pontefici non possino assoluere li Sudditi dal giuramento di fedeltà, nè obligare li Prencipi al giuramento di defendere la purità della Fede, e di cacciare gl'Eretici da' suoi Stati. Risponde il Bellarmino, che morendo il Papa le Chiaui non si perdono, nè rimangono formalmente nella Chiesa, se non quanto sono partecipate à Prelati inferiori, mà ritenersi nelle mani di Cristo. Quando poi s'elegge vn nuouo Pontefice, nè lui porta seco le chiaui, nè gli sono consegnate dalla Chiesa, mà da Cristo; non per nuoua consegna, mà per antica instituzione; Conciosia che quando le diede à Pietro le diede à tutti li suoi Successori, in quella maniera, che se per figura d'esempio il Monarca delle Spagne Carlo II. deputando il

Vice-

ViceRè di Napoli si lasciasse intendere la sua mente essere, che morto il primo gl'Ottimati del Regno ne nominassero, & eleggessero vn'altro, al quale già d'all'ora concede la stessa potestà, e Dominio, ch'aueua concesso al primo. Così nel caso dell'elezione delli nuoui Pontefici.

DISINGANNO QVINTO.

Il Sommo Pontefice può assoluere dal giuramento di fedeltà li Sudditi de' Prencipi Catolici disobedienti, e contumaci della Santa Romana Chiesa.

TVtti li veri Catolici indistintamente per le Chiaui date à S. Pietro intendono la Suprema potestà in tutta la Chiesa, e lo prouano li Teologi, e Canonisti primieramente con la metafora delle Chiaui significante in proprietà del dire autorità, e Dominio; e n'è commune la prattica, e la consuetudine anco nelle cose profane, e Secolaresche; poiche quando vna Città, ò Fortezza s'arrende à qualche Potentato vincitore segl'offeriscono le Chiaui in segno di soggezione. E nelle Sacre Scritture si piglia in senso proprio per le Chiaui la superiorità.

In Esaia si descriue per appunto la deposizione dall'officio d'vn Sommo Sacerdote, e l'esaltazione d'vn'altro con queste parole: * *Và, troua Sobna al Tempio, doue abita come Sommo Sacerdote, e digli. Cosa fai tu quì?* E poco dopo: *Ti scacciarò dal tuo posto: Ti deporrò dal tuo Ministerio, & all'ora chiamarò il mio Seruo Eliacim figlio d'Elcia, e lo vestirò delle tue vesti, fortificandolo con la*

* Isai. c. 22

L

la tua cinta, e gli conferirò la tua autorità, e sarà à guisa di Capo Pastore agl'abitanti di Gerusalemme, & alla Casa di Giuda, e gli porrò sul dorso le Chiaui della Casa di Dauide. E s'egli aprirà, non ci sarà chi chiuda; E s'egli chiuderà, nissuno potrà aprire. Non puonno già dire gl' Eretici, che per le Chiaui s'intenda quì l'assoluzione da peccati, ch'all'ora non c'era il Sacramento della Penitenza, mà bensì il Principato Ecclesiastico.

E si conferma con vn'altro passo di Scrittura. * *Factus est Principatus eius super humerum eius.* Sopra la sua spalla s'è posto il suo Principato. Dicesi imposto il Principato sopra il dorso, perche le Chiaui, che denotano il Principato soleuano mettersi sù le spalle. Chi che legge l'Apocalisse al cap. 3. potrà negare, che le Chiaui non siano geroglifico del Principato di Cristo? E lo dice espressamente egli stesso: *Hæc dicit Sanctus, & verus, qui habet claues Dauid, qui aperit, & nemo claudit; claudit, & nemo aperit.* Queste cose le dice quel Santo, e vero, che tiene le chiaui di Dauid; quello che apre, e nissuno serra; e serrando nissun'apre.

Isai. cap. 9.

Prouasi ancora questa Catolica proposizione con quelle parole: *Quodcunque ligaueris &c.* perche nella Scrittura Sacra dicesi, che lega colui, che comanda, e che castiga: Del comandare ne parla il Saluatore in S. Matteo: *Alligant* (dice) *onera grauia, & importabilia in humeros hominum.* Ligano, cioè comandano pesi graui, & insopportabili sù le spalle degl'Omini. Del castigare, ne parla il medesimo Saluatore in S. Matteo pure: * *Quæcunque ligaueritis super terram &c.* Qualunque cosa ligarete in terra, sarà legata anco in Cielo. Caluino medemo si sottoscriue per testimonio, che quì parla il Signore della scommunica, & che la Chiesa con la pena della scommunica liga quei, che castiga.

Cap. 23.

Cap. 18.

Quindì è, che si suol dire communemente obligarsi gl' Omini

Omini ad osseruare la legge, & obligarsi à pagarne la pena se non l'osseruano.

Assoluere poi si suol dire ordinariamente chi rimette li peccati; chi libera dalla pena; chi dispensa sopra le leggi; chi assolue dal giuramento; da' voti, e da legami simili. Dunque quando si dice à Pietro generalmente. *Quodcunque solueris super terram, erit solutum, & in Cælis*; se gli dà la potestà di comandare; di punire; di dispensare; di rimetter, ed assoluere, e conseguentemente viene ad essere constituito Giudice, e Prencipe di tutti quelli, che sono nel grembo della Santa Madre Chiesa. Se in questo grembo trouasi il Rè, il Clero, e Popolo di Francia, tutti sono soggetti ad essere ò legati, ò assoluti dal Sommo Pontefice Romano.

Vediamo ciò, che ne dicono li Santi Padri. S. Girolamo * dice che à Pietro fù commesso l'Vniuerso Mondo, e fatto Pastor, e Capo di tutta la Chiesa. S. Gregorio, * dopò auer detto: *Cunctis Euangelium scientibus loquor, quod voce Dominica Sancto, & omnium Apostolorum Principi Petro totius Ecclesiæ cura commissa est*, immediatamente ne rende la ragione con dire: *Ipsi quippè dicitur Tibi dabo Claues Regni Cælorum*. Al Prencipe degl'Apostoli Pietro fù dal Signore commessa la cura di tutta la Chiesa, poiche ad esso disse il Signore: Ti darò le Chiaui del Regno de' Cieli.

Homil. 55. in Matth.

Lib. 4. Epist. 32.

Con le leggi si proua poter'il Sommo Pontefice assoluere dal giuramento li Vassalli de' Rè, per legitime cause. Nel Sesto de' Decretali si legge, che il Papa può deponere l'Imperatore per cause legitime. * *hoc dicit secundum Paulum*. Nel *cap. Venerabilem* * si troua lo stesso; e se ne rende la ragione; perche se al Sommo Pontefice Romano, mediante la persona di Pietro, fù detto: *Pasce oues meas*, e questa proposizione è indefinita equiualente all'vniuersale,

Lib. 2. tit. 14. de sent. & re iud. c. ad Apostolicæ.

§ rationibus. extr. qui fil. sint legit.

certo è, che comprende l'Imperatore, li Rè, e gl'altri Prencipi Cristiani, come membri della Santa Chiesa militante, soggetti all'Imperio Supremo del loro Capo; e come pecorelle dell'Ouile Catolico sottoposti alla direzione del loro Pastore. Conuerrà dunque dire, che al Capo Supremo della Chiesa, & vnico Pastore dell Ouile: *Fiet vnum Ouile, & vnus Pastor*. S'intendino concessi tutti quei mezzi Spirituali, e Temporali, che sono necessarij al buon gouerno di questo corpo mistico, e regimento di questo gregge razionale. * *Cui iurisdictio data est, ea quoque concessa videntur, sine quibus &c.* A chi è concessa la giuridizione deuono intendersi concessi tutti que' mezzi, senza de quali non potrebbe essercitarsi. E Graziano dice. * *A fidelitatis iuramento Romanus Pontifex nonnullos absoluit, cum eos à sua dignitate deposuit*. Assolse il Papa dal giuramento di fedeltà alcuni all'ora quando depose dal loro Dominio li suoi Prencipi. E nella distizione *prima num. 7. alius casus* riferisce lo stesso Autore in questi sensi. * *Gelasius Papa scribens contra Anastasium Imperatorem dicit, quod potest eum deponere propter malitiam suam*. Scriuendo Papa Gelasio contro l'Imperator Anastasio dice, che può priuarlo della dignità Imperiale per la sua malizia. E lo proua con l'esempio di Papa Zaccaria, che depose Childerico Rè di Francia dal Regno, non tanto per li suoi mali portamenti, quanto perche per la sua trascuragine, sì la Religione Catolica, come il Regno preuedeuasi in pericolo di rouinare. E comandò, che in luogo di Childerico fusse creato Rè Pipino Padre di Carlo Magno, come narra il Cedreno nella vita di Leone Isaurico. Paolo Diacono, * e S. Bonifacio Vescouo di Magonza. *

L. 2. ff. de iurisdict. omn. iudic.

In Decret. p. 2. can. 5. quæst. 6. can. 2. & 3.

Loc. cit. can. 2. n. 3.

Lib. 6. e 5. de gest. Lõgobard.

In Epist. ad Zaccar.

E soggiunge il Graziano nel citato luogo: *Omnesque Francigenas à iuramento fidelitatis absuoluit; quod frequenter agit Sancta Ecclesia, cum milites absoluit à vinculo*

lo

lo iuramenti. E liberò dal giuramento di fedeltà tutti li Francesi, come spesse volte costuma la Santa Chiesa, quando assolue li Soldati dal vincolo del giuramento.

Alessandro III. scommunicò, & assolse dal giuramento li Vassalli di Federico Barbarossa alli 3. Febraro 1160.

Celestino III. scommunicò il Rè Filippo Sueuo, per auer fatto carcerare l'Arciuescouo di Salerno nel 1196. Fù poi assoluto da Innocenzo III. l'anno 1198.

Innocenzo III. sudetto scommunicò, & assolse dal giuramento li Baroni, e Vassalli d'Otone Imperatore, e poi lo priuò dell'Imperio nel 1210. per auer'occupato Capua, e Salerno, & altre Terre del Regno di Napoli spettante alla Chiesa.

Gregorio IX. nel 1227. ligò di censure Federico II. Imperatore, per li repplicati spergiuri, e fellonie contro li Crocesignati. Lo priuò dell'Imperio nel 1239., & vltimamente lo reaggrauò nel Concilio di Lione l'anno 1245. Papa Innocenzo IV. successore.

Innocenzo IV. sudetto innodò di censure Corrado Imperatore figlio del sudetto Federico II. per le nefande crudeltà, & altri misfatti commessi nella presa di Napoli, Capua, e Beneuento, che si teneuano per la Chiesa Romana nel 1254.

Vrbano IV. scommunicò, e depose dal Regno Manfredo Rè di Sicilia occupatore del Patrimonio di S. Pietro, & insidiatore della vita dello stesso Pontefice nel 1263.

Clemente IV. nel 1268. scommunicò, e priuò del Regno di Gerusalemme Corradino figlio del sopranominato Corrado Imperatore, e con esso tutti li suoi aderenti, conspiratori, e rebelli della Chiesa, Pisani, Pauesi, Fermani, Senesi, e Veronesi contumaci.

Nicolò III. nell'anno 1278. scommunicò il Rè di Boemia Otocaro competitore ingiusto nell'Imperio dichiarato à Rodolfo legitimo Imperatore.

Martino IV. nel 1282. anodò di censure Michele Paleologo Imperatore, e Pietro Rè d'Aragona Collegati fautori de' rebelli Siciliani contro il Pontefice. Di questo Rè riferisce Giordano Istorico, che scriuendogli Papa Martino, acciò gli dicesse, perche ragunasse tant'Esercito, rispose, ch'ei si tagliarebbe la lingua, se credesse, ch'essa fusse per palesare il Secreto. * *Ptol. Lucen. hist. Eccles. lib. 2. cap. 24.*

Onorio IV. nel 1286. scommunicò, e cacciò dall'Isola di Sicilia la Regina Costanza madre, & il Rè Gicomo d'Aragona figlio suo, e del sudetto Pietro come vsurpatori della Corona di Sicilia.

Troppo aurei, che fare se volessi formare il catalogo de' Coronati Regi, e Imperatori scommunicati, e priuati de' loro Stati, ed assoluti dal giuramento di fedeltà li Sudditi loro dalli Sommi Pontefici Romani. Addurrò il famigerato esempio delli due Rè Filippo di Francia, & Odoardo d'Inghilterra scommunicati per la cagione appunto, che abbiamo per le mani *in subiecta materia* dell'angarie imposte alle Chiese, & Ecclesiastici dalli sudetti due Rè nell'anno 1296.

Contro Filippo, ecco il testimonio dell'Istorico Giordano: Il Rè di Francia per ragione delle guerre fece imposta pecuniale molto grāue, che *MALETOLTA* s'appellaua; e prima toccò li Mercanti solamente; poi riceuette la centesima, appresso alla quinquagesima tanto da' Laici, quanto da' Chierici; per lo che Bonifacio VIII. diede sentenza di scommunica contro li Rè, e Prencipi, che tal'imposta pigliassero dalle Chiese senza licenza del Sōmo Pontefice.

,, Questa Constituzione (segue l'Autore) che metteua ,, freno alla sfrenata licenza de' Prencipi, trafisse più d'ogn' ,, altro il Rè Filippo di Francia; il quale per ritrafiggere Bo- ,, nifacio, e impedire, che non venisse denaro dal suo Rea- ,, me alla Corte di Roma sotto colore, che la Francia, por- ,, tandosi fuori d'essa le ricchezze, e souente a' nemici, im-

pouериua,

poueriua, fece con legge diuieto, che nissuno potesse indi trasportare altroue denari, gemme, caualli, & altre cose in quella nominate.

Aggiungasi il testimonio di S. Antonino. * Filippo quan-
„ do vacauano, e senza Pastore restauano li Vescouati, si
„ pigliaua li beni de' Vescoui, e metteuasi in posto di confe-
„ rire, e dare le inuestiture ad essi; Che però Bonifacio
„ VIII. come magnanimo, e coraggioso, non temendo ve-
„ runo, procedè contro di esso, come contro nemico della
„ Chiesa, e chiamò tutti li Vescoui, e Prelati di Francia al
„ Concilio da celebrarsi in Roma nel 1301.

* [illegible] 20. cap. 8. 5.

Contro il Rè Odoardo d'Inghilterra narra Matteo Vuestmonasteriense, che ricusando il Clero di pagare l'imposta sopra le persone, e Beneficij loro, egli altamente sdegnato fece sigillare le porte de' granari di tutti gl' Ecclesiastici, e frà l'altre quelle di Roberto Arciuescouo di Conturberì, il quale ordinò, che in tutte le Catedrali si publicasse la Bolla, che vieta sotto pena di scommunica il concedersi al Rè, ò à chi che sia qualunque colletta d'entrate Ecclesiastiche.

Tralascio qui ciò, che riferiscono gl'Autori Francesi di Filippo II. Rè d'Inghilterra, li Vassalli del quale assolse dal giuramento d'obedienza il Sommo Pontefice Romano à causa d'auere intimato la guerra, e procurato, che dal Papa fusse deposto l'Imperatore Otone. Tralascio ciò, che narrano li medesimi del Rè Filippo III., dalla cui obedienza Papa Martino IV. sottrasse li Sudditi, perche auesse mosso l'arme contro Don Pietro Rè d'Aragona.

Quanto alle cause legitime d'assoluere li Sudditi delli Rè dal giuramento di fedeltà, mi riporto à quella ch'allega Caluino sopra la deposizione, e priuazione dell'Imperio, che fece Gregorio VII. d'Enrico IV. riferita di sopra. * *Imperator Henricus* (dice Caluino) *eius nominis Quartus, homo leuis, & temerarius, nullius consilij, magnæ audaciæ,*

* Inst. lib. 4. c. 11. §. 13.

& vitæ dissolutæ, Episcopatus totius Germaniæ habebat in aula sua partim venales, partim prædæ expositos. L'Imperator' Enrico IV. di questo nome, Omo vano, e temerario, tanto più priuo di consiglio, quanto più prouisto d'audacia, e di vita dissoluta, li Vescouati di tutta la Germania teneua nella sua Corte parte in simoniaca vendita, e parte esposti à sacrileghe estorsioni, e depredazioni.

Decad. 2. lib. 6. Lib. 5. Hierach. Eccl. cap. 14. Tom. 2.

Altre cause men graui registra il Biondi nelle deposizione d'Otone IV. da Innocenzo III. * In quella di Ludouico VI. fatta come sopra da Clemente V. leggetene le *Storie* d'Alberto Pighio, * e di Roberto Arboricense. *

Theorem. 7. de vtroq; gladio. Tom. 12. nu. 31. De Regn. Ital. lib. 16., & lib. 18.

Alessandro III. scommunicò, & assolse dal giuramento li Sudditi di Federico Barbarossa come s'è detto à suo luogo, e li seguenti Pontefici, come narrano il Baronio, * e Carlo Sigonio. *

Mà che occorre mendicar' esempi da' primi Secoli à Cristo nato, e tanto lontani, se n'abondano nel fine del Secolo passato, e nel principio del corrente nel Regno di Francia, ch'è quanto dire in Casa propria? Dicono vn poco li Politici Francesi se il Regno di Francia è Temporale, ò Spirituale. E se il Papa può assoluere li Vassalli del suo Rè dal giuramento di fedeltà; e poi ricordinsi, che Sisto V. nel 1589. fulminò le censure contro Enrico III. se in termine di due mesi non erano posti in libertà il Cardinale di Borbone, e l'Arciuescouo di Lione; e lo priuò del Regno con l'assoluzione de' Sudditi dal giuramento di fedeltà, in conformità del Decreto della Sorbona aualorato dal Parlamento, in cui fù dichiarato decaduto il Rè dalla Corona, e priuo del Regno, per auer fatto vccidere il Duca di Ghisa Capo della Lega Catolica, la quale dichiarò *Successore* nel Regno il Cardinale di Borbone come Prencipe del sangue, à cui di ragione si doueua lo Scettro, e la Corona del Gallico Regno. E se bene si trouaua ancora prigione, fù nondimeno acclamato

Rè

Rè col nome di Carlo X. e col suo impronto, & effiggie furono stampate, e battute monete d'oro, e d'argento.

Dichino li medesimi Politici, se il Papa tiene autorità, ò diritto alcuno sopra il Temporale delli Rè, e se in questo riguardo li Rè nō riconoschino altri, che Dio solo, dopò c'aueranno letto nelle Croniche di Francia le gran difficoltà incontrate dal Prencipe di Bierna (con tal nome era chiamato da Filippo II. Rè di Spagna, Enrico IV. di Borbone Rè di Nauarra, e poi di Francia) Capo, fautore degl'Vgonotti, nel Sommo Pontefice Clemente VIII. in ammettere la conuersione, & assoluzione d'esso Enrico, dannando, & abiurando publicamente la Setta Caluiniana, e facendo genuflesso in S. Dionigi la professione della Fede in mano dell'Arciuescouo di Burges à 25. di Luglio 1592., non attese le rimostranze di buon Catolico, d'vdire la Messa, Confessarsi, e Communicarsi, sottoponendo la coronata testa nel Tempio di quel Santo, che coronata la propria del Martirio, alzolla, e portolla colle proprie mani per trè miglia. Fece anco accettare, & approuare in tutta la Francia il Concilio di Trento à 15. di Settembre dell'istess'anno 1592. Con tutto ciò si sariano affaticati in vano il Cardinale Gondi coll'implorare, per interposizione de'Cardinali amici la grazia del Pontefice, acciò si degnasse d'ammettere la riconciliazione d'Enrico; farne publica ceremonia; assoluerlo dalle censure, e porlo nel grembo della Santa Madre Chiesa; poiche più di quattr'anni persistette Papa Clemente in non condescendere alle molte, e varie instanze di Cardinali, Prencipi, e Prelati. E forse non si saria risoluto, se non ne riceueua gagliardissima la spinta da'riflessi fattigli da Monsignor Serafino Oliuiero Prelato Francesce suo confidente, ricordando à Sua Beatitudine, che per non auer voluto vn'altro Clemente il VII. Fiorentino anch'esso, sodisfare alle dimande (quantunque impertinenti) del Rè Enrico VIII. d'Inghilterra, si partì dall'obedienza

della

della Santa Chiesa Apostolica Romana, e si perdè quell'antico, e diuoto Regno, riuoltosi in antifrasi quel detto: *Angeli sunt Angli*; ò d'Angeli di luce conuersi in Spiriti d'Erebo. Che però era da dubitare, che non volendo vn Clemente VIII. medemamente Fiorentino far fiorire la sua clemenza all'ottauo grado, ò almeno al quarto verso il Quarto Enrico, condescendendo; non addimandò impertinenti come dell' VIII., mà ad vmilissime, e lecite supplicazioni di questo Enrico Rè di Francia, si ponesse in pericolo fatale la separazione, e la perdita, che potesse fare la Religione Catolica d'vn Regno Cristianissimo, e d'vn Rè primogenito della Chiesa.

Fece tal'impressione questo discorso nella mente del Papa, che non attesa l'opposizione di Marc'Antonio Cardinale Colonna, e d'alcuni altri, che contradiceuano, se ne fece l'assoluzione publica ne' Portici auanti la Basilica di S. Pietro in Vaticano li 10. di Settembre 1595., percotendo il Cardinale Santa Seuerina Penitenziero maggiore con le verghe gl'omeri de' Signori Arnaldo d'Ossat, e Giacomo Dauuet Procuratori d'Enrico auanti d'aprire le Porte del Tempio, in cui rese le grazie à Dio, lasciorono gl'Ambasciatori a' piedi del Papa, e si sparsero questi versi:

Quem tota armatum mirata est Gallia Regem,
Miratа est etiam Roma beata pium.
Magnum opus est armis strauisse tot agmina. Maius
Pontificis pedibus succubuisse sacris.

In volgare Italiano suona quest'Epigrammetto lo stesso che:

Quel che mirò la Sonna sì fastoso
Ammirò 'l Tebro, vmil' e ossequioso,
Che (dannato Caluin) à piè di Pietro
Chinò l'altro capo, e'l Regio Scettro.

Tanto libera, & assoluta è l'autorità del Sommo Pontefice d'assoluere li Sudditi dal giuramento di fedeltà, e liberarli dal

dal Vassallaggio, & obedienza de' suoi Prencipi, quando si scostano essi dall'vnione della Santa Chiesa Romana, e vogliono esser membri non sottoposti al capo Supremo d'essa, ch'arriua à sforzarli à publico, e strettissimo giuramento di defendere la Santa Fede, e sbandeggiare dalle loro Prouincie quelli, che la Chiesa Catolica auerà dichiarato Eretici; Onde se il Rè di Francia vuole conseruarsi legitimamente il titolo di Cristianissimo non può non giurare alla forma prescritta nel Concilio Ecumenico Lateranense del 1215. Ed è prezzo dell'opera portarne quì fedelmente il contenuto.

Qual giuramento deuono fare li Potentati Laici.

SIano auisate, & indotte, e, se sia necessario, sforzate con censure Ecclesiastiche le Potestà Secolari, anco di qualsiuoglia Officio, che per quanto desiderano d'essere tenuti, e riputati fedeli, così per difesa della Fede giurino publicamente, che dalle Terre soggette alle loro giuridizioni, con buona fede, & ad ogni loro potere procuraranno d'esterminare tutti gl'Eretici dannati dalla Chiesa, in modo tale, che per l'auuenire ogni qualuolta sarà qualcheduno assunto à grado, ò Dignità Spirituale, ò Temporale debba sottoscriuere à questo Capitolo. Se poi vn Prencipe *Temporale, richiesto, & ammonito dalla Chiesa, trascurarà di nettare il suo Paese da questa lordura eretica le, sia dal Metropolitano, e suoi Vescoui comprouinciali scommunicato. E se non si curerà frà vn'anno di sodisfare al debito dell'obedienza, se ne dia ragguaglio al Sommo Pontefice, à finche esso fin d'allora dichiari sciolti li Vassalli della sua fedeltà, & esponghi il Paese ad essere inuaso, & occupato dalli Catolici, li quali, dissipati gl'Eretici, possino senza alcuna contradizione possederlo*

Can. 3. de Hæret.

M

sederlo

ſederlo, e conſeruarlo nella purità della Fede, ſalua la ragione del Dominio principale, pur che il Padrone ſopra di ciò non facci alcun'oſtacolo, ne opponga verun'impedimento. E la ſteſſa legge s'oſſerui da chi non hà Padroni principali.

E non ſolamente il Sommo Pontefice Romano tiene autorità d'aſſoluere dal giuramento di fedeltà li Sudditi d'vn Rè, ò d'vn'Imperatore ſcandaloſo, e contumace della Romana Chieſa, e deporlo dal Regno, ò dall'Imperio; mà anco li Veſcoui ne' loro Concilij alla forma del ſopr'allegato Canone Lateraneuſe *terzo de Hæreticis*, come appare nella depoſizione dell'Imperatore Ludouico Teofilo l'anno 833. deſcritta negl'Annali di Francia al tempo di Gregorio IV. Sommo Pontefice; il quale partito da Roma per comporre la Pace rotta frà il Padre Imperatore, e li Figliuoli Lotario, e Ludouico, incontratoſi nel ſuo viaggio prima nell'Eſercito delli Figliuoli, con eſſi lungamente ſi trattenne per indurli à pacificarſi col Padre; coſa che preſa dall'Imperatore Ludouico in ſiniſtra parte, e ſoſpettandolo parziale, e fauoreuole à ſuoi figliuoli, quando Gregorio paſsò nel ſuo Eſercito, non fù riceuuto con quelle demoſtrazioni d'onore, e di ſtima, che furono ſempre ſoliti li Rè di Francia di riceuere li Sommi Pontefici Romani, mà ingrumato lo rimandò nell'armata de' figliuoli; onde *re infecta* ſe ne ripaſsò à Roma.

Radunatoſi dunque vn Concilio di molti Veſconi Franceſi depoſero detto Imperatore Ludouico Teofilo, il quale fù poi l'anno ſeguente reſtituito alla ſua Dignità Imperiale dallo ſteſſo Papa Gregorio IV., da che s'argomenta indubitabile l'autorità de' Sommi Pontefici Romani di legar'e ſcioglière; togliere, e redonare li Regni, e gl'Imperij, ſecondo le cauſe di ciò fare, come in queſto compendioſo racconto ſeguì, narrato ſteſamente dal Cardinale Baronio. *

Tom. 9. pag. 103. hiſtor. Eccleſ.

Tanta intrepidezza aueſſe moſtrata il Clero Gallicano in queſta contingenza contro le da eſſo preſuppoſte preſſurre

del

del Parlamento, e Magistrato, auendone causa di gran lunga maggiore, e più legitima di venire à consimile risoluzione, che non ebbero all'ora li Vescoui di Francia contro Ludouico Teofilo. O almeno darne parte al Sommo Pontefice INNOCENZO XI. auanti di condescendere a' pregiudicij insopportabili della Fede, Sede, e Giuridizione, e libertà Ecclesiastica; Imperciòche *re adbuc integra*, non sarebbe stato malageuole alla Paterna dilezione d'vn tanto Pontefice con l'ingenita sua dolcezza, & efficace sua persuasiua il ritenere la Maestà del Cristianissimo nella sua Reale moderazione auanti la caduta nelli consapuci impegni; che il ritirarsi adesso non sarà che opera della destra dell'Eccelso; alla quale se non cedesse il Rè Ludouico per sciagura commune, *iacta est alea*, è sbrigato, anzi intricato il caso; poiche dopò la corsa, il tornare addietro, e retrattarsi *hoc opus, hic labor est Dij tantùm geniti potuere*, dice il Mantouano Poeta: questa è la difficoltà; li figliuoli di Dio solamente arriuorono à superarla; perche memori del detto del Sauio: *sapientis est mutare consilium*, non si rendono difficili à mutar parere in meglio.

Dirà quì Lutero, che gl'esempi addotti, mostrano bensì ciò che s'è fatto di potenza, mà non di ragione da' Papi. Et io rispondo con maggior ragione lo stesso contro di lui, di quanto hanno fatto gl'Imperatori, e li Rè alli Papi. E poi aggiungo di più; Che mi mostri esso in questo Mondo vn Giudice competente Catolico, non Luterano, ch'abbi autorità di conoscere, e giudicare se li Papi abbino potuto farlo *de Iure*, che s'accettarà la sentenza se sarà inappellabile, mà *prima Sedes à nemine iudicatur*. Il Trono Papale non è soggetto a giudicatura mortale, nè ci fu mai Prencipe Catolico, che reclamasse, mà più tosto, che approuasse.

ERRORE SESTO.

L'Apostolica Potestà deue moderarsi secondo li Canoni, e Decreti de' Concilij generali di Costanza, e Basilea Superiori al Papa.

De Primat. Pap. lib. 3. Prologom. cap 13. Inst. lib. 4. c 6 §. 9.

ERrore marcio del Nilo, * e d'Ermanno Emelmano, * e di molt'altri con Caluino * il quale per prouare che li Concilij siano superiori al Papa, sostenta, che il gouerno Aristocratico sia molto migliore del Monarchico, dicendo: *At populo Christiano toto Orbe diffuso velle dare vnum Caput absurdissimum est*. E vn grossissimo assurdo il voler dare al Popolo Cristiano, sparso per tutto il Mondo, vn Capo solo. E pure nel nostro parere conuengono tutti li Scrittori antichi Ebrei, Greci, Latini, Teologi, Filosofi, Oratori, Istorici, e Poeti.

Lib. 6. de confusi. lingu.

Frà gl'Ebrei, Filone lodando la sentenza d'Omero nel secondo libro dell'Iliadi, dice * *Illud multos imperitare malum est. Rex vnus esto non ad Ciuitates, & homines magis pertinet, quam ad Mundum, & Deum*. Tanti Comandanti rendono gran confusione. Dire si suole per prouerbio, che doue cantano molti Galli non si sà quando si fa giorno. Torna conto non pure alle Città, e Cittadini, mà anco à tutto il Mondo, & à Dio, che vn Rè solo domini.

In Orat. exort. ad gent.

Frà Greci il Beato Giustino dimostra quanto noceuole sia il gouerno di molti, e quanto salutare quello d'vn solo Dominante, e dice, * *Vnius enim Principatus à bellis, dissidijsque solutus, ac liber esse solet*. Conciosia; che il Principato d'vn solo suol'esser libero, & esente da guerre, e da discordie.

Frà

Frà Latini S. Girolamo scriue. * *Vnus Imperator; vnus Iudex, vnius Prouinciæ. Roma, vt condita est simul habere duos Reges non potuit.* Ad vna Prouincia vn solo Imperatore, & vn solo Giudice. Appena fondata Roma non pote tollerare due Regnanti.

Frà Filosofi Aristotele dopò d'auer numerate le trè forme di gouerno Dimocratico, Aristrocratico, e Monarchico, così soggiunge. * *Harum optima Regum; pessima Respublica est.* Di queste trè forme di gouerno, la migliore è quella delli Rè, la peggiore è quella di Republica.

Lib. 1. Æthic. c. 10.

Frà gl'Oratori, Isocrate lasciò scritto. * *Si optio eligendi concessa fuerit, non aliud eligat, quàm vnius potestatem.* Se l'elezione è concessa al suo arbitrio, non s'attacchi, che al dominio d'vn solo.

In Orat. inscript. Nicocles.

Frà gl'Istorici Erodoto dice. * *Monarchia vtilissima, & præstantissima iudicatur, propterea etiam in Perside retineretur.* La Monarchia viene stimata vtilissima, e prestantissima, e però da tenersi anco nella Persia.

Lib. 3. inscript. Thalia.

Frà Poeti, Omero da quasi tutti li Scrittori celebrato dal greco nel Latino tradotto vuol dire: *Potestatem impatientem esse consortis, & Regnum non capere duos*: In nostra lingua si direbbe:

Amor' e Signoria non voglion Compagnia.

Non sia chi si rechi à marauiglia questo sesto Errore perfidiosamente sostenuto da perfidi Caluinisti, li quali per desiderio d'vna licenziosa Anarchia indrizzano tutti li colpi à distruggere la Monarchia, sapendo ben'essi, che questa non può essere, che nel Sommo Pontefice Romano ViceDio in terra; però la chiamano la Bestia dell'Apocalisse deuoratrice de' Santi; & che si fà reo d'Idolatria chi l'onora; & al Demonio sacrifica chi se le inchina. Bestie sboccate sono gl'Eretici, che non puonno soffrire morso sì salutare, lo sà l'Olanda; l'Inghilterra; la Scozia, anzi la Francia stessa.

Che

Che però Costantino, Teodosio, Valentiniano, Giustiniano, e Ludouico XIII. il Giusto, che se n'auiddero, concepirono contro di loro vn'antipatia così fiera, che alle volte come appestati li bandirono dalle Città; alle volte come vilissimi schiaui di Satanasso alle fruste, e staffilate li soggettauano; alle volte delle facoltà, ora della libertà, ora della vita li spogliauano. E l'esperienza de' succeduti Secoli fece parere al sensatissimo Rè Filippo II. questa politica così perfetta, che più volte con termini molto espressiui dichiarossi (dice il Botero ne' suoi detti memorabili) che se per sua estrema disgrazia il Prencipe vnico Erede dell'Ispanica Monarchia fusse caduto in eresia, auerebbe egli stesso sù le sue spalle Reali portato la legna in piazza per abbrugiarlo. Mà torniamo sul filo.

Per intelligenza di questo Errore conuiene sapere, che la questione, se il Concilio sia sopra il Papa, si suscitò al tempo del Concilio Pisano; perche morto Alessandro V. Sommo Pontefice della Terra di Crusinallo Pieue d'Omegna mia Patria, Diocesi di Nouara, doue fù Vescouo, nacque scisma, essendosi creati trè Papi, Giouanni XXIII., ò come altri stimano XXIV. residente in Bologna; Gregorio XII. in Arimini; e Benedetto XIII. in Catalogna, l'Imperatore Sigismondo nell'anno 1415. raddunò vn Concilio nella Città di Costanza per estirpare questo scisma, al quale interuenne Papa Giouanni solamente, che nella prima sessione promise all'Imperatore, ch'auerebbe ceduto al Papato, pur che Angelo Corrario, detto Gregorio XII., e Pietro de Luna chiamato Benedetto XIII. auessero per se stessi, ò per suoi legitimi Procuratori ceduto al preteso Papato. Intanto li Cardinali fazionari delle Parti si tirorono in Pisa, & vnitamente cominciorono à trattare se fusse loro lecito conuocare vn Concilio generale contro la volontà delli trè Pontefici, e deporli dal Pontificato. Cominciato il Concilio di Costanza, e subodorato

dorato Papa Giouanni XXIII., che voleuasi definire esser' quella Sinodo vn Concilio Generale in Spirito Santo legitimamente congregato, rappresentante la Catolica Chiesa militante, e però ch'auesse da Cristo immediatamente l'autorità pienissima, alla quale fusse obligato ad obedire ciascuno di qualunque stato, condizione, e dignità anco Papale, in ciò, che concerne la Fede, l'estirpazione dell'all'ora presente scisma, e riforma generale della Chiesa sì nel capo, come ne' membri (come in fatti seguì poi nella quinta sessione di quella Sinodo) egli trauestito, di notte tempo fuggì dal Concilio. Nel quale alla sessione sesta, e settima altro non si trattò, che di citare Papa Giouanni. Nella duodecima poi per sentenza definitiua fù deposto dal Papato, e sussequentemente decretato, che mai più fussero eletti Pontefici D. Baldassar Costa detto Giouanni XXIII., nè Angelo Corrario detto Gregorio XII., nè Pietro de Luna nomato Benedetto XIII. dichiarando irrito, e nullo tutto ciò che si facesse in contrario. Nella sessione decimaquarta Carlo Malatesta à nome di Gregorio XII. rinunciò al Papato. Nelle sessioni seguenti citossi, e fù deposto dal Pontificato Benedetto XIII.

Nello stesso Concilio ripigliato adi 8. Nouembre 1417. dopò alcuni Decreti fatti, *Sede vacante*, il Concilio in Conclaue elesse concordemente per Sommo Pontefice Romano Oddo Colonna, che fece chiamarsi Martino V., e da Sigismondo Rè de Romani col Concilio fù intronizato, e coronato in Costanza.

Crebbe la controuersia nel Concilio di Basilea nell'anno 1431. E perche Eugenio IV. voleua discioglierlo, e proibire, che non andasse più auanti, auendo veduto, che nella seconda sessione s'erano confermate la quarta, e la quinta del Concilio di Costanza, que' Padri nella sessione 27, citorono Papa Eugenio, e li Cardinali; e nella 28., & 29. accusorono, e dichiarorono contumaci quelli, che non comparuero;

E

E poi comincioronо ad altercare se essi erano tenuti ad obedire al Papa, ò se più tosto fusse tenuto il Papa ad obedire à loro, cioè al Concilio Generale. E perche viddero, che nel Concilio di Costanza furono deposti li due Pontefici Giouanni XXIII., e Benedetto XIII. cominciorono à dubitare, che se il Papa non è obligato ad obedire al Concilio si sarebbe rinouato lo scisma; per questa causa molti di essi vennero in parere, che il Concilio fusse superiore al Papa. Mà eccone l'effetto tutto contrario; Conciosia che in vece di serrare la strada à scismi con dichiarare il Concilio maggiore del Papa, ne aprirono vn nuouo, auendo creato Antipapa Amadeo Duca di Sauoia ritirato già molt'anni nella solitudine di Ripalia à far vita Romitica, chiamato Papa Felice V., il quale conosciuto l'errore del Concilio di Basilea, spontaneamente cedè al Papato, contento d'essere creato Cardinale.

E come può essere, che il Concilio sia da più del Papa se il Papa tiene vna suprema Potestà, che non hà ne formalmente, nè suppletiuamente il Concilio? Chi ne desidera le proue legga la quarta controuersia del primo Tomo del Cardinale Bellarmino *lib. 2. cap. 16.*, e restarà pago.

DISINGANNO SESTO.

L'autorità del Papa è superiore alli Concilij, e però non soggetta alli decreti di quelli di Costanza, e Basilea.

E Quasi di fede, che il Sommo Pontefice semplice, & assolutamente sia superiore alla Chiesa vniuersale, & al Concilio Generale, in modo, che sopra di se non conosce in terra giudicio alcuno. Sì perche se il Papa è Capo della Chiesa vniuersale anche congregata insieme, e la Chiesa vniuersale

sale insieme congregata non hà Potestà veruna per ragione della sua totalità, come concludentemente proua il Bellarmino nel secondo libro delle sue Controuersie generali al cap. 13., e seguenti, ne viene in conseguenza, che il Papa sia sopra il Concilio, e sopra la Chiesa vniuersale, non al contrario. Sì anco perche tutti quei nomi, che la scrittura attribuisce à Cristo, da' quali consta, ch'egli è sopra la Chiesa, quei nomi stessi s'attribuiscono al Papa.

Se Cristo è Padre di famiglia in casa sua, che è la Chiesa, il Papa in detta Chiesa n'è il Maggiordomo, cioè Padre di famiglia in luogo di Cristo. * *Quis est fidelis, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam?* Chi è quel fedele, e prudente Mastro di Casa, che il Padrone hà fatto soprastante alla sua famiglia? Li Santi Padri Ambrogio, Ilario, e Girolamo sopra il cap. 24. di S. Matteo intendono per Maggiordomo li Vescoui; e si come ogni Vescouo è Papa nella sua Chiesa particolare, così il Papa è Vescouo nella Chiesa vniuersale. S. Ambrogio. * *Domus Dei Ecclesia dicitur, cuius hodie Rector est Damasus*. Chiamasi la Chiesa di Dio, al cui gouerno presiede oggidì Damaso Papa.

Luc. c. 12

In 1. Timot. c. 3.

Se di questa Casa è Maggiordomo il Papa, doue si troua Casa, in cui li seruitori inferiori, benche congregati insieme ardischino di scacciare, ò castigare il Maggiordomo? Al solo Padrone di tutta la famiglia spetta ciò fare.

Se Cristo è Pastore. * *Ego sum Pastor bonus.* Io sono vn buon Pastore, lo stesso nome conuiene à Pietro. * *Pasce oues meas*; pasci le mie Pecore. Chi è che dubiti essere il Pastore tanto maggiore delle Pecorelle, che in modo alcuno non può essere giudicato da quelle, benche insieme vnite?

Ioan. c. 10.

Ioan. cap. vlt.

Se Cristo è capo del corpo della Chiesa * tal prerogatiua fù partecipata a Pietro. * Chi non s'auede, che sarebbe contro Natura se le membra volessero reggere il capo, & il capo in vece di regger'esso le membra, da esse si lasciasse reggere?

Epist. ad Ephes. 4.

Conc. Calced. act. 3.

gere? Si come sarebbe contro natura se le membra si troncassero il capo loro quando grauemente s'infermasse.

Se Cristo è lo Sposo della Chiesa. * *Viri diligite Vxores vestras, sicut Christus Ecclesiam dilexit, & tradidit semetipsum pro ea*. Mariti amate le vostre spose, come Cristo amò la Chiesa, e per amor suo abbandonò se stesso; lo stesso titolo conuiene al Pontefice. Così accenna il Concilio Lugdunense. * *Vtilis, & per necessaria totius Mundi prouisio idoneo celeriter eidem Ecclesiæ Sponso dato*. Più vtile, e necessaria prouisione non può auere il Mondo tutto, quanto che l'eleggere, e dare il suo Sposo alla Chiesa senza ritardo alcuno; cioè creare il Papa.

Cap. vbi per lum de elect. in 6.

La verità della nostra proposizione cauasi dalle parole precise delli Concilij, e de' Pontefici, poiche contrauertendosi dell'autorità de' Concilij, e de' Pontefici, se frà gl'vni, e gl'altri concordano, che occorre, che noi disputiamo chi preuaglia? Andiamo al Concilio di Sinuessa al tempo di Papa Marcellino, e leggeremo: *Prima Sedes à nemine iudicatur*. La prima Sede non soggiace al giudicio d'alcuno. Voltiamoci al Concilio Romano al tempo di S. Siluestro, e quiui pure sentiremo nell'vltima sessione: *Nemo iudicabit primam Sedem*. Non sia chi ardisca giudicare il Trono primario, che non hà superiore in questo basso Mondo.

Dal Concilio di Calcedonia si raccoglie, che il Pontefice è maggiore del Concilio, Leggendosi nell'azione terza molte lettere da varij luoghi scritte al detto Concilio; e tutte cominciano: *Sanctissimo, & Beatissimo vniuersali Patriarchæ Magnæ Romæ Leoni, & Sancto vniuersali Concilio congregato in Calcedonensi Ciuitate*. E non vi fù in tutto il Concilio chi reclamasse, ò dicesse douersi anteporre al Papa tutto il Concilio. Anzi che nel fine di quell'azione stà registrata vna lettera dello stesso Concilio à Papa Leone scritta, nella quale lo riconosce per suo Capo, e Padre.

Nello

Nello stesso Concilio Calcedonese fù condannato Dioscoro con tutta la seconda Sinodo Effesina, principalmente, perche ardisse di giudicare, e condannare il Romano Pontefice Leone, come si deduce da ciò, che scriue Papa Nicolò Primo à Michele, doue si dice, che fù condannato Dioscoro non tanto per l'eresia, quanto per l'orrenda presunzione di sentenziare il Sommo Pontefice Romano.

Nel Concilio Romano quinto sotto Simmaco fù riceuuto, & approuato come fussero suoi proprij Decreti il libro d'Enodio Diacono, in cui si legge; *Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari; Sedis istius Præsulem suo (sine quæstione) reseruauit arbitrio; Et voluit Petri Apostoli Successores Cælo tantùm debere innocentiam.* Volse Dio, che tutte le controuersie degl'Omini si terminassero dagl'Omini; mà riseruò al suo arbitrio (non hà dubio) il Prelato di cotesto Apostolico seggio; & che li successori di Pietro Apostolo non rendino conto di se, che al Cielo solamente.

Nell'ottaua Sinodo generale si legge, che il Pontefice Romano hà giudicato tutti li Prelati dell'altre Chiese, e nissuno hà giudicato esso (s'intende legitimamente.) E se Carlo Magno andò à Roma per sindicare Papa Leone, doue si raddunò vn grosso numero de Vescoui in Concilio, tutti ad vna voce gridorono, ch'à niun'Omo lice giudicar'il Sommo Pontefice; il che vdito dall'Imperatore se ne astenne. Tanto scriue il Platina nella vita di Leone III. e Paolo Emilio nel terzo libro dell'Istorie di Francia.

Nel Concilio di Costanza (ch'è il più costante Achille degl'Auersarij, come più à basso vederemo) si publicò vna Bolla di Martino V. dallo stesso Concilio appro uata, nella quale si comanda, che li sospetti d'eresia siano interrogati se credono, ò nò, che il Papa tenghi nella Chiesa di Dio autorità **Suprema. Suprema per certo, non essendo altra maggiore,**

 nè

nè vguale. Sarebbe alla Suprema s'auesse il Concilio di sopra se? Certo che nò.

Ecco strozzato il Concilio Costanziese co'l proprio laccio; Che se fusse stato costante nella sua erronea opinion e fermata nella quarta, e quinta sessione, doueua procurare, che Papa Martino V. creato in detto Concilio nella sua Bolla ordinasse, che li sospetti d'Eresia fussero interrogati se credeuano, ò nò, che il Concilio sia superiore al Papa, ò tenghi nella Chiesa autorità suprema, come in esso s'era definito mentre vacaua la Sede Papale, e non se il Papa tenghi autorità Suprema.

L'vltimo Concilio Lateranense sotto Leone X. nella sessione vndecima precisamente, e di proposito insegna, che il Papa è sopra li Concilij; e riproua il Decreto contrario fatto nel Concilio di Costanza alla sessione quarta, e quinta confermato in quello di Basilea nella seconda sessione, e definisce in questi sensi: *Solum Romanum Pontificem tanquam super omnia Concilia auctoritatem habentem Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissoluendorum plenum ius, & potestatem habere nedum ex Sacræ scripturæ testimonio, dictis Sanctorum Patrum, & aliorum Romanorum Pontificum, sed propria etiam eorundem Conciliorum confessione manifestè constat.*

Più chiaro del meriggio è, che il solo Romano Pontefice, come quello, che tiene autorità sopra tutti li Concilij d'intimarli, di trasportarli, e di discioglierli, ne tiene piena ragione, e potestà per attestato non pure della Sacra Scrittura, autorità de' Santi Padri, & altri Pontefici Romani, mà anche per propria confessione delli medemi Concilij.

A comprouare la nostra sentenza oltre li Concilij concorrono il Ius Canonico, & il Ciuile. Gelasio dice. * *Cuncta per Mundum nouit Ecclesia, quod Sacrosancta Romana Sedes fas de omnibus habet iudicandi; nec cuique liceat*

Epist. ad Episc. Dardan.

de

de eius iudicare iudicio. Tutto il Mondo Ecclesiastico sà, ch'alla Sacrosanta Sede Romana lice giudicare di tutti, & à niuno giudicare di quella.

Nicolò Primo replica l'istesso. * *Patet profectò Sedis Apostolicæ, cuius auctoritate maior non est, iudicium à nemine fore retractandum.* Non è chi possa isfuggire la giudicatura della Santa Sede Apostolica, la cui autorità non conosce altra maggiore.

Epist. ad Michael

Pascale Papa, come nel Ius Canonico. * *Aiunt in Concilijs non inueniri statutum quasi Romanæ Ecclesiæ legem Concilia vlla præfixerint, cum omnia Concilia per Romanæ Ecclesiæ auctoritatem, & facta sint, & robur acceperint, & in eorum Statutis Romani Pontificis patenter excipiatur auctoritas.* Dicono non trouarsi statuito ne' Concilij, come che questi non habbino prefisso legge della Romana Chiesa, mentre è indubitato, che tutti li Concilij per autorità della Chiesa Romana furono fatti, & ebbero forza, e ne' loro Decreti fù sempre reseruata manifestamente l'autorità del Romano Pontefice.

C. significasti. extr. de elect.

Innocenzo III. * *In tantum mihi fides necessaria est, vt cum de cæteris peccatis Deum iudicem habeam, propter solum peccatum, quod in Fide committitur, possum ab Ecclesia iudicari.* In tanto m'è necessaria la Fede, in quanto che non essendo io tenuto à render conto ad altri, che à Dio de' miei peccati, s'io peccassi contro la Fede, potrei essere giudicato dalla Chiesa.

Ser. 2. de consecr. Pontif.

Bonifacio VIII. dice. * *Si deuiat terrena Potestas iudicabitur à Potestate Spirituali. Si deuiat Spiritualis, minor à maiori. Si vero Suprema, à Deo solo, non ab homine poterit iudicari.* Se si sgouerna, & erra vn Dominante terreno Temporale, sarà corretto, e giudicato dal Dominante Spirituale. Se falla il Superiore Spirituale, il maggiore giudicarà l'inferiore. Mà se peccasse la Dignità Suprema, da

In Extrau. Vnam sacram tit. de maior. & ibid.

Dio

Dio solo, e non dagl'Omini può essere giudicata.

E S. Bonifacio Vescouo di Magonza, benche non fusse Papa testifica. * *Cunctos iudicaturus à nemine est iudicandus, nisi deprehendatur à Fide deuius.* Chi hà Potestà di giudicar tutti, non può essere giudicato da veruno, se forse non dasse in eresia.

Dist. 40. c. Si Papa.

Il Concilio Tridentino dice. * *Salua semper in omnibus Sedis Apostolicæ auctoritate.* Riseruata in tutto, e per tutto l'autorità della Sede Apostolica. E nel fine dice * *omnia, & singula, quæ in hoc Sacro Concilio statuta sunt declarat, ità decreta fuisse, ut in his salua semper auctoritas Sedis Apostolicæ sit, & esse intelligatur.* Tutte, e ciascheduna delle cose stabilite in questo Sacro Concilio, si dichiarano decretate in modo, che in esse s'intenda sempre reseruata l'autorità della Sede Apostolica.

Sess. 7. in princip. & Sess. 25. c. 21.

Il Ius Ciuile dice, che l'appellazione altro non è, che vna prouoca, che si fà dal Giudice inferiore al Superiore. * Mentre dunque s'appelliamo dal Concilio al Papa, e non mai dal Papa al Concilio, senza dubio è da più del Concilio il Papa. Gelasio Papa dice. * *Ipsi sunt Canones, qui appellationes totius Ecclesiæ ad huius Sedis examen voluere deferre. Ab ipsa verò nusquam prorsus appellari debere sanxerunt.* Questi sono li Canoni, mercè de quali s'hanno à deuoluere à questa Sede Papale tutte l'appellazioni della Chiesa; E determinorono, che da detta Santa Sede non si possa in alcun tempo assolutamente appellare.

L. 1. §. si quis. ff. de appell., & ibi glos.

In Ep. ad Faust.

E nelle lettere del medesimo Gelasio alli Vescoui di Dardania dice. * *Ad Sedem Apostolicam de qualibet Mundi parte appellandum est; ab illa autem nemo est appellare permissus.* Da tutte le parti del Mundo deue interporsi l'appellazione alla Sede Apostolica; mà da essa non è permesso ad alcuno interporre veruna prouoca, ò appellazione.

Et acciò non si persuadesse alcuno, che quì si parlasse d'ap-

d'appellazione interposta da qualche Vescouo, e non dal Concilio, soggiunge, che spesse volte li Sommi Pontefici hanno assoluto quelli, che li Concilij aueuano ingiustamente condannati, come non mancano gl'esempi.

S. Atanasio Vescouo d'Alessandria, e Paolo Patriarca di Costantinopoli deposti dal Concilio, appellorono a Papa Giulio, e da questo furono restituiti alle loro Sedie Vescouali. Così scriue Sozomeno. *

Lib. 3. hist. cap. 7

Flauiano pur Vescouo di Costantinopoli, e Teodoreto Vescouo di Ciro appellarono dal Concilio generale secondo di Effeso à Papa Leone, come attesta lo stesso Papa, & il liberato nel suo Breuiario. *

Ep. 25 Theod. August. c. 12.

S. Giouanni Grisostomo ancora deposto dal Vescouato di Costantinopoli, appellò à Papa Innocenzo Primo dal Concilio Calcedonense.

Mà che occorre addurre tante proue, doue vna sola basta per tutte? & è irrefragabile. Qual'è? l'approuazione, e la reprouazione de' medesimi Concilij; conciosia, che tutti si riducono allo scrutinio del Sommo Pontefice Romano. E quelli ch'egli approua sono accettati, e quelli ch'egli disapproua sono rigettati.

Che à requisizione de' Concilij n'abbia il Papa approuati molti, appare da' medesimi Concilij, particolarmente dalli primi sei, e dal Tridentino. Che li Pontefici abbino alcune volte riprouati li Concilij, segno manifesto di superiorità, è così notorio, che non hà bisogno di proua presso à chi sà il contenuto dell'Epistola di Gelasio, * di S. Basilio, * di S. Damaso, * di S. Leone, doue dice. * *Constitutiones Episcoporum Canonum apud Nicæam conditorum regulis repugnantes, in irritum mittimus, & per auctoritatem Beati Petri Apostoli generali prorsus definitione cassamus.* Dichiariamo irrite, e nulle tutte quelle Constituzioni de' Canoni Episcopali fatti nel Concilio Nizzeno contra-

Ad. Episc. Dardun. In Ep. ad Athan. 52. In Ep. ad Illiric. In Ep. ad Pulcher. August.

rij alle buone regole; e per autorità del Beato Pietro Apostolo con generale definizione le cassiamo, & abroghiamo totalmente. Lo conferma S. Gregorio doue dice. * *Cuncta acta illius Synodi Sede contradicente Apostolica soluta sunt.* Si sono sciolti, & annullati tutti gl'atti di quella Sinodo, perche contradice loro la Sede Apostolica.

Lib. 4. Epist. 34.

Fermata col detto dal primo Disinganno fin quì la conclusione, che il Papa è Vicedio in terra con suprema, pienissima, & onnimoda Potestà così sopra gl'Omini, come sopra le Chiese, ne segue per necessaria conseguenza, che anco sopra li Concilij generali rappresentāti la Chiesa Vniuersale abbi l'istessa pienezza, & apice di Potestà. Dica ciò, che vuole il Iacob, acciò nel suo Trattato *De Concilio lib. 10. quæst. 3.* e *Franc. Vittor. in Tract. de Potest. Concil. quæst. 3.* quando dicono essere la questione assai controuersa, & che da diuersi Dottori queste due contrarie conclusioni, che il Papa sia sopra il Concilio, e che il Concilio sia sopra il Papa, siano communi; poiche noi habbiamo il Testo aperto *in cap. Cuncta per Mundum 9. quæst. 3. Berou. in quæst. famil. 136. col. 2. nu. 12.* doue lo proua con molte ragioni. Lo stesso afferma dopò l'Abbate *in cap. dilectus nu. 10. de præbend.* Dopò Cassiodoro *decis. 2. nu. 4. eo. tit.* Dopò il Parisio *cons. 68. nu. 46. lib. 4. in tract. de priuil. Iurisconsult. p. 2. priuil. 32. nu. 6. fol. 47.* Giacomo Benio il Grammatico *cons. 2. nu. 22. in fin.*

Chi desidera proue, & autorità maggiori veda il sudetto Grammatico nel citato conseglio secondo; & il Romano nel conseglio 123. E se bene il sudetto Romano nel citato conseglio 123. dice essere assoluta questa conclusione fuori però de' casi di scisma, ò d'eresia, non si ammette questa restrettiua dagl'altri Dottori; per la ragione, che il Papa Capo Supremo, & indistinto Prencipe de' Concilij, non può da questi essere giudicato; & è manifestissimo tanto *ex natura*

rei, quanto *ex ordine hierarchico*, che mai comporta, che le Pecore sopra il Pastore, nè le membra sopra il loro capo abbino giuridizione alcuna.

Hà luogo questa proposizione, che nè il Concilio generale, ne altro Giudice può giudicare il Papa ancorche fusse quanto si voglia criminoso. L'asseriscono Gelasio Papa nell' Epistola a' Vescoui di Dardania, e S. Bonifacio Martire per la sopra cennata ragione, che chi giudica tutti gl'altri non può essere da niun'altro giudicato. *cap. nemo*, *9. dist. Grammat. d. cons. 2. num.* 38. E tutti li Padri, e Prelati del Concilio conuocato da Simmaco contro se stesso ad vna voce pronunciorono: *Primæ Sedis Episcopum iudicari minimè posse; sed ipsius causam solius Dei iudicio reseruari*. Non potersi giudicare il primario Pontefice, mà lasciare la sua causa alla giudicatura d'vn solo Dio. Vi è il Testo aperto *in cap. Concilia. 17. dist.* del quale fà menzione Simanca nel Trattato *de Catholic. instit. tit. 12. num. 11.*, *& seq.* doue dopò auer riferito li voti, e le ragioni d'alcuni, che tengono potersi dal Concilio Vniuersale punire vn Papa, che fusse manifesto Eretico, assieme col Viuio in *Tract. commun. opin. 212. p. 2. num.* 14. l'impugna con la pia, & erudita sentenza del Pighio, e dell'Osio, che non ci fù mai alcun Papa eretico, nè fia che mai ci sia per essere in auuenire. La ragione sodissima è, perche Cristo Signor nostro mercè la sua orazione, impetrò che mai potesse venir meno la Fede di Pietro. * *Portæ inferi non præualebunt aduersus eam*. Contro di lei nulla potranno li sforzi tutti dell'Inferno. * *cap. maiores in princ. de Baptism.* E confessano tutti per indubitabile, che li Successori di Pietro siano stati fatti partecipi dell'effetto dell'orazione, & impetrazione del Saluatore.

Matth. c. 16.

Per vltimo confessarò ancor'io col Claro, *practic. crimin. § fin. quæst. 35. vers. videndum igitur*, *& seq.* doue riferisce

X quasi

quasi tutti gl'Autori dell'vna, e l'altra opinione seguaci; Che sendo molto pericoloso, e scandalosa l'opinione contraria, mi riporto all'infallibile giudicio della Santa Romana Chiesa, e del Sommo Pontefice.

Dirò bensì in questo proposito, che tanto è lungi, che il Concilio sia sopra il Papa, che quando anco volesse il Papa sottoporsi al Concilio, non potrebbe; E questa essere la più commune opinione de' Scrittori, afferma il Cardinale Albano *in Lucubrat. ad Bald. in l. receptum. in princ. ff. de iurisd. omn. Iud.* Nè ciò ripugna à quanto asserisce il Romano nel conseglio 123., cioè che alcune volte il Papa s'è sottoposto al Concilio; poiche l'istesso Romano in singul. 143. confessa essere ciò succeduto *de facto, non de Iure*; onde non s'è arrossito d'asserire, ch'egli errò, quando consulendo scrisse in contrario. Ciò conferma il medemo Cardinale Albano *in l. dotem. nu. 7. ff. de verb. oblig.* dicendo, che se bene alcuni Pontefici mossi da certa vmiltà, & onestà si sottomisero al Concilio per rendere ragione della loro vita ad esempio del Figlio di Dio, non però può il Papa sottomettersi alla giudicatura di chi si sia. *In cap. Ecclesiæ Sanctæ Mariæ de constit. & in cap. nouit. notab. 1. de iudic. nu.* 74. & 75. Et è commune de'Scrittori, come attesta il Nauarro *in glos. cap. in Synodo verb. Apostolicam 93. dist. & glos. in cap. nemo. 9. dist. quæst. 3. Et in Proem. Sexti, verb. seruus*, essere cõmunemente dannati, e riprouati coloro, ch'asseriscono esser lecito al Romano Pontefice di sottoporsi al giudicio di qualunq; Personaggio sia Ecclesiastico, ò Secolare.

Nè obsta il dire, che se il Papa può tutto ciò, che vuole, potrà anco sottoporre sestesso, non solo al Concilio, mà à qualunque Prencipe Secolare, si come alla giudicatura di questi può sottomettere ogn'altro Ecclesiastico.

Rispondo al primo subsunto, che anco Dio tutto può, e pure non può peccare. Così il Papa tutto può, mà non derogare

rogare alla suprema Dignità di Pontefice contro il Ius Canonico, naturale, e Diuino: Onde non è impotenza, mà perfezione, come in Dio. Contro il Ius Canonico, come prouarò à suo luogo. Contro il naturale, perche il capo non può stare sotto le membra. Contro il Diuino, perche la giuridizione Ecclesiastica, per Diuina ordinazione è inalienabile. *cap. decernimus de iudic.*

Rispondo al secondo subsunto, che il Papa non può conferire ad alcun Rè, ò Potentato Secolare la giuridizione ordinaria sopra gl'Ecclesiastici, per la sudetta ragione. *Clar. in pract. crim.* §. *fin. quaest.* 41. *vers. sed quid dicendum.* Nè in ciò suffraga punto la consuetudine, ch'allega la Francia, che gl'Ecclesiastici possino esser conuenuti sotto a' Giudici Laici, Ministri, Magistrati Regij, ò Parlamenti; nelle cause criminali. *Tex. in cap. Clerici. de iud. Couar. pract. quaest. q.* 31. *nu.* 5. dice opinione commune. *Clar. d.* §. *fin. quaest.* 36. *vers. sed ea retenta.* E limita ne' casi di particolare consuetudine de' luoghi, ed ordini minori.

Non si nega già, che non possa il Papa in certi casi particolari, & à tempo limitato delegare Prencipi Secolari à cause Ecclesiastiche sì ciuili, come criminali. *Glos. in d. cap. decernimus de iudic. verb. non praesumant. & cap. illud cau.* 10. *quaest.* 3. Anzi c'è l'esempio, che il Papa tal'ora hà delegato anco donne. *cap. Mennam cau.* 2. *q.* 4. doue commise certa causa criminale contro vn'Ecclesiastico alla Regina di Francia Brunichilde, iui. *Purgationem ante Te, duobus tibi Sacerdotibus iunctis, vbi accusator cessauerit eundem ex se praebere, Tuo committimus arbitrio.* Commettiamo al tuo arbitrio il riceuere auanti di Te coll'aggiunta di due Sacerdoti l'espurgatione del Reo, ogni qual volta l'accusatore desista dall'instanza.

Non per tanto può dirsi alienata la giuridizione Ecclesiastica, poiche in casi particolari non passa nella persona seco-

lare delegata, mà rimane sempre nel Papa giusta la dottrina della legge *quæcunque de offic. eius, cui mand. est iurisd. in fin.* ibi. *Qui mandatam suscipit iurisdictionem, proprium nihil habet, sed eius, qui mandauit iurisdictione vtitur.* Colui à chi viene delegata vna giuridizione, niente hà del proprio; mà solo esercita l'autorità del Delegante.

Gl'argomenti, co' quali pensa l'Ermanno di abbatterci, sono cannuccie da fanciulli, che non fanno colpo. E però, sprezzati questi, spuntaremo la lancia del suo Achille temprata nella fucina del Concilio di Costanza, che messa in resta dall'Ermanno, abbassa la visiera, alza l'orgoglio, e ci viene contro con dire: Il Concilio di Costanza hà definito nella quarta sessione, che il Concilio generale hà da Cristo vn'immediata autorità, alla quale ogn'vno è tenuto vbbidire benche fusse Papa: Questo di Costanza è generale; Dunque anco il Papa è tenuto ad vbbidire. O che questo Concilio è approuato, ò nò. Se è approuato, dunque è vero, e deue accettarsi quant'hà definito. Se nò: Dunque à sproposito depose Giouanni XXIII., Gregorio XII., e Benedetto XIII., & detto Martino V., à cui successero tutti gl'altri Pontefici. C'è di più. Che Martino V. nell'vltima Sessione confermò tutti li Decreti di quel Concilio circa la Fede; & il decreto della Sessione quarta appartiene alla Fede. Ergo.

A questo gigantesco argomento rispondo, Primieramente; Dato, mà non assolutamente concesso, che il Concilio di Costanza sia legitimo, & approuato, con tutto ciò niente ripugna alla nostra proposizione; perche questo Concilio non definì assolutamente, che li Concilij Generali abbino da Cristo alcuna potestà sopra li Pontefici, mà solamente nel caso all'ora presente, cioè in tempo di scisma, quando non si sà quale sia il vero Papa; perche vn Papa dubioso non s'hà per vero Papa, e si tiene per non Papa. E perciò l'auere

re Potestà sopra vn dubio Papa, non è auerla sopra il Papa. Così defende Giouanni Turrecremata, il Campeggi, & il Sandero.

Secondariamente rispondo, che il Concilio di Costanza, quando asserì questo, non era tale, che potesse definire articoli spettanti alla Fede. Sì perche all'ora non era Concilio Generale, interuenendoui appena la terza parte della Chiesa, cioè quei soli Prelati, che seguiuano la fazione di Giouanni XXIII, perche quelli, ch'obediuano a Gregorio XII., & à Benedetto XIII. impugnauano quanto faceua quella Sinodo: Sì perche nella Chiesa non c'era all'ora alcun Papa certo, senza di cui non possono definirsi dubij sopra la Fede. Nel detto Concilio poi non era presente alcun Papa nè certo, nè incerto, auenga che Giouanni XXIII., che l'aueua incominciato se n'era partito incognito auanti, che si celebrassero le Sessioni quarta, e quinta, come dagl'atti di quel Concilio.

Alla prima sequela del dilemma, rispondo negando, che Martino V. confermasse tal Decreto, dicendo egli à lettere cubitali, che confermaua solamente quei Decreti di Fede, ch'erano fatti *conciliariter*, per vsare il suo proprio termine, cioè *re diligenter examinata*, ben masticato il negozio all'vsanza degl'altri Concilij. E quì consta, che il Decreto fù fatto senza discussione alcuna; Poiche la prima Sessione si occupò in redurre Giouanni XXIII. à promettere all'Imperatore Sigismondo, iui presente, di rinonciare al Papato. La seconda in concordare le condizioni, che rinonciassero anco Gregorio, e Benedetto, ò si deponessero. E la terza in riceuere il giuramento d'esequire quanto aueua promesso, & in registrare il detto giuramento, e sua forma negl'atti. Per tanto quando Martino confermò li Decreti di Fede conciliarmente conclusi; s'intese solamente della dan-

nazione

nazione dell'eresie di Giouanni VVíclef, e di Giouanui Vſs.

Alla ſeconda ſequela del dilemma riſpondo negando, che ſe il Concilio errò in definire quell'articolo, errò anco in deponere Giouanni, Gregorio, e Benedetto antipapi. E la ragione è, perche ſe bene il Concilio ſenza il Papa non può definire nuoui dogmi di Fede, può però in tempo di ſciſma giudicare qual ſia il Papa legitimo, e prouedere la Chieſa di nuouo Paſtore, quando non ne hà veruno, ò quando l'hà incerto; E queſto fece validamente il Concilio di Coſtanza.

A quello, che ſoggiunge l'Ermanno nel ſuo argomento, che fù valida l'elezione fatta nel Concilio alli vndeci di Nouembre 1417. d'Oddone CardinaleColnna chiamato Martino V., ſi riſponde, che queſto Papa fù riconoſciuto, & adorato come vero Papa; perche non auendo mai rinonciato al Papato Benedetto XIII., dopò ſua morte Clemente VI. ſuo Succeſſore cedè il Pontificato al detto Martino V., e tanto baſta à fare, che il detto Martino poteſſe eſſere vero Papa.

Ecco adeſſo in Campagna l'Achille ineſpugnabile dell' Ermanno, di Caluino, e ſuoi ſeguaci à tentare gl'vltimi sforzi, mà s'ingannano. Il Concilio di Baſilea nella Seſſione 33. hà definito douerſi credere per articolo di Fede Catolica, che il Concilio è ſopra il Papa. Il Concilio di Baſilea fù intimato da Martino V., dichiarato poi da Eugenio IV. legitimamente continuato dal ſuo principio, e finalmente confermato con tutti li ſuoi atti da Nicolò V. Dunque è di Fede.

Si ſono gl'Eretici ſerbato queſt'argomento per vltimo, come il più gagliardo, e col sbattere le mani lo applaudiſcono come inſuperabile; e ſchiamazzano fin coll'improuerare à noi Catolici: *Hic deprehenſi hæreant neceſſe eſt; aut igitur Eccleſiam definiant, aut omnes à Nobis Schiſmatici habebuntur*. Colti à queſto paſſo i Catolici, biſogna, che s'arrendino; perciò ò definiſchino la Chieſa, ò che da Noi ſaranno ſtimati ſciſmatici. Adagio Canaglia. Tacete, e ſentite: Il

Il Concilio di Basilea fù legitimamente cominciato è, vero nel 1431. Presidente Giuliano Cardinale S. Angelo Legato Apostolico con opportuna autorità di Martino V, & Eugenio IV., con molti Vescoui; mà illegitimamente terminato. E se ne mentono quelli, che dicono essere stato approuato, e confermato da Nicolò V. con tutti li suoi atti. La pura verità è questa.

Essendosi presentito, che Papa Eugenio col Collegio de' Cardinali auesse disciolto il Concilio di Basilea (à causa come suppongono dell'intauolata Prammatica sanzione) nella terza Sessione decretossi non essersi potuto disciogliere da Eugenio Papa, per essere ciò contro li Decreti del Concilio di Costanza, & in graue scandalo del Cristianesimo. Nella Sessione 33. definì questo Concilio trè cose da crederſi per verità di Fede Catolica, e chi non le crede sia stimato Eretico. Mà queste trè proposizioni da niun Papa furono mai accettate, nè approuate; anzi rigettate, e riprouate anco dallo stesso Papa Eugenio IV. *ex professo*, come appare dal medesimo Concilio, alla Sessione 38., e nella somma de' Concilij trouo così registrato: *Has tres veritates reprobauit, & damnauit Eugenius Papa in tertio libello, qui incipit*: Moyses seruus Dei.

Extr. sess. 38. in Constan. sess. 4. & 5. in Basil. sess. 2.

Due furono li motiui, che indussero Eugenio IV. à dichiarare nulli li due Decreti della Sinodo di Costanza sopra l'autorità de' Concilij Generali superiori al Papa. L'vno era l'autorità insufficiente di pochi membri senza capo. E l'altro era, che al più si restringesse al tempo del scisma. Tutto ciò narra il Cardinale Torrecremata testimonio di vista, e d'vdito proprio, maggiore d'ogni eccezione, e perciò degno di fede indubitabile, il quale discorre in questi termini.

Sum. de Eccles. lib. 2. cap. 99.

„ * Auertasi, che la Sinodo di Costanza fù celebrata in trè „ tempi. Il primo quando non c'era se non Baldassaro Cos„ sa appellato Giouanni XXIII. con li Prelati della sua fazio-

T „ ne.

ne. Il secondo quando Angelo Corraro detto Gregorio XII. cedette al Pontificato. Il terzo, quando li Rè, Prencipi, e Prelati, che seguiuano l'obedienza di Pietro de Luna chiamato Benedetto XIII. s'vnirono mediante li loro Ambasciatori à quella Congregazione per rendere la tranquillità alla Chiesa vniuersale. Io in minor stato mi trouai all'ora presente per quel tempo solo, che concorrendo le trè fazioni vnite poteua dirsi, che la Chiesa vniuersale rappresentatiuamente fusse congregata in Costanza. Mà non è da dubitare, che non fusse temeraria, e scandalosa l'asserzione, che la sola fazione obediente à Giouanni XXIII., bastasse à formare vn Concilio vniuersale rappresentate tutta la Chiesa, mancando l'altre duè.

Per terzo non militano li Decreti del Concilio di Costanza; perche alle loro autorità s'opposero apertissimamente in piena contradizione l'altre due fazioni, che obediuano à Gregorio XII., e Benedetto XIII., la contradizione delle quali fù accettata publicamente.

E poco dopò soggiunge il medesimo Cardinale Torrecremata nella stessa materia del Concilio Costanziese:

Non solo non interuenne à quelle determinazioni la Chiesa vniuersale, mà la parte sola che obediua à Giouanni XXIII., come s'è detto; mà ne meno vi concorse tutta questa intiera; poiche non consentirono molti Padri dottissimi di quella fazione stessa. Anzi ne meno vi prestò il suo consenso lo stesso Giouanni XXIII., perche dopò la sua fuga dal detto Concilio, e ritiratosi in Sciafusa, auendo inteso dalli Signori Duca di Bauiera, e Nicolò di Colauilla Ambasciatori del Cristianissimo Rè di Francia con altri suoi Colleghi con grand'amarezza d'animo si duolse, che contro l'autorità del Sommo Pontefice Romano si fussero da'suoi emoli dopò la sua partenza formati, e conclusi molti decreti falsi, & erronei.

Da

Da diuersi Scrittori, anzi dagl'atti dello stesso Concilio di Costanza appare euidente la verità di questo racconto del Torrecremata.

Nella Sessione 40. la Bolla di Nicolò V., che successe ad Eugenio IV., deposto in detto Concilio, dice così: *Nicolaus Papa, gesta per Amadeum nuncupatum Fælicem Quintum, & per congregatos in Concilio Basiliensi, quod spectat ad censuras, & causas beneficiales, confirmat: De alijs nihil; nec de probatione Concilij anno* 1449. *sui Pontificatus anno tertio*. Papa Nicolò conferma quanto hà fatto Amadeo nuncupato Felice V., e li Prelati cō esso congregati nel Concilio di Basilea in materia di censure, e cause beneficiali, del rimanente, nulla, come ne meno approua detto Concilio. Dat. l'anno 1449. il terzo del suo Pontificato. E quiui soggiunge la Somma de Concilij: *Quæ in his duabus Congregationibus Constanciensi, & Basiliensi statuta sunt, non habent aliquod auctoritatis robur, nisi dumtaxat illa, quæ in Bulla Martini V., aut Nicolai V. Pontificia auctoritate probata sunt*. Li Decreti stabiliti in queste due Congregazioni di Costanza, e Basilea non hanno nè forza, nè autorità, fuori degl'approuati per autorità Papale di Martino V., ò di Nicolò V. solamente, e non come per autorità de' Concilij.

E per tanto tutta la Chiesa Catolica non attesa la deposizione d'Eugenio, riconobbe sempre per vero, e legitimo Pontefice il detto Eugenio. Anzi gl'istessi Basiliensi, e Felice V. da essi creato Papa stimorono vero Pontefice il medesimo Eugenio. Imperò che Papa Felice cedè il Papato à Nicolò V. Successore d'Eugenio. E li Basiliesi, ch'aueuano trasportato il Concilio à Losanna, alla per fine si sottomisero à Papa Nicolò, come consta manifestamente dalle sue Bolle.

Li motiui di queste nullità dell'vno, e l'altro Concilio gl'abbiamo già toccati quì sopra à relazione del Cardinale

Torrecremata, e sono vniforme alle diffusamente riferite ancora da Enea Siluio Piccolomini nell'Istoria del Concilio di Basilea, al quale interuenne, e risultano dalla medesima Istoria fatta dar'alle Stampe dagl'Eritici Basiliensi, come ad essi fauoreuole, per la deposizione di Papa Eugenio, che in fatti è loro di grandissimo scorno. E lo prouo; conciosia che è indubitato, che quando fù deposto Eugenio, & creato Felice, non poteua più dirsi Concilio della Chiesa, mà Conciliabolo scismatico, sedizioso, & affatto priuo d'ogni autorità, che con tal nome viene chiamato nel Concilio Lateranense vltimo alla sessione vndecima, onde Eugenio fù sempre vero Pontefice, come s'è detto. Et è vna patentissima buggia di Caluino il dire, che sin'al fine continuasse il Concilio nella sua autorità, e dignità.

Nella coda dunque stà nascosto il veleno; mà la menzogna l'hà corta; perche consta apertamente, che quando furono raffermate le Sessioni quarta, e quinta del Concilio di Costanza, & accusata la contumacia, e deposto Papa Eugenio IV., era absente il Legato del Pontefice, e tutti li Vescoui principali erano partiti dal Concilio; Mà vn certo Cardinale Arelatense s'arrogò l'officio di Presidente senza alcuna Canonica deputazione. E perche pochissimi erano li Vescoui rimasti, introdussero in Concilio vna numerosa caterua di Preti, in modo che contra ogni forma degl'antichi Concilij, era questa vna semplice Congregazione non di Vescoui, e Prelati, mà di Sacerdoti ordinarij.

Mà siasi come si vuole; durante questa radunanza in Basilea, Papa Eugenio conuocò vn Concilio Generale in Ferrara, per trattare dell'vnione della Chiesa Orientale con la Latina. E cominciato, si trasportò à Fiorenza, per sospetto di peste. In esso presedeua di persona il Sommo Pontefice, l'Imperatore Paleologo; il Legato dell'Imperatore Latino; il Patriarca di Costantinopoli, con numerosissima mol-

titudine d'Arciuescoui; Vescoui; Abbati; Capi di Religioni, e Crocesignati Greci, e Latini, senza comparazione maggiore delli Preti di Basilea; Si che non è da dubitare, quale delli due fusse Concilio Generale di Santa Chiesa.

Chiudiamo questo Sesto Disinganno con le parole d'Enea Siluio, che fù poi Papa nel 1458. col nome di Pio II. *Deus quoque sententiam suam dicere volens, tàm horribili peste Basileam tunc affligebat, vt maior pars eorum, qui ibi erant, vel extincti, vel secedere coacti fuerint.* Volendo il Signore Dio dire ancor'esso il suo parere in questo Conciliabolo di Basilea, vi spedì per suo legato vn Contaggio così orribile, che ammazzò la maggior parte di que' Congregati, ò furono constretti à disloggiare, disgregarsi, e ritirarsi, per non arrolarsi al numero degl'stinti dalla peste.

Douersi quindi moderare l'vso dell'Apostolica Potestà giusta li Canoni fatti in Spirito di Dio, e conseruati dalla riuerenza di tutto il Mondo (come dicono gl'Auersarij,) e giuntamente valere le regole, costumi, & instituti del Regno, e Chiesa Gallicana; le ammetteremo quando si produrranno quei Canoni moderatiui dell'autorità Pontificia, quelle regole, & instituti del Regno, e Chiesa Gallicana; da chi, e con qual'autorità fatti; di consenso di chi fermamente stabiliti, poiche li presupposti in questo errore non suffragano; altrimente conuerrà ridursi à questo dilemma: O la Chiesa Gallicana è subordinata alla Romana, e se tale, deue prestargli la soggezione, e riuerenza douuta dall'inferiore alla superiore. O è vguale, e se tale, saranno due Chiese distinte, e independenti l'vna dall'altra; e per consequenza (leuata l'vnità della Chiesa) sarà forza leuare dal Simbolo della Fede quell'articolo, che professano tutti li veri Catolici: *Vnam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam.* Vna sola è la Santa Chiesa Catolica, & Apostolica. O la Gallicana è superiore, e se tale, conuerrà partirsi dalla

Romana, e sottomettercì tutti alla Gallicana; mà dourà questa deponere la restrettiua GALLICANA, & assumere la prerogatiua di Santa Madre Chiesa Vniuersale. Ecco li sconcerti, che seguono disgregatiui dell' vnità della Chiesa, destruttiui del Primato di Pietro, e scandalosi à tutto il Mondo Catolico.

ERRORE SETTIMO

Nelle questioni di Fede non è infallibile il giudicio del Papa se non concorre il consenso di ciascun altra Chiesa.

NOn sono meno intollerabili delli sei precedenti errori li due seguenti, in riguardo al segno à cui mirano, ch'è lo stesso, à cui miraua Lutero, e Caluino, cioè di mettere in ceppi la Chiesa Romana, e fabricar manette all'autorità del Papa. Il fine è quello, d'onde tutte le azioni vmane si specificano, e fondamento à cui s'applicano tutte l'altre cose. Vorrei vn poco sapere, come c'entra la Chiesa Gallicana à dar fuori questa proposizione, che non tocca alcun suo interesse particolare, nè l'insognate sue libertà; nemeno deue fare propria vna causa commune à tutte l'altre Chiese, che non cercano queste criticarie, nè per cercarle nissuna d'esse hà fatto mandato di procura nella Gallicana; onde à questa sempre obstà l'eccezione legale. *Tua non interest.* A te non tocca cercare questi chiaiti.

A questo medesimo proposito fà la stessa legge diuile, quando dice: *Non enim quæri opportet cum quo de supremis quis loquitur; sed in quem voluntatis intentio dirigatur.* Non occorre

occorre inuestigare con chi discorre qualch'vno de' Supremi Dominanti; mà bensì osseruare, doue tende l'intenzione della volontà. Parlando dunque il Clero Gallicano della Suprema Dignità Pontificia, metta la mano al petto, & esamini qual'intenzione lo mosse à fermare tal proposizione. Et è così vero, che la bontà, ò la malizia d'vn'atto vmano si prende dall'intenzione, e volontà, che lo finaliza, che tutti li Teologi, e Sommisti concordano in asserire, che chi rubba (per esempio) per mangiar ò vestire, è reo di semplice latrocinio, mà chi rubba per fornicare, ò adulterare, è più adultero, e fornicatore, che ladro.

A qual'altro fine l'Assemblea di Parigi hà publicate le cinque proposizioni, che à menomare nello stesso tempo l'autorità del Sommo Pontefice, e leuare l'vnità della Chiesa Romana? e così se s'accorda con Lutero, e con Caluino, che argomento se ne può formare. Non vorrei, che qualche mal'affetto à gl'Ecclesiastici dell'Assemblea Gallicana rimprouerasse loro ciò, che diceua Elia à gl'Israeliti: * *Vsquequo clauditatis in duas partes? Si Dominus est Deus sequimini eum, si autem Baal sequimini illum*. Fin'à quando volete voi zoppicare cō ambidue li piedi? Se il vostro Signore è Dio, seguite questo. Mà se fusse Baal, andate con esso. Così nel caso nostro. Non si può tenere vn piede in due scarpe. O tenersi con la Chiesa Romana, ò con l'Assemblea Gallicana, ch'è quanto dire con Lutero, e con Caluino.

* Lib. Reg. cap. 18.

Prescindendo per ora dal determinare in che qualità specifica s'abbi da collocare quest'Errore, certo è, ch'egli è *de subiecto non supponente*, cioè d'vn'erronea supposizione; perche la Santa Chiesa illuminata dallo Spirito Santo, le reuelazioni, le tradizioni Apostoliche, e li quattro primi Concilij Generali hanno stabilito nel Simbolo della Fede quelle fondamentali proposizioni del Catolicismo, che s'hanno da credere fermamente, e professare per l'eterna salute. La

Santa

Santa Romana Chiesa condannò come putridi membri del suo corpo chiunque non crede ciò, che da lei sopra qualsisia materia di Fede è stato definito, lasciando libero alle Scuole Catoliche quell'opinioni, che non toccando l'essenziale della Fede; come à dire della grazia, e libero arbitrio; della predestinazione, ò prescienza, della scienza media, e simili; possono lecitamente disputarsi in opposta sentenza; poiche li Dottori non hanno per loro Padrini in cotali dispute la Pertinacia, e l'Alteriggia (com'hanno gl'Eretici ciascuno in sua Setta) mà tutte sono difese con animo pronto ad abbandonarle ogni qual volta lo Spirito Santo per l'infallibile organo suo in terra (che è la Chiesa Catolica Apostolica Romana) ne manifesti la falsità; il che s'è veduto in molte simili controuersie fiorite per lungo tempo, e sostenuto da' valorosi parteggiani; tantosto, che sono state percosse dalla sacrosanta verga censoria de' Concilij, e Ponteficii moderni, hanno perduto col seguito la vita; come s'è veduto dell'Immacolata Concezione, e diuers'altre. Onde tutti li Catolici nelle stesse loro discordie sono implicitamente concordi; tenendo per constante ciò, che si comprende nelle Diuini reuelazioni secondo il senso, che loro hà dato l'adorata autorità della Chiesa. Di questa sorte non sono le cinque proposizioni della Francia, come contrarie al tenore della Professione della Fede stabilita dagl'Ecumenici Concilij.

Fondano gl'Auersarij il loro errore sopra la semplicità d'vn'argomento Popolare in questa forma. Il Giudice delle Controuersie in materia di Fede deu'essere infallibile, che non possa errare; perche se falla esso fallaranno tutti gl'altri, che seguono il suo parere. Tutti gl'Omini sono soggetti agl'errori, e fallacie: Il Giudice, che è il Papa, è Omo; Dunque il Papa non è infallibile. L'Apostolo proua la minore. * *Est autem Deus verax; omnis autem homo mendax*. Iddio è infallibilmente veridico; mà ogn'Omo bugiardo.

* [illegible]

do. Dunque in materia di Fede nissuno, che si fida de'Decreti del Papa può essere sicuro di non errare.

Quest'argomento s'auesse qualche forza (che non n'hà) nō minore l'auerebbe controdi essi, che contro di noi; Imperciochè se ogn'Omo è mendace, e può fallare, anco Mosè, e li Profeti, gl'Apostoli, e gl'Euangelisti; anco Lutero, Caluino, e li suoi Predicanti sono bugiardi, e possono errare, perche sono Omini. Ne vale il dire, che perciò deue il Papa per sicurezza participare li suoi Decreti toccanti la Fede alla Chiesa vniuersale. Che altro è questa Chiesa vniuersale se non vna raccolta d'Omini congregati? L'Assemblea di Parigi, che pure non rappresenta la Chiesa vniuersale, mà la particolare Gallicana è composta d'Omini? Dunque è menzogniera; e nello stesso punto, che dice non essere infallibile il giudicio del Papa può mentire, & ingānarsi (come s'inganna) perche sono Omini, a' quali non s'hà da credere, nè fidarsi di loro. E se dicessero d'essere illuminati dallo Spirito Santo? Non sono Omini quelli, che ciò asserissero? Dunque puonno anco in questo mentire, come mentiua Lutero, che diceua il medesimo. Mà non sia mai vero, ch'io risponda in tal senso, nè ch'io tenghi quest'opinione.

In due sensi prendonsi gl'Omini. Primo come figliuoli d'Adamo, soggetti à varie imperfezioni, inclinati à mentire, & ingannare. Cominciò Eua sua moglie, la quale nelle prime quattro parole, che proferì, disse trè bugie. Secondo come regolati dallo Spirito Santo ad instruzione degl'altri; e così infallibili, e lontani da ogni menzogna. Tale fù Mosè col Senato de' Vecchi. * Tali li Pontefici suoi Successori. * Tali li Profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, e Daniele. * Tali gl'Apostoli, à quali fù detto. * *Mittam vobis à Patre Spiritum veritatis*. V'inuiarò dall'Eterno Padre lo Spirito della verità. Et altroue. * *Cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem*; Tantosto

Genes. 8. 21. Psal. 56. Numer. 11. 17. Deuter. 17. 9. Agg. 2. 12. Malac. 2. 7. Ioan. c. 15. 16.

tosto, che verrà quello Spirito della verità v'insegnarà tutta la verità. E doue è ogni verità non può regnare bugia di sorte alcuna. Tale finalmente fù sempre, & è la Santa Romana Chiesa, che per la continua assistenza, e direzione dello Spirito Santo mai errò, nè in auuenire potrà mai errare.

Opporranno gl'Auersarij: O questa assistenza dello Spirito Santo è concessa alla Chiesa Romana sola, ò à ciascun'altra, anzi à ciascheduno de' Fedeli. Rispondo, che à ciascheduna Chiesa, & à tutti li Fedeli è data l'assistenza dello Spirito Santo, acciò non possino errare in Fede, dependentemente però dalla Chiesa Catolica Apostolica, Romana Capo di tutte l'altre. Si che fin tanto che la Gallicana starà vnita, e subordinata alla Romana, non potrà errare; se discorda da questa, già erra. E con due similitudine si conuince il mio detto.

La prima si prende dalla proporzione del corpo vmano; perche se chiedi s'ogni membro, ch'è nel corpo abbia in se spiriti vitali, e sensitiui, co' quali si conserua in vita, Rispondo, che ciascun membro hà spiriti vitali, mà dependentemente dal capo, e dal cuore; perche dal capo, e dal cuore come da due principij deriuano li spiriti nell'altre membra; in modo, che se si fraponesse qualche intoppo, ò si chiudessero quei meati, ò canali, per li quali si fà la deriuazione, e distribuzione delli spiriti vitali, forza è, che le membra ne restino destitute, nè possino più esercitare l'Officio loro. Se stanno aperti, siamo in sicuro. Così nella Chiesa vniuersale, ciascuna delle particolari, anzi ciascuna fedele, che sono come membri, godono l'assistenza dello Spirito Santo, mà dependentemente dal Sommo Pontefice, ch'è Capo Supremo della Chiesa; e de' Concilij, che della Chiesa sono il cuore. Fin tanto dunque, che l'altre Chiese, e Popoli staranno congiunti, e colligati con la dottrina del Papa, e delli Concilij Ecumenici, participaranno dell'assistenza, e gouerno

no dello Spirito Santo, e non potranno errare in conto di Fede. Mà se per discordia, & ostinazione si scostaranno dal capo, e dal cuore, già si chiudono da se stessi tutti li meati, e canali, acciò l'assistenza, e direzione Diuina non deriui loro; e così s'allontanano dalla verità, e restano sottoposti à mille errori, come auenne ad Ario, à Nestorio, à Macedonio, à Pelagio, ed à tant'altri.

La seconda similitudine si può dedurre da vna Gregia, che benissimo rappresenta là Chiesa, come afferma S. Giouanni al cap. 10. perche, si come tutto il gregge raccolto in vn solo Ouile, gode l'assistenza continua del Pastore, che lo defende da'Lupi, così la Chiesa raccolta in vna fede, e spirito gode l'assistenza perpetua, e difesa di quel Pastore, che disse. * *Ego sum Pastor bonus; & cognosco oues meas*. Et in S. Matteo. *Ego vobiscum sum omnibus diebus vsque ad consumationem sæculi*. Io sono quel buon Pastore, che conosco le mie Pecore; e sono con esse di continuo fino alla fine del Mondo.

Cap. 18. 20

Quindi è, che le Chiese, e Popoli particolari finche vanno vniti col gregge sotto la custodia, e direzione del Sommo Pontefice Romano Pastore sono franchi, & esenti da ogni pericolo d'errare. Si come per il contrario, quelle Chiese, e fedeli particolari, che si scostano dal gregge, cioè à dire dal commun consenso, e dottrina della Chiesa Vniuersale, e suo Capo Pastore, smarriti, & abbandonati dall'assistenza dello Spirito Santo, forza è, che restino esposti a' pericoli, & agl'errori, massimamente in materia di Fede. E ne seguirebbe vn gran assurdo; perche si come ciascuno degl'Eretici intorno alla verità della Fede si fabrica vn Tribunale nella sua testa, e vi finge residente lo Spirito Santo; così anco intorno al diuisare gl'articoli fondamentali, ne' quali soli l'errore sia radice di dannazione, ciascuno constituirebbe se stesso Giudice; con che si verificarebbe quel detto: *Quod capita, tot sententiæ*. Quanti ceruelli, tante opinioni.

DISINGANNO SETTIMO.

Nelle controuersie di Fede è infallibile il giudicio del Papa, escluso ancoil consentimento dell'altre Chiese.

PER intelligenza di questo Disinganno deuesi notare, che in quattro maniere si può considerare il Sommo Pontefice. Prima, come persona, ò Dottore particolare. Seconda come Pontefice solo. Terza, come Pontefice congiunto col Concistoro de' Cardinali, ò Consiglieri. Quarta, come Pontefice, mà col Concilio Generale. Oltre ciò s'hà da notare, che due cose si puonno disputare del Sommo Pontefice considerato in tutte quattro le maniere sudette. La prima, se il Papa possa esser Eretico. La seconda se possa insegnar'eresie. Di più s'hà da notare, che alle volte le sentenze, e decreti Apostolici sono di cose vniuersali toccanti tutta la Chiesa, come à dire Decreti di Fede, & ordini generali di costumi. Alle volte poi trattano di cose particolari spettanti à poche persone indiuiduali.

Noi, lasciate tali dispute a' Controuersisti, sostentiamo, che il Papa, ò che possa esser Eretico, ò nò, non può in modo alcuno definire proposizioni contro la Fede da esser credute da tutta la Chiesa. Et è opinione communissima, & accettatissima quasi da tutti li Catolici di S. Tomaso, * di Tomaso Valdense, * di Giouanni Torrecremata, * di Giouanni Driedo, * del Gaetano, * dell'Osio, * di Giouanni Ecchio, * di Giouanni Louagna, * di Pietro Soto, * e di Melchior Cano. *

Prouasi la proposizione dalle promesse del Saluatore in S. Luca al cap. 22. *Simon Simon* (giusta la greca esposizione) *Ecce Satan expetiuit vos, vt cribraret vos sicut triticum,*

2. 2. q. 1. ar. 15. lib. 2. de doct. Fid. c. 47. lib. 2. Sum. c. 109. Lib. 4. de Eccles. dogm. c. 3. q. 3. In opusc. de potest. Pap., & Concil. cap. 9. Lib. 2. contr. Brinc. Lib. 1. de primat. Petr. c. 18. Lib. 1. de perpet. Can. Petr. protect. & limit. c. 11 In apolog. p. 1. c. 83. Lib. de loc. cap. 7.

Ego

Ego autem rogaui pro te, vt non deficeret fides tua: Et tu aliquando conuersus confirma fratres tuos. Simone, ecco che il Demonio vi hà preso à balzarui, e criuellarui come si fà col grano: Mà io hò fatt'orazione per te affinche mai venisse meno la tua Fede. Tù ancora volgiti qualche volta verso li tuoi fratelli; fà loro buon'animo, e confermali. Torniamo vn passo à dietro, per meglio colpire in segno.

Non è ignoto alli buoni Cattolici, che gl'Autori Parigini, come il Gersone, l'Almaino, Alfonso de Castro, & Adriano Sesto seguitano, e defendono l'opinione del Nilo nel suo libro contro il Primato del Papa; cioè, che il Papa come Papa può esser'Eretico, & insegnar'eresie, se definisce senza il Concilio Generale, come di fatto dicono essere tal volta occorso. Tutti questi Autori constituiscono l'infallibilità del giudicio in materia di Fede non nel Papa, mà nella Chiesa, ò Concilio generale solamente. E però li Parigini interpretano il sopracennato passo Euangelico vscito dalla bocca della Verità essenziale, che Cristo all'ora pregò per la Chiesa Vniuersale, ouero per S. Pietro come rappresentante la figura di tutta la Chiesa, & che impetrò, che la Fede della Chiesa Catolica non venisse mai à mancare.

Se con questa interpretazione s'intendessero li Parigini, che Cristo pregasse immediatamente per il Capo della Chiesa, e consequentemente per tutto il corpo, che viene rappresentato nel capo, l'ammetteressimo per vera; mà essi non la intendono così. Vogliono, che orasse per la sola Chiesa, non per Pietro; e questo è falso. Sì perche il Signore dissegnò vna sola persona con dire due volte *Simon Simon*, giuntoui tante volte il pronome singolare della seconda persona pro *Te: fides Tua: & Tu: fratres Tuos*; A che fine? se non perche intendessimo, che Cristo aueua ottenuto qualche cosa di particolare per Pietro. Sì perche il Signore cominciò à parlare in plurale: *Satan expetiuit Vos: vt cri-*

braret Vos: e subito cangiò forma di dire: *Ego autem rogaui pro Te*. Perche non disse: pro Vobis, come aueua incominciato? Se parlasse di tutta la Chiesa, è certo, che più correttamente direbbe *pro Vobis*. Sì perche indubitatamente il Saluatore orò per quello, à cui disse: *E tu aliquando conuersus*, il che non può adattarsi à tutta la Chiesa, se non dicessimo, che tutta la Chiesa vna volta si peruertirà, e poi si conuertirà. Sì anco, perche orò per quello, à cui disse: *confirma frates tuos*; Mà la Santa Madre Chiesa non hà fratelli da confermare. Tutti li fedeli sono suoi figliuoli, nissuno suo fratello.

Per la Fede di Pietro, quasi, che sola fusse basteuole contrapeso all'infedeltà di tutto il Mondo orò Cristo specialmente, e non immediatamente, per la Chiesa vniuersale. Che scempij, che stragi, che discordie non hà seminato l'eresia contro questa Fede? Tante fiamme al sicuro con le loro faci non auerebbe potuto suscitare nè Aletto, nè Tesifone, nè Megera, quante ne appicciarono frà Fedeli le Volpi, dirò, d'Inferno più, che di Sansone, Lutero, Caluino, e Brencio: Mà suscitino pure questi mostri d'Erebo, quanti turbini, e tempeste sanno, e possono a' danni della Chiesa edificata sopra di questa Pietra. La faccino pure bersaglio delle pioggie d'innumerabili maledicenze; la faccino pure scopo d'infinite auuersità, che punto non ne teme l'impeto, non sò se dire mi debba degl'Aquiloni, ò de' soffi pestiferi dell'Aquilone; non pauenta l'ingiurie delle nubi Parigine contro d'essa congiurate, si ride degl'orgogliosi flutti de' Statisti. Può bensì l'vmana perfidia sforacciare la nauicella di Pietro per affondarla, ch'ad ogni modo galleggiarà sempre mai sopra l'aque delle persecuzioni tanto più gloriosa, quanto più combattuta. Potranno bensì le Remore dell'Eresie fermare al dispetto de' venti, dell'onde, e de Nocchieri le Città voganti delle Galere, e gl'andanti fortalizij de' Vascelli d'altobordo;

mà

mà non già questa picciola barchetta, che à voga rancata, anche nel più aghiacciato Nort di là della nuoua Zembla, poco curando di Borrea l'ire, e sotto li segni più algenti del Polo, veleggiarà fortunatamente al Cielo.

La promessa del primo Timoniere Cristo non può mancare. Vdite il suo Cronista Matteo: * *Edificauit domum suam supra petram, descendit pluuia, venerunt flumina; flauerunt venti, & irruerunt in domum istam, & non cecidit.* Nè per pioggia, nè per flutti, nè per venti, ò inondazioni, ch'abbino assalita questa Casa, mai diroccò; perche fabricata sopra questa pietra; per la quale Cristo impetrò vna sicurezza insuperabile.

* Matth. 10.

All'euidenza di queste ragioni non hanno gl'Autori Parigini altro da opponere, se non che quando Cristo promise à Pietro, che la sua Fede mai sarebbe venuta meno, non c'era al Mondo la Chiesa Romana; nè della Chiesa Romana fece menzione il Signore. Come dunque si può raccogliere dalle parole di Cristo, ch'ei promettesse alcuna cosa alla Sede Romana?

Rispondo breuemente dirsi, che Cristo pregasse per la Sede Romana, mentre pregò per Pietro, e suoi Successori, la cui Catedra doueua in Roma stabilirsi, com'era noto al Redentore.

Troppo daressimo nel prolisso se volessimo allegare in proua della nostra proposizione tutte le scritture del vecchio, ò nuouo Testamento; di tutti li Padri, e di tant'altri Autori; questo solo argomento metterò: Il sommo Pontefice, è Dottore, e Pastore della Chiesa vniuersale; Dunque, tutta la Chiesa vniuersale è tenuta sentirlo, e seguitarlo; Dunque se non è infallibile, & che erri, tutta la Chiesa errarà.

Risponderanno li Parigini: La Chiesa deue sentire, e seguitare il Papa, se insegnarà il giusto, e conueneuole, altri-

mente si deue sentire più Dio, che gl'Omini.

Contra. Chi sarà colui, che potrà giudicare se il Papa insegna bene, ò male? Imperciòche non tocca alli Scuolari giudicare il Maestro; nè alle pecore sindicare il Pastore; nè à litiganti condannare il Giudice Supremo, e massimamente in articoli veramente dubiosi. Già sù gl'altri Disinganni resta prouato, che li fedeli non hanno più sicuro Maestro; le Pecore, più fido Pastore, nè la Fede Catolica il più certo Giudice delle sue controuersie, che il Sommo Pontefice, à cui tutta la Chiesa può appellare; e da cui appellare non è lecito ad alcuno. Necessariamente dunque fallarà tutta la Chiesa, se il Papa non è infallibile.

Incalceranno li Parigini; Che si può ricorrere al Concilio generale. Rispondo, che oltre l'auer'io concludentemente prouato essere il Pontefice sopra il Concilio, consta che li Concilij generali alle volte hanno errato quando decideuano senza il voto del Sommo Pontefice. E non è forse ciò manifesto nel Concilio generale d'Effeso, & in quello d'Arimini?

Repigliaranno li Parigini, che si può ricorrere al Concilio generale, in cui assiste, e presiede il Sommo Pontefice in persona, essendo il Concilio col Sommo Pontefice non sò che di più, che il Pontefice solo.

Contra. Sì perche il Signore à Pietro solo disse: *oraui pro te, & pasce oues meas*. Non disse questo à Pietro, & al Concilio. Sì perche Pietro solo chiamò pietra, e fondamento della Chiesa, e non Pietro col Concilio. Da che appare, che tutta la stabilezza, e fermezza de' legitimi Concilij viene dal Papa, e non parte dal Papa, e parte dal Concilio: Sì perche se discordasse il Concilio dal Papa iui presente, e Presidente, che cosa seguirebbe? Ci sarebbe remedio? Nò: perche in tal caso non potrebbe esser Giudice il Concilio; E quando li Concilij discordano dal Papa, puonno errare, e

di

di fatto errano, come abbiamo detto dell'Effesino secondo, e dell'Ariminese. Resta dunque, che il Papa sia Giudice infallibile.

Per vltimo autorizo questo Disinganno con vna proua, che non può essere più euidente à conuincere il Primato, e l'infallibile vnità della Romana Sede, ed è il riflettere, che tutte l'altre Chiese, benche riconoscessero per Architetti gl'Apostoli, sono rimaste (fuori che questa) da varij, e mortalissimi deliquij Ecclissate. S. Cipriano. * *In diuersis Ecclesijs aliqua inueniuntur adiecta: in Ecclesia tamen Vrbis Romæ hoc non depræhenditur, pro eo arbitror, quod neque hæresis vlla illic sumpsit exordium.* In faccia di molte Chiese sono stati scoperti nei, e macchie deformi, cosa che mai fù veduta nel bel candore della Chiesa Romana; attribuisco la cagione di ciò, perche da essa non originossi in tempo alcuno eresia di sorte veruna. Doue l'altre Chiese per l'eresie nate aueuano molto dalla primiera sua origine trauiato. Ciò non si troua della Chiesa Romana, mercè, che sempre immune da qualunque errore si conseruò nella purità, ch'ebbe dal suo Fondatore.

In expos. Symbol.

Doue sono adesso le Chiese di Corinto, di Rodi, di Tessalonica, e Galazia fondate dall'Apostolo S. Paolo? Doue quelle di Effeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Filadelfia, Sardo, e Laodicea impastate con la calce degl'insegnamenti di chi dalla fornace del petto di Gesù succhiò della Catolica Verità l'vmore purgato? Se miriamo l'Acaia, si rauuisano più li vestigi d'Andrea? Se passiamo nell'Asia superiore, doue si vedono li fondamenti di Filippo? Se nell'Armenia maggiore, trouaremo nemmeno la pelle di Bartolameo? Cosa mantiene di Matia l'Etiopia? di Taddeo la Mesopotamia? di Marco Alessandria? di Matteo l'Egitto? di Tomaso la Persia?

Nella Patriarcale di Gerusalemme non sedettero Euti-
chio

chio; Giouanni Origenista, Ireneo, & Ilario Ariani? In quella d'Antiochia non Pontificò Paolo Samosateno Eresiarca? Pietro Gnaffeo Eutichiano? e Macario Monotelita? Nella Patriarcale di Costantinopoli non sederono Macedonio, Nestorio, e Sergio Eresiarchi? Quindi fù, che sdegnando l'Oriente di tributare alli Successori di Pietro gl'ossequij douuti al Primato della Chiesa Romana, eccolo in vece di Mitre inchinare li Turbanti: Eccolo in vece del Sole Romano in Occidente adorare la Luna Ottomana. Mà che occorre? Se Ario infettò le Chiese dell'Asia; Donato quelle dell'Africa, Lutero, e Caluino di tal maniera hanno impestato l'Europa, che doue gl'altri vna, ò poco più ne souuertirono, questi facendo con vn sol colpo vn vada resto della primiera sua limpidezza, poco più hanno lasciato intatto, Che il solo nome Christiano. Solo l'edificio solleuato da Pietro, come fù gli da chi non può errare promesso, e pregato. * *Oraui pro te Petre, vt non deficeret fides tua, & portæ inferi non præualebunt aduersus eam*. Pregai per te, ò Pietro, acciò mai s'oscurasse la luce della tua credenza, contro la quale tutte le macchine d'Abisso perderanno le sue forze; non ha il detto edificio mai temuto gl'arieti del Tempo, ne' crolli dell'Impietà, nè li sforzi dell'Inferno, nè le scosse dell'Eresia.

Siami lecito quì riferire in autentica della mia proposizione, e Disinganno vn'Istorietta tocca da pochi Scrittori. Nella Coronazione dell'Imperator Enrico il Santo, assistendo al venerabile Sacrificio della Messa di Papa Benedetto VIII. nella Basilica Vaticana, osseruò, che non fù dopò l'Euangelo cantato il Simbolo della Fede, come costumauasi nell'altre Chiese: Perciò santamente curioso d'vna tale singolarità, dimandò qual fusse di ciò la cagione. Gli fù risposto. * Che la Chiesa Romana non teneua bisogno di manifestare con la voce, e con le parole quella Fede, ch'aueua

Ditmar. lib. 7.

in-

indefessamente professata col cuore, e con l'opere: Che all' altre Chiese sospette per diuersi errori ben conueniua attestare con la lingua quella credenza, da cui con la scorta dell' eresia s'erano allontanate co' fatti: non già la Romana, che fondata sopra la stabilità di quella pietra, per smouere la quale vani erano per riuscire, & erano riusciti fin'all'ora tutti gl'attentati d'Auerno, vantaua non essersi in tempo alcuno alienata in minima parte da' saggi insegnamenti del suo verace Maestro, nè punto auer macchiata quella stola, ch'aueua da principio riceuuta, lauata nel Sangue dell'Agnello Immacolato.

Comendò Enrico l'arcano; mà desideroso di vedere le membra correspondenti al capo, Supplicò il Pontefice, che si come nell'altre Chiese recitauasi il CREDO, si compiacesse introdurlo anco nella Romana, acciò si come in tutte era vna sola credenza, così anco vniformi n'apparissero ne' riti gl'attestati: Così determinossi affinche le figlie non riceuessero sù gl'occhi del Mondo marca sì notabile d'infamia d'auer degenerato dal lustro inalterabile della Madre. * *Sic docuit Apostolos suos* (dice S. Girolamo) *vt quotidiè in corporis illius sacrificio credentes audirent loqui.*

Lib. 3. aduers. Pelag.

Da questo dunque s'argomenta, che Cristo pregò per Pietro come Capo della Chiesa Romana, acciò mai mancasse di fede. E lo conferma Ruffino. * *In Ecclesia Vrbis Romæ neque hæresis vlla sumpsit exordium, & mos ibi seruatur antiquus.* Illibata conseruò sempre la sua antica purità la Chiesa Romana, nè mai potè in essa prendere principio di eresia d'alcuna setta.

In exposit. Symbol.

La seconda esperienza è, perche il Sommo Pontefice Romano hà dannato da se solo senza il Concilio molte eresie, come de' Pelagini, Priscilliani, Giouiniani, Vigilanzij, e di molt'altri (ch'addurrò più sotto nell'Ottauo Disinganno) le quali *eo ipso* tutta la Chiesa tiene, & abborri per vere Eresie,

 come

come, che dannate dal Sommo Pontefice Romano: Segno chiaro, che tutta la Chiesa tiene per certo, che in materia di Fede il Sommo Pontefice è infallibile, nè può errare. Quante controuersie sono insorte, non solo in materia di Fedi, mà anco di riti, costumi, & altri articoli, che non sono di Fede sin dal tempo degl'Apostoli, che dal Romano Pontefice, ò per se stesso, ò con li Concilij hà disciolte, e decise? E quelli, ch'alle sue decisioni non hanno voluto rimettersi, sono stati stimati, e dannati come Eretici, ò per lo meno come veementemente sospetti d'eresia.

ERRORE OTTAVO.

Li decreti del Pontefice sopra controuersie di Fede appartengono à tutte, e ciascheduna Chiesa, e non sussistono se non ci concorre l'assenso di esse.

L'Errore di questa proposizione dourebb'essere à bastanza fatto palese da quanto s'è detto contro l'antecedente, mà per meglio scuoprirne il nascosto veleno, che coua sotto, dirò, che gl'Auersarij formano vn'argomento fallacissimo, studiando di cauare da vn buono antecedente vna pessima consequenza. Li Decreti di Fede appartengono à tutte le Chiese. Và bene. Lo concedo. Dunque non sussistono senza il consenso d'esse. Lo nego.

Pretendono in questo modo di circonscriuere l'autorità Papale à segno, che le Chiese inferiori potranno definire dogmi di Fede senza l'assenso del Capo della Chiesa Romana, e questa nò senza l'assenso de' Capi delle Chiese particolari, potendo più molti, che vno, massime doue li più voti

pre-

preuagliono; e potrebbero sempre allegare contro del Papa la regola: *Quod maior pars facit, omnes facere videntur.* La maggior parte tirando à se la minore sempre vincerebbe. Oh quanti assurdi seguirebbero se fusse vera questa loro proposizione?

Seguirebbe, che il Sommo Pontefice non sarebbe Giudice Supremo delle controuersie della Fede, il che ripugna alla totale independenza del Superiore dall'arbitrio de' Sudditi, & inferioriori (se li Vescoui, e Chiese di Francia si stimano Suddite, & inferiori come tutte l'altre) e sarebbe vn negare, che il Papa abbi potestà coattiua di far leggi, che obblighino in conscienza e giudicare, e punire li transgressori con pene spirituali. Non si niega già simile giuridizione anche à gl' altri Vescoui, mà seruata la proporzione, e dependenza, che altrimente non saressimo gran fatto lontani dall'opinione di tutti li Caluinisti, e Luterani, e di Lutero in particolare, che proporzionalmente parlando nel suo libro *de Captiuitate Babilonica*, così sparla. * *Quo iure Papa super nos leges constituit? Quis ei dedit potestatem captiuandæ libertatis nostræ? cum neque Papa, neque Episcopus, neque vllus hominum habet ius vnius syllabe constituendæ super Christianum hominem, nisi fiat eiusdem consensu?* Qual ragione hà il Papa di comandarci? Chi gl'hà dato autorità di legare la nostra libertà? mentre nè Papa, nè Vescouo, nè barba d'omo hà diritto d'vna sillaba sopra d'vn Cristiano, s'egli non lo consente?

Cap. de Baptism.

Seguirebbe ancora, che tutte le condannagioni decretate da diuersi Pontefici da se soli senza l'assenso non pure d'altri Vescoui, ò Chiese, mà ne meno di Concilij, sarebbero nulle, inualide, di niuna, forza, & effetto.

DISINGANNO OTTAVO.

Li decreti del Papa sopra la Fede sussistono senza l'assenso delle Chiese inferiori.

FRA le prerogatiue priuilegiate, che fuori d'ogni controuersia godono, & hanno sempre goduto, e pratticato li Sommi Pontefici questa n'è vna: Che nissun decreto da chi si sia può statuirsi per tutta la Chiesa se non consente il Sommo Pontefice. *Sed sic est*, che in proposito di Fede tutti li Decreti sono per tutte le Chiese, e deuono essere vniformi se s'hà da poter dire: *Vna fides, vnum baptisma*: Dunque bisogna confessare, che tanto è lungi dal vero, che li decreti toccanti le controuersie della Fede non sussistino se non ci concore il consenso dell'altre Chiese inferiori, che più tosto sono irriti, e nulli quelli, che ad altri facesse fuori del consenso del Papa. La maggiore viene assicurata dalli maggiori Dottori della Chiesa. S. Ireneo, * S. Girolamo, * S. Basilio, * S. Cirillo Alessandrino, * S. Agostino, * & altri, che conchiudono fermamente, che insorgendo qualche discordia frà Cristiani circa la Fede, siano tenuti tutti aderire à quella parte, che tiene il Romano Pontefice, e la Santa Sede Apostolica se non vogliono errare. La minore è prouata conuincentemente da Socrate, * da Sozomane, * da Teodoreto, * dal Concilio Calcedonense, * da S. Agostino nel Concilio Cartaginense Sesto, * dall'Epistola Decretale alli Vescoui della Prouincia d'Antiochia, in cui S. Marcello Papa constituisce, che li Concilij conuocati senza l'autorità del Papa siano irriti, e nulli.

Lib. 3. contr. hæres. cap. 3. Epist. ad Demetr. cap. 9. In Epist. dat. Sabin. diar. ad Rom. Pontif. Ep. ad Celestin. Pap. Lib. 1. Ep. contr. Pelag. c. 1. Mart. Becan. l. 1. c. 4. nu. 22. de ca. Eccles. Lib. 3. c. 7. Lib. 2. cap. 22.

Se quello radunato adesso in Parigi (posto, che meritasse nome di Concilio) sia Canonico, legitimo, e con autorità del Sommo Pontefice, ò nò, si rimette alla verità: Mà in

tanto corre *de plano* la consequenza del nostro argomento. E gl'esempi lo confermano.

Papa Vittore nell'anno 198. condannò li Quartadecimani dell'Asia, così chiamati, perche voleuano, che si celebrasse la Pasqua alli quattordeci di Marzo. *

S. Siluestro Papa confermando il Concilio Niceno condannò gl'Ariani. *

S. Damaso Papa confermando il Concilio Costantinopolitano condannò li Macedoniani. *

S. Leone confermando il Concilio Calcedonense condannò Eutichete, e Dioscoro. *

Zosimo, e Bonifacio Sommi Pontefici, & Innocenzo Primo condannorono li Pelagiani. *

Papa Adriano Primo condannò gl'Iconomachi, * Papa Nicolò II. li Berengarij, * Papa Eugenio III. condannò Gilberto Porretano, * e Papa Innocenzo II. condannò Pietro Abaialardo. *

Li Greci furono condannati da Gregorio X., * li Belguardi, e Beguine, da Papa Clemente V. *

La Dottrina di Lutero fù dannata in publico Concistoro da Leone X. alli 6. di Luglio 1520., e Lutero bandito in Vormazia per publico Editto di Carlo V. alli 8. di Maggio l'anno 1521.

Fuori del Concilio, e del Papa nissun'altro Giudice in materia di Fede, dice S. Agostino, che non conosce. * *Pelagiana hæresis cum suis Auctoribus ab Episcopis Ecclesiæ Romanæ, prius Innocentio, deindè Zosimo cooperantibus Conciliorum Aphricanorum literis conuicta, atque damnata est.* Per Decreti delli Concilij Africani, concorrendo la cooporazione de' Sommi Pontefici, prima Innocenzo, e poi Zosimo fù dannata l'eresia Pelagiana co' suoi Autori.

S. Cirillo presso Genadio Scolaro nella difesa del Concilio Fiorentino così discorre. * *Opportet nos tanquam membra*

Eufeb. lib. 5. hist. Eccles. cap. 23.
Bellarmi. lib. 3. de verb. Dei. c. 6. lit. D.
Phocius in lib. de cap. Synod.
Euagr. lib. 2. c. 4.
Franc. Meand. scol. 6. c. 1.
S pt. Synod. Tom. Concil.
Lanfranc. lib. 1. contr. Bering.
D. Bern. ser. 80. in Cantic., & in Epist. 194.
In c. vnic. de S um Trin., & Fid. Cath. i. 6
In cap. ad nostram. in Clem. de hæretic.
Lib. 2. retract. c. 50
Ca. ... sect. 1.

bra caput sequi, idest Romanum Pontificem, & Apostolicam Sedem, à qua petere debemus quid credere, quia ipsius est confirmare, soluere, & ligare. Dobbiamo seguire il Pontefice Romano, e la Sede Apostolica in quella guisa, che le membra vanno inseparabilmente col capo, da cui conuiene chiedere cosa abbiamo da credere, essendo suo vfficio confermare, sciogliere, e legare.

In Cranicu. ann. 920.

S. Prospero dice. * *Concilio apud Cartaginem habito ducentum Episcoporum ad Pontificem Zozimum Synodalia decreta perlata sunt, quibus probatis, per totum Mundum heresis Pelagiana damnata est.* Chiuso il Concilio Cartaginese di 200. Vescoui, ne furono presentati li Decreti à Papa Zosimo, li quali tantosto approuati condannossi in tutto l'Vniuerso l'eresia Pelagiana.

S. Anselmo, *de Incarnatione Verbi*, scriue in simil forma.

Cap. 1. de Vrban. Pont.

* *Quoniam Diuina prouidentia vestram elegit Sanctitatem, cui vitam, & fidem Christianam custodiendam, & Ecclesiam suam regendam committeret ad nullum alium rectius refertur, si quid contrà Catholicam fidem oritur in Ecclesia, vt eius auctoritate corrigatur.* Essendosi compiaciuta la Diuina prouidenza d'eleggere la Santità Vostra, alla quale commettesse la vita, la Fede Cristiana, e la sua Chiesa, acciò la custodisse, e gouernasse, non hà dubio, che ad alcun'altro meglio, che al suo oracolo si deue riferire quanto potesse nascere nella Santa Chiesa di nouità contro la Fede Catolica, acciò mediante l'autorità sua si corregga, e leui.

S. Girolamo nell'Epistola à S. Damaso Papa, supplica con queste precise: * *Obtestor Beatitudinem Tuam, per Crucifixum Mundi salutem, per Trinitatem, vt mihi Epistolis tuis siuè tacendarum, siuè dicendarum hypostaseos detur auctoritas.* Scongiuro Vostra Beatitudine per amore del Crocifisso salute del Mondo, e per la Santissima Trinità, che

De nomine hypostasis.

nelle

nelle vostre lettere mi presceriuiate ciò, che dell' Ipostasi dourò dire, ò tacere.

Dicono gl'Auersarij, se il Pontefice da per se può senza li Concilij definire infallibilmente dogmi di Fede, à che serue raddunare li Concilij: e facendosi questi, à che giouano se non sono necessarij?

Rispondo primieramente altro essere il definire dogmi di Fede senza il Concilio, & altro l'essere necessario l'assenso de' Vescoui, e Chiese particolari fuori del Concilio. Secondariamente non si niega quì, che li Concilij non siano vtili, e molte volte necessarij per imporre fine alle controuersie di Fede, come si fece nel Concilio Tridentino, con tante difficoltà conuocato prima in Mantoua, poi in Vicenza, e finalmente in Trento per purgare la Germania vicina dall'infezione di Lutero, e di Caluino: mà perche per vna parte non sempre si puonno conuocare simili Concilij generali, e per l'altra si suscitano di tempo in tempo nuoue questioni (come appunto queste, delle quali si tratta) da conoscere, & il douerne aspettar il commun parere di tutte le Chiese richiede gran lunghezza di tempo, per non lasciarle prender piede, sia d'vopo troncarlene senza ritardo le radici nel modo più spedito, che si può per la regola medica: *Pricipijs obsta; serò medicina paratur*. Prouedi à tempo, se non vuoi, che la morte preuenghi la medicina; perche per il più con simili dilunghe si porta il soccorso à Pisa.

Se il Clero Gallicano s'è scordato delle cinque Proposizioni in materia di Fede di Cornelio Iansenio, suscitate nella Francia, che molti Arciuescoui, e Vescoui di quel Regno presentorono à Papa Innocenzo X. nell'anno 1653. supplicandolo, che si degnasse d'esaminarle, e definirle, come fece dannandole come temerarie, empie, scandalose, scommunicate, & ereticali: Eccole sotto li suoi occhi, acciò gl'apra, e conoschi, che si contradice da sè, ò che non è più il Clero di Francia.

Im-

N Implorata da Noi l'assistenza dello Spirito Santo, col Diuino aiuto veniamo all'infrascritte dichiarazioni, e definizioni:

La prima delle sudette propositioni: *Che alcuni precetti di Dio sono impossibili (secondo le forze, che di presente hanno) alli giusti, ancorche vogliono, e si sforzano d'osseruarli, e manca loro la grazia per renderli possibili*. La dichiariamo temeraria, empia, biastemeuole, scommunicata, & eretica; e come tale la danniamo.

La Seconda: *Che nello stato della natura caduta mai si resiste alla grazia interiore*. La dichiariamo ereticale, e come tale la danniamo.

La terza: *Che per meritare, e demeritare nello stato della natura caduta non si ricerca nell'Omo vna libertà, che lo necessiti, mà bensì vna libertà, che lo constringa*. La dichiariamo ereticale; e come tale la condanniamo.

La quarta: *Li Semipelagiani voleuano, che necessariamente ad ogn'atto anche di principio di Fede precedesse la grazia interiore preueniente, & in questa parte erano Eretici; perche voleuano, che questa grazia fusse quella, à cui sia in arbitrio dell'umana volontà il resistere, ò l'obedire*. La dichiariamo falsa, & eretica, e come tale la condanniamo.

La quinta. *Essere proposizione Semipelagiana il dire, che Cristo sia morto, ò abbia sparso il sangue per tutti gl' Omini assolutamente*. La dichiariamo falsa, temeraria, scandalosa. E se s'intende in senso, che Cristo sia morto solamente per la salute de' Predestinati, la dichiariamo empia, biastemeuole, e contumeliosa, e contraria alla Diuina pietà, e come tale eretica, la condanniamo.

O Per sopracarica ne porto quì vn'altro Decreto dello stesso Pontefice Innocenzo X., che dice così: *La Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo X. veduta l'vnanime informazione censoria de' Teologi à quest'effetto specialmente de-*

deputati; e sentiti li voti degl'Eminentissimi, e Reuerendissimi Signori Cardinali Generali Inquisitori, hà giudicato, e dichiarato ereticale questa Proposizione: S. Pietro, e S. Paolo sono due Prencipi della Chiesa, che ne formano vn solo: *Ouero*; Sono due Condottieri, e Capitani Supremi della Chiesa Catolica frà se congionti d'vnione indissolubile. *Ouero*: Sono la doppia sommità del Capo della Chiesa Vniuersale. *Ouero*: Quelli, che diuinissimamente si sono fatti vn solo complesso. *Ouero*: Sono due Sommi Pastori, e Presidenti, che vn solo Capo constituiscono. Questi modi di dire spiegati in maniera, che mettino in vnà totale vgualità frà S. Pietro, e S. Paolo nel Supremo Dominio, e gouerno della Chiesa Vniuersale, sono (dico) dannati, e giudicati ereticali.

Sarà dunque eretica questa Proposizione, che mette del pari due Apostoli chiamati dalla Chiesa gloriosi Prencipi della terra congiunti per modo d'vn solo, per non constituire due Capi sul corpo della Chiesa militante, e non saranno ereticali le Proposizioni del Clero Gallicano, che non pure mettono del pari col Sommo Pontefice il Concilio, e la Chiesa Gallicana, mà li fà superiori soggettandolo all'autorità de' Concilij, & alla censura di detta Chiesa?

Per tali furono tenute, e si tengono oggidì ancora le sudette Proposizioni, benche definite, e condannate dal solo Pontefice, & in materia di Fede, non pure senza l'assenso dell'altre Chiese, mà anco senza il Concilio. Come dunque adesso il Clero Gallicano s'auanza à definire tutto il contrario? Quest'esempio solo basta senza più à conuincere il detto Clero, e far che si rauegga de' suoi errori s'hà fior di senno in capo, stabilità in petto, e rimorsi nell'anima.

E perche le definizioni in proposito di Fede, e di giuridizione Spirituale, e Temporale del Sommo Pontefice, almeno in ordine allo Spirituale, come resta prouato, dependono specialmente dalla tradizione Apostolica, e consenso

della Chiesa, come ben dice il Clero Francese, il vero mezzo di prouedere è, che conuenghino li Vescoui di tutte le Prouincie dal Supremo loro Capo, e riferischi ciascuno la prattica, e le consuetudini delle loro Chiese, per essere approuate, se saranno legitime, ò reprouate, & abolite se saranno altrimente, dal Sommo Pontefice Romano.

Mà il termine di questa quinta proposizione troppo euidentemente dimostra, che la Chiesa Gallicana s'arroga independentemente dal Sommo Pontefice l'autorità di conuocare Concilio, definire dogmi, Dio sà d'onde procedenti, ò chi siano quei Padri, e suoi Maggiori, da' quali militano d'auer ne' Canoni, Decreti, e libertà, come hò fatto toccare con mano nel Secondo Errore, vsurpandosi ciò, che non ardì, e poteua vsurparsi lecitamente S. Pietro Capo della Chiesa Romana in materia della Circoncisione senza prima radunarne il Collegio Apostolico, e li Seniori. Questi con grande vmiltà, e riuerenza scrissero, come si legge negl'Atti degl'Apostoli. * *Visum est Spiritui Sancto, & Nobis nihil vltra imponere vobis oneris*. E parso bene allo Spirito Santo, & à noi di non aggrauarui di peso maggiore: Et il Clero Francese con gran fasto scriue: *Quæ accepta à Patribus ad omnes Ecclesias Gallicanas, atque Episcopos, iis Spiritu Sancto auctore Præsidentes mittenda decernimus*. Noi per autorità dello Spirito Santo Presidenti à questi affari decretiamo douersi mandare queste Proposizioni riceuute da' nostri Padri, à tutte le Chiese, e Vescoui Gallicani. Che è lo stesso col *visum est Spiritui Sancto, & Nobis* degl'Apostoli; mà con questa differenza, che agl'Apostoli era inspirazione riceuuta dallo Spirito Santo; la doue al Clero Gallicano era vana inuenzione trouata, e riceuuta, come confessa egli medesimo da' suoi Padri; *Vt id ipsum dicamus omnes, simulque in eadem sententia, & in eodem sensu*, acciò pessiamo tutti per vn detto, e tenere giouaimente

Cap. 15. & 16.

l'istessa

l'istessa opinione, e nel medemo sentimento. Mà dire che cosa? & in qual senso? Non altro certo, che quello dice Caluino; e nel senso de' Madeburghesi, & altri Eretici, le Proposizioni de' quali sono l'istessissime con quelle dell'Assemblea Gallicana, nè basta per incatolichirle tacerne il nome degl'Eresiarchi primi mantenitori di queste.

Dirà forse qualch'vno, che il tenere le opinioni proposte, come che politiche, toccanti la ragione di Stato, più che lo stato della Religione, e della Fede, non contengono eresia formale; mà al più certa sorte d'eresia fondamentale. Contro quest'abusione metterò quì per Disinganno il mio sentimento; sempre però sotto la censura di chi auerà fondamenti più sodi in contrario.

ERRORE NONO.

Le cinque Proposizioni della Francia non sono false, non che Ereticali.

Falsa proposizione dicesi quella, che è contraria alla communemente vera. Le cinque della Francia non sono contrarie alle communemente vere; Dunque non sono false. La maggior'è certa; perche il vero, & il falso nemici irreconciliabili s'oppongono vicendeuolmente *vbique, & semper*, propulsandosi, come contrarij *ex opposito ab eodem subiecto*. La minore non può negarsi; perche dato che l'opinione contraria alle cinque proposizioni della Francia sia forse più commune, non resta, che non siano sostenibili, auendo ancor'esse li suoi Autori, che le seguono. Et in materia opinabile opera prudentemente colui, che seguita vn' opinione probabile, lasciata la più probabile. Et vn solo Autore non dannato è sufficiente à fare opinione probabile, e sostenibile contro molti.

Nemeno puonno dirsi Ereticali in Prima, perche per esser tali è necessario, che siano direttamente contro qualche articolo della Fede. *Sed sic est*, che nissuna delle cinque proposizioni è contro la Fede; Dunque non sono Ereticali. Secondo, perche se fussero ereticali sarebbero state proibite, e dannate dalla Chiesa Catolica; Queste non si trouano in alcun luogo proibite, ò dannate; Dunque si puonno tenere, e seguitare senza pericolo d'eresia. Terzo se fussero ereticali nissun'Autore Catolico potrebbe sostenerle, & insegnarle. E pure molto di queste proposizioni francheggiano coll'autorità de' Dottori Parigini, e molt'altri classici, e Catolici. Quarto. Non basta, che alcune d'esse siano allegate da Lutero, Caluino, & altri Eretici; perche non pertanto tutte le loro opinioni sono Eretiche, mà per la maggior parte buone, catoliche, e sante, tolte quelle, che son o contrarie agl'articoli della Fede. Quinto, perche, dato, e non concesso, che alcune pizzicassero d'eresia, non sarebbero d'eresia formale, e vera; mà al più del più potrebbero dirsi pericolose, e prossime ad accostarsi à qualche fondamento d'onde s'originasse alcun'eresia. Si che le Proposizioni Gallicane non sono nè false, nè eretiche; E però puonno senza taccia publicarsi, sostenersi, seguitarsi, & insegnarsi.

DISINGANNO NONO.

Formale, ò fondamentale, che sia l'eresia non salua l'errore delle Proposizioni Francesi.

HA così poco fondamento questa supposta distinzione d'eresia formale, e fondamentale, che potrei dispensarmi dall'impugnarla. Tuttauia per non lasciare pretesto

alcunò di scusare, ò cuoprire con tal cencio questa piaga.
Rispondo:

Prima: Che in luogo alcuno di scrittura; Santi Padri; Teologi, ò Canonisti non rintracciò tal distinzione d'eresia formale, e fondamentale. Che però Giustiniano dice. * *Hæreticos dicimus omnes, qui non sunt membra Sanctæ Dei Catholicæ, & Apostolicæ Ecclesiæ.* Chiamiamo Eretici tutti que li, che non sono membri della Santa Chiesa Catolica, & Apostolica. Chi sostiene queste proposizioni diametralmente contrarie alla Chiesa Apostolica, e suo Capo visibile, non è membro d'essa; Dunque è eretico. Alla maggiore assiste l'autorità della legge: La minore è prouata nella confutazione della prima proposizione, si che la consequenza è ineuitabile.

Nou. 1 10. §. 1. vers. hæreticos autem.

Secondo, Eretico è, chiunque per superbia, e per cagione del suo Principato inuenta, ò seguita falsе opinioni. Il Rè, e Regno di Francia in questo caso seguirebbe, e sosterrebbe opinioni false. *Ergo*: La maggior parte stà nel Canone *Hæresis*, e nel Canone seguente, *ubi Abb.24. quæst.3. & extr. de Hæret. c. 1.* E S. Agostino * la minore è chiara, che sono tutti dogmi di Lutero, e di Caluino dannati dalla Chiesa, & Ecumenici Concilij. La consequenza è infallibile; perche deue quiui auertirsi, che non suffraga il dire non tutte l'opinioni di Lutero, e di Caluino, & altri Eretici esser ereticali, mà molte essere catoliche, seguitate, & insegnate da Dottori catolici; e queste delle quali ragioniamo, non essere dalla Santa Chiesa dannate.

Lib. 8. de Ciuit. Dei. cap. 51., & Epist. 162.

Dannatissime, rispondo io, per più capi, e particolarmente per gl'Autori. L'Indice de' libri proibiti dal Sacro Concilio Tridentino ne frà trè Classe. Nella prima sono dannati non solo i libri, mà anco gl'Autori d'essi, per esser Eretici, ò sospetti d'eresia. Nella seconda sono dannati, non gl'Autori, mà i libri per la dottrina, che contengono non sana, ò

sospetta,

suspetta, ò scandalosa a' Fedeli, anco solamente circa li costumi, ancorche gl'Autori non abbino mai discordato dalla Chiesa nelle lor'opinioni. Nella terza classe sono dannati que' libri senza nome dell'Autore, che contengono dottrine dalla Romana Chiesa non ammesse, come contrarie, non pure alla purità della Fede, mà anco all'integrità de' costumi. Quindi è, che nella seconda regola dell'Indice si dichiarano dannati Lutero, Caluino, Zuinglio, Baldassaro Pacimontano, Scuenefaldio, e simili, e le lor'opere di qualunque titolo, & argomento, che trattano; perche il tenersi con li Catolici in alcune opinioni, non è senza fraude, e malizia d'accreditare le loro opinioni false con le buone, e vere, come fà il Diauolo, che per far prestare fede alle sue superstizioni le framischia con qualche sacra precazione, ò segni di Croce particolarizati à loco, numero, e misura, per ingannare li semplici, e troppo creduli.

Mà sia d'vopo auertire, che le proposizioni della Francia, quand'anche per modo di dispute delle Scuole si sostenessero da qualche Autore Catolico, non resta, che non siano dannate, e scommunicate, come tant'altre di minore consequenza, e pregiudicio di queste, dalla santa memoria di Alessandro VII., e dal nostro felicemente regnante INNOCENZO XI., che pure non sono così pericolose, e scandalose come le Gallicane. E quando mai per altro, per essere vscite da bocche sboccate d'Eresiarchi, e da penne stemperate nella palude stigia. E se non ci puonno piacere gl'Autori, tanto meno possiamo ammetterne, ed approuarne le dottrine; e così vice versa, l'opera loda il Maestro, & vna sillaba sola basta à guastare tutto vn volume; perche *bonum ex integra causa, malū autem ex singulis defectibus*. A fare, che vna cosa possa dirsi buona non deue contenere in se cos' alcuna di catiuo, & à poter dire che vna cosa sia mala, vn solo mancamento la guasta. Vn tantino di lieuito, ò fer-

mento,

mento, tutta la massa corrompe. Conuiene star lontano à chi desidera star sicuro da ogni eretica infezione; perche conosciuta à mille proue per contaggiosa, l'Apostolo impone a' Fedeli: *Hæreticum hominem deuita*. Schiuati dell' Eretico. Oo non è da temere; perche le consapute proprosizioni puonno ben sì stimarsi pericolose, mà non eretiche; e se noi le seguitiamo lo facciamo con buona fede. V'ingannate (dico io) Chi mette il piede sù l'orlo del precipizio, facilmente vi cascarà dentro. Scostateui, Il morbo è attaccaticcio. Lutero da cui alzossi il primo stendardo della rebellione dalla Chiesa, tirò nella sua rete la plebe con quegl' allettamenti di libertà di conscienza, che n'hà precipitati le milliara. E li Prencipi facilmente vi si accostano angariando le Chiese, e gl'Ecclesiastici, non per fare, che il patrimonio di Cristo sia speso più santamente, mà per rapirlo.

In Francia l'eresia serpeggiò per terra fin che li Prencipi del Sangue, e li Signori di Castiglione per contrastare à Ghisa non cercarono di farsi Capi di grosse fazioni. Fattisi poi Capi degl'Vgonotti, dichino li Francesi per quant'anni si sono veduti squarciare le viscere di quel florido Regno, e le loro proprie non solo de' corpi nelle guerre intestine; mà dell'anime ne' dogmi di Fede. Corpi infelici. Anime sfenturate. Gigli sfrondati, la bianchezza de' quali fatta vermiglia nel sangue ciuile, si fece nera nel candore dell'anime, e nella purità della Religione! Da che cagionata tanta catastrofe? Non d'altronde, che dalla ragione di Stato destruttiua, che fù sempre dello stato della Religione; come abbiamo prossima occasione di temerne per mezzo delle cinque Proposizioni, delle quali parliamo. Dobbiamo aprire gl' occhi, acciò sotto specie di qualch'opinione non eretica di Caluino non s'incaluiniamo.

Il Decalogo ci prescriue dieci Comandamenti. Chi ne osserna noue, & vno ne trasgredisce, si saluarà? Signori nò.

Perche?

Perche? Lo dice l'Apostolo: *Qui in vno delinquerit, factus est omnium reus*. Chi manca in vn punto perde tutto:

Per vn punto Martin perdè la Cappa.

per poco più d'vn punto Martin Lutero perdè la gloria, La ragione è questa: *Qui dixit non occides: non mæchaberis: non furtum facies, dixit etiam non concupisces*. Quel gran Ligislatore, che in vn fiammeggiante spineto nel Monte Sina dettò nelle tauole la legge, e scrisse il diuieto. Non vcciderai; non fornicarai; non rubbarai; con lo stesso dito scrisse ancora non desiderarai robba, nè donna d'altri. Chi cade in questo desiderio, trasgredisce la Legge. Di maniera, che non potrà mai dirsi osseruatore della Legge colui, che in vn minimo precetto è mancheuole.

Vna sola delle Proposizioni Gallicane, che sia ereticale, infettando (se alcuna ve ne fusse di non ereticale, e sana) l'altre, le fà tutte eretiche, *ratione vnitatis principalitatis* per cagione dell'vnità della principalità. Pochi sarãno, che tendino questa cagione dell'vnità d'vn tutto principale se non vederanno il Tiraquello *ad reg. cessante causa limit. 22. Eius, quod principale est ratio habetur, neglecto eo, quod secundarium est*. S'hà sempre d'auere riguardo à ciò, che tiene il primo luogo, lasciando da parte ciò, che stà nel secondo. Quì il principale è l'autorità Papale in Spirituale, e Temporale ereticalmente mutilata.

Terzo, Eretiche, e dannate sono non pure l'opinioni contrarie agl'articoli della Fede, mà anco le opposte alle Constituzioni Ecumeniche, & à quanto s'ammette, ò si danna nella Professione della vera Fede Catolica, fuori della quale nissuno puo saluarsi.

Chi non credesse, che nell'Eucaristia ci sia il vero, reale, e sostanziale corpo, e sangue di Gesù Cristo. Chi non credesse, che sette siano li Sacramenti della nuoua legge. Chi non credesse, che vi sia il Purgatorio. Che non ci sia la po-

testà dell'Indulgenze. Che non ci sia libero arbitrio. Che non ci sia peccato Originale. Che non ci sia Giustificazione, & altre simili proposizioni, che non si leggono nel Simbolo della Fede, nè si trouano nell'Euangelo; questo tale sarebbe Eretico? Mi persuado l'affermatiua in risposta: mà che ciò tutto credesi, per essere Canoni de' Sacri Concilij, massimamente del Tridentino, ò bene. La doue si definiscono queste Catoliche verità, è anco definito il Primato della Catolica Chiesa Romana, e la total'obedienza al Romano Pontefice Vicario di Cristo, successore di S. Pietro, iui *Cætera item omnia à Sacris Canonibus, & Ecumenicis Concilijs, & præcipuè à Tridentina Synodo tradita, definita, & declarata indubitanter recipio, simulque contraria omnia, atque hæreses quascunque ab Ecclesia damnatas reiectas, & anathematizatas, ego pariter damno, reijcio, & anathematizo.* Tutte l'altre proposizioni insegnate, definite, e dichiarate da Sacri Canoni, & Ecumenici Concilij, particolarmente dalla Sinodo Tridentina accetto senza vn minimo dubio, e giuntamente condanno, rifiuto, e scommunico tutto ciò, che possa essere contrario, come pure ogni qualunque eresia dannata, rigettata, e scommunicata dalla Santa Romana Chiesa.

E per dir tutto in poco, ecco il Canone di Fede del Tridentino. * *Si quis dixerit nihil præceptum esse in Euangelio præter fidem; cætera esse indiferentia, neque præcepta, neque prohibita, sed libera; aut decem præcepta nihil pertinere ad Christianos, anathema sit.* Sia scommunicato chiunque ardirà di dire, che niente viene comandato nell' Euangelo fuori che la Fede, tutto il resto essere indiferente, non comandato, nè vietato, mà di mera libertà; & che li dieci comandamenti in nulla s'appartengono alli Cristiani.

Sess. 5. can. 19.

Quarto. Dopò auer voltato, riuoltato, e spoluerato diuersi libri, hò per fine trouato alcuni Autori, li quali in

scorcio almeno pare, che accennino la distinzione posta in campo da cert'vni frà l'eresia fondamentale, e la formale: Mà quando, che sia, dallo stesso fondaco d'ond'esce il veleno n'esce anco la triaca. Conciosia che con la dottrina de' medesimi Autori si conuince nulla tale distinzione, in ordine à voler saluare le propositioni Gallicane sul supposto, che al più possino dirsi pericolose d'eresia fondamentale solamente, mà non già formale, e vera.

Riminio iuniore dice, che Eretico formale, e proprio si chiama colui, che non pure in materia degl'articoli della Fede, e de' Sacramenti sente diuersamente da quello, che sente la Santa Romana Chiesa; mà anche colui, che tiene dogmi peruersi, ò inuenta nuoue opinioni false, ò segue le vecchie false, e dalla Chiesa dannate. E ne cita la glosa *in Clemen. vnic.* * E questa opinione è commune frà Dottori, come attesta *Franc. Squillac. in tract. de Fide Catholica cap.* 14., *& idem Rimin. iun. in cons.* 395. *vol.* 4.

Glos. penult. de viur.

L'altro Autore è il Carerio nel suo trattato *de Heret. num.* 7. doue dice, che l'eresia si contrae coll'aderire all'opinione di coloro, che sono dannati da Santa Chiesa, aggiungendo, che lo stesso deue intendersi di chi defende le loro opinioni (notate ò voi defensori delle cinque dita di quella mano, che sacrilegamente spoglia il Papa della sua plenipotenza, e tenta l'opprimato del Primato di S. Pietro) *vt in Canone Gallorum.* 24. *quæst.* 3., *& cap. qui in Ecclesia*, *& cap. qui aliorum ea. quæst. Panorm. in cap. damnamus in fin.* 3. *col. de Summ. Trinit. Isern. in cap.* 1. §. *quocunque*.

Lo stesso Carerio nel nu. 20., dice che l'eresia si contrae col credere agl'Eretici; perche in tal caso è propriamente eretico, e si castiga con la pena della Constitutione *Inconsutilem*, che è di morte. Mà nel numero 28. dice, che si contrae l'eresia sprezzando li comandamenti del Sommo

Pon-

Pontefice, e li Canoni della Chiesa, coll'asserire, che il Papa, e la Chiesa non abbino autorità di fare Canoni. Et all'ora viene castigato come semplice Eretico, che è la sola scommunica, quasi che questa sia l'accennata eresia fondamentale. *19. dist. cau. nulli fas. not. Glos. 24. quæst. 3. canon. illi qui §. quia verò. Panorm. in cap. 1. Glos. de Apostatis Felin. in cap. firmissimè 1. col. de Hæret.*

Il Deciano distingue più chiaramente l'eresia fondamentale dalla formale. Ne porto quì le sue precise parole, essendo il più sodo fondamento della mia asserzione, che nulla sia tal distinzione, e però non possa servire di scusa, nè di pretesto, che l'eresia fondamentale non sia vera eresia, mentre viene punita con la scommunica, che è la pena più formidabile, con cui la Santa Chiesa castiga li più atroci delitti. * *Con qual pena poi si castigano coloro, che credono agl'Eretici; pare che come Eretici si castighino con la pena della morte, che è la loro. E per il contrario pare che debbano solamente dichiararsi scommunicati. Ma per risoluzione del dubio deve notarsi, che in due maniere puonno chiamarsi credenti; primieramente quelli, che credono agl'Eretici, e tengono li loro dogmi contro la Chiesa Catolica, e la Fede ortodossa. E questi tali sono veramente, e realmente Eretici.* (Ecco l'Eresia formale) *E così procede il Testo in detto capitolo penultimo, paragrafo ultimo. Secondariamente coloro, che credono ciò, che crede la Santa Madre Chiesa; mà con tutto ciò non lasciano di credere ancora ciò, che credono alcuni Eretici, pensando però, che quello non sia contrario à quanto insegna la Romana Chiesa. E questi tali devono dichiararsi scommunicati.* (Ecco l'eresia fondamentale) *Et in questi procede il Testo nel sudetto capitolo Excommunicamus, el primo nel paragrafo Credentes num. 12. Così destingue l'Abbate nel detto capitolo Excommunicamus el primo §. Credentes, num. 12. vers. oppono.*

* Tom. 1. pract. crimin. lib. 5. cap. 51. de credent. Hæret. n. 3.

Siegue il Grillando nel trattato de Hæret. quæst. 9. e l'Afflitto nella Constituzione Patarenorum. Il Carerio de Hæreticis nu. 162. Sin qui il Deciano.

Concludasi dunque incontrastabilmente nulla la distinzione dell'eresia fondamentale, e semplice dalla formale, e vera; perche sia l'vna, ò sia l'altra tutta è Eresia dannata dalla Santa Chiesa, e dagl'Ecumenici Concilij. E lo conuince quest'argomento: L'eresia di Lutero, e di Caluino è vera eresia reale, e formale, la suscitata ora in Francia è di Caluino, e di Lutero; Dunque l'eresie contenute nelle Proposizioni publicate in quel Regno sono vere, reali, e formali. La maggiore non fù mai controuersa da verun Catolico, e tale fù dichiarata, e condannata con gl'errori di Giouanni Vuicleff, e Giouanni Vis Settarij nella sessione 8. del Concilio Costanziense. La minore già è prouata da' libri di Lutero *de potostate Papæ, & de captiuitate Babilonica cap. de Baptismo*. E dal quarto libero dell'Institutta di Caluino *cap.* 2., *&* 6. E da quello di Melantone nella Confessione Augustana artic. 22. Nieghi dunque chi può la conseguenza.

C. scisma. 24. quæst. 1. Glos. in c. quia diligentia ext. de Elect.

Can. aduocauit. 24. q. 1., & cau. sicut Domini 16. q. vlt.

Auanziamosi vn passo più oltre. Non solo può stimarsi eresia il credere nelle cinque Proposizioni sostenute da Lutero, e Caluino Eresiarchi dannati, mà potrebbe dir si scismatico chì non pure le crede, mà chi le seguita, e le defende. Scisma è parola greca, che in lingua latina significa scissura, & in volgare separazione d' vnità. * Che però scismatici sono quelli, che per disubbidienza si separano, e diuidono dalla Chiesa Catolica Romana, attesoche diuidono la veste inconsutile di Cristo. * Cosa che non ardirono di fare gl'istessi Ebrei, che lo crocifissero. E perciò vengonò castigati li scismatici con la scommunica *latæ sententiæ*. Con la deposizione da ogni officio, * grado, & autorità, come li veri Eretici con la confiscazione de' beni, * e con l'annullazione d'ogni atto giuridizionale * *adbibito brachij se-*

Can. si quis suade num. 17. q. 1., & can. si quis inquit. §. fin. 1. q. 1.

Cant. quoniam in fin. extr. de offic. ordin.

Cap. 1. de Schism. in 6.

Abb. in d. cap. 1. de schism. in fin.

C. ad abolendam. ex 11. eo tit. de Hæret.

secularis auxilio implorato, & vsato anco l'aiuto del braccio Secolare.

Oggidì la cõsuetudine è, che li veri Eretici formali s'abbrugiano viui, se non abiurano. * *Hostien. in cap. ad abolendam. Couar. lib. 2. var. resol. num. 10. Iul. Clar. in §. Hæresis verb. scias tamen. Goffred. in l. 4. C. de Heret. ex l. Federici, quæ incipit. Inconsutilem. §. 4.*

Tuttauia non m'intendo in questo mio Disinganno di condannare rigorosamente per ereticali tutte le cinque Proposizioni della Francia, per se prese disiuntiuamente, mà bensì copulatiuamente, e congiunte insieme, e sostenute con pertinacia puzzano enormemente. E prescindendo dall'altrui giudicio se è migliore, e coll'intenzione lontana dal formare dogmi di fede, che à me non spetta, nel tribunale del mio sentimento, le condanno per opinioni ereticali, se non per altro, per rispetto almeno de'loro Autori Eresiarchi, & in riguardo al fine, al quale sono state poste in campo adesso, che è di mutilare la potestà del Pontefice, acciò non s'opponghi alle pretese Regalie sopra li redditi, e beneficij Ecclesiastici della Francia; non sostenuta l'Immunità da quel Clero con scandalo, & ammirazione di tutto il Cristianesimo. Pretensione vniuersalmente giudicata ingiusta, alla quale, come di diritti Spirituali spettanti alle Chiese, & Ecclesiastici, non à Secolari, s'oppose virilmente altre volte con petto di bronzo, e scudo di diamante il zelo di molti Vescoui, e Prelati della Chiesa Gallicana; la doue adesso come tanti conigli à vista del Leone, ò pauidi vccelletti sotto gl'artigli del Falcone, senza meno fiatare non che resistere, con petto di paglia, e scudo di vetro li Prelati Francesi si sono accosciati, & arresi all'inchieste de' Ministri Regij, diffidiati di quanto promise il Signore al Profeta Geremia. * *Ne formides à faccie eorum; nec timere te faciam vultum eorum. Ego quippe dedi te bodie* Cap. 2.

in

in Ciuitatem munitam, in columnam ferream, & in murum æreum Regibus Iuda, & Principibus eius; bellabunt aduersum te, & non præualebunt, quia Ego tecum sum, ut liberem te. Non ti spauentare se coloro ti mostraranno il viso dell'armi. Io ti darò da non temere brutti ceffi, perche ti constituisco à guisa d'vna Città ben fortificata, come vna colonna di ferro, & vna muraglia di bronzo alli Rè di Giuda, e Prencipi suoi. Ti combatteranno, mà non t'abbatteranno. Stà pure di buon'animo, che t'assisto io medemo, per liberarti da ogn'insulto.

Chi diffida del Diuino aiuto, al maggior vopo è abbandonato dall'vmano. Che marauiglia se il Clero Gallicano per non far testa col fauore del Cielo *cor eorum transiuit in terra?* Si sono dati in abbandono, ed atterrati di cuore da se stessi?

FINE DELLA PRIMA PARTE.

DEL-

DEL DISINGANNO
DI
D. ETTORE ALBERGANTE.

PARTE SECONDA
POLITICA.

LA Religione, e la Pietà sono li due Poli sopra de' quali s'aggira la circonferenza del punto centrico della stabilezza de' Regni, e Monarchie à giudicio, non dirò di Politici Christiani, mà di Prencipi idolatri del suo solo interesse, e ragione di Stato; li quali per prima regola collocano nella Religione la buona direzione de' loro gouerni.

Questa massima politica insinuò Sinesio all'Imperatore Arcadio. * *Religio, & Pietas firma inprimis Regni basis subijciatur*. Per prima base del Regno fonda la Religione, e la Pietà. Lo stesso conseglio diede Agapito à Giustiniano * *Non alius est Imperij vestri beatior prouentus, quàm Religionis augmentum*. Del vostro Imperio la maggiore fortuna consiste nell'accrescimento della Religione. Ricordi non dissimili suggeriua S. Leone à Teodosio: S. Gregorio à Maurizio: Ormisda à Giustino: e Simmaco à Zenone. E

Orat. de Regn.

In monit. ad eund.

non

non hanno bisogno delle Metamorfosi d'Ouidio, per trasformarsi in bastoni nodosi (già sono bastoni lisci) co' quali la Giustizia di Dio tosto, ò tardi suole bastonare li nemici della Chiesa sua Sposa. Anche il bastone di Mosè ch'è quanto dire la libertà Ecclesiastica, tramutato in serpente deuorò le biscie incantate de' Maghi di Faraone, ch'è quanto dire de' Politici; che incantano più li Rè, che le magiche verghe. Massime questa comprouata per infallibile da mille esempi, & autorizata da casi quasi infiniti per vera.

Clodoueo primo Rè Cristianissimo della Francia, il Costantino del quinto Secolo, che precesse al Romano, cosa non fece per ingrandire la Chiesa? Suenò l'Oro alla Pietà, & il ferro all'Impietà. Di tanti adobbi ornò le Chiese, è di tante rendite dottole, & arricchille, che ben può dirsi non inuidiasse alla magnanimità del gran Fondatore della seconda Roma. Fece con reggia mano così larghi doni à chi l'aueua regenerato à Dio, che seruendo egli di mantice al fuoco dell'inestimabile carità, col la quale riscaldaua gl'aghiacciati, potè poscia solleuare con essi la necessità d'innumerabili poueri, e la pouertà di numerabilissime Chiese. E perche Remigio il Santo Arciuescouo di Remes, che nella conuersione di Clodoueo aueua pescato il Regno di Francia à Dio, saggiamente non voleua rendersi sospetto à que' Popoli pronti sempre à pensar male degl'Ecclesiastici, che sotto pretesto di Religione, più che l'anime pescassero l'oro, perciò quanto dal Rè, e da que' Prencipi veniuagli donato, tutto distribuì a' poueri. Felici que' Prelati, che nuotando nelle ricchezze sono poueri; perche affogandosi nella pouertà sarebbero ricchi. Mostra non essere di terra, chi tesoriza per il Cielo, staccato dagl'interessi della Terra.

Non può essere felice, chi attenendosi con Dio, e con la Chiesa, possiede il fonte di tutte le vere contentezze. La felicità de' Prencipi Cristiani non consiste nel diuturno regimento

gimento delle redini dell'Imperio; non nella moltiplicità de' trionfi sopra la debellazione de' nemici; non nell'accrescimento di nuoui scettri alle loro destre; nè in lasciare li Figli eredi di vaste Prouincie, essendo infelice quella felicità, che non hà eredi.

Queste felicità, come minuti doni di quella fortuna (per parlare da Etnico,) ch'alla cieca li dà, e li toglie come gli piace, sono communi così a' Fedeli, come agl'Infedegli, tanto a' buoni, quanto a' tristi. La Fortuna solleuando deprime. Sono più tosto danni, che doni, desolazioni, che consolazioni: E per parlare da Catolico, le concede il Cielo tal'ora anco agl'empij, ed a' Tiranni, per vltimo, debole, e leggiero guiderdone di qualche buon'opera; la doue a' Cristiani, & à buoni, che non nel pelago borascoso di questi vani fasti; mà solo nel Mare immenso del Sommo bene hanno gettata l'Ancora delle loro speranze, riserba vna mercede indefettibile, & eterna.

Quelli sono verdadieramente felici, che conoscono, amano, e temeno Dio. Quei Prencipi, che gettano li fondamenti prima d'inalzare la Reggia, nõ alzano la Reggia prima de' fondamenti; che è quanto dire, che soggettano all' interesse del Cielo l'interesse di Stato, non all'interesse di Stato l'interesse del Cielo.

Quelli, che seruonsi della loro grandezza, per ingrandire, non per menomare il Culto Diuino: Quelli, che più, che di questi Regni della Terra fanno capitale degl'Imperij del Cielo, liquali non ammettono gelosia di Stato: Quelli, che ripudiata l'Impietà si sposano la Pietà: Quelli, che non affettano titoli sour'vmani douuti solo alle Deità; conoscendosi essi di fango come gl'altri omini, ad imitazione di quel Grande (benche Idolatro) che castigò l'adulatore, che lo faceua figlio di Gioue, quasiche bastardo, e fusse adultera la Madre casta moglie di Filippo il Macedone: Quelli che

me-

meglio della Spada impugnano l'arme d'Astrea, seruendosi del castigo, non per isfogare le proprie passioni, mà per prouedere al ben publico; e seruendosi del perdono non per patrocinare le colpe, mà per emendare li Colpeuoli. * *Sit piger ad pœnas Princips; ad præmia velox.* Cioè

Tardo a' castighi; a' premij frettoloso
Sia il Prencipe amoroso.

Ouid. lib. 1. de Pont.

perche. Quelli, che sanno farsi più amare, che temere dalli Sudditi osseruano ciò, che insegna il Tragico. * *Decet timeri Cæsarem, at plus diligi.* Procuri Cesare di farsi temere, mà molto più di farsi amare. Quelli, che seguono la scorta della ragione, non gl'insegnamenti del senso. * *Multos reges si Te ratio reget.* Gouernatore di molti sarai, se di Tè gouernatrice sarà la ragione, e Suddito il senso: Quelli, che tosano, non scorticano; che premono dolcemente il latte, non cauano rigorosamente il sangue alle loro pecorelle: Quelli, che di tal guisa inuigilano al beneficio de' Sudditi, che possino egli dormire sicuri, mentre essi vegliano: Quelli, che si mostrano con li Vassalli tali, quale desiderano, che si mostri Dio con loro. * *Se tales Ciuibus præbeant, qualem sibi Deum esse volunt*, ebbe à dire vn gentile, mà morale: Quelli, che hanno la destra più lunga della sinistra: Che non si superbiscono nelle prosperità: Che non si turbano nell'auuersità: Che non confidano nelle proprie forze: Che sbandiscono dalle loro Corti il Vizio, e fanno che s'alloggiano le Virtù solamente: Che adorano il Santuario, mà non c'entrano: Che inchinano l'Arca, mà non vi stendono sopra le mani, come fece Oza. Quì vorrei esser'inteso; poiche se bene tutti li soprallegati motiui siano posti in astratto, non gl'hò però quì registrati à caso. Possessor felice ne sarà il Prencipe amico della Chiesa.

Senec. Tragic. 9.

Senec. Epist. 38.

Senec. lib. 1. de Clement.

Se il Rè Ludouico XIV. auesse la bontà di così fare, l'assicurarei sù la mia fede, che il Cielo aprirebbe (come hà

fatto sin quì) le cataratte delle sue grazie, per diramare sopra il suo capo coronato à diluuij le pioggie delle sue benedizioni: Mà se vorrà incocchiare in manomettere il Patrimonio di Cristo, e la dote della sua Sposa, si ricordi che Enrico VIII., che più di dodeci millioni aueua tolto alla Chiesa, senza auere guerre, ò altre disgrazie che potessero impouerirlo, insensibilmente si ridusse à miserie così estreme, che fù constretto à dichiararsi fallito, con falsificare le monete ben trè volte. La doue li Prencipi Catolici col mantener'esenti da tributi, e Regalie le Chiese, da quello stesso che potrebbe parere loro d'aggrauio, riceuono vn notabile allegierimento, perche alla fine con quel poco Beneficio sostenta quel pouero Ecclesiastico tanti Sudditi al Rè, quanti sono li Genitori, Fratelli, Cognati, e Nipoti, le fatiche, & esercizij de' quali fruttano al Publico.

Se vn Rè dona vn Contado, ò vn Marchesato, ò vn Principato ad vn Caualiero, non torna più nelle mani del Donante; Mà in quei Vescouati, Abbazie, Priorati, & altri Beneficij hà sempre li fondi con che obligarsi in poco giro d'anni due, ò trè famiglie procurandole or'agl'vni, or'agl'altri, come che simili beni sono quelli, che non s'alienando in mani morte, sempre si ritrouano più che mai viui.

In somma si ricordi che come le penne dell'Aquila mescolate con quelle degl'altri vcelli tutte le inceneriscono, così li beni della Chiesa aggiunti alli profani tutti li logorano, e consumano. Vorrei essere in ciò più cieco che indouino, com'era Tiresia, ò quall'altro Giona, che il rauedimento di Niniue fece parere vn Profeta bugiardo.

ER-

ERRORE DECIMO.

Che il Rè di Francia tiene il diritto delle Regalie Iure Coronæ.

AFin che nel Volgo disinformato non facesse qualche impressione questo diritto di Regalia, come materia recondita, e strauagante non à tutti nota, io stimo prezzo dell'opera il darne qui vna succinta informazione alli curiosi, acciò sapino d'onde insorta la nouità delle cinque Proposizioni publicate quest'anno nella Francia.

Pochi Scrittori hanno toccato in specie questa corda assai dissonante; e chi l'hà toccata vn poco sotto voce, l'hà fatto per modo di racconto più che di controuersia, & à guisa di chi giuoca di scherma hanno tirato qualche colpo all'aria in generale, mà non à spada bianca in questione di duello, senza ne meno segnar colpi, non che ferire, come nell'occasione presentanea, che è singolare, *& ad hominem in subiecta materia*. Materia curiosa sì, mà non meno pericolosa, perche odiosa, toccante sul viuo. Questa, se non è quella corda da torturare li Rei, ella è almeno quella sopra la quale passeggiano li Funamboli; perche vn piede che si metta in fallo, si precipita à fiaccarsi il collo.

Ad vna scrittura, ch'andaua per le Corti li scorsi mesi in proposito di Regalie, nella quale ogni sforzo faceua l'Autore innominato per prouare ch'al Rè di Francia deuonsi le Regalie; sì per tributo alla Regia dignità; sì per recognizione della faticosa assistenza Reale alla custodia, e difesa de' suoi Vassalli; sì per supposto che li beni, e li redditi Ecclesiastici fussero anticamente conceduti in Feudo alle Chiese, e persone Ecclesiastiche; sì per tal quale Iuspatronato Regio di tutte le Chiese, e Beneficij del Regno; sì anco per l'im-

l'immemorabile consuetudine inueterata, *cuius initij non extat memoria*, non si sà d'onde prendesse principio, d'auere queste Regalie; e finalmente (che sia di questi titoli) che la cognizione, e giudicio della sussistenza d'essi, quando mai occorresse di reuocarli in dubbio; spetti alli Magistrati, e Parlamenti secolari, *priuatiuè quoad Forum Ecclesiasticum* il deciderne la ragione. A questa scrittura dico è stato dottissimamente risposto da Monsignore Don Nicolò Radolouico Arciuescouo di Chieti. Che però io, lasciati gl' Antagonisti mantenitori di cotali ragioni, mi stimo in impegno di scuoprirne la radice infetta, gettata dagl'istessi Politici Francesi, consistendo la vera filosofia in inuestigare, e sapere le cose mediante le sue cause.

Mal volontieri però m'arrischio; mà spero di stare sù l'equilibrio del giusto, senza temere ne meno di quell'animale, che *neque in muribus, neque in volucribus est*. Non è nè Topo, nè Vccello; mà nemico della luce della Verità. Tuttauia *si Veritas de terra orta est, Iustitia de Cælo prospexit*. Nacque è vero dalla terra la Verità, mà vergognandosi per esser nuda di lasciarsi vedere, si nasconde; e li Grandi non la veggono appena nello specchio. E la Giustizia, che in terra non troua sicuro ricouero, spiegati i vanni se ne volò al Cielo giusta il Sannazaro.

La donna, e la bilancia è gita al Cielo.

d'onde mira li regiri della sua emola Ingiustizia. *Intendami chi può, che m'intend' Io.*

Il diritto delle Regalie, dicono gl'Autori, che ne trattano, è vna ragione suprema, che competisce all'Imperatore, al Rè, ò altro Prencipe libero, che non conosce superiore. E questa ragione è così propria, che dicesi inseparabile, attaccata all'ossa, e nel midollo indiuisibilmente del Rè. Andrea de Isernia, Baldo, & communemente tutti li Scrittori *in cap. 1. quæ sint Regaliæ*, e benissimo s'estendono à

tutte

tutte le persone, e beni del Regno, essendo tutti Sudditi, e sottoposti al Rè; e la ragione è chiara, conciosia che le Regalie appattengono alla Regia Dignità, e potestà in ricompensa della gran fatica che sostiene il Rè nella custodia, e conseruazione de' suoi Sudditi. *Misin. ad Constit. Reginæ.* Contra *Manriq; Roland. à Vall. cons.* 1. *num.* 153. *tom.* 2. *Matth. de Afflict. Oliba ad Vsatic. alium namque. de Iur. Fisc. cap.* 5. *num.* 3. *Cipoll. de seruit. rust. cap.* 3. *num.* 17. *Rosental. de Feud. tom.* 1. *cap.* 5. *vol.* 1. *in addit. lit. E.* Frà Sudditi poi del Rè vengono per natura connumerati ancora gl'Ecclesiastici. Dunque indistintamente deuonsi al Rè le Regalie *Iure Coronæ*.

DISINGANNO DECIMO.

Il Rè di Francia non hà diritto di Regalie sù le persone, e Beneficij Ecclesiastici, nè alla collazione d'essi.

LA sfinge non saprebbe dar'à indouinare, nè vn'Edippo sciogliere il nodo intricatissimo delle contrarietà del Regno di Francia. Milanta molte immunità, e prerogatiue della Chiesa Gallicana, le cui principali sono cinque bestemmie contro il Papa, piùtosto che cinque priuilegij; e se fussero priuilegij, sariano à fauore più del Rè in detrimento della Chiesa Gallicana, che à fauore di questa contro il Rè.

La prima Immunità è, che il Rè di Francia non può essere scommunicato con la sola autorità del Papa, nè del Legato Apostolico, eziandio nel Concilio de' Padri.

La seconda è, che il Papa non può interdire il Regno di Francia, nè disponere nelle cose temporali del Regno; nè man-

mandar'altri à censurare li priuilegi, & immunità della Chiesa Gallicana.

La terza è, che il Concilio Generale legitimamente congregato è sopra il Papa; & che hà immediatamente da Dio la suprema giuridizione di riformare la Chiesa nel capo, e nelli membri.

La quarta è, che il Rè di Francia hà potestà di riformare il Clero, e congregare Concilij Nazionali e Prouinciali, per la riforma di detto Clero.

La quinta è, che il Papa non può di nuouo fare attentato alcuno contro li quattro Concilij antichi Generali, & altri accettati nella Francia, ò pregiudiciali alle consuetudini, priuilegi, e giuridizioni temporali del Regno, & alli Statuti della Corte.

Quì stà la serpe mescolata con l'anguille, e come dice il prouerbio, nella coda il veleno. In questa quinta immunità *latet anguis in herba*; com'hò detto, mà *frustra iacitur rete ante oculos pennatorum*. In vano si tendono trabucchelli à chi li vede. E spropositatamente il Clero Gallicano annouera frà le sue esenzioni, e priuilegi la gabella delle Regalie da tributare al Rè. Mi paiono perciò cinque paradossi più che immunità, e tutti pieni di contradizioni.

Alla prima dicono, che il Rè non può essere scommunicato con la sola autorità del Papa, nè del Legato Apostolico eziandio nel Concilio de' Padri. Con qual'altra autorità potrà essere scommunicato se lo meritasse? E pure à carte 180. de' suoi Errori confessano quei Caluinizanti Politici, che li Sommi Pontefici Romani scommunicorono molti Rè di Francia, cioè Lotario Primo, Carlo Caluo; Filippo Primo; Ludouico Grasso; Filippo Augusto; Filippo il bello; Carlo VI.; Ludouico XII.; Enrico III.; & Enrico IV., e tutto è vero. E poi scordatisi di questa confessione, la negano à carte 184., e studiano di cuoprire la menzogna, e la

loro

lor o contrarietà, con dire esser stata la Chiesa Gallicana quella, che scommunicò Filippo il Bello, e Filippo Augusto; mà il primo, presente Vrbano II., & il secondo, presente il Legato Apostolico. Se erano presenti in Concilio il Papa; & il Legato Apostolico, perche non dite, che fù il Papa, & il Legato, e non la Chiesa Gallicana, che li scommunicasse? Perche attribuire a' membri ciò, che opera il Capo? E poi se ne manco il Concilio de' Padri può scommunicare il Rè (secondo il vostro detto) come lo potè fare la Chiesa Gallicana in Concilio?

Di più. O il Rè è figlio di questa Chiesa Gallicana, ò Padre, e Giudice d'essa. Se è figlio (come se ne vantano) perche auanzarsi la Madre à scommunicare il proprio figlio, che non può? Se è Padre, Giudice, e Padrone di riformare detta Chiesa, perche lasciarsi scommunicare dalla figlia, e suddita sua? E gl'altri Rè, oltre li due Filippi il Bello, e l'Augusto da chi furono scommunicati? Non dal Papa (al dire delli Politici) nè dal Legato, nè dal Concilio, poiche da nissuno d'essi poteuano essere scommunicati. Dunque dalla Chiesa Gallicana. Dunque la Chiesa Gallicana può quello, che non può nè il Papa, nè il Legato suo Apostolico, nè il Concilio Generale. Et ecco la potestà delle Chiaui in mano dell'arbitrio, & autorità, non de' Successori di Pietro Vicarij di Cristo in terra, nè meno del Concilio Generale, ch'essi fanno superiore al Papa, mà alla plenipotenza della Chiesa Gallicana superiore al Papa, & al Concilio: Si che può slargare la vanagloriosa bocca, e dire: *Vinco te, si vinco vincentem te*. Sono da più del Papa, se supero il Concilio Generale superiore al Papa, giungendo la Gallicana potestà, doue non arriua nè la Pontificia Romana, nè la Conciliare Generale.

Alla seconda; Dico io; come s'annouera frà le immunità della Chiesa Gallicana l'inabilità di poter essere inter-

detto, ò scommunicato il Regno? Quest'inabilità è vna condizione propria degl'Infedeli solamente, perche non sono membri di questo corpo, nè pecore di quest'ouile cristiano. Se poi sia nuouo l'interdire Città intiera, mi riporto alla prattica quotidiana, & al contenuto nella Bolla del Concordato di Papa Leone X. del dì 19. di Decembre 1516. accennata da principio, fuori della quale, altra esenzione non può trouarsi.

Alla terza immunità s'è risposto soprabondantemente nella terza Proposizione impugnata nel sesto Disinganno: Onde qualunque ragione qui s'aggiungesse sarebbe vn'accrescere tedio à tediati per superfluità infruttuosa.

Alla quarta; Dicono li Politici, che il Rè di Francia è figlio della Chiesa Gallicana, & à lei spetta correggerlo, & indrizarlo alle virtù, & al modo di gouernare. Et ora dicono, che il Rè hà potestà di riformare il Clero, e congregare Concilj Nazionali, e Prouinciali per la riforma di detto Clero. Cos'è dunque la Chiesa Gallicana se non è il Clero principalmente?

Intendila chi può, ch'io non l'intendo.

Alla quinta. O questo è il punto centrico, à cui vanno à terminare tutte le linee della presente circonferenza: à questo scoglio coperto vanno à rompere l'onde procellose di questa borascosa tempesta. L'vrto tanto è pericoloso, quanto è più impercettibile, e meno conosciuto. A questa punta và à naufragare vn'Immunità, che priuilegia la Chiesa Gallicana all'aggrauio delle Regalie, delle quali appena se ne sapeua il *quid nominis*, che cosa fussero queste Regalie, se non da che Caluino con la libertà di conscienza pose il piede in quel Regno per ruina d'esso, altretanto abbracciato da' Politici Caluinizanti, quanto abborrito da' Catolici veri Francesi ereditarij del Regno, e della religione de loro pijssimi Predecessori, che lasciorono per massima

indu-

indubitabile del buon gouerno, che non le leggi Ecclesiastiche agl'abusiui Statuti de' Laici, mà questi al prescritto di quelle douessero essere regolati.

Onde interrogato vna volta Carlo Magno da certi Politici per qual cagione tanto si soggettaua alla Sede Romana, che non osasse vltimare alcun'affare importante se non con-, sultato prima con la Chiesa. Così faccio (rispose) perche, così comanda il Signore nel Testamento vecchio. Sì, per-, che così osserua la Cristianità tutta. Sì, e più, perche tutto, quello, che s'ordina, & esequisce contro le Constituzioni, Pontificie, tutto è irrito, e nullo. Eccone le parole sue da stamparsi à lettere d'oro nel petto de' Dominanti: *Placuit Apostolicam Sedem consulere quia ità præcepit Diuina auctoritas, atque docet, vt si maiores causæ ortæ fuerint, ad Sedem Apostolicam deuoluantur, vt Sancta Synodus statuit, & beata consuetudo exigit, incunctanter referantur, Constitutiones enim contra Canones, & Decreta Præsulum Romanorum, seu aliquorum Pontificum, vel contrà bonos mores, nullius sunt momenti.*

Hò voluto ricorrere per conseglio alla Santa Sede Apostolica, perche così ordina, & insegna l'Eterna Sapienza, che suscitandosi le più graui questioni, si deferischino alla Sede Apostolica, come dispongono li Sacri Concilij, & incontanente si riferischino, come richiede la beata consuetudine; Imperciòche le Constituzioni Imperiali contrarie a' Sacri Canoni, e Decreti de' Pontefici Romani, ò d'altri Prelati, ò pure contro li buoni costumi, non sono d'alcun momento.

Si come cinque bellissime Madri hanno partorito cinque bruttissimi figli, cioè *Pax*, Bellum. *Veritas*, Odium. *Securitas*, Periculum. *Tranquillitas*, Otium, & *Familiaritas*, Contemptum. Così parmi vedere le cinque Proposizioni vscite ora alla luce dell'Assemblea di Parigi, come

cinque deformi figlie di cinque Padri più deformi, che sono li cinque Priuilegi sognati dal Clero rappresentante la Chiesa Gallicana; ò per dir meglio cinque pessimi effetti abortiti da vna mostruosa causa, ch'è quella vanissima pretensione delle Regalie, d'onde si sono alzati al Cielo questi torbidi.

Vediamo vn poco se à tranquillarli forse giouasse l'assioma filosofico: *sublata causa remouetur effectus*. L'effetto di queste cinque Proposizioni procede dalla pretensione delle Regalie, che vorrebbero pure li Politici legitimare: Mà s'ingannano nell'elezione de' mezzi, non dureuoli, perche troppo violenti, e male conducibili al fine loro.

Il punto delle Regalie, che suppongo essere lo stesso, che dire della nominanza, e collazione delle Prelature, e Beneficij Ecclesiastici del Regno di Francia coll'appropriazione de' redditi delle vacanze d'essi *ad placitum Regium*, è quello, che con maggior calore viene trattato da' Politici; il libro de' quali, per auiso, porta in fronte per titolo:

DELLA SOVRANA GIVRISDIZIONE DEL RE SOPRA LA CHIESA.

Non m'è ignoto, ch'à questo libro è stato abbondantemente risposto nel libro impresso intitolato:

LE STRAVAGANZE FRANCESI.

Mà sò ancora, che l'Autore non s'allargò molto sopra il particolare delle Regalie. Che però risoluo con la scorta d'vn'Italiano, e d'vn Francese di scriuerne alcuna cosa, almeno in confuso, essendo impossibile discorrere con ordine, e chiarezza d'vn disordine imperccttibile inuolto in vn Caos così oscuro, e tenebroso, fuori delle leggi Vmana, Diuina, e Naturale. E se non è forse questo dritto di Regalia qual'altro Dio, ò qual Melchisedech, *sine Patre*, *sine Matre*, *sine genealogia* senza principio, la cui essenza è incomprensibile, non sò che mi dire, perduto in quei sacri

orrori così pieni di tenebre palpabili, che non si può ricapezzarne capo, nè coda, se non dico essere vna Chimera, ò vn'Ircoceruo.

L'Istorico Francese Pier Mattei nella vita d'Enrico IV. di cui fù Istoriografo Regiamente prouisionato, scriue, che nelle allegrezze publiche dell'assoluzione Papale di detto Rè dall'eresia, nella quale era nato, educato, & incanutito, il Clero Gallicano per bocca dell'Arciuescouo di Tours, dopò le gratulatorie, e rendimenti di grazie per la pace data alla Francia, chiedè giustizia al Rè Enrico per la Chiesa Gallicana, rappresentandola tanto abbattuta, miserabile, afflitta, e desolata, quant'era stata ricca, felice, florida per l'addietro.

Supplicò il sudetto Arciuescouo di Tours in primo luogo per la publicazione, & accettazione del Concilio di Trento, modificando col beneplácito del Papa in quello, che gli paresse non così conueneuole all'Immunità delle Chiese particolari del Regno.

Supplicò anco, che douesse restituire alla Chiesa ciò, ch'era della Chiesa, e conformarsi alla santa operazione del suo grand'Auo, e gran Predecessore descendente dalla sua Real Casa, che mai volse pigliare sopra di se il pericolo delle nominanze a' Beneficij Ecclesiastici (parere approuato dal suo Parlamento.) Et che quando pure per qualche considerazione non voglia Sua Maestà alterare quello, ch'era stato vsato da qualcheduno de' Predecessori, almeno conferisse tal carico à persone capaci, e sufficienti.

A queste suppliche (dice il Mattei) col rispetto, che li Rè hanno sempre auuto à i ragionamenti de' Sacerdoti, giudicando, che l'onore, che si rende agl'Ecclesiastici si riferischi à Dio; & che li Vescoui, se bene Vassalli (dice esso) e sudditi, non sono però meno, che Ministri, & Ambasciatori di Dio viuo, & interpreti della sua volontà, volse vedere in

che

che consistesse la cosa delle Regalie; e da' Politici gli fù portato il sopracennato libro DELLA SOVRANA GIVRISDIZIONE DEL RE SOPRA LA CHIESA. Doue à carte 110. dice, che il Rè *Iure Coronæ* hà dritto di conferire Beneficij Ecclesiastici di qualunque sorte si siano eziandio con cura d'anime, con facoltà maggiore di quella de' Vescoui, & vguale à quella de i Papi. E queste sono le formalità; Che dico io? Le deformità iui spianate:

Noi affermiamo, che per vna giuridizione propria, e particolare de i nostri Rè li suoi Parlamenti conoscono, e giudicano non solamente il possessorio, mà anche il petitorio de i Beneficij conferti in Regalia; il qual petitorio, se bene à prima vista pare paradosso agl'occhi de' semplici, non resta però di passare per massima vera nell' opinione de' più giudiciosi, e buoni Francesi, li quali per verità instrutti nelle cognizioni delle nostre leggi, & iniziati nei sacri misterij di questo Stato, sanno ciò, che è il dritto di Regalia, e quale sia la potestà del Rè in tal proposito, e quale l'autorità, e giuridizione de' suoi Magistrati. Dritto di Regalia, che hà sì gran forza, & è di tal'efficacia, che auanza le leggi positiue Ecclesiastiche, & è sopra la potestà de' Vescoui, & vguaglia la potestà del Papa medesimo (in quello, che tocca la collazione de' Beneficij) perche noi teniamo in Francia, & è statuito per arresto della Corte, che nel fatto della Regalia (nella quale omnia sunt extraordinaria) il Rè può conferire nelle resignazioni ad fauorem, e disporre assolutamente de' Beneficij, come fà il Papa; il che non possono far li Vescoui, & altri Ordinarij, la potestà de' quali è limitata. Diciamo di più, che la potestà del Rè è così grande, & eminente nella Chiesa, che quando la Regalia è aperta, egli conferisce pleno iure, senza interuento nè del Papa, nè del Vescouo; e non solamente li semplici

Bene-

Beneficij, mà anco le Prelature inferiori, che hanno giuridizione spirituale, e le Dignità Ecclesiastiche, ch'hanno Cura d'anime, come gl'Archidiaconati, Decanati, Rurali, Penitenzieri Episcopali, & altre Dignità nel medesimo modo, che gl'Ordinarij, e con la medesima autorità.

Il Rè, ancorche non fusse farina da far ostie, rimase stomacato di tali chimerizamenti espressi in Enigmi Delfici, con termini così astrusi, e con distinzioni non più sentite di Regalia peculiare, di Regalia aperta, di Regalia chiusa, tutte senza dichiarazione, nè che cosa sia questa Regalia, d'onde originata, nè accennare chi facesse questo bel Regalo alla Francia, nè in che modo s'attaccasse questa Regalia allo Scettro del Rè in questi vltimi tempi solamente, e non per prima. E se è vero ciò che dicono li precitati Autori, che questa Regalia sia vna ragione suprema inseparabile dal Rè, come che attaccata all'ossa sue, e nel midollo, conuerrà chiamarla vna qualità simile ad vna specie di mal Francese, mentre non d'altra maniera s'attacca agl'altrui Scettri; e però rispose il Rè Enrico in questi precisissimi sensi.

M'aueggo, che quanto auete esposto tutto è vero: mà io non sono autore della nominazione. Questi termini erano introdotti auanti ch'io fussi Rè. Pendendo la guerra, io son corso doue il fuoco ardeua, per spegnerlo: Ora che noi siamo in riposo, farò quello che richiede il tempo di pace. Sò, che la Religione, e la Giustizia sono il fondameneo, e la colonna di questo Regno, e quando elleno non vi fussero, io le fondarei, mà à poc'à poco, come fò in tutte le cose. Farò di modo con l'aiuto di Dio, che la Chiesa starà così bene, come staua cent'anni fà. Mà bisogna, che voi co' vostri buoni esempi ripariate à quello, che li catiui hanno distrutto, & che la vigilanza ricuperi quello, che la trascuragine hà perduto. Voi mi auete esortato al mio debito, & io v'esorto al vostro.

vostro. Facciamo bene voi, & io. Andate voi per una strada, & io per l'altra; se s'incontraremo, tutto passarà bene.

Dalla proposta, e risposta gran cose si puonno cauare; mà io per breuità mi riduco à quattro, ò cinque riflessi remissiuamente al libero giudicio degl'intendenti.

Il primo riflesso. Come può stare insieme la supplica del Clero Gallicano per l'accettazione del Concilio di Trento, che fù radunato dal Papa, e da esso confermate tutte le azioni di questo? e per conseguenza chiedendo l'accettazione del Concilio, il Clero Francese attesta, che riconosce il Papa come Capo di tutta la Chiesa, e Maestro infallibile di tutta la Cristianità, e superiore a' Concilij. Come s'accozzano insieme queste contrarietà?

Il secondo riflesso. Come può stare, che il Clero Gallicano d'all'ora instasse il Rè Enrico, acciò ad imitazione di Ludouico il Santo douesse restituire alla Chiesa quello ch'è della Chiesa, cioè non ingerirsi nella collazione delli Beneficij, e Prelature Ecclesiastiche, roborata massimamente dalla risposta del Rè, che ben conosceua esser ciò vero; mà ch'egli non era stato l'autore di tali nominanze, e collazioni? Et il Clero d'oggidì aderischi in tutto così facilmente alle nouità del Rè, e suoi Parlamenti, non pratticate per l'adietro, almeno in quella forma, & estensione, che si pretende adesso?

Il terzo riflesso. Come può stare à botta di martello questa implicanza di contradizione: *Est. Non est?* Li Politici à carte 102. asseriscono, che per virtù di certa Regalia sognata; mà non spiegata da essi ciò ch'ella sia, il Rè *Iure Coronæ* independentemente dal Papa tiene autorità di conferire qualsisia sorte di Beneficij, eziandio di Cura d'anime; & il Clero d'all'ora coll'attestazione del Rè medesimo lo negano, asserendo francamente la collazione de'

Be-

Beneficij non essere propria de' Laici, mà della Chiesa. Però chiedeua il Clero da Enrico di restituire alla Chiesa ciò ch'è della Chiesa, allegando, che S. Ludouico, & il Parlamento di quei tempi onninamente rigettorono que' *Ius conferendi*. E se fù introdotto di poi, ò è stato per mera vsurpazione, ò per priuilegio, se per vsurpazione; non occorre disputarla: *sic volo, sic iubeo; stat pro ratione voluntas*. La legge de' Grandi consiste nel *Così la voglio*. E vogliono ciò che vogliono. Se per priuilegio; non potè mai vscire d'altronde, che dal Papa. Dal Papa non si può dire, perche pretendono, & affermano, che l'abbia independentemente da esso, e dalla Chiesa. Ne meno, che l'abbia *Iure Coronæ*; perche tanti Rè, che furono in Francia auanti, che il Francese Caluino l'impestasse delle sue eresie non ebbero, nè conobbero tal'autorità independente. Anzi alcuni la procurorono per priuilegio dal Pontefice, come Pipino, e Francesco I. e qualche altro. Altri Rè non la volsero ne anche per priuilegio, come Ludouico IX. Oltre, che la potestà Regia prouiene immediatamente da' Popoli, e mediatamente da Dio, come di Saulle nel primo libro de' Rè. *Sed sic est*, che li Popoli non hanno questo dritto di Regalia, e potestà vguale à quella del Papa, e maggiore di quella de' Vescoui di conferire Beneficij, e Dignità con Cura d'anime; Dunque non hanno potuto trasfonderla nelle persone elette per loro Rè con la sua descendenza.

Frà tante ambagi chi può rinuenire la certezza senza mettere il piede in fallo, e caminare sicuro? A me certo non dà l'animo, se perdo di vista la mia Cinosura, che è vn Politico sì, mà assai veridico Francese; il quale nella vita di Ludouico IX. discorre in proposito di Regalie, che il Santo Rè ben sapeua fin doue s'estendeua l'autorità Regia. Ad ogni modo vedendo la sonnolenza de' Prelati, e la dissolu-

tezza del Clero con li disordini di tutti gl'Ecclesiastici, non ardì mai nè in qualità di Giudice assoluto, nè in qualità di defensore de' Sacri Canoni, nè per via d'appellazioni, ò d'abuso, nè sotto altri pretesti ingerirsi autoritatiuamente negl'Ecclesiastici: Mà solamente con affettuose ammonizioni, e paterni consegli gl'andaua spronando all'adempimento dell'officio loro, con dire, che in altra maniera non appartiene à Secolari procedere con gl'Ecclesiastici. E con questo solo periodo, e modo d'operare del Santo Rè, getta Pietro Mattei à terra le soffisticate chimere de' Politici moderni della giuridizione del Rè sopra gl'Ecclesiastici per via d'appellazioni; per via d'abuso; per vigore de' Sacri Canoni, & altri cauillosi pretesti di mettere la falce nell'altrui messe.

Narra l'Istorico, che vna volta il Clero Gallicano supplicò il Rè ad ordinare, che chiunque auesse perseuerato per vn'anno, & vn giorno in scommunica fusse astretto per vigore della sua giustizia, à farsi assoluere. Rispose il Rè, che se doueua ciò fare conueniua prima, ch'auesse notizia delle cause, s'erano ragioneuoli, e necessarie; perche non deue alcuno essere separato dal corpo mistico della Chiesa senza cagione. E come, che gli replicasse il Clero, che la Chiesa non poteua permettere, che vn Magistrato temporale si fraponesse à giudicare delle cose spirituali: *Così ne anch'io* (rispose il Rè) *non voglio permettere, che voi abbiate alcuna cognizione di quanto appartiene alla mia giustizia*. E poi soggiunse: *Vn Vescouo di Bertagna tenne sett'anni legato di scommunica il Conte d'Essa. Se la mia giustizia l'auesse astretto à farsi assoluere, e sodisfare al Vescouo, la mia forza, e l'ordine saria stato ingiusto; perche la scommunica medesima data da quel Prelato fù dichiarata nulla dalla Sede Apostolica, & il Conte assoluto dal Sommo Pontefice Vicario di Cristo.*

Dicono

Dicono li Politici moderni esser sempre stato costume del Regno di Francia, che gl'Ecclesiastici fussero regolati, e giudicati da' Magistrati Laici. *Non è vero* (risponde l'Istorico Francese medesimo) *perche è manifesto, che tutto il Clero Gallicano instantissimamente in faccia al Rè contestò, che la Chiesa non può permettere, che il Magistrato Secolare s'ingerischi nelle cause Ecclesiastiche.*

Quarto riflesso. Come s'accordano queste contrarietà, che il Papa da se solo non può scommunicare li Prencipi, nè assoluerli; e che gl'appelli si deuono fare al Concilio Generale, non al Pontefice; & che il proprio Giudice delli Francesi è la Chiesa Gallicana; col vedere (come rinfacciò al Clero d'essa il Santo Rè Ludouico) che vn semplice Vescouo tenne sette anni scommunicato il Conte di Bertagna; e l'appellazione dalla Censura non fù fatta nè al Concilio Generale, nè alla Chiesa Gallicana; mà bensì al Sommo Pontefice Romano, da cui fù anco assoluto? E lo stesso si toccò con mano al tempo d'Enrico IV., il quale non si reputò mai per Rè di Francia finche non fù assoluto da Papa Clemente VIII., contentandosi di stare quattr'anni continui nelle sue vmili supplicazioni, che ammettere per valida l'assoluzione datagli dalla Chiesa Gallicana nullamente, come s'è detto à suo luogo.

Vltimo riflesso è, che la presunzione delle Regalie viene affatto esclusa dalla considerazione, che nissuno delli Rè Predecessori l'hanno pratticata nella forma d'oggidì, nè meno quando n'aueuano l'Indulto Apostolico. Mà molto più resta esclusa dalla dichiarazione fatta nella Conferenza di Fontanableo dal Rè Enrico IV., dal Vescouo d'Eureux, e dal Gran Cancelliero alla presenza degl'Ottimati del Regno nel 1598. Che Sua Maestà non intendeua di pigliare in mano il Turibolo, ch'è proprio de' Sacerdoti, memore del funesto fine, ch'ebbe il Rè di Giuda, il quale in

pena della sua audacia di prendere l'Incensiero, ed incensare l'Altare, restò subito carico di lepra, e priuato del Regno, e della vita insieme, per attestato della Sacra Scrittura.

In conformità di che dopò auere il Rè Enrico IV. fatto esaminar', e ventilare nel suo Conseglio le querimonie, & instanze del Clero Gallicano, come abbiamo narrato à relazione del Mattei, con vn suo Editto, che mandò il detto Rè l'anno 1606. nel Parlamento di Parigi, acciò lo registrasse, e verificasse, ridusse le Regalie alli termini prescritti nel Concilio generale di Lione, e negl'Editti antichi; E se ne dichiarò in questi sensi precisi: *Non intendiamo godere il dritto di Regalia se non nella forma, che Noi, e li nostri Predecessori l'abbiamo goduto, senza estenderli più oltre in pregiudicio delle Chiese, che ne sono esenti*. Sò bene, che il Parlamento fece gran difficoltà in ammettere, e confermare quest'Editto; mà alla perfine l'accettò, e registrò alli 29. Febraro l'anno 1608. senza modificazione, ò restrettiua veruna.

Lo stesso fece il Rè Ludouico XIII. nel 1629., & il regnante Ludouico XIV. nel 1657. Doue si dichiarò non essere sua intenzione di godere le collazioni di Prebende, e Beneficij semplici in virtù della Regalia, se non nelle Chiese, doue li Rè suoi Antecessori ne godeuano dopò l'Editto d'Enrico IV. del 1606. Mà la dichiarazione delli 10. di Febraro 1673., confermata alli 2. d'Aprile 1675. mostra, che *non respondent vltima primis*. Altro, che vna Furia d'Auerno può auere sconuolta la mente Reale à tanta mutazione d'onde scotendo Tesifone la sua face, tante fiamme hà suscitato per ridurre in fauille la pace, e tranquillità della Chiesa.

Quì fò punto fermo; e dimando: ò il Rè di Francia à suggestione de' Politici si persuade auere il dritto delle Regalie *Iure Coronæ*, ouero *Iure Naturæ*, ò pure *Iure priuilegiorum*.

giorum. Non per ragione della Corona, come fauoleggiano li suoi Politici, perche è improbabilissimo, che tutti li Rè, & Imperatori Catolici siano stati così ciechi, che non abbino mai veduta gemma così lucida à risplendere nella sua Corona Reale (che suppongo in tutto simile à quella di Francia, se altra speciale prerogatiua non auesse al Mondo ignota) ò così trascurati in non valersi della più ricca, e preziosa gioia, che fusse incastrata nel loro diadema, se sapeuano d'onde venuta, se dal Cielo, dalla Terra, ò dalle maremme Eritree, e da mano di qual Gioielliere incastrata.

Posto dunque per vero ciò che dicono gl'Autori, che le Regalie siano vna ragione suprema inseparabile dall'ossa del Rè, certo è, che non s'estendono alle persone, e beni Ecclesiastici, non essendo questi soggetti al Rè; Onde non lice sopra la Chiesa, & Ecclesiastici pretendere questo Ius di Regalia. E che sia vero, il più arrischiato de' Dottori, ch' hanno scritto in materia di Regalie, che è Don Acazio de Ripoll, publico Lettore di Legge in Barcellona, è arriuato à dire, che in due casi può il Rè in virtù della suprema sua Regalia conoscere le cause frà Ecclesiastici, quando c'entra l'interesse del Fisco Regio, e di quelle cause ancora delle persone esenti dalla Giuridizione Ecclesiastica, come Religiosi Regolari, che non hanno Giudice competente. E questo ancora viene dall'Oliba, dal detto Acazio de' Ripoll, e d'altri, limitato nel Principato di Catalogna solamente, & in virtù della concessione Apostolica; se bene pensa l'Acazio, che questa suprema Regalia possa essere fondata nel possesso immemorabile, in cui suppone, che fosse il Rè auanti il priuilegio Papale, attesa massimamente la tolleranza de' Sommi Pontefici; di che però altra proua non apporta, che la sola sua presunzione, senza verun'altro titolo, ò fondamento.

Delle Regalie di Spagna, frà le cinquant'vna, che ne

numera,

numera, & esamina l'Acazio, quella sola del cap. 11. à pagina 69. *De Regalia cognoscendi de causis inter Clericos ordinarios, & Fiscum Regium, & Iudices Ecclesiasticos Delegatos* è la più pregiudiciale di tutte l'altre in proposito d'Immunità. E non ostante, che proceda con tali, e tante distinzioni, che in poco più di niente viene toccata l'Immunità, e giuridizione Ecclesiastica, con tutto ciò fù così acremente impugnato, ripreso, e dannato questo Dottore dal Padre Antonino Diana *part. 4. tract. 1. de Immun. Eccles. resol. 66. & 67.*, che lo stesso Acazio modestamente iui se ne aggraua, e si lamenta, quasi che lo tratti poco meno, che da Eretico. E si scusa nel citato luogo con dire d'auere nel primo Capitolo delle sue varie risoluzioni parlato sopra il Ius municipale del Principato di Catalogna, doue suscitandosi spesse, e varie controuersie anticamente frà li Giudici Ecclesiastici, e Secolari à chi di loro spettasse conoscere, & in quali casi, e cause competesse la giuridizione al Giudice Laico, & in quali all'Ecclesiastico, determinarono ambe le Curie di venire ad vna Concordia Giuridizionale; la quale stabilita, fù approuata, corroborata, e confermata per autorità del Sommo Pontefice, e Santa Sede Apostolica, come appunto è quella dello Stato di Milano. Et in sua discolpa n'allega l'osseruanza. E dice, che se bene non può il Papa sottoponere in tutto gl'Ecclesiastici alli Prencipi Secolari, può nondimeno farlo in casi particolari, citandone il Farinaccio. *Tom. 1. de Inquisit. quest. 8. num. 4. limit. 1.* aggiungendo, che la tolleranza del Papa opera molto in questi casi, come insegna *Felin. in cap. 2. de præbend. num. 10. Oliba ad vsaticum alium namque cap. 13. num. 23. Carol. Carcass. lib. 2. cap. 3. verb. cuius iuris.* E posto, che non constasse del priuilegio Apostolico, il possesso, & vso antichissimo suffragarebbe.

Chi vedrà l'impugnazione del Padre Antonino Diana

al

al citato trattato *de Immun. Eccles. par. 4. resol. 66., e 67.* argomentarebbe *à minori ad maius*. Che se alzasse oggidì dalla Lapide sepolcrale il capo ad vdire le correnti nouità delle Regalie Francesi, con quali inuettiue crediamo noi, che batterebbe la Diana contro chiunque vi hà dentro le mani, sia chi si sia, Rè, Prencipe, Giudice, Parlamento, ò altro?

Le Regalie di Spagna sono cinquant'vna mosca in paragone di quelle di Francia, che mi paiono vn mostruoso Elefante, ò pure quel Monte altissimo dell'Armenia, alle cui radici non si dà adito, & il cui Capo frà le nuuoli si nasconde. Mà si come nell'occhio corporeo col stare lungamente al buio si scema di molto la potenza visiua; così temo, che tratenendomi più à lungo frà l'oscurità di tenebre così folte, e densi orrori di queste Regalie mi s'offuschi l'occhio della mente, mi risoluo d'vscire alla bella luce della Verità, con la scorta de' cui chiarori due cose comprendo da concludere.

La prima. Ch'essendo le Regalie di Francia non altro, che vna mera vsurpazione di beni, e giuridizioni Ecclesiastiche per via di contribuzioni, imposizioni, e gabelle sopra le persone, e Beneficij Ecclesiastici; à queste contribuzioni non c'è alcuno di qualunque autorità anche Regia, ò Imperiale, che possa sottoporre, & obligare nè il Clero, nè la Chiesa senza speciale licenza del Sommo Pontefice: N'abbiamo il Testo aperto *in cap. aduersus. extr. de Immunit. Eccles. Glos. in cap. 4. tit. eod. verb. tantam necessitatem*.

Lo stesso in termini più calcanti si replica *in cap. Clerici. §. nos igitur. d. tit. in 6.* Si che fuori d'vrgentissime necessità, quando le facoltà de' Secolari non arriuano à sollenarle, non può il Clero esser sforzato à simili contribuzioni, ò imposizioni secolaresche; & all'ora ancora non lice

venire

venire al partito senza darne conto al Sommo Pontefice, la cui licenza deue precedere l'imposizione. E non ostante qualunque priuilegio in contrario tanto chi paga (anco spontaneamente) quanto chi fà pagare incorre *ipso facto* nella scommunica, dalla quale senza speciale facoltà della Santa Sede nissuno può esser'assoluto, che in articolo di morte. Così hà definito il Concilio di Trento sess. 22. cap. 11. iui:

Se la cupidigia d'alcuno, sia Ecclesiastico, ò Secolare di qualunque dignità, anche Imperiale, risplenda, ò per se stesso, ò per mezzo d'altri, vsando forza, ò mettendo terrore, ò per via di pratticbe artificiose d'interposte persone Ecclesiastiche, ò Laiche, ò sotto qualsiuoglia altro colore, e pretesto ardirà conuertire in proprio vso le giuridizioni, beni, censi, ragioni, anche feudali, & amfiteotiche, frutti, emolumenti, ò qualunque altra sorte di redditi, che deuono conuertirsi ne' bisogni de' Ministri, ò necessità de' poueri, mà presumerà d'vsurparli, ò impedire, che non siano goduti da quelli à chi spettano di ragione; questo tale, dico, resti scommunicato fin che non auerà restituito intieramente alle Chiese, ò suoi Amministratori, ò Beneficiati le loro giuridizioni, beni, effetti, frutti, e redditi occupati, ò ad esso in qualsiuoglia maniera, anco per donazione di persona supposta peruenuti; e di poi otterrà l'assoluzione dal Sommo Pontefice.

La Bolla in Cæna Domini, che ogn'anno si publica può parlare più chiaro di così? *Quiuè collectas, decimas, taleas, & alia onera Clericis &c. absque Summi Pontificis speciali, atque expressa licentia imponunt &c. etiamsi Imperiali, aut Regali dignitate &c. excommunicantur &c.* Si dichiarano scommunicati quelli ancora, che impongono collette, decime, taglie, & altre grauezze agl'Ecclesiastici senza speciale, & espressa facoltà del Sommo Pontefice,

ancor-

ancorche siano persone insignite di dignità Regale, ò Imperiale. E la ragione è manifesta; perche nissun Prencipe secolare hà giuridizione alcuna sopra la Chiesa, ò persone Ecclesiastiche, *cap. si Imperator. 96. dist. circa fin. Non à legibus publicis; non à potestatibus sæculi, sed à Pontificibus, & Sacerdotibus Omnipotens Deus Christianæ religionis Clericos voluit ordinari, & discuti*. Ordina l'Onnipotente Dio, che gl'Ecclesiastici della religione Cristiana siano regolati, e giudicati, non dalle leggi publiche, nè da Potentati del secolo; mà dalli Sacerdoti, e Pontefici.

Innocenzo III. così scriue all'Abbate di S. Siluestro * *Non attendentes, quod Laicis etiam Religiosis super Ecclesijs, & personis Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas &c.* Noi à riguardo, che à Laici quantunque religiosi non fù mai attribuita alcuna autorità sopra le Chiese, e persone Ecclesiastiche &c. Lo stesso viene efficacemente confermato nel *cap. cura Ecclesiarum. eo. tit. & cap. cum legis, de reb. Eccles. alien. vel non. cap. benè quidem. 96. dist.*

* In c. Eccl S. Mariæ de Constit.

Tanto che nè sotto colore del ben publico, nè col pretesto di commune, e mista vtilità sia lecito alli Prencipi secolari statuire cos'alcuna contro le Chiese, & Ecclesiastici, atteso, che due cose copulatiuamente si richiedono, cioè, la giusta, e legitima causa di statuire, e l'autorità nel statuente di poter'obligare.

Lo stesso Ius Ciuile protesta non potersi innouare cos' alcuna contro la disposizione de' Sacri Canoni, iui: *Cassa, & irrita esse denunciari per totam Italiam præcipimus omnia statuta, & consuetudines contra libertatem Ecclesiæ, eiusque personas inductas aduersus Canonicas, & Imperiales sanctiones*. Comandiamo, che per tutta l'Italia siano dichiarati irriti, & abrogati tutti li Statuti, e Consuetudini introdotte contro la libertà della Chiesa, e delle

persone Ecclesiastiche, e ripugnanti a' Sacri Canoni, & Constituzioni Imperiali.

Quì mi verrebbe in acconcio d'impugnare quell'articolo, che frà tutti gl'altri serue d'antemurale à difesa della libertà della Chiesa Gallicana; ed è l'appellazione intitolata *ab abusu*, che oggidì col pretesto della libertà Francese mette in ceppi, e manette la giuridizione spirituale della Chiesa vniuersale, non meno Gallicana, che Romana. Mà è tanto ridicolo, per non dire sproposicato questo punto, che si renderebbe ridicolo, e mal'asennato chi s'addossasse la briga d'impugnarlo, mentre da se stesso si dissipa, e distrugge.

Dirò solamente per non lasciare intatto vn punto, che tanto rumoreggia in questa materia, che Pietro de' Marca con vn bel translato definisce l'appellazione dall'abuso dicendo essere: *Vna prouoca dal Giudice Ecclesiastico quando s'abusa della sua autorità, al Giudice Laico*. La doue li Giuristi la definiscono: *Vna prouoca fatta dal Giudice Minore al Maggiore per causa d'aggrauio*. Chi è, che non scorga, che per spiegare quest'appellazione dall'abuso, s'abusa Pietro de' Marca del nome d'appellazione? La chiama prouoca dal Giudice Ecclesiastico al Secolare quasi questo sia superiore à quello, e pure frà essi non c'è subordinazione alcuna, essendo onninamente distinta la potestà Ecclesiastica dalla Secolare, e ciascheduna d'esse hà li suoi gradi separati à guisa di due linee paralelle, le quali s'allunghino pure quanto si voglia, mai si toccaranno, nè si vniranno insieme. E così non essendo mai inferiore il Giudice Ecclesiastico al Secolare nelle cose spirituali, da quello à questo, come da minore à maggiore non s'appella, mà si bene da vn Vicario pedaneo (per figura d'esempio) s'appella al Vicario Generale; da questo, al Vescouo; dal Vescouo al Metropolitano, e da questo al

Papa.

Papa. Così frà Giudici Laici s'appella da vn Console di Giustizia al Podestà, dal Podestà al Senato; e da questo ad altro Superiore, fin che s'arriui al Sommo; mà non mai col bel translato di Pietro de' Marca, saltare da vna superiorità ad vn'altra diferente, e independente, ch'è appunto vn saltare dà palo in frasca.

Hò letto frà l'altre strauaganze di Nerone, che vedendo egli vna volta vn'istmo, cioè vn certo spazio di terra, che diuideua due Mari, e rintuzzaua l'onde spumanti d'essi; Gli saltò in capricio di far rompere quell'istmo, & vnire quei due Mari, per vedere, che effetto fussero per fare quell'onde orgogliose mischiandosi assieme. Consultato l'Oracolo rispose: *Non lo fare. Guardati. Che se s'vniscono quei due Mari tù ne restarai sommerso. Lascia le cose doue l'hanno poste li Dei, e non confondere li termini dell'Eterna Prouidenza.*

Due gran Potenze, non hà dubio sono l'Ecclesiastica, e la Ciuile. Sono due Mari diuisi da Cristo alli Pontefici, & agl'Imperatori, e Rè, con vn spazio di terra d'amministrazione; quinci la Spirituale, quindi la Temporale. Guai à chi tenta rompere quest'argine, e per via d'appello *tanquam ab abusu* mescolare assieme quest'onde tanto potenti, perche confondendosi, restarebbe il Mondo affogato, e sommerso in vn pelago di calamità.

Deue però intendersi questo con tale riserua, che per questa diuisione non resti, che non possino vnirsi nel Papa l'vna, e l'altra potestà, perche anco nell'onde si fabricano Città, come Venezia, con stupenda marauiglia, mà non con termini incompossibili; anzi che all'ora nello stesso soggetto si considerano due Potenze distinte; perche regendo l'anime, non è Temporale; e gouernando lo Stato non è Spirituale, benche sia l'vno, e l'altro ministerio d'entrambe le potestà. Non così nell'Imperatore, ò Rè, poiche

à Pietro solo fù detto: *Duc in altum*, cioè all'apice della suprema Dignità. Come appunto in Venezia, ora si passeggia, ora si nauiga; mà non si può nauigare passeggiando, nè passeggiar nauigando ad vn tempo stesso; priuilegio concesso à Pietro solo, che nel medemo tempo nauigaua, e passeggiaua sù l'onde Marine: *pedibus super Mare ambulauit*, à piedi asciutti passeggiaua sopra i Marini flutti, e non s'affogaua. Quindi è, che in vano s'affaticano contro vn solo Pietro Gallileo quattro Pietri Gallici; cioè, Pietro Puteano: Pietro de' Marca: Pietro Blesense, e Pietro Mattei, per sconuolgere sossopra la Nauicella dell'Ecclesiastica potestà con le loro penne, benche fussero di 30. palmi, e con le sarti delle loro carte di nauigare non al Porto sicuro della Verità, mà al periglioso della Fallacia.

Si com'è vero, che queste appellazioni dall'abuso sono nate da poco tempo in quà, quasi che parti abortiui, & adulterini della Pramatica Sanzione, non trouandosene vestigio alcuno prima dell'anno 1537., così è verissimo, che il Clero Gallicano nell'Assemblea di Parigi l'anno 1635. aggrauandosene in estremo, procurò farla abolire, & in fatti cominciò il Rè Ludouico XIII. con suoi Arresti nell'istess'anno 1635. arrestare, e moderare quest'abuso dell'appellazioni dall'abuso, come appare dagl'atti del Clero *tom. 2. part. 1. cap.* 18. Mà la prepotenza del Senato Parigino, ed altri Magistrati secolari non li stimarono punto.

La seconda cosa, che concludo è, che il Sommo Pontefice, ancorche volesse non può concedere priuilegio illimitato da tempo, luogo, persone, e cause, vniuersalmente ad alcuno Potentato secolare (fuori del caso di necessità, & à tempo) d'aggrauare nè Chiese, nè Ecclesiastici, nè li loro beni, essendo ciò vietato, non solo *de Iure Ciuili*, & *Canonico*, mà anco *de Iure Diuino*, nel quale il Papa non dispensa.

De

De Iure Ciuili lo prouo, oltre il detto di sopra, per l'Autentica *Statuimus. C. de Episc. & Cler.* iui: *Determiniamo, che nissuno ardisca di tirare, e conuenire le persone Ecclesiastiche nella Curia Secolare tanto per cause Ciuili, quanto criminali, contro le Constituzioni Imperiali, e Canoniche sanzioni. E chi contrauerrà, perda la sua ragione; La sentenza sia nulla; & il Giudice sin d'all' ora resti priuato dell'Officio, e potestà di giudicare.* E per la legge *Sancimus la seconda, C. de Sacrosanct. Eccles.* iui: *Sancimus res ad Venerabiles Ecclesias, vel denique ad aliud tale Consortium, descendentes ex quacunque liberalitate, siuè inter viuos, siuè mortis causa, siuè in vltimis voluntatibus habita à lucratiuorum inscriptionibus, liberas, immunesq; esse.* Comandiamo, che qualsiuoglia cosa proueniente da qualunque atto di liberalità, sia di donazione frà viuenti, ò per causa di morte, per testamento, & vltime volontà legate alla Chiesa, ò simil sorte di consorzij Ecclesiastici, e Pij passino libere, & esenti da ogni titolo, od inscrizioni di lucratiui.

De Iure Canonico. Oltre il già detto come sopra lo prouo per *il cap. eos. de Immun. Eccles. in 6. & cap. quamquam. de censib. eod. lib. Clem. vnic. eo. tit. de Imm. Eccles. & Clem. præsenti Constitutione. d. tit. de censib. cap. conuenior. caus. 26. quæst. 8. & cap. 1. Sacerdotibus. caus. 11. quæst. 1.*

De Iure Diuino, lo prouo per il Salmo di Dauide 104. *Nolite tangere Christos meos.* Non toccate gl'Vnti da me. Per il Profeta Zaccaria cap. 2. *Qui enim tangit vos tangit pupillam oculi mei.* Chi offende voi offende me nella pupilla dell'occhio. Per il Concilio Lateranense sotto Leone X. sessione 9. *Cum de Iure tàm Diuino, quàm Humano Laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit.* Non essendo concessa alli Secolari potestà veruna

sopra

sopra gl'Ecclesiastici dalla ragione così Diuina, come Vmana. Per il medemo Concilio Lateranense vltimo in cap. nimis. de Iureiur. iui: *Nimis de Iure Diuino quidam Laici vsurpare nituntur, cum viros Ecclesiasticos nihil temporale obtinentes, ab eis præstandum sibi iuramentum fidelitatis compellunt*. S'auanzano li Secolari molto in vsurparsi troppo della ragione Diuina, mentre sforzano le persone Ecclesiastiche, le quali godono cos'alcuna temporale, à giurar loro fedeltà. E chi la vuole più chiara, legga la prima Parte del Concilio Coloniense al cap. 20., e restarà sodisfatto di questa verità.

Et à chi m'opponesse, che questo Ius Diuino, di cui fanno menzione gl'allegati Concilij si riferisce al Ius Canonico, il quale alle volte si chiama Ius Diuino à differenza del Ius Cesareo. Risponderei, che tale distinzione può auer luogo in certi casi, mà non già in questo dell'Immunità, che viene rigettato espressamente dal Concilio di Trento. sess. 25. cap. 20. de reform. Eccone le precise parole, che non sono parole, mà saette accese, & infocate contro li Politici di Francia. Conciosia che dopò auere inculcato alli Potentati del secolo à non permettere, che gli Officiali, ò altri inferiori Magistrati, per studio d'ingordigia, ò per inauertenza intacchino l'Immunità della Chiesa, e delle persone Ecclesiastiche constituita *Diuina Ordinatione, & Canonicis sanctionibus* (Ecco se l'Immunità Ecclesiastica è proprijssimamente de Iure Diuino) *Mà che vnitamente* (soggiunge il Concilio) *con gl'istessi Prencipi prestino la douuta osseruanza alle Sacre Constizioni de' Sommi Pontefici, e Concilij. Per tanto statuisce, & ordina, che da tutti, e ciascheduno si debbano osseruare li detti Sacri Canoni, Concilij, & ogn'altra sanzione Apostolica fatta à fauore delle persone Ecclesiastiche, e libertà della Chiesa contro li violatori d'essa. In oltre ammonisce l'Imperato-*

re,

re, li Rè, le Republiche, li Prencipi, & ogn'altra sorte di persone di qualsiuoglia stato, grado, e condizione sia, che quanto più conspicui sono per douizia di beni temporali, & eminenti sopra gl'altri, tanto più santamente onorino, e rispettino ciò, che spetta alla ragione Ecclesiastica, come cosa propria di Dio, e sotto il suo patrocinio singolare. Non permettino, che sia violato il detto Ius Ecclesiastico da Conti, Marchesi, Baroni, Gouernatori, ò altri Padroni temporali, ò Magistrati, massimamente de' Ministri degl'istessi Prencipi: Mà che seueramente castighino coloro, che impediranno la libertà, immunità, e giuridizione Ecclesiastica sudetta. A quali dourà far'esempio la pietà, religione, e protezione della Chiesa degl'istessi Potentati, come veri imitatori di quegl'antichi, ottimi, e religiosissimi Prencipi, che mercè la loro autorità non pure liberarono la Chiesa di Dio dall'altrui oppressioni, e violenze; mà mercè la loro generosità, e munificenza n'accrebbero le facoltà, & aumentarono li redditi.*

c. Valentinianus. 63. dist. c. Ecclesiæ in fin. 67. dist. c. Constantinus. & c. vlt. 96. dist.

Conchiudo per tanto, che può bensì qualche Rè, ò Prencipe secolare vsurpare qualche predominio sopra la Chiesa, persone, e beni Ecclesiastici sotto titolo di Regalia, od altro, à carico dell'eterna dannazione, mà non mai prescriuerlo.

Pongasi dunque da parte quel *Iure Coronæ*, che nulla di particolare concede alla Francia più dell'altre Corone Catoliche. E se la ragione si riduce tutta al Concordato di Leone X., perche causa non si mette in tapeto, per confrontarne coll'osseruanza il tenore del contenuto? Non canta forse à genio della Chiesa, e Politica Gallicana, e però non vorrebbero partirsi dalla Prammatica Sanzione, con tant'arte estorta dal Conciliabolo di Basilea. V'intendo: mà non sarete intesi. E perciò potete mettere da parte ancora quel *Iure priuilegiorum*. Se non se ne sfodera...

fuori altro, che quello, che concesse Papa Zaccaria II. al Rè Pipino, come riferisce Lupo Ferrariense, * ò cauare dalle fiamme quello d'Alessandro IV., che vi gettò il Santo Rè Ludouico IX., poiche quello di Leone X. al Rè Francesco I. non è altro, che la Bolla del Concordato coll'Indulto annesso, & abrogato per l'inosseruanza dell'apposte condizioni non verificate.

In Epist. 81. ad Archiep. Loren.

Ne meno puonno sostenersi le Regalie Francesi *Iure Naturæ*; perche nissuno delli Rè Predecessori aurebbe mai procurato d'ottenere per priuilegio Apostolico quello, che competeua loro per natura. Nè Ludouico il Santo, nè Enrico IV. aurebbe potuto abdicare da se tal'autorità di conferire Beneficij Ecclesiastici, e dritti di Regalia, se di sua natura fusse indiuisibilmente annesso alla dignità Regale, che sarebbe indelebile, come il Caratere nei Battezzati, Cresimati, & Ordinati; poiche *naturalia firma sunt, & solida; nec tolli, aut mutari possunt* * le cose naturali sono così sode, e stabili, che non possono nè leuarsi, nè fare alcuna mutazione.

§. sed naturalia. Instit. de Iur. Natur. gen. & Ciuil. c. 103. dist.

Bisogna dunque dire, che li Politici Francesi oggidiani s'insognino, mentre vedono larue cotanto mostruose, derise da tutti li Catolici, e biasimate non solo come sacrileghe, mà eziandio, come repugnanti alli principij de' medesimi Politici. Conciosia che sul principio del loro libro confessano, che nelle cose pure spirituali il Rè non hà punto da ingerirsi, mà solamente il Sommo Pontefice. *Sed sic est*, che il conferire Beneficij Ecclesiastici con Cura d'anime principalmente è azione puramente spirituale, la quale non può competere a' Prencipi temporali, se non per mera concessione del Papa, giusta la regola filosofica: *Quod per se primò competit alicui, non competit alijs, nisi ex illius participatione*. Ciò che appartiene per se stesso principalmente ad vno, non può appartenere ad altri senza consenso d'esso.

Il

Il supponere poi, che li Rè di Francia godessero il diritto non solo delle Regalie, mà ancò delle nominanze alle Chiese, e Prelature *ab antiquo* auanti il Concordato, & ogni Apostolico Indulto, è vna mera vanità, che non hà esistenza imaginabile fuori dell'aerea imaginatiua degl' Adulatori, che l'asseriscono *gratis* senza proua, e senza esempi; Poiche, come hò accennato di sopra, non hà punto del verisimile, che se *ab antiquo* aueuano li Rè di Francia tale diritto, non occorreua, che alcuni Pontefici se ne facessero voler bene col concederne l'Indulto alli Rè, Prencipi, ò Imperatori benemeriti della Chiesa Romana, e remunerarli col dar loro ciò, ch'era suo. E se alcuni Rè, Prencipi, ò Imperatori nei tempi disastrosi, & infelici à detta Romana Chiesa, si sono auanzati forse à porre mano dispotica nell'Ecclesiastiche giuridizioni, & autorità, come attentati di fatto, non di ragione, non deuono attendersi, nè sia lecito alli Prencipi successori l'addurli in esempio, nè imitarli.

Con li Politici di Francia fauellaua forse il Cardinale Cesare Baronio, quando disse in questo proposito delle Regalie: *Vt cum legant à Regibus, Ecclesijs esse datos Episcopos, intelligant totum id factum non iure proprio, cum nullum penitus in rebus Ecclesiasticis Reges habeant, sed concessione Apostolicæ Sedis. Vndè erubescant mentientes Politici nouatores, cum Ecclesias subijcerent Regibus.* Acciò quando leggono, che dalli Rè sono stati dati li Vescoui alle Chiese, ò le Chiese alli Vescoui, sapino ciò esser seguito non di autorità propria, ch'abbino li Rè sopra le cose Ecclesiastiche, che non ne hanno alcuna affatto, mà per pura concessione della Santa Sede Apostolica; Che però deuono vergognarsi li bugiardi Politici nouatori in affermare esser le Chiese sottoposte alli Rè. Potrebbe parlare più libero, e fuori de' denti l'Istorico porporato di quello che fà sotto il dì d'oggi?

Se poi per vltima ritirata si riduce questo Ius, ò diritto di Regalie al possesso immemorabile, stiasi in quello, che *ab immemorabili* consta, che si practicasse auanti il Concilio di Costanza, e di Basilea. E non andare tutto dì acquistando terreno, e fare aprocci con le nouità, & estensioni non practicate per l'addietro. Che or mai nel Regno di Francia s'è fatto così delle persone, come de' beni Ecclesiastici: *vnum ouile, & vnus Pastor* vn gregge solo, ed vn solo Padrone, senza veruna distinzione di qualità di persone, non conoscendosi nè Chiesa Romana, nè Papa, quasi più, che se non ci fusse altra Chiesa, che la Gallicana, nè altro Papa, che il Rè. Se col dispensare sopra li gradi proibiti del matrimonio sapessero li Politici potere il Rè dichiarare legitima la propria, e l'altrui prole, altro non resta ad essere vn'altro Papa quanto alla potestà.

Se il detto sin quì in questa materia non conuince, dirò; che à strauaganze simili non si può meglio rispondere, che col non rispondere.

ERRORE VNDECIMO.

Quanto mal consigliato è il Rè, tanto più sconsigliato è il Clero Gallicano nelle publicate Dichiarazioni.

IN vna famosa Academia di Statisti fù disputato il problema: Se per il ben publico torni più conto, che il Regnante sia catiuo, purche ottimi siano li Consiglieri; ouero, che doue sono pessimi li Consiglieri, tanto migliore sia il Prencipe Regnante. E si risolse il dubio in questi sensi: *Vnum malum posse per plures bonos emendari; at plures malos ab vno bono superari non posse.* Rendesi più facile

facile à molti buoni il far stare à segno vn solo tristo, che ad vn sol buono il vincere molti tristi.

A questa verità, pare, che volesse alludere il Salmista quando disse * *Cum sancto sanctus eris; cum iusto iustus eris; cum viro innocente innocens eris*, trè volte, & vna sola: *cum peruerso peruerteris*. Vna sol volta, che con scelerati pratticò quel Pietro, che trè volte rispose à Cristo, che l'amaua, trè volte lo rinegò, come disse quel Satirico.

Psalm. 17.

Chi entra in Corte, vi diuenta vn tristo.
Entra San Pietro in Corte di Pilato,
Vna sol volta; e trè riniega Cristo.

Io mi sottoscriuo all'opinione di Sofocle: *Nulla res malo consilio nocentior*. Non c'è cosa più dannosa d'vn catiuo conseglio. E lo conferma Tacito * *Nullum maius boni Imperij instrumentum, quam bonus consiliarius*. Il miglior mobile d'vn Imperio è il buon Consigliero. Se così è, in quella maniera, che vn eccellente Artefice si scorge tale dal sapersi sciegliere perfetti instromenti, così da nulla più s'argomenta la bontà d'vn Prencipe, fabro nobilissimo della Publica felicità, che dal vedere à qual sorte di Consiglieri, s'appiglia.

lib. 4. hist. tor.

Qualunque errore facci il Prencipe in ogn'altra elezione può emendarlo, s'auerà vn buon Consigliero; mà se falla nella scielta di questo, hà finito sù le prime il suo credito, tanto stà il Mondo persuaso di ciò, ch'era solito dire l'Imperatore Otone: * *Quales Senatores, talis Imperator*: Della stessa fatta de' Consiglieri sarà il Prencipe.

Lamprid. in Alex. Seuer.

Se il Rè Ludouico XIV. auesse auto a' fianchi vn Cardinale de Richegliù, ò vn Cardinale Mazarino, non sia mai vero, che le cinque Proposizioni fussero vscite alla luce; mà sarebbero abortite appena concepite nell'embrione de' torbidi ceruelli. Mà perche mi figuro il detto Rè assistito da certi Politici, ch'hanno il ceruello di Dedalo, non mi

marauiglio se non sono atti ad altro, che à fabricare labe-
rinti; cioè ad intricare le cose in modo, ch'appena basta il
filo d'Arianna, ch'è vna raffinata perizia per vscirne. Vn
solo di questa razza di Consiglieri, che il tutto mettono in
disputa, e confusione, basta per fare perdere al Rè il Regno,
e la riputazione.

Il dar'orecchio a certi Politici giouini, inesperti, ò in-
teressati, ò mal'affetti, ò d'oscuri natali, ò disobligati, è ri-
piego da Rè, che illuso, come quello di Samaria, odia, co-
me falsi Profeti tutti quelli, che non consigliano ciò, ch'
esso brama. Non sarebbe venuto à questi partiti il Rè Lu-
douico, se ad imitazione dell'Imperatore Alessandro Se-
uero, auesse consultato l'affare delle Regalie, e Proposi-
zioni con spassionati Giuristi, Teologi di conscienza, e Sta-
tisti fedeli, e non con ceruelli eterocliti, e giouini, ne' quali,
fin che bolle il sangue, gl'altera il fuoco, e gl'accieca il fu-
mo; e come disse Zenofonte * *Vt nouelli Cytharedi mul-
tas cytharas perdunt; ità cupidi iuuenes Rempublicam,
vt plurimum euertunt*. A quella guisa, che li Suonatori
mal prattici rompono le corde agli stromenti, così li gio-
uini Consiglieri mettono sossopra la Republica.

* In Giro-ped.

Dicalo il Rè Ludouico XI. à che termine si ridusse per
auere vuotato il suo Conseglio de' Vecchi subito entrato
al gouerno; e riempitolo di giouini suoi amici, e coetanei.
Dicalo il Rè Francesco I. se la sua disgrazia sotto Pauia pro-
uenne d'altronde, che dall'auer sprezzato il parere de' Ca-
pitani veterani, e lasciato il tutto alla disposizione dell'
Ammiraglio giouine di gran stima, de' più spiritosi, che mai
producesse la Francia feconda madre di bellicosi Eroi; mà
di poca esperienza.

Dicalo il Christiano Tiberio, che à suo gran costo lo
prouò; il quale riflettendo alli funesti cimenti, à che l'aue-
uano ridotto li capricij de' suoi balzani Consiglieri, si stimò

tenuto

tenuto ad auertire il suo Successore Giustino, acciò sbancati questi se ne prouedesse de' più sinceri, e fedeli. *Non enim opportet eorum consilijs morem gerere, qui me ad istas, quas cernis miserias, adduxerunt.* Auerti di non raportarti a' consegli di costoro se non vuoi inuiluparti nelle angustie miserabili, nelle quali, come vedi, hanno ridotto me.

Guardati da mali Consiglieri; poiche, come dice il Comico: *Qui cauet ne decipiatur, vix cauet cum etiam cauet.* Se non bastano le cautele di chi stà continuamente con l'occhio aperto per non esser'ingannato, quanto meno bastaranno à chi trascura?

Se li Consiglieri peccano d'ignoranza, c'ingannano: se di malizia, t'ingannano, e tradiscono. Vn solo di questi, che abbia l'orecchio del Rè, scombussola tutto il Regno. Così fece Rufino con Teodosio il Grande: Così Eutropio con Arcadio: Così Stilicone con Onorio: Così Grisasio con Teodosio il giouine.

E quando mai s'auesse il Rè à valere di Consigliere diffetoso, meglio è, ch'elegga vno poco versato, mà altretanto fedele, e sincero, che vno vizioso valente, mà predominato dalle sue passioni; perche di raro permette Dio, che vn'omo buono è retto s'inganni, e quello, che gli manca d'accortezza nel conseglio suo, farà che si supplischi con vn fortunato successo. In ogni caso **optimum quemque fidelissimum puto*, dice Plinio nelli suoi Panegirici, buonissimo io stimo quel Consigliero, che è fedelissimo. Là doue vn vizioso, quanto è più acuto, tanto meno fedele s'esperimenta. Quando meno ti pensi, ti tradirà, se non per viltà, perche temerario; almeno in grazia d'vn'amato oggetto, perche lasciuo, ò per denari, perche interessato, che quanto più idolatra la fortuna del Prencipe, tanto meno ama la persona di esso. Mà siasi, come si voglia; io

dirò, come soleua dire Alfonso Rè d'Aragona: *Turpe est Regem ab alio regi, & Ducem ab alio duci*. Quanto peggio poi *ab alio seduci*? Cosa vergognosa è, che vn Rè reggere si lasci da altri, & vn Duca da altri condurre, mà quanto più poi lasciarsi sedurre?

Cosa diremo poi della tracotanza del Clero Gallicano? Oh sconsigliato! Perche non ponderare sensatamente, ciò che perdeua, e ciò ch'acquistaua in quell'Assemblea? Non s'auuede d'auer fatto gettito in essa di tutti li beni d'animo, di corpo, e di fortuna? Col sottoscriuere à quelle cinque Proposizioni, non hà egli sottoscritto al detrimento dell'Immunità, libertà, riputazione, e quello, che più importa, della conscienza, e dell'anima? Ah, che non è solo Tobia, à cui col fiele d'amara contradizione si rischiarano le luci: ne solo il miele di Gionata à leuare la cecità degl'occhi. Li Troiani al solo lume del proprio incendio viddero lo sproposito commesso in aprire le mura della Città per introdurci, à conseglio del Greco nemico Sinone il Cauallo pregno della loro destruzione.

DISINGANNO VNDECIMO.

L'abolizione dell'Assemblea de 24. Genaro 1682. può reintegrare nel concetto del Mondo la subordinazione della Chiesa Gallicana alla Romana.

QVesta materia dell'Ecclesiastica Immunità, libertà, Giuridizione, Collazione di Beneficij, Regalie dalle Chiese, e persone Ecclesiastiche, come che di

Foro

Foro della conscienza, tocca nel viuo il pericolo dell'anime. Che però S. Cipriano compendiando la sua vasta eloquenza, chiude in poche parole vn gran sentimento con dire * *Conciliatorum gubernaculum lex Diuina sit*. Secondo la Diuina legge regganſi li pareri di chi consiglia; poiche questo è il timone, senza cui vn buon Nochiero non si deue arrischiare alle procelle del pelago. Il concludere, e decretare contro quello, che Cristo hà reuelato alla sua Chiesa, è vn presupporre di poter nauigare contra vento; impresa vietata dallo Spirito Santo * *Nolite resistere contra faciem potentis; nec coneris contra ictum fluuij*. Poco viaggio farai, se ti sforzarai di nauigare contro la corrente della Diuina legge.

14 Epist.

Ecclesiast. c. 4.

Ne si facci scudo il Clero Gallicano del precedente diuieto dello Spirito Santo medesimo: *Noli resistere contra faciem potentis*, coll'allegare di non auer potuto resistere all'ordinazioni del potente Dominante, e con ciò auer'obedito al diuieto dello Spirito Santo: Perche rispondo, che il Clero era tenuto resistere al Potente, per non resistere all'Onnipotente; e non temere la faccia del Rè terreno, per temere quella del Rè del Cielo. Il diuieto non corre doue si tratta di rimetterci di conscienza col cedere; mà doue si tratta d'interesse temporale solamente.

Oh quanto diuersamente si sarebbe stabilito in quell' Assemblea se l'Auocato della conscienza del Rè, à cui tocca non lasciar passare cosa, che lo possa render'odioso à Dio, auesse occupato la prima sedia; E se in essa il Clero Gallicano all'vsanza degl'Ecumenici Concilij sotto il baldacchino auessero posto à sedere Presidente Cristo; E l'Euangelo prima d'ogn'altro auesse dato il suo voto. Il peggior partito à cui si possa in ogni elezione appigliare è quello, che da Dio ci distacca. Intesero questa filosofia anche li Gentili. Quando Tisaferne ruppe la tregua alli Spartani,

se

se ne rallegrò Agesilao, che più d'ogn'altro doueua temerne; e disse: * *Gratias Tisapherno, qui sua perfidia Deos sibi hostes, nobis verò socios fecit.* Ringrazio Tisaferne, che mercè la sua perfidia si è inimicato li Dei, e resili à noi amici, e fauoreuoli.

Ex plutarc. in apopho.

Mà meglio il Poggi nelle sue seriose facezie, ò facete serietà: Narra, che quando l'Imperatore Federico II. mosse l'armi contro la Chiesa Romana, trouandosi senza denari per continuare la guerra, dimandò conseglio al suo Secretario da lui acciecato in odio di Papa Alessandro III.; egli, che se ben cieco vedeua meglio d'ogn'altro, abbracciò con auidezza la congiuntura di vendicarsi di Federico per l'ingiuria fatta à se suo Secretario di fede ricco, e di sincerità mal ricambiata, lo consigliò di valersi di tutte le ricchezze della Chiesa contro la Chiesa, il che effettuato, mà infelicemente dissegli tutto lieto: *Iniuriam vltus sum: Tu mihi homines, ego tibi Deum reddidi inimicum.* Ora hò fatto le mie vendette, e dato all'odio mio perfetto, ch'io ti porto ò Imperatore, la maggiore sodisfazione, che io ne potessi pretendere. Tù priuasti me della luce del Corpo, & io Te degl'occhi della mente. Tù rendesti me ludibrio degl'omini, & io Tè odioso à Dio col consigliarti lo spoglio sacrilego delle Chiese. Tanto è chiaro anche à più ciechi; il maggior danno, che fare si possa ad vn Prencipe, essere l'indurlo ad eccessi, che dalla Diuina giustizia non sogliono dissimularsi.

Mi rendo difficile à credere, che se il Rè di Francia coll'ordine di raddunare il Clero auesse proposto l'esamina della materia da consultarsi, in termini tanto indifferenti, che gl'Assembleati non auessero potuto accorgersi da qual parte pendesse il suo desiderio, fussero stati così pazzi quei Prelati à darsi, come si suol dire, della zappa sù piedi. Mà perche le Proposizioni non puonno non essere state

esposte,

esposte, che con la preponderazione ad vna parte della bilancia, quindi sarà, che *facta fuerit Clero assentiendi necessitas*, come dice Tacito * si sarà trouato costretto ad assentire. Perche li Grandi, vna volta, che si siano lasciati intendere con parole, ò con cenni doue inclinano, non c'è più chi ardischi di preferire l'interesse della Verità alla grazia del Rè. Li zelanti non auranno dato il suo parere se non così à mezza bocca, e con parole ambigue da potersi interpretare in ogni senso, à guisa de' Consiglieri di Tacito, * *qui Veritatis copiam non faciunt, sed suspensa, & quò ducatur inclinatura respondent*. Non sputano fuori de' denti la Verità; mà rispondono in termini così anfibologici, che non si conosce da qual parte pendono.

lib. 4. annal.

lib. 11. annal.

Che s'hà dunque da fare? Essendo naturalissimo, che tutte le cose nel modo, che sono ligate si sciolgono: * *Nihil est tàm naturale, quàm vnumquodque dissolui eo genere quo ligatum est*. Direi, che non atteso essere li Prencipi troppo difficili à ritrattarsi, auesse il Rè Ludouico vn'onoreuolissimo pretesto di cuoprire il suo recesso dalle Proposizioni, con chiedere dal Sommo Pontefice facoltà di conuocare vn Concilio Nazionale, in cui (Presidente vn Legato Apostolico inuiato à tal'effetto) e ripigliata la materia dalle cinque Proposizioni, queste si riuocassero, abolissero, & annullassero, come se mai fussero state dichiarate, e publicate, formando publico, & vniuersale Decreto da essere approuato, & confermato dalla Santa Sede Apostolica, che rimettesse in pristino la libertà della Chiesa, & Ecclesiastici; Non s'innouasse in proposito di Regalie, e nominanze a' Beneficij: E nello stesso Concilio si facesse nuouamente la Professione della Fede prescritta dagl'Ecumenici Concilij vecchi, e dalla Bolla di Pio IV. nel Concilio Tridentino; Ordinando, che in auuenire non sia promosso alcuno à

l. nihil. ff. de reg. iur.

grado, e dignità Ecclesiastica, ò Secolare nè alla laurea Dottorale in qualsiuoglia scienza, se non farà la Professione di Fede sudetta antica senza alterazione veruna. E se così non siegue, guardisi il Rè, che nō si verifichi il precetto dello Spirito Santo * *Ne sequaris in fortitudine tua concupiscentiam cordis tui; & ne dixeris quis me subijcerit propter facta mea? Deus enim vindicans vindicabit.* Non voler adempire quanto apetisce il desiderio del tuo cuore, confidato nella tua forza; e non dire, chi è, che nelli miei interessi possa mettermi legge di soggezione? Se ne prenderà vendetta Dio. E se fin'ora non gl'hà lasciato correre disastro alcuno, sarà forse perche * *Altissimus est patiens redditor*, n'aspetta l'emendazione con longanimità, e pacienza degna d'vn solo Dio, però non ne viua senza timore.

Ecclesiast. cap. 5.

Ecclesiast. ibid.

Quanto poi al Clero sconsigliato, se non si ritratta, scordato del precetto del Sauio * *Noli fieri Iudex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates, nè fortè extimescas faciem Potentis, & ponas scandalum in æquitate tua.* Non ti arrogare autorità di Giudice se non hai petto, e virtù d'infringere le iniquità, acciò atterrito forse da vn'occhio torуo del Potente non metti a ripentaglio scandaloso la propria rettitudine. Aspettane pure dal Cielo tale demostrazione, che ti riduca, troppo tardi pentito del tuo errore, a lagnatti in vano, & esclamare col rauueduto Salomone, e dire: * *Cur detestatus sum disciplinam, & increpationibus non acquieuit cor meum?* Miseri noi Ecclesiastici Parigini, che senza misurare la nostra virtù dell'animo se bastaua ad opporsi senza timore all'altrui inchieste così improprie, abbiamo scandalizato il Mondo; perso il concetto della nostra intrepidezza, & equità. E dopò auer'ecceduto li confini della nostra potestà, abbiamo detestata l'emenda; nè si siamo attesi, e quietati alle redarguzioni, e Paterne ammonizioni del Sommo Pontefice.

Ecclesiast. cap. 7.

Parab. Sal. c. 5.

ERRORE DVODECIMO.

Degl' euenti infelici agl' irriuerenti della Romana Chiesa, e suo Capo visibile.

SOno senza numero gli esempi in proua di quanto lunghe siano le mani del Rè de' Regi per punire chi mal tratta la Santa Chiesa sua Madre, & il Sommo Pontefice Romano Capo d'essa. Chi hà perseguitato, ò perduto il douuto rispetto alla Chiesa Sposa di Cristo, & al Papa suo Vicario in terra, n'hà pagato il fio, anco in questa vita mortale, oltre l'eterna. E chi l'hà riuerita, ubedita, & essaltata, hà riceuuto caparra in questo Mondo del premio, che gl' hà preparato nell'altro. Delli primi eccone li testimonij dell'vno, e l'altro Testamento.

Faraone primo persecutore della Chiesa figurata nel Popolo Israelitico cattiuo nell'Egitto, restò sommerso nel Mare rosso con tutto il suo esercito persecutore.* Exod. cap. 14.

Datan, & Abiron primi scismatici, furono ingoiati viui dalla terra.* Numer. cap. 16.

Della Regina Iezabella idolatra idolatrante, ruina del Popolo eletto rappresentante la Chiesa, e li Fedeli, fù precipitata da vna fenestra del suo Palazzo, e lacerata da' cani.* lib. 4. Reg. c. 4. 9.

Antioco destruttore del Tempio di Gerusalemme andando in Carrozza à tutta corsa per far macello del Popolo di Dio, aggittato da dolori, cascò fuori, e rimase acciaccato d'vlcere tanto fetide, che non potendolo tolerare quelli, che lo portauano in seggietta, fuggirono, lasciandolo in preda di rabbiosa morte.* Macab. 2. 9.

Erode Assalonita morì vcciso da vermi, auendo prima vcciso di sua mano la propria moglie, e figli, e ferito se stesso.* Ioseph. lib. 17. antiq. c. 9.

Pilato Preside Romano in Gerusalemme s'amazzò da se stesso, come narra Eusebio.*

Lib. 2. hist. c. 7. & vit.

Erode Tetrarca dopò priuato del Regno, e mandato in bando, visse, e morì miserabilissimamente.*

Ioseph. lib. 15. c. 14.

Nel nuouo Testamento Nerone, Domiziano, Traiano, Diocleziano persecutori de Cristiani della primitiua Chiesa Romana finirono tutti di morte violenta li suoi giorni, ò datasi da se stessi, ò da altri, eccetto Diocleziano, che crepò di rabbia per non auer potuto distruggere, come aueua giurato, tutti li Cristiani.

Ad Aureliano nel voler sottoscriuere vn'Editto in odio della Chiesa, si seccò vn braccio.

Galerio, Massimiliano, e Massimino perirono di dolori così orribili, che gl'istessi Medici etnici dissero non poter esser'altro, che castigo di Dio.*

Euseb. in Cron. lib. 8. cap. vlt.

Il Rè di Cambria in pena d'auer'impedito à San Germano il Predicare nel suo Regno, fù nel proprio Palazzo assieme con la moglie, e figli dalla terra assorbito.

In somma non fù mai Rè, ò Imperatore, che si mettesse ad vrtare con la Religione, e Chiesa Catolica, che non rompesse miseramente nei scogli della di lei sodezza la sua fortuna, e felicità.

Da Giulio Cesare sino al Gran Constantino signoreggiorono in Roma cento Imperatori di numero. Tutti però in pena della persecuzione contro la Chiesa vissero poco felici, e morirono miserabili, otto, ò dieci soli à suo letto d'infermità naturale; gl'altri tutti auelenati, strozzati, precipitati, scannati, ò trucidati.

Veniamo adesso agl'Eresiarchi. Manicheo fù scorticato viuo dal Rè di Persia, non per la Fede, come San Bartolomeo da Astiage, mà come Marsia Satiro da Apolline fauoloso Dio della medicina; perche obligatosi Manicheo in prezzo della sua pelle à guarire l'vnico figlio del Rè, gliel' vccise.*

Epiphan. haeres. 66.

Ario,

Ario, volendo entrare in Chiesa, se gli mosse furiosamente il ventre, corse alli publici condotti, doue con gl'escrementi mandò fuori tutti gl'intestini, e l'anima sporcissima.* Athan. or. 1. contr. Arian.

Nestorio dopò restato priuo della lingua consumatagli da' vermi bruttissimi, finì infelicemente li suoi giorni.* Euagr. lib. 1. histor. c. 7.

Lutero dopò auere sontuosamente cenato vna sera, & con le sue facezie fatto smassellare delle risa li suoi Conuitati, lieto, e sano si trouò morto, priache nel sonno, sepolto nel vino.* Cochleu. in vit. Luter. ann.

Zuinglio in vna guerra contro li Catolici restò tagliato à pezzi. E poco dopò Ecolampadio suo fratello in Basilea andò à letto sano, e saluo, e la moglie prima di giorno se lo trouò à lato in vna mezza notte, che non vedrà mai giorno.* 1531. Cochleu. in vit. Luter. ann. 1531.

Caluino spirò mangiato da vermi alla forma d'Antioco, di Massimino, e d'Enrico.* Anzi aggiunge l'Autore, che da Diauoli da lui chiamati, bestemiando, & vrlando gli fusse strappata l'anima dal cuore. Non per questo lasciorono li suoi Settarij Francesi di spargere Medaglioni d'argento con l'effigie del suo Caluino in abito Pontificale da vna parte, e dall'altra la Virtù, e la Fama con le trombe, richiamando al Mondo quell'Eroe primogenito del Diauolo coronato con questa inscrizione Hier. Boer in eius vita.

IO. ANTONII CALVINI PICARDICI EPISCOPI GENEVEN. EFFIGIES,
QVEM VIRTVS, ET FAMA POST FVNERA HOMINEM CLAMANT.

Montano, e Teodoto eretici s'appiccorono da se stessi.* Euseb. lib. 5. histor. c. 16.

Alcuni Donatisti, auendo gettata la Santissima Eucaristia alli Cani, s'auuentorono questi contro di essi, e li sbranorono.* Optat. lib. 2. contr. Parm.

Giuliano Zio di Giuliano Apostata, mà fosse peggiore del

del Nipote, essendo al gouerno d'Oriente mandò in vna solennità della Chiesa de' Catolici vn vaso d'vrina alla Sacra Mensa per dispregio del Santissimo Sacramento. Non tardò molto la pena di tanta sceleragine; poiche corrompendosegli gl'intestini, morì, rendendo li putridi escrementi per la bocca.

Enrico Rè de Vandali Ariano, e persecutore della Chiesa restò miseramente pasto di vermi schifosissimi, che gl'vsciuano da tutte le parti del corpo.*

Victor. lib. 1.

Anastasio Imperatore fautore degl'Eretici Eutichiani percosso da vn folgore incenerì.*

Paul. Diac. in eius vita.

Al tempo di Leone Isaurico tante Imagine Sacre, che fece abbruggiare sù la Piazza di Costantinopoli, altretante persone, cioè, trecento milla portò via dalla Città di Costantinopoli la pestilenza.*

Math. Palmor. ann. 741.

Valente Ariano successore del quì sotto mentouato Giuliano, nella persecuzione della Chiesa fù dalli medemi Ariani Goti abbruggiato viuo.*

Rufin. lib. 11. histor. cap. 18.

Di quanti poi dalla Fede apostatorono troppo lungo saria il tenerne catalogo. Di 92., che ne numera Tomaso Bozzio, tocco solamente Giuliano Apostata; il quale mentre moueua le forze dell'Imperio contro li Persiani Libanio Soffista non meno empio dell'Imperatore, persuadendosi, che Giuliano douesse ritornare vittorioso, e ruinare affatto la Chiesa di Dio, dimandò per ischerno ad vn giouine Cristiano, che cosa faceua intanto il figliuolo del Fabro (così chiamaua egli Gesù Cristo) à cui prontamente rispose: *Stà facendo vn Cataletto per Giuliano*. E fù vero; perche percosso Giuliano dal Cielo, il dì seguente morì esclamando: *Galilee vicisti*. E fù riportato indietro in vn Cataletto.

All'Imperatore Michele furono troncate le mani. A Costantino Copronimo; Ad Eracleone, e Leontino furono

rono tagliati gl'orecchi, & il naso; per tacere di tant'altri, che prouorono la verità di ciò, che scrisse S. Pietro Damiano ad Enrico Giouanni Rè de' Romani: *Cum Rex diuinis insultat Imperijs, ipse quoque à subditis contemnitur.* E vilipeso da' sudditi quel Rè, che insulta gl'Imperij di Cristo.

Ne io posso lasciare d'auuertire questa stessa seuerità Diuina contro quelli, che professandosi osseruatori della vera Religione osorono però di non riconoscere nella sua Chiesa l'autorità da Dio conferitagli, ò di metter mano nelle cose dal di lei possesso consecrate. Due Imperatori famosissimi, Federico I., & Enrico IV. per opera de' suoi stessi figliuoli tolti dall'Imperio, e dal Mondo dourebbero esser sufficienti per indurre ogni Prencipe ad accettare di buona voglia il ricordo loro suggerito da S. Agostino: * *Pertinet hoc ad Reges saculi Christianos, vt temporibus suis paratam velint Matrem suam Ecclesiam, vndè spiritaliter nati sunt.* Alli Rè Cristiani spetta mantenere in pace la Santa Madre Chiesa, la quale gl'hà regenerati, e spiritualmente partoriti.

* tract. 8. in Ioann.

Dico più. A quel Tribunale, che giudica, e condanna anche li Monarchi del Mondo così stretto conto rendono à quello del Cielo se tepidamente si risentono contro coloro, che molestano la Religione, e la Chiesa, che Ludouico Pio Rè di Francia, per essere stato men seuero contro li Nicolajti, che turbauano la Fede, fù detenuto non meno di 30. giorni nelle fiamme del Purgatorio.

Tanto più sauio Francesco I. il quale auuisato, che non ostante l'esattissima sua diligenza in tenere netta da ogni eretical'infezione la Francia, fussero stati seminati per Parigi varij viglietti pieni d'esecrande biasteme contro l'Eucaristia, sentendosi martellare il cuore dall'auuiso dato à suoi Antenati nel Concilio Meldense: *Magnopere cauendum*

dum

dum est, ne manifesta Religionis destructio, Regni huius Gallici fiat desolatio. Auerta bene il Rè di Francia, che l'aperta destruzione della Religione non tiri seco quella di tutto il Regno. Ordinò vna solennissima Processione, nella quale egli col capo scoperto, & vn dopiere acceso in mano, seguitato dalla Regina, da' suoi figli, e dalli Prencipi con tutta la Corte accompagnò il Santissimo Sacramento ingiuriato dagl'empij. E poi chiamati à se li Prencipi, e Magistrati (degno Auocato della Catolica purità) esortò tutti à volersi adoprare nell'estirpazione delle scandalose nouità, aggiungendo per vltimo (come racconta il Botero) che se auesse saputo, che il suo braccio destro fusse infetto di quel morbo, se lo sarebbe fatto tagliare.

Mà già che siamo passati senz'auuedersene dalla Germania in Francia, voltiamo il rouerscio della Medaglia, e dato di mano all'Istorie de' Secoli trascorsi, dalle quali depende l'instruzione di ciò, che deue intraprendersi di lodeuole, e fuggirsi di biasimeuole: *Historia enim* (secondo Nazianzeno) *conglobata quædam, & coaceruata sapientia est, hominumque multorum mens in vnum collecta*. Non è altro l'Istoria, che vn ristretto della sapienza, & vna quint'essenza dell'vmane menti. E notiamo l'infausto fine, che fecero alcuni di quei Coronati degeneranti dall'ossequiosa riuerenza di tant'altri di quello Cristianissimo Regno verso la Santa Chiesa Romana. Ne perirono diuersi di morte violenta; perche non sogliono per il più delle volte sortire fine naturale, quei che principiano, & operano con violenze, che furono sempre di corta durata. Io non intendo quì di trascriuere gl'annali di Francia; mà d'accennare solamente ciò, che può seruire al mio intento, ch'è d'insinuare il rispetto, che si deue alla Santa Romana Chiesa, e suoi Vicarij in terra coll'esempio degl'euenti sfortunati di quei, che ne fecero poca stima.

* Ad Nic.

Clo-

Clodomiro figlio del Rè Clodoueo, degenerando dalla pietà d'vn Padre così pio, ch'arricchì di preziosissimi doni la Chiesa di S. Martino Vescouo di Tours; così zelante, che fece raddunare in Orleans vn Concilio di Prelati della Francia per regolare gl'affari della Chiesa. Et scriuendo loro vna lettera bellissima, confermò amplissimamente tutte le Immunità Ecclesiastiche decretate da' Sommi Pontefici, approuate dagl'Imperatori, e stabilite da Sacri Canoni; così riuerente verso la Santa Sede Apostolica, che inuiò Ambasciatori d'obedienza al Pontefice Ormisda, presentandogli la ricchissima Corona donatagli da Anastasio Imperatore di Costantinopoli, da essere appesa all'Altare del Prencipe degl'Apostoli in segno, che à questo, & a' suoi Successori tributaua se stesso, & il suo Regno.

1 Clodomiro tutto il rouerscio della Medaglia, maggiore di Chidelberto, e di Clotario suoi fratelli, forse più d'ambizione, e d'ansietà di regnar solo, che d'età, mosse guerra al Rè Sigismondo della Borgogna suo Zio, e ben presto s'impadronì del Regno. Non è cosa, che più annerischi le Regie, che il fumo. Da quel marziale diluuio d'armati saluossi (come l'Arca di Noè) sù li Monti Gondemaro fratello di Sigismondo prigione di guerra con tutta la Casa Reale di Borgogna nelle forze di Clodomiro. Desceso Gondemaro con alcune reliquie di Borgognoni dispersi, ricuperò in vn'attimo tutto il Regno. Adiratosi Clodomiro raddunò nuoua Armata; lanciossi furioso ad inondare la Borgogna per impadronirsene come prima. Mà la Fortuna stanca di più sostentarlo, di tal guisa lo lasciò cadere, che rimasto sconfitto, e morto, non potè più alzarsi. Chi và à combattere deue portar seco la spada, e lo scudo. L'vna per dare, e l'altro per riceuere. E perche Clodomiro aueua fatto scannare barbaramente Sigismondo, la Regina, e li figliuoli, e gettati in vn pozzo,

Gondemaro auendo riconosciuto alla capiliatura il cadauero di Clodomiro, troncatogli il capo, e postolo sopra vna Lancia, seruì lungo tempo di scherno alla ferità nemica, e d'esempio a' Grandi, che anche le teste coronate d'alloro sono bersaglio de' fulmini del Cielo.

2 Chilperico figlio di Clotario I. fù amazzato à furore di Popolo l'anno del Signore 587.

3 Clotario III. tenuto per cinque anni rinserrato dalli Maggiordomi di Palazzo, che lo mostrauano al Popolo vna volta l'anno da vna ringhiera il primo giorno di Maggio, vestito di porpora, e coronato, gridando: *Ecce Rex, non Ecce Homo*. Ecco il Rè, mà men che Omo, l'attossicorono, e morì nell'anno *667*.

4 Childerico II., che fece far Monaco per forza Teodorico suo fratello, fù vcciso da Bodillo Gentilomo di Corte, perche l'aueua fatto staffilare, nel *669*.

5 Teodorico per succedere al fratello nel Regno si sfratò: mà per li suoi misfatti fù sforzato dagl'Ottimati del Regno à rientrare in Religione, & in essa fatto strangolare, nell'anno *670*.

6 Clotario IV. nell'anno *679*. dalli proprij Vassalli odiato ebbe il veleno.

7 Childerico III. chiamato il Furiante fù dalli principali del Regno spogliato dell'autorità Regia, e relegato in vn Monastero astretto à farsi Monaco, e la Regina Gisala à Monacarsi ancor'essa, tutto per manifatture di Pipino figlio di Carlo Martello, à cui instanza Papa Zaccaria assolse li Francesi dal giuramento di fedeltà giurata à Childerico, e degradatolo morì poi di veleno nell'anno 750. Et in esso finì la prima linea Reale delli Merouingi.

8 Carlo Caluo figlio di Luigi il Pio Imperatore, e Rè di Francia, e di Giuditta figlia di Guglielmo primo Conte d'Altorfo seconda moglie del detto Luigi, dopò la sangui-

nosa

nosa battaglia seguita frà esso, e li figliuoli d'Irmengarda prima moglie del medemo Luigi Pio, cioè, Lotario, Pipino, e Luigi Balbo, fatto Imperatore, e Rè di Francia fù attossicato dal proprio Medico nel 841.

9 10 Alli due Rè Ludouico, e Carlo Manno figliuoli della prima moglie di Luigi Balbo furono cauati gl'occhi nell'anno 898., e morti di spasimo, terminò in essi la seconda linea Reale di Francia delli Carolingi.

11 Ludouico V. figlio di Lotario non regnò più d'vn anno, e morì attossicato senza lasciare successione alcuna l'anno 988.

12 Ludouico VI. sopranominato il giouine coronato Rè di Francia da Papa Innocenzo II. in Rems nell'anno 1137. ebbe il veleno dalla Principessa Eleonora sua seconda moglie ripudiata da esso, come adultera per le sue libidini nel 1168.

13 Filippo il Bello fierissimo persecutore in vita, & in morte di Papa Bonifacio VIII. essendo à caccia, vn Cinghiale s'attrauersò frà le gambe del suo Cauallo, e fecelo cadere à terra, e restò azannato, e morto da detto Cinghiale nell'anno 1314.

14 Carlo VI. coronato Rè in età di 14. anni morì impazzito di rabbia nelle sanguinose fazioni frà Orleans, e Borgogna, le quali riempirono il Regno di stragi, e miserie calamitose.

15 Carlo VII. per timore d'essere auelenato da' mal contenti s'astenne ostinatamente dal cibarsi, tanto che s'vecise da se stesso morendo di fame à 21. Luglio 1461.

16 Carlo VIII. dopò scompigliata tutta l'Italia, e preso il Regno di Napoli, cascò di morte subitanea senza successione, l'anno 1495. Successe à questo

17 Luigi d'Orleans, che fù amazzato dal Duca di Borgogna nelle fazioni, che diuisero tutta la Francia, nell'anno 1512.

18 Enrico II. colpito con vna scheggia di Lancia dal Conte di Mongomerì in giostra, poco dopò lasciò di Regnare, e di viuere, nel 1557.

Questo fù quello, che adì primo d'Aprile 1550. fatta la pace col Rè d'Inghilterra contro il Papa, e l'Imperatore, publicò la proibizione in tutta la Francia, che nissuno mai più ricorresse alla Cancellaria di Roma per le prouisioni de' Beneficij. Et accortosi, che perciò era tenuto dagl' Italiani, e dalli Spagnoli per Luterano fece publicare vn Editto contro li medemi Luterani per tacitare li Catolici, in Castello Britten, in Bertagna, alli 27. di Giugno 1551. Mà contrarie alle parole si scorgeuano l'opere: * *Vox quidem vox Iacob; manus autem sunt Esaù.*

Genes. cap. 27.

Se Enrico perseguitasse li Luterani, e se la Francia tornasse alla Cancellaria Apostolica per le prouisioni Beneficiali, *exitus acta probauit*. Gl'effetti l'hanno mostrato; con ciò sia che non solo non procurò di scacciare li Luterani dal suo Regno, mà più tosto lo spalleggiò, li difese, li proteggè, e li fomentò nei Regni altrui, mentre richiesto d'aiuto dalli Corifei Luterani, v'accorse; passò di persona in Germania con 30. milla omini, con tutti li Prencipi del sangue, e li maggiori Personaggi della Francia à defendere la libertà di conscienza de' Protestanti; e liberò dalla prigione il Duca di Sassonia, & il Landgrauio d'Assia Principi Luterani alli 10. d'Aprile 1552. E quantunque simulasse d'essersi mosso per difesa degl'amici, non del Luteranismo, nè in detrimento della Fede Catolica, nè per occulto liuore verso l'Imperatore, mà solamente per non mancare à chi aueua implorato il suo soccorso, alli Statisti però, che non si fermano nella corteccia esteriore, mà penetrano al midollo, arriuò il mal'odore del guasto pulmone, se non contro il Pontefice, almeno contro gl'Austriaci, non così stretti amici suoi, con li Luterani.

Con

Con tutto ciò appena cominciò la Francia à patire li dolori colici delle sue intestine turbolenze, e rebellione de' Sudditi Protestanti contro il Rè Francesco II., che Filippo II. Rè delle Spagne gl'esibì dieci milla Fanti, e trè milla Caualli per reprimere, e scacciare dalla Francia li rebelli di Cristo, e del Rè; al qual fine gl'offerse anco la propria vita, e quella di quaranta milla combattenti nel 1565., come appare dalle lettere del Rè Filippo, scritte à Monsù di Bordiglion conseruate negl'Annali di Belleforest. E nel 1568. mandò in nuouo soccorso al Rè Francesco II. altri due milla Fanti, e trecento Caualli sotto la condotta del Conte d'Arenbergh.

19 Francesco II. sudetto figlio d'Enrico II. non regnò più di dieci dotto mesi dopò la solleuazione de' rebelli, che con vna lancetta cacciatagli nell'orecchio destro, fù dal suo Barbiero cacciato all'altra vita alli 15. di Decembre 1561.

20 Carlo IX. successe à Francesco II., di cui era minor fratello; il quale poco dopò stabilito l'accordo con li Caluinisti Vgonotti con tutte quelle sodisfazioni, che seppero desiderar' e chiedere anco in materia di religione; come à dire libertà d'erigere Tempij per tutto il Regno: Di poter predicare, e fare assemblee, radunanze, & ogn'altra ceremonia, che tutta la Francia infettò del veleno di Caluino, fù esso (infettato di mortifero tossico) leuato dal Mondo alli 31. di Maggio 1574.

21 Enrico III. finto Catolico, e vero Caluinista inuiperito dalla libera redarguzione, che gli fece il Duca di Ghisa Generale della Lega Catolica, dopò d'auerlo fatto trucidare sù la portiera del Regio Gabinetto à 23. di Decembre 1588., e fatto carcerare il Cardinale Ghisa fratello del morto, e l'Areiuescouo di Lione, gli fù aperto da Frate Giacomo Clemente con vn coltello l'interiore più

recondito del Caluinismo, & estrinsecato ciò che nascondeua nell'interno circa la Fede. Così ferrò Agosto col ferro nel ventricolo nel primo giorno di detto mese, l'anno 1589.

22 Enrico IV. auo del regnante Ludouico XIV. fù con trè colpi vcciso a' 14. di Maggio 1610. non sò se debba dire col coltello di due tagli, che trasse dalla manica Francesco Rauelac d'Angolemme, ò pure con quello *vtraque parte* acuto, che vidde Giouanni nell'Apocalisse vscire dalla bocca di Cristo.

Il motiuo, che indusse il Rauelac à tal'eccesso cauasi dal suo constituto, in cui stette sempre fisso in dire, che quello, ch'aueua fatto non era stato per altro incentiuo, che della sua propria conscienza, fondato sopra la dottrina, che per causa defensiua della Religione Cattolica sia lecito vccidere il Tiranno. Che tale riputaua esser' Enrico Rè di Francia, il quale (parole precise del suo constituto) disceso dalla Setta Caluiniana, non era mai stata da lui intrinsecamente abbandonata. Anzi, che aueua sempre prestato taciti fauori alli suoi cari Vgonotti, e concessi loro diuersi priuilegi, e grazie. E che le catoliche dimostrazioni, ch' egli faceua erano tutte finzioni per godere pacificamente così gran Regno. E disse, che n'era certissimo; asserendo d'auer letto nel libro del Padre Giouanni Mariana Gesuita l'autentica della detta opinione, ed altre giustissime leggi, che fanno lecito d'vccidere il Tiranno in difesa della Religione Catolica. Nè mai altro potè cauarsi dalla sua bocca à forza di tormenti. Onde conuien dire, che il coltello di due fili fusse, non del Rouelac, mà quello della visione profetizata dal Relegato nell'Isola di Patmos: * *Hæc dicit, qui habet romphæam vtraque parte acutam: Scio vbi habitas, vbi sedes est Satanæ: Sed habeo aduersus te pauca, quia habes illic tenentes doctrinam Balaam, qui*

Apocal. cap. 2.

docebat

docebat Balac mittere scandalum coram filijs Israel, edere, & fornicari. Ità habes, & tu doctrinam Nicolaitarum. Queste cose dice colui, che tiene la spada di due tagli in bocca. Sò doue tù stai, doue tiene Satanasso il suo trono: mà hò contro di te qualche querela, cioè, permetti colà li settarij di Balam (ecco li Caluinisti) che instruisce Balac (ecco Enrico) à seminar scandali in faccia a' figliuoli d'Israello (ecco li Catolici Francesi) à crapulare, e fornicare (ecco la libertà di conscienza) E così hai presso di te framischiati li seguaci di Nicolao eresiarca (ecco li Luterani, egl'Vgonotti.)

Se il regnante Ludouico rifletterà alli turbini cagionati dalla tolleranza degl'Eretici, & Vgonotti, si farà le marauiglie, come potess'essere, che quel terreno tanto amico de' Gigli, per negligenza de' cultori solleciti à sradicare l'ortiche, le lappole, e li roueti dell'eresie, germogliasse poi gl'aconiti, e cicute tanto pestifere. Ciò che nei primi secoli catolici non fecero gl'auersarij dell'Euangelo, hanno fatto in quest'vltimi coloro, che scioccamente si vantano d'esserne Riformatori. Guai alla Francia se quei primi Eretici auessero tenuto viscere così inumane, come questi d'oggidì, che si pregiano del titolo d'Euangelici reformati, che per consacrare all'Inferno il Tempio della loro perfidia scannorono più vittime di Catolici, che non sacrificò pecore, e boui Salomone al vero Nume nella dedicazione del suo; essendo in vn'anno arriuato il numero nella Francia sola (non parlo degl'innumerabili dell'Inghilterra, Irlanda, e Scozia) à più di quarantadue milla.

Da queste morti temporali tanto disgraziate, e violenti de' Regnanti passati, io non cauo triste consequenze; poiche la morte violenta souente non è, che vn beneficio inuolontario, e molte volte è grazia più che disgrazia. La permette ben spesso Iddio, acciò che patendo noi in questa

vita,

vita, tanto meno ci resti da tormentare nell'altra: Oh Diuino Alchimista, che solo sà fabricare quel lapis filosoforum, con cui trasforma il piombo delle disgrazie in oro di vere felicità: E fà, che la Morte più orrida, e spauenteuole c'apra le porte ad vna beata vita.

Sono à molti questi colpi, quantunque graui, purghe non morti, violenze sì, mà che sbarbicano il mortale à viua forza dalla Terra per donarlo al Cielo. Ferite, che scarricano il sangue putrido, acciò non guasti il puro, e vitale; Castighi sì bene, mà dati da mano paterna. Saette sì, mà vibrate dall'amore. Lancia, che simile alla fauolosa d'Achille impiaga, e risana. Rogo, mà di Fenice, che incenerisce per far risorgere à vita migliore. Procuri pur' ogn'vno di fare, che la vita sia buona, che non potrà mai la Morte (ò che c'assalisca in aguatto, ò alla scoperta; ò ci colga maturi, ò ancor'acerbi; ò ch'entri per la porta, ò per le fenestre; ò adopri il ferro, ò il laccio, ò l'acqua, ò il fuoco) essere catiua, e disgraziata.

Non lascio però di supplicare la Maestà del Rè Cristianissimo à considerare, che Dio hà lunghe le mani, ne suole castigare meno li Regnanti, che li Plebei, se deuiano dal dritto sentiero; e però dourebbe, scacciati li Politici, ascoltare se stesso solamente; seguire le pedate di Ludouico il Santo; ò di Ludouico il Pio; ò di Ludouico il Giusto suo Genitore, come cominciò; rendersi à se stesso, se non ama perdere se stesso. Senta in grazia, ciò che dice l'Angelo di Smirna: * *Esto fidelis vsque ad mortem, & dabo tibi coronam vitæ*. Perseuera sino al fine. Sarà coronata la vita à chi la durarà fin'alla morte. E chi vincerà se stesso, *non lædetur à morte secunda*, ch'è quella dell'anima dopò quella del corpo.

Apocal. cap. 2.

Quanti sono quei Sourani, che cominciorono bene, mà finirono male? Senza rammentare li Saul; li Salomoni; gl'

gl'Antiochi; li Neroni; li Claudij; li Tiberij; li Giuliani Apostati; gl'Enrici VIII. d'Inghilterra, e tant'altri Dominanti, come Eraclio, e Giustiniano il vecchio, vno Imperatore in Oriente, e l'altro in Occidente; non vsciamo dalla Francia, ne dal decimo quinto secolo degl'anni di Cristo nato.

Oltre li trè mentouati Enrici rammentiamo Ludouico di Borbone Prencipe di Condè; il Conte di Mongomerì, quello ch'vccise in giostra Enrico II.; il grand'Ammiraglio Colignì; il gran Capitano Andelotto; Odetto Cardinale di Sciatiglion; il quale non sò se con rossore, ò impallidimento della Sacra Porpora, deposto l'abito Cardinalizio, si fece Vgonotto, chiamandosi poi Conte di Bouè, vno de' più arrabbiati mantenitori della dottrina di Caluino. Questo vestito da Marinaro si condusse ad Aure di Grazia dopò la famosa rotta degl'Vgonotti; doue imbarcatosi passò à Londra in Inghilterra dalla Regina Elisabetta fautrice degl' Vgonotti, dalla quale fù riceuuto con dimostrazioni d'onore; restando poi in quella Corte, come Plenipotenziario, & Ambasciatore de' medesimi Vgonotti. Gl'altri tutti da ottimi Catolici diuenuti perfidi Eretici, terminorono disgraziatissimamente la vita nella fortissima Città di Roano quando fù ripresa à forza d'arme dalli Catolici nel 1561., come pure vi perì miseramente il Prencipe di Condè Generalissimo degl'Vgonotti, con li sudetti Generali Colignì, Andelotto, e Bouè, più dileggiati, che compatiti dalla Soldatesca, e Paesani Catolici, per la loro apostasia, più che per la loro disauentura, nella quale andò à terminare la loro vita ben' incominciata, mà non continuata. E frà l'altre derisioni, e strapazzi, si fece loro il funerale cantando certi versi in lingua Francese Italianata, che diceuano:

Del mill' e seinscent sessanta nouf

Frà Cugnach, e Castel nouf
Fun portà sù l'Asinessa
I nemigh della Messa.

Concludo per tanto questo Duodecimo Errore con dire, che se può vn Prencipe regnare, senza che Dio lo sostenti, potrà poco curarsi della Religione, e soggezione alla Santa Sede, e Chiesa Romana, che Dio nella conseruazione di lei interessa: Mà se non può non dependere da vna potenza infinitamente maggiore della sua, non può più non accettare per buona la dottrina di S. Tomaso, * *Vbi est dependentia in dominio, necessaria est superioris reuerentia*. Deue vn gran Potentato adorare il Supremo de' Potentati.

lib. 2. de regim. princip. cap. vlt.

DISINGANNO DVODECIMO.

Felici successi degl'ossequenti, e defensori della Romana Chiesa, e suoi Pontefici.

QVel gran Signore, che s'intitola Dio delle vendette, mà molto più si pregia del nome di Dio delle misericordie, quanto più stringe la mano in castigare gl' empij *citrà condignum*, meno di quello, che meritano, tanto più l'allarga in premiare li buoni *vltrà condignum*. Sopra ogni merito. Che però in contrario delle sopracennate note, eccone alcune poche delli innumerabili, che potrei addurre in autentica proua delle felicità temperali, che Dio concede à chi onora, pregia, e defende la Santa Romana Chiesa, e suo Capo visibile. Non mossero mai guerra gl'Imperatori, li Rè, le Republiche, e Prencipi Catolici contro li nemici della Chiesa, che non riportassero

ſero vittoria, anche ſe tal'ora furono di forze diſuguali. Poiche ſe bene il Signore alcune volte flagella quei, che fedelmente, e di cuore lo ſeruono, alla perfine getta nel fuoco la bacchetta, à guiſa d'amoroſo Padre quando per qualche legierezza corregge li ſuoi figliuoli. Queſta è quella verga dalle cui percoſſe chiamauaſi tanto conſolato quel gran Rè, e Profeta: * *Virga tua, & baculus tuus ipſa me conſolata ſunt*. Non poſſo à baſtanza ridire quanta ſia la conſolazione, che m'hà recato la verga, & il baſtone della Diuina voſtra Maeſtà; conciosia che ſe con la verga m'auete caſtigato, col baſtone m'auete ſoſtentato, acciò non cadeſſi in errori punibili con più dure percoſſe. E vanità il penſare di trarre dagl'abiti la poluere ſenza bacchettarli, ò cangiar' il lino in candida tela ſenza prima percuoterlo, e macerarlo.

* Pſal. 22.

Troppo infelici ſarebbero li Grandi, buoni ſerui di Dio ſe col nauigare ſempre in vn mare di latte di fortunate auenture non incontraſſero mai ſcogli, ſirti, e boraſche d'infortunij. A guiſa d'Orefice proua il Signore nella fornace delle auuerſità l'oro de' giuſti; mà non glielo laſcia lungo tempo, ſolo quanto baſta col mezzo dell'infelicità ad inſegnar loro il modo di diuentare per ſempre felici.

Sono le felicità di queſto Mondo di ſua natura labili, e caduche, e quantunque ſtiano nelle Regie, abitano però vn gabinetto più anguſto, che auguſto; e quello che più importa, le direi vn fuoco di paglia, perche ſortiſcono vn temperamento così fiacco, che loro laſcia breuiſſima durazione; donano vna vita miſeramente felice, e felicemente miſera; e quanto più vno è grande, tanto maggiore è il ſuo carico. L'oro, perche è Rè de' metalli, più di tutti gl'altri peſa; e ſe vn Rè non hà che deſiderare, hà molto di che temere più d'ogni priuata perſona. Vengo agl' eſempi, e

Lasciando da parte gl'auenturosi successi d'Abramo; di Mosè; di Gedeone; di Daniele; d'Ezecchia; di Giosia, e de' Macabei nel Testamento vecchio, alcuni pochi ne rammentarò succintamente del Testamento nuouo, ed vltimi nostri secoli.

Cominciarò da Clodoueo primo Rè di Francia Christianissimo, il quale, benche ancora Idolatro fauoriua li Cristiani, e le Chiese loro. Vn testimonio solo ne porto quì, che vale per molti. Occorse, che scorrendo la Campagna l'Esercito di Clodoueo, e passando per la Città di Rems, dou'era Vescouo S. Remigio, abenche il Rè auesse intimato a' Soldati di rispettare le Chiese de' Cristiani, questi ad ogni modo con quella licenza, ch'è propria di chi la porta sù la punta della spada, & che oltre l'essere squadre d'Idolatri, portano verificato il prouerbio latino:

Nulla fides, pietasque viris, qui castra sequuntur.

ch'è quanto dire in buon volgare, ch'

A militar licenza
E propria ogn'impietade, & insolenza.

rubborono à molte Chiese le più ricche suppellettili, e sacri vasi. Frà gl'altri molti, che diuennero preda della loro sacrilega rapacità ve ne fù vno d'argento di smisurata grandezza, e prezioso lauoro. Volò ben tosto Remigio più coll'ali del desiderio, che co' remi delle gambe remigando al Rè, à cui piedi portò le sue doglianze, e supplicollo, che quand'altro di quelle spoglie non auesse potuto recuperare dall'ingordiggia militare, restasse almeno seruito di fargli restituire quel vaso solo, che anco vuoto sarebbe stato continuamente ricolmo della grazia, e della pietà Regia. Promise il Rè; e giunti in Soissons Piazza destinata alla diuisione delle spoglie, comandò, che tutte fussero portate alla di lui presenza. Veduto, ch'ebbe il Rè quel bel vaso, diede ordine, che fusse restituito al Vescouo Remigio.

migio. Sdegnossi di ciò il Soldato più d'ogn'altro temerario, & empio, dispiacendogli di rimaner priuo di sì ricca preda; per lo che alzata vna scure, che teneua in mano, tirò vn gran colpo sopra del vaso con animo di spezzarlo, e rendere in tal guisa vane le speranze del Vescouo. Alterossi fuor di modo l'animo del feroce Rè; mà, come prudente, temendo, se daua col meritato castigo luogo all'ira, d'eccitare qualche sollenazione frà quelle squadre senza fede, e senza legge, dissimulò il fatto, risserbando à tempo più opportuno la vendetta quanto più tarda, tanto più rigorosa. Fatto dunque leuare à quel scelerato il vaso, lo fece consegnare a' Ministri di Remigio. Passato l'anno, douendo Clodoueo sopra tutti li Rè della Francia bellicoso, e fortunato, quanto pio, rimettersi in Campagna contro à nemici, volse dar mostra all'Armata. Mentre passauano le schiere in ordinanza alla presenza del Rè, osseruò, che quel Soldato, che l'anno auanti si era mostrato così ardito, e temerario, trouauasi molto male in arnese coll'arme mangiate dalla rugine, & inutili alli militari cimenti, essendo pur troppo vero, che la più trista ruota del carro, ò quella, che più dell'altre stride è rumoreggia. Richiamò all'ora il Rè li suoi giusti risentimenti à consiglio, & altamente sgridando la souerchia negligenza del Soldato, toltogli à viua forza la spada dalle mani, quasi che lo stimasse indegno di maneggiarla, gettolla adirato in terra. Chinossi il Soldato tutto confuso per ripigliarla; mà mentre chinauasi s'auidde, che dopo delli tuoni ne cascano le saette; perche ferito con vn fendente sul capo, che gli tolse la vita, dalla spada vindicatrice del Rè, imparò à suo costo benche tardi, che con li Grandi non si spende altra moneta, che d'ossequij, ascriuendo eglino à reato di Lesa Maestà lo spacciarne le coniate d'irriuerenze, ed offese, che quantunque dissimulate, non mai però per tempo al-

cuno

cuno le scancellano, mercè, che sdegnando d'abbassarsi per scriuerle nella poluere, non le registrano, che nei marmi. Il premio del Rè Clodoueo fù la felicità temporale, che diede mano con l'eterna, passato da queste mondane vittorie à trionfare nel Capidoglio del Cielo.

Costantino il primo degl'Imperatori, che publicamente difesero la Chiesa, in quella maniera, quasi che Mosè vinse Faraone, superò esso Massenzio.* Non deue quì tacersi l'Elogio bellissimo, che fece S. Agostino all'Augusto Costantino:* *Constantinum Imperatorem non supplicantem Dæmonibus, sed ipsum verum Deum colentem, tantis terrenis impleuit muneribus, quanta optare nullus auderet. Vniuersum Orbem Romanum vnus Augustus tenuit, & defendit. In administrandis, & gerendis bellis victoriosissimus fuit. In Tyrannis opprimendis per omnia prosperatus est. Grandeuus ægritudine, & senectute defunctus est; & filios Imperatores reliquit.* Di tanti doni, e grazie ricolmò la Maestà di Dio l'Imperatore Costantino di quanti mai auerebbe ardito chi si sia di desiderare, non che chiedere, perche non ricorse alli Demonij, mà ne supplicò il vero Dio. Egli solo s'impadronì, e difese tutto il Mondo Romano, ch'era l'Imperio di tutto il Mondo. Nelle sue guerre riportò sempre le palme vittoriose. In debellare li Tiranni non poteua augurarsi facilità maggiore. Rese l'anima al Creatore dopò vna lunga, e sana vecchiezza, lasciando li figli al mondo padroni, & Imperatori del Mondo.

Eusebi. lib. 9. histor. cap. 9.

lib. 5. de Ciuit. Dei c. 25.

Teodosio il vecchio, perche fù veramente pio, e Catolico, fù anco tanto fortunato nelle sue guerre, che nelli conflitti per opera di Dio le saette de'nemici voltauansi indietro à ferire li saettatori.* Anzi aggiunge Teodoreto nel quinto libro delle sue Istorie, che vna volta combattendo per la Chiesa furono veduti li Santi Apostoli Gio-

Aug. lib. 5. de Ciuit. Dei cap. 26.

uanni

uanni, e Filippo sopra vn candido destriero à combattere per Teodosio.

Per Onorio Imperatore veramente Catolico, e riuerentissimo al Sommo Pontefice Romano, come appare dalle sue lettere scritte à Papa Bonifacio, combattè il Dio degl'Eserciti in maniera, che in vna giornata campale il numero de Goti morti oltrepassorono cento milla, preso, & vccisò il loro Rè Radaghisio, con suoi figliuoli, e delli Romani ne pur vno restò ferito, non che morto.*

Aug. de Ciuit. Dei lib. 5. cap. 23.

L'Imperatore Teodosio il giouine, mentre nella Città si tratteneua in orazione à Dio, gl'Angeli di vanguardia alle sue squadre contro li Barbari frà tanto cacciorono circa à centomilla de' nemici ad affogarsi nell'Eufrate.*

Socrat. lib. 7. histor. cap. 18.

Giustiniano il vecchio fin tanto, che fù buon Catolico, guerreggiò felicissimamēte, in maniera, che restituì al Vassallaggio dell'Imperio Romano l'Italia, l'Affrica, e molt'altre Prouincie, come scriue Euagrio.* Mà dopò diuentato Eretico, e fatto publicare vn'Editto (non dissimile dalle proposizioni Francesi) che ogn'vno accettasse, e giurasse le sue proposizioni ereticali, cascò di morte subitanea.*

lib. 4. hist. c. 16.

Euagr. lib. 4. histor. c. vlt.

Eraclio Imperatore fece lo stesso, poiche sin che fù Catolico riportò insigne vittoria dal Persiano Cosroa, e ricuperò la Santa Croce del Signore, la quale in abito vile, e plebeo riportò sul Caluario in Gierusalemme: Mà caduto nell'eresia de' Monoteliti, tutte l'imprese militari gli riuscirono sfortunatissime, ed egli percosso d'vna nuoua, e mai più sentita sorte di morbo, spirò scordato di quanto aueua promesso al Santo Vescouo Zaccaria, quando l'ammonì del modo, che doueua tenere per riportare quel santo Legno smaltato col sangue del Redentore sul Caluario, in questi sentimenti degni d'essere quì posti di passaggio à consolazione di quei Potentati, che riflettendo essere le loro grandezze non altro, che doni gratuiti di

Cristo,

Cristo, studiano di meritarli giustificatamente col valersene principalmente à fauore della Chiesa, e Capo d'essa, come che dell'vnica Sposa, e del suo Luogotenente Generale del Donante; & insiememente à confusione di chi se n'abusa ingratamente.

Questi sono li rimproueri del Vescouo Gerosolimitano fatti all'Imperatore Eraclio:

Non ti marauigliare ò Imperatore se non puoi auanzarti vn passo con questo sacro peso sù gl'omeri. La Torpedine, che t'arresta è questa Imperial Porpora preziosa, e questa corona ingioiellata. Per cuoprir te, che al fine altro non sei (paragonato con Cristo) che vn verme della terra, filaranno in sottilissime fila le viscere li Sericani vermi? Sacrificaranno alle tue porpore il sangue le Tirie Murici? Tributaranno al tuo capo li più preziosi tesori le Peruuiane miniere? Si priuaranno de' suoi cari parti per intesserti le faldiglie l'Eritree Conchiglie? Impouerirassi per tempestarti il manto la Terra? Et il tuo Dio, quel Dio, che dal nulla ti trasse, perche del tutto fussi padrone; quello, che col suo sangue t'apprestò vn sicuro seno per d'indi tragittarti all'Empireo; quello in somma col mezzo di cui tù sei, ciò che sei, e senza di cui nulla saresti di ciò che sei; e nulla auresti di ciò che hai, se ne stette con vn squarcio di tarmata porpora, poco men che ignudo con vna cannuccia per scettro? Tù che frà poco sarai coronato di putredine, cingi corona d'oro, e di gemme, ed egli non ebbe altra corona, che di pungenti spine sù quel capo, à cui gl'astri stessi intrecciano serto troppo vile? Al tuo corpo danno delicato riposo le più morbide piume, ed egli non ebbe doue posare le scorticate membra se non sù questo duro Legno della Croce. Tù dietro al Carro del tuo fasto pomposo conduci ossequioso vn Mondo d'adulatori; ed egli abbandonato fin da più cari, non ebbe in-

queste

queste strade, e salita al Caluario altro corteggio, che di sbirri insolenti, manigoldi infami, ladroni condannati, e nemici arrabbiati? Ed è questo l'amore, che ti vanti di professargli? Ed è questa la gratitudine con cui corrispondi alla grazia dell'ottenuta vittoria dal Persiano? Queste sono le promesse, e voti protestati, se vittorioso n'vsciui? Deponi figlio, deponi questi superbissimi adobbi; e se vuoi imitare il tuo Cristo in portare la Croce colà doue gli fù piantata, imitalo nell'vmiltà, e nell'abito abietto, ed in questa perseuera fin' al fine. Sin quì il Santo Vescouo di Gerosolima, al quale obedì Eraclio all'ora con gran spirito; mà non guari durò, che preuaricò enormissimamente. *

Zonar. hist. Eracl.

Degl'Imperatori d'Occidente, come narrano l'Istorie, si raccoglie, che fiorissero in prosperità più, ò meno, secondo, che più, ò meno fauoriuano, e rispettauano la Santa Chiesa Romana.

Sedendo nel Trono di S. Pietro Vrbano II. nell'anno 1098. trouandosi l'Esercito Cristiano alla conquista di Gerusalemme intimata dal Papa sotto la condotta di Gofredo Buglione Duca di Lorena in stato d'vltima desperazione in Antiochia, essendo impossibile con li pochi Soldati morti in piedi di fame, e di disagi, tanto che li più forti Officiali andauano con vn bastoncello in mano, ò li seruiua di bastone la spada per appoggiarsi; con sì pochi Caualli, che lo stesso Generalissimo della Chiesa era costretto caualcare vn ronzino tolto in prestito; e li Capitani generali sopra certi pochi asinelli; resistere ad vn formidabil'Esercito, che s'accostaua. Si mise in orazione il Pio Buglione con li Religiosi, ch'erano nell'Armata, e col sangue del cuore sù gli occhi: *Mio Dio (disse) confesso, che non merito grazie, perche degno solo di disgrazie, e di castighi, Io non vi raccomando li miei, mà li vostr'interessi, Io non*

diffido già della vostra assistenza alle vostr'arme; nè le nubi degl'imminenti pericoli turbano il sereno delle mie speranze. Sò, che vi pregiate d'esser Dio de' casi desperati; Dio, che mortifica, e viuifica, che ci date, e ci togliete dalle fauci della Morte; che ci rendete ora vittoriosi, ora vinti; che ci vmiliate, & esaltate; e quando mancano tutti li soccorsi vmani, accorrete inaspettato con li Celesti. Deh risuegliateui alle mie preci, acciò non abbino questi Maomettani à rinfacciarci. Doue, e dou'è il Dio de' Cristiani? Sù Signore, giudicate la nostra, anzi la vostra causa, e non vogliate permettere, che cadano l'anime di quelli, che vi confessano, e sono quì per ricuperare il vostro glorioso sepolcro dalla tirannia Turchesca. Appena terminata l'orazione si compiacque la Diuina misericordia di riuelare il luogo dou'era la Lancia, che gli spalancò il petto, la quale presa per principalissimo stendardo, & aualorate le poche squadre da vna fresca rugiada caduta diuinamente dal Cielo quella mattina, quasi nuoua Manna nel deserto al Popolo di Dio, refocillate le smarrite forze, n'ottennero segnalatissima vittoria, restando morti sul Campo cento milla Turchi, e non più di quattro milla de' Cristiani.*

Paol. Emil. lib. 4.

Al tempo d'Innocenzo III. in Francia otto milla Catolici taglioronoà pezzi cento milla Albigesi eretici, *mà vice versa, vn'esercito di mosche mise in fuga quattro milla Fanti, e vintiquattro milla Caualli Francesi Luterani, che inuadeuano la Catalogna.

Emil lib. 6 hist. Franc.

Nel 1531. in cinque fazioni di Suizzeri Catolici, che combatteuano per la purità della Fede contro li Suizzeri eretici, furono sempre vincitori quelli, non ostante, che fussero questi di numero, e d'arme di gran lunga superiori.*

Io. Cochleu. in act. Luter.

Quando s'impugnano l'arme per propugnare le irriuerenze, & il rispetto, che si deue à Cristo, alla sua Chiesa,

&

& al Sommo Pontefice suo Vicario, si veggono effetti, ch' hanno del sopr'vmano, e del miracoloso. Eccone vno, che vale per cento, & è fresco del quarto lustro del secolo corrente, e potrei dire d'esserne stato io stesso poco meno, che testimonio di vista.

Nel 1621. Essendosi li Valtellini scosso dal collo il giogo tirannico de' Grigioni Euangelici riformati (come si nominano essi) che in buon linguaggio vuol dire Caluinisti, se gl'armorono contro più di dieci milla Combattenti trà Zurigani, Bernesi, Olandesi, e Grigioni delle trè leghe. E schierati in ordinanza sù la pianura di Tirano Borgo capo del Terziero superiore della Valtellina, in faccia à certe poche centinaia di Papisti (così erano chiamati li Catolici) & attaccato il fatto d'arme, non si saluò pur'vno de' nemici. Che per li Papisti combattesse il Cielo, lo mostrorono euidentemente li prodigi: Con ciò sia che furono trouati centinaia di Cadaueri de' Bernesi in diuerse parti del corpo feriti, e pure le vesti, ch'erano fatte di drappi delle pianete, tunicelle, piuiali, pallij, & altri paramenti Ecclesiastici bottinati nelli saccheggi di Sondrio, e Bormio, si vedeuano intatte, senza lesione, ò macchia alcuna. Quelli, ch'aueuano à dosso vasi sacri, ò altri mobili spettanti alli santi Sacrificij della Messa, & altri Sacramenti de' Papisti, si scorgeuano colpiti tutti di strauaganti, e spauentose ferite. Vna Statua di Bronzo dell'Arcangelo Michele posta sopra la Cupola del famoso Tempio della Beatissima Vergine MARIA di Tirano sù'l luogo stesso della battaglia, fù veduta con spada, e rotella in atto minaccieuole contro gl'Eretici verso la parte di Ponente, e poi finito il sanguinoso conflitto, riuolgersi con la faccia à Leuante; segni manifesti, che al dispetto del vento, che spiraua fauoreuole a' nemici, si riuolgeua loro contra vna Fortuna di bronzo armata, e versatile per li Catolici Papisti.

Conchiudiamo dunque per vltimo, che quanto più vere, catoliche, e fondate per ragioni, autorità di scritture, Padri, & esempi sono le nostre proposizioni, e Disinganni, tanto più false, erronee, & inganneuoli sono quelle degl' Errori del Clero Gallicano, come portati, e sostenuti da Lutero, Caluino, Brencio, Madeburghesi, Pietro Martire Marsiglio da Padoa, Ianduno, & altri Eresiarchi riferiti dal Cardinale Turrecremata. * Et à fare, che nõ siano ereticali non basta già non esprimere li nomi degl'Autori per non suituperarsi appresso il Mondo Catolico. Potranno ben ingannare qualche semplicista, mà non il Sommo Pastore, che ben conosce, e discerne dalle sue pecore i Lupi, ancorche coperti della pelle d'agnello, ò pecore d'altr'ouile. E tanto più coll'aggiunta dell'intrusione nella giuridizione Ecclesiastica, sì nelle cause, come nelle persone Religiose, predicata da quei Politici per la più bella gemma della Corona Reale, e l'oggetto principale della potestà del Parlamento, e de' Magistrati, & che per virtù di quel diritto di Regalie non conosciuto, che da quei Francesi iniziati nei Sacri Misterij di Stato, *Iure coronæ* conuiene alli Rè ingerirsi nelle cause puramente Ecclesiastiche, e specialmente di conferire Beneficij, come abbiamo veduto. Esorbitanze così spaccate, & enormi, che gl'istessi Eretici sormentouati, per empij, e nemici giurati, che siano della Santa Sede Romana non ardirono mai di proferire.

* lib. 4. Summæ Eccles. part. 2. cap. 37.

PRO-

PROSOPOPEIA APOSTROFALE

Alla Maestà del Rè Cristianissimo.

A Gran sventura, non sò s'io debba dire della Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XI. in riceuere dal Primogenito della Chiesa amarezze maggiori di quelle, che riceuette il Coronato Rè Profeta dal suo dilettissimo Assalone; ò pure della Maestà Vostra, ò Sire, debba ascriuersi; al cui ingrandimento pare che con marauigliosa, e disusata vnione concorrino à gara quei due gran Numi della cieca Gentilità, Valore, e Fortuna, emoli, e nemici tanto irreconciliabili, ch'hanno preso per loro instituto di struggere l'vno quanto l'altro edifica. E ciò, che vi acquista il Valore, e la Virtù, tanto vi rapisce la Fortuna, facendoui toccare in sorte l'assistenza d'ingannevoli Consiglieri.

A Vostra Maestà, che fin'ora non trasandò contingenza di promouere, & auantaggiare gl'interessi della Catolica Fede. A Vostra Maestà, dico, che mentre con tanta sua gloria, e consolazione della Santa Madre Chiesa metteua ogni studio per troncare li viperini capi dell'Idra ereticale, se non qual'Ercole figlio d'Alcmena domatore de' Mostri odiato da Giunone, almeno qual'altro Ercole Gallico, con le catene d'oro, che vsciuano dalla bocca de' suoi arresti, incatenare il Caluinismo, tutto s'offuschi, e perda per auer' a' fianchi Ministri adulatori, e Politici interessati, altretanto guasti, e fraudolenti nella politica interna della conscienza, quanto eccellenti nella profana, e militare. Contrapeso più graue non poteua auer' a' piedi così gran Rè, e sì pio, acciò non prendesse il volo più alto, e più

e più sublime di tutti li vostri Predecessori, e dello stesso Carlo Magno, le cui glorie vi lasciaui indietro.

Turate l'orecchio à questi Achitofelli, & apritelo agl' Achitob dell'Apostoliche ammonizioni, se desiderate di non auer pari, non che superiori nelle vostre regie, & egregie prerogatiue. Questa sarebbe l'vnica via di non auere maggiori, ò d' esser maggiore de' vostri Maggiori.

Se dunque bramate la tranquillità del vostro Regno, ò Sire, e gl'incrementi della gloria lasciata da' Predecessori, anzi dal vostro Genitore Ludouico XIII. il Giusto, sbandite da voi quei Politici, che v'incaluiniscono. E quando pure vogliate regularui con gl'afforismi politici, riducete in vna quint'essenza gl'ingegni del Macchiauelli, del Bodino, e del Morneo; questi vi suggeriranno regole migliori, e vi accertaranno essere la Religione il più sodo fondamento de' Regni, e Monarchie, nè potersi più sicuramente argomentare, ò preuedere l'auge, ò la caduta de' Regni dal suo Apogeo, che dalla riuerenza, ò irreuerenza, che si porta alla Chiesa, & Ecclesiastici. E stimano, che la maggiore irriuerenza non possa vsarsi di quella de' Prencipi, e Magistrati Secolari di sua natura, e condizione inferiori agl'Ecclesiastici, coll'auanzarsi ad insuperiorirseli, volendo essere loro Giudici: Altra massima migliore di questa, nè più importante seppero questi autori suggerire a' Dominanti: * *Hæc est claritas maior imperio, si fides floreat, quæ seruat Imperium*, insegnò S. Ambrogio à Valentiniano. E Papa Martino V. all'Imperatore Costante scrisse: * *Solit vna cum orthodoxa fide status Reipublicæ florere, & vestra potestati meritò hostes subiugabit Dominus à Vestra Serenitate rectè creditus*. Lo stato della Republica suol fiorire, ò sfiorire à misura che Vostra Serenità farà fiorire, ò sfiorire la Catolica Fede, & alla vostra potestà sottoporrà il Signore li vostri nemici, se

Epist. 3. ad Valent.

da

da vostri Ministri non sarà soggiogata la Chiesa sua Sposa.

Ritrattate per tanto, ò Sire, abolite, e date alle fiamme le Proposizioni dettate da vostri Politici. Nelle consulte di Stato, se volete assicurarui da ogni inganno, ad imitazione di Pipino, e delli trè Ludouici IX., XI., e XIII., introducete Teologi celebri in Santità, dottrina, e fedeltà. Poneteui auanti gl'occhi per essemplare imitabile l'Austriaca, & Ispanica Pietà, che non ammette risoluzione alcuna d'affari importanti, che prima non sia ventilata, ed approuata nel Foro della conscienza d'integerrimi Teologi.

Riflettete sù l'azione degna di Prencipe veramente Catolico vuò dire del Monarca delle Spagne Carlo II., il quale nello stesso tempo che la Francia publicaua le sue nouità contro la potestà del Papa, e della Chiesa, egli per autentica della stima, e riuerenza, che li porta, comandaua al suo ViceRè di Sicilia di presentarsi auanti l'Arciuescouo di Palermo à chiedergli l'assoluzione delle censure incorse per la violata libertà Ecclesiastica, & alli quattro Consiglieri della Monarchia, che indussero il ViceRè al trascorso, comandaua, che douessero portarsi di persona à Roma à piè del Pontefice, per riceuere la penitenza meritata dal loro mal conseglio.

L'oglio, e l'opera perderono li Politici in persuadere all' Imperatore Ferdinando II., che lasciasse di molestare gl'Eretici di Germania, permettendo loro la libertà di conscienza, & il godimento de'beni vsurpati da loro alle Chiese, come la prudenza de' suoi Antecessori per tant'anni accommodatisi alla necessità de' tempi, aueuano dissimulato per interesse di Stato, che così richiedeua, per non impegnarsi in vn caos d'insuperabili difficultà (frà le quali considerabili fù quella toccata altroue dell'assistenza dell'arme ausiliarie Francesi, condotte in persona di chi assunse il titolo di Protettore, e Defensore della libertà di Germania)

con

con tutto ciò nissuna impressione fecero li Politici nell'animo inuitto di Ferdinando; il quale, turato l'orecchio, aprì la bocca, e scacciolli da se con quella segnalata risposta, che rende immortale per tutti li Secoli la gloria del suo nome: *Vogliamo più tosto viuere priuato Caualiere in Terre aliene, che Prencipe d'Eretici in Terre nostre; poiche stimiamo più conueniente il guerreggiare incessantemente in seruizio della Catolica Fede, che viuere in pace con li nemici giurati della detta Fede, e Sede Apostolica*; E tanto per appunto pose in prattica contro il sentimento de' Politici.

Mà se rifletterete, ò Sire, alle marauigliose auuenture di Ferdinando II. & alle stupende vittorie da esso riportate, benche quasi solo, tradito dalli suoi, insidiato dagl'Estrani, posto in desperazione da'Consiglieri, & abbandonato da tutti, fuori che dalla Bontà Diuina, sarete astretto à confessare, che si come la pietà di Ferdinando non fù inferiore à quella degl'Onorij, e de' Teodosij, così la protezione del Dio degl'Eserciti non fù meno valida, e particolare, nè le sue vittorie men miracolose. Credetelo, se non ad altri, ad vn'Eretico; al Rè Sueco Carlo Gustauo Adolfo, che mentre staua spirando per l'archibugiata riceuuta, ebbe à dire quasi in discolpa sua, incolpando l'auuersa sua fortuna: *Non Ferdinando II. mà Dio in Ferdinandito, al cui potere ogni potenza cede, è quello, che oggi m'hà precipitato dal carro trionfale delle mie gloriose vittorie.*

Non si fermò quì il premio della pieta di Ferdinando, conciosia che stancati gl'Eretici dalla continua caccia fatta loro dall'Imperatore, dubitando di peggio da Ferdinando III. suo figliuolo, che non dicesse loro ciò che disse Roboam figlio di Salomone agl'Israeliti. * *Pater meus cecidit vos flagellis; ego autem cedam vos scorpionibus.* Se mio Padre vi hà percosso con flagelli di bacchette, io vi batterò

Lib. 3 Reg. cap. 12.

con

con bastoni spinosi (suggestioni di Consiglieri giouini, che gli cagionorono la perdita del Regno) dopò auere à tutto loro potere impedita l'assunzione di Ferdinando III. all' Imperio, quei voleri così discordi degl'Eretici di Germania, e quegl'affetti, & interessi, che posero in tragici sconuolgimenti li Prencipi, e Potentati d'Europa à fin che l'Augustissima Casa d'Austria non continuasse nell'Imperio, non si sà come, fatti tutti concordi, senz'appena sapere l'vno dell'altro, concorsero vnanimi nell'elezione del III. Ferdinando sospirata da buoni Catolici, e cotanto abborrita dagl'empij Eretici.

Senza vscire dalla Casa d'Austria, vsciamo dall'Austria, e facciamoci qualche anno indietro nella Spagna, e vederete, ò Sire, li fortunati successi di chi zela l'onore di Dio, e della sua Chiesa. Che segnalata vittoria non ottenne il gran Ramiro contro li Mori da esso assaliti per sottrarsi dall' ignominioso tributo delle cento Zitelle, non dat'orecchio alli Politici, che gli metteuano in considerazione la tenuità delle forze, e l'antelazione del ben publico al priuato delle cento Donzelle da mandare ogn'anno all'empie libidini del Rè de' Mori?

Quali motiui non proposero, e quali ragioni tralasciorono li Politici con li Catolici Prencipi Don Ferdinando, e Donna Isabella, acciò non dassero lo sfratto da i loro Regni alli Mori, & agl'Ebrei? facendogli conoscere esser ciò vn spopolare le Città; sminuire le Regie entrate, e sneruare le forze del Regno? mà cantorono alli sordi. E tanto fù lungi dall'impouerire li suoi Regni, che più tosto il Sommo Retributore gl'hà arricchiti, non pure di nuoui Regni, mà di nuoui Mondi.

Diamo il suo tributo alla Verità palpabile, l'Aquile Austriache hanno fin da nuoui Mondi meglio di quello, che faccino le Rondini di Primauera portata al nostro

Emisfero l'età dell'oro, e non li secoli fauolosi di Saturno. A prò di questa Augustissima Monarchia si sono conuertite in amenissimi giardini le solitudini deserte della nuoua Spagna: le selue, in campi feraci: seminansi fino l'arene: Il Mare stesso, che prima fù solo nido di pesci, adesso serue d'abitazione agl'omini. La doue guizzaua la squammuta greggia, ora in vece delle naui solcano gl'aratri; e doue solo volauano gl'augelli, portano il giogo li giumenti.

Qual maggiore Monarca si può dare di quello, che sedendo su'l Carro del Sole, ouunque vibra questo li suoi raggi, spande quello le sue leggi? Quello dico, che illustrando Febo tutta l'Eclitica co' suoi splendori, in nissun giorno dell'anno mai si fà notte a' Vassalli del Dominio Ibero?

Se parliamo dell'Imperio Romano, quantunque l'Oriente ormai giunto all'Occaso, venerando fin' adesso la Luna, non proui, che vna perpetua notte; e l'Occidente diuiso in tanti Regni hà moltiplicato li Regnanti, chi vorrà però paragonare la Monarchia degl'Augusti, de i Traiani, e de' Costantini, con l'Austriaca? le cui Aquile generose sdegnando i voli delle Romane, come troppo bassi, e ristretti, benche auessero per meta la vastità d'vn Mondo, volarono fino à nuoui per portare a' Tonanti dell' Austria coll'annuncio felice dell'acquisto quasi senza sangue d'innumerabili Regni, maggiori assai di quanti ne possederono li Romani non c'è paragone: perche sono le saette d'oro atte assai meglio di quelle d'acciaio ad atterrare gl' auersarij tutti, mentre non conoscono elle potenza, che non ceda al loro potere; non scoglio, che non si spezzi à loro fragori; non fortezza, che non si dia per vinta, à loro assalti; non cuore in somma, ancorche di sasso, e nemico, che non diuenga pieghevole, & amico.

Gran prerogatiua del zelo verso Dio, e verso la Chiesa, à nissun'

à nissun'altro de' mortali concessa; che doue agl'Apostoli stessi acciò seminassero la vera credenza fù fatto d'vn Mondo ben dodeci parti, à quest'Aquila Austriaca sola vn'intiero ne venghi destinato; figura di quella delli quattro Prodromi del Vangelo, che sopra gl'altri sollevasse le penne per portare gl'allori della Fede, doue fù stimato non solo mal'ageuole, mà impossibile l'approdarui. Miracoli della vera pietà, ch'à mille doppie arricchisce chi per essa non teme impouerire.

Sire, è legge Diuina, che chi onora Dio, e rispetta il suo Vicario in terra, sia onorato, e rispettato; e chi l'auilisce, e dispreggia, sia dispreggiato, & auilito: * *Quicunque sanctificauerit me glorificabo eum; qui autem contemnent me, erunt ignobiles*. Io esaltarò chi m'esalta, e sprezzarò chi mi sprezza. Verità vscita dalla bocca d'Iddio, conosciuta, e pratticata, non solo da' Catolici, mà da Etnici, & Idolatri.

Steffano Battori, che da pouero Soldato gregario salì al grado di Vaiuoda, e Prencipe di Transiluania, e poi Rè di Polonia mai volse consentire alle proposizioni de' Politici, di concedere la libertà di conscienza agl'Eretici per meglio affrancarsi la Corona in capo, e lo scettro in mano con quiete, e senza contrasto.

Giouiniano acclamato Imperatore dall'Esercito del morto Giuliano apostata ricusò generosmente l'Imperio con dire non essere condecente ad vn Cristiano, come lui era, essere Imperatore d'Infedeli, com'era tutto l'Esercito. Sapete, ò Sire l'effetto, che cagionò questo pio, e generoso rifiuto? Che tutto l'Esercito Idolatro s'arollò sotto le bandiere della Santa Chiesa Militante, e Giouiniano coronato, e publicamente applaudito Imperatore, come narrano l'Istorie.

Giouanni Federico Duca di Sassonia, al contrario, inuaghito

uaghito di leuare l'Imperio dalla Casa d'Austria per sospetto, che non fusse per renderselo ereditario da elettiuo, che è, ne participò il dissegno à Martino Lutero chiedendone il suo conseglio; il quale rispose, che se voleua mutar stato, mutasse religione. Accettò il conseglio. Che ne seguì? L'essere rotto, e disfatto da Carlo V.; dissipato tutto l'Esercito de' Luterani; rimasto il Duca prigione; priuato del Ducato, e della dignità Elettorale, e trasferito il tutto nel Duca Maurizio suo Cugino, e sua descendenza. E così verificata la predizione di Lutero suo non falso Profeta in questa parte; perche mutando religione, mutò stato l'anno 1547. E quì è da notare la memorabile risposta, che daua Carlo V. à chi seco si congratulaua di
, così gloriosa vittoria: Dio è quello, che fauorisce la
, causa della sua Chiesa, e del suo Vicario in terra; perciò
, non posso dire, ciò che disse Giulio Cesare *Veni; Vidi;*
, *Vici*. Io deuo dire: *Veni. Vidi; & Dominus Deus*
, *vicit*. Se Cesare disse: Venni; viddi, e vinsi. Io dico:
, Venni, viddi, e la Maestà di Dio è quella, ch'hà vinto.

Fino li Romani Idolatri posposero sempre gl'interessi di Stato à quelli della Religione, benche falsa, & alla riuerenza de' loro Dei: Onde non essendo essi capaci del premio della gloria Celeste per l'idolatria, fù remunerato il loro zelo con la gloria terrena, cioè, la Monarchia di tutto il Mondo, giusta il sentimento di S. Agostino, e di S. Tomaso.**

lib. 5. de Ciuit. Dei c. 12. lib. 4. de regim. Princ. cap. 4., & 5.

Imitate dunque almeno gl'Etnici Romani in materia di politica statistica, ò Sire, se non degnate di seguire perseuerantemente (che no'l posso, nè deuo credere) l'orme stampate da' zelantissimi vostri Predecessori. Rimetteteui su'l dritto sentiero, dal quale vi deuiano li vostri Caluinizanti Politici. Contentateui d'esser Rè, mà non Rè, e Papa insieme. Lasciate alla Chiesa, ciò che è della Chiesa,

come

come supplicò, e non inuano da Enrico IV. il Clero Gallicano.

Clodouco primo Rè di Francia Cristiano, altre volte mentouato in questo discorso, come degnissimo Prototipo delli Rè Gallici, auendo proibito a' suoi Soldati il pigliare cos'alcuna nella Diocese di Tours, per la riuerenza, che portaua à quella Chiesa, eccetto, che sale, & erbe, sacrificò allo sdegno della sua spada vn Soldato disobediente, che tolse ad vn Contadino vn poco di fieno sotto pretesto, che fusse vn poco d'erba.

Ad Alberto Elettore di Bauiera, che nella Dieta di Ratisbona, discorrendo con Augusto Duca di Sassonia con irroniche gratulazioni, che con essersi appropriate l'entrante di tante Chiese, Monasterij, Abbazie, e Vescouati, auesse di molto migliorato le sue fortune, rispose con gran sentimento essere ciò la ruina, e desolazione del suo Stato, & che già l'esperienza gl'aueua fatto auertire, che doue si maltratta la Chiesa non può più viuere glorioso, e sicuro il Prencipe, & che suo mal grado confessaua questa indubitabile verità.

Tanto geloso è il Sommo Dio dell'onor suo, e del rispetto douuto alla sua Chiesa, che s'indusse à castigare quegl'Illustrissimi Gentili, che lo perdeuano à i loro falsi Numi; che se bene falsi, erano però vn'ombra della Deità vera, & era vera ingiuria, che nel loro disprezzo faceuano al Dio Ottimo Massimo rappresentato in quei Simolacri, e Fani all'ingannata estimatiua di quelli adoratori.

Cambise, ch'ardì ferire Api Dio degl'Egizij, fù indotto poco dopò ad vccidersi con quella medesima spada. Il di lui Esercito, perche spogliò il Tempio di Gioue Ammone, restò sepolto viuo sotto l'arene.

Alliate Rè di Lidia caddè in vn'infirmità da tutti abborrita, da che arse il Tempio di Mineruà. Pirro, che lo saccheggiò, si trouò senza mani.

Gl'

Gl'Epiroti furono quasi tutti destrutti dalla fame per auer'vcciso Laodomia nel Tempio di Diana.

Brenno fù percosso da vn fulmine per auere beffato li Dei, con dire nell'atto di rubbarli, ben'essere di ragione, che essi ricchi aiutassero se pouerello.

Li Soldati Romani data Cartagine à sangue, e fuoco, arrischiatisi di leuare la veste d'oro ad Apolline tutti comparuero senza mani.

Per non auer da temere di simili euenti, prendete l'auertimento di Valerio Massimo: *Humana consilia castigantur vbi se Cælestibus præseferunt.* Rimangono li dissegni vmani mortificati quando superchiano li sour'vmani. E ciò auuiene, non solo quando si tratta di posporre a' temporali gl'interessi spirituali, e gl'Ecclesiastici alli Regij, mà anco all'ora, che s'antepongono li priuati alli publici, e quelli degl'ingordi Politici à quelli del loro Sourano.

Lib. 1. cap. 6.

Contro li vostri Satrapi, ò Sire, & interessati Consiglieri, li quali per impinguare le loro fortune mondane non guardano à distruggere le vostre così mondane, come Celesti, aprite gl'occhi, e fateui specchio della spiritosa risoluzione, che si prese Enrico III. Rè di Castiglia, e vi segnalarete in modo di farui stimare il Salomone della Francia, anche in materia d'economia temporale. Datemi licenza, ch'io ve lo ponghi auanti il riflesso de' vostri lumi; che se bene non è il teschio di Medusa, se non vi instupidirà, vi stupirete almeno della souaue, mà arguta maniera, con la quale vn giouinetto Prencipe di prudenza superiore all'età mettesse freno all'ingordiggia insaziabile de' suoi Ministri, e Gouernatori delle Prouincie; non già che aggrauassero il Clero, nelle Chiese d'insolite Regalie, mà bensì li Popoli di souerchie contribuzioni, e gabelle insoffribili. Osseruate, ò Sire, con che bel modo vn

Pa-

Papero menò à beuere l'Ocche, come dice il prouerbio volgare.

Narra il Padre Giouanni Mariana dell'Eminentissima Compagnia di GESV, * che il Rè Enrico giouinetto si prendeua piacere coll'vccellare à quaglie nella Campagna di Burgos Città della Castiglia. Auenne, che tornando vna volta alquanto tardi da questo trattenimento, stanco non poco dalla fatica, il Mastro di Casa, ch'aueua l'incombenza di fare la prouisione per il pranso auisò il Rè di non auere più danari, nè trouare chi gli dasse à credenza la vittuaglia, di cui aueua bisogno per la Corte, e per la persona stessa del Rè. Sentì gran dispiacere Enrico d'esser ridotto à questo termine di miseria; mà dissimulando la sua passione, diedd il proprio mantello da impegnare per far denari, e comprare vn poco di carne di castrato, tanto che basrasse con le quaglie, ch'aueua preso per il pranso. All'ora s'auidde in quale castroneria s'impegna vn Prencipe spensierato, che quasi Quaglia sotto gl'artigli de' Sparauieri suoi rapaci Officiali, e Caualglieri, mentr'essi sguazzano nelle cene d'Apicio, spizzica egli in vn magro pranso vn pezzo di castrato per grazia del suo mantello impegnato, il quale, benche non bastasse à cuoprire la sua melensagine, trouò però più credito, che chi lo portaua.

* lib. 1. c. v. de Reg. & Regis. instit.

Intese frà tanto, che li Grandi della Corte si trattauano assai lautamente, regalandosi frà loro con sontuosi conuiti, viuande squisite, e vini preziosi; E che quella sera appunto doueuano trouarsi in gozouiglia nel Palazzo di Don Pietro Tenorio Arciuescouo di Toledo.

In abito mentito, e sconosciuto trouò modo il Rè d'introdursi nella Sala del conuito, don'ebbe bel credere a' proprij occhi la verità di quanto gl'era stato riferito.

Dopò cena entrorono li Signori Conuitati in discorso delli loro redditi, amplificando ciascheduno quanto frut-

tassero

tallero le Regie Imposte, e gl'officij, ch'esercitauano così qualificati da non inuidiarne la Real Casa. Notò tutto il Rè, e così sconosciuto, com'era entrato se ne vscì fuori; & il giorno seguente fintosi grauemente indisposto, mandò à chiamare li Grandi della Corte, Ministri Regij, e Curiali, acciò venissero à consulta sopra il gouerno di Stato, in caso, che l'infermità del Rè assai pericolosa, fusse mortale. Accorsero pronti, e solleciti di quello douess'essere di Sua Maestà, furono introdotti nell'anticamera soli, esclusi li seruitori, e Corteggiani, e chiuse le porte. E dopò d'auere con gran loro marauiglia lungo tempo aspettato con desiderio d'entrare nella camera, doue si credeuano, che giacesse l'infermo; ecco vscire il Rè armato da capo a' piedi, alzata la visiera, e con la spada sfoderata alla mano.

Se restassero attoniti, e spauentati all'apparire del Rè in quella forma, si può più imaginare, che ridire. Postosi in Trono, fiero in vista, & alterato, con tono di voce fiera, e sdegnosa interrogò ciascuno d'essi quanti Rè di Castiglia auessero conosciuto. Chi diceua due; chi trè; chi quattro, secondo ch'erano ò più giouini, ò più prouetti d'età. Soggiunse all'ora il Rè; Com'è possibile, ch'abbiate conosciuti sì pochi Rè, essendo alcuni di voi molto attempati, mentre Io, che sono giouine ne conosco non meno di venti; Marauigliandosi tutti delle parole d'Enrico, nè penetrando ancora, ciò che volesse inferire, soggiunse egli: Voi tutti, che siete tanti Rè, perche auete le Fortezze del Regno in vostro potere, e comandate alle genti d'arme, & à me non resta altro, che il solo nome di Rè, e la sordida miseria, à cui m'auete ridotto, pare à voi, che conuenghi trattare à questo modo il vostro Sourano? Basta. Chi fà menare à me vita così meschina, farò che facci morte miserabile.

Ciò detto alza la voce; chiama le guardie, ch'al numero

di

di seiscento Soldati teneua secretamente preparati, & auisati, che stessero pronti a' suoi cenni. Entrorono questi, e riempirono di terrore tutta la radunanza, che atterrita, e tremante non sapeua, che partito pigliarsi alla propria saluezza.

L'Arciuescouo di Toledo, ch'ebbe più cuore d'ogn'altro, s'inginocchiò a' piedi del Rè chiedendo pietà, e perdono. Così fecero tutti gl'altri, à quali benignamente perdonò, tenendoli però in Castello ben guardati, fin che si fece consegnare le Fortezze, che si teneuano presidiate con sua guarnigione; nè prima furono restituiti nella prisstina libertà, che non fusse restituito il Rè nella pristina padronanza del suo Regno, e delle Regie entrate; liberi quei Cauaglieri dalla prigione, dopò libero Enrico dall' oppressione, in che lo teneuano.

Non badate perciò alle insinuazioni de vostri Consiglieri se vi rappresentano per auantaggiosi gl'interessi della Regia Camera coll'aggiunta dell'Ecclesiastiche imposte, e Regalie. Deponete vi supplico l'esorbitante pretensione della collazione de' Beneficij Ecclesiastici, e delle Regalie. Ricordateui, che il Rè Oza per toccare l'Arca del Testamento, che staua per traboccare dal carro (che pur'era vn'atto di religione) ad ogni modo, perche era vietato a' Secolari, cascò subito morto à piè dell'Arca. Così interuiene à chiunque hà presunto di violare in qualsisia maniera l'Immunità Ecclesiastica.

Federico Barbarossa s'affogò in vn fiume in mezzo alli suoi Cortigiani, e nissuno si mosse ad aiutarlo, che pur' aueuano tempo, e modo di saluarlo acciò non s'annegasse, chi soffocaua la Chiesa.

A Federico II. irriuerente alla Chiesa, e nemico del Sommo Pontefice conuenne per saluarsi fuggire dalla Germania, e morì rauueduto sì, mà desperato in Sicilia.

Enrico IV. Imperatore fù scacciato dall'Imperio dal proprio figliuolo; onde ramingo fù costretto à terminare miserabilmente di viuere, e di regnare.

Li maggiori Personaggi lumi scintillanti della Francia con modi calcantissimi di dire affermorono costantemente nelli Concilij Parisiense, Meldense, & Aquisgranense, che non d'altronde prouueniuano le reuoluzioni, e calamità di quei tempi nel Regno di Francia, che dall'esecrabili intrusioni, che faceuano li Magistrati, ò Parlamenti nelle giurisdizioni Ecclesiastiche.

Ricordateui quanto disconuenghi al Rè il riconoscere il Regno dalla Diuina munificenza, come lo riconoscono tutti li Rè, e Vostra Maestà per il primo sottoscriuendoui: *Noi per la grazia di Dio Rè di Francia, di Nauarra &c.* Noi Rè di Spagna &c. e con somma ragione, dichiarandosi lo Spirito Santo: * *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt: Per me Principes imperant, & Potentes decernunt iustitiam.* Per grazia mia regnano li Rè; e le sante leggi danno i Legislatori. Dono mio è, che comandino li Prencipi, e mantenghino li Potentati alli Suddíti buona giustizia.

Parab. Salom. c. 8.

Perche dunque darsi ad intendere di sostenersi nel Regno con le massime, non della politica del Cielo, mà di quei più, che Macchiauellisti, che con simili cabale studiano d'incaluinire il Rè, & il Regno, trascendendo li confini di quella potestà, che nè Dio vuolse, nè li Popoli puonno dargli?

Ricordateui, ò Sire, che non solo il Papa, mà tutti gl' Ecclesiastici sono di superior Magistrato, che non sono li Rè, e gl'Imperatori; conciosia che il Signore si degnò trattarli del pari, per così dire, chiamandoli Dei. Il coronato Profeta: * *Ego dixi Dij estis, & filij Excelsi omnes.* Vi dichiaro tutti Dei, e figliuoli dell'Altissimo. E più auanti

Psal. 49.

dice,

dice, che Dio solo, e nissun'altro vuole, che sia Giudice loro. *Deus stetit in Sinagoga Deorum, in medio autem Deos diudicat*. Fermossi Dio nella congregazione de' Dei, & nel mezzo di loro piantato il Tribunale li giudica. Essendo di Fede vn Dio solo, dicono gl'Espositori, che non altri, che gl'Ecclesiastici sono quei Dei, che Dio giudica.

Così l'intendeua quel grande Imperatore Costantino, il quale interpellato vna volta à giudicare certa causa contro alcuni Vescoui, egli la remise al Concilio Niceno, con dire, che li Vescoui erano Dei, & egli Omo; onde non conueniua, che vn'Omo giudicasse li Dei, mà il giudicio loro essere reseruato à Dio solo, & al suo Vicario in terra, loro Giudice competente, e proprio.

Porto quì le parole stesse di Ruffino registrate dal Cardinale Baronio nella sua Istoria Ecclesiastica sotto l'anno 325. se forse destassero nella mente vostra, ò Sire, qualche illustrazione sopranaturale, ò scintilla di cognizione del mal stato, in che v'hanno posto le cantafauole de' vostri Politici: *Deus*, disse Costantino, *vos constituit Sacerdotes, & potestatem dedit de Nobis quoque iudicandi; Ideò nos à vobis rectè iudicamur. Vos autem non potestis ab hominibus iudicari, propter quod Dei solius inter Vos expectate iudicium, & vestra iurgia quæcunque sunt* (ciuili, ò criminali) *ad illud Diuinum reseruantur examen. Vos autem nobis à Deo dati estis Dij, & conueniens non est, vt homo iudicet Deos, sed ille solus, de quo scriptum est: Deus stetit in Sinagoga Deorum, in medio Deos diiudicans*. La Maestà del Signore (parla l'Imperatore Costantino con li Vescoui instanti à giudicare) vi hà fatto Sacerdoti, e vi conferì l'autorità di giudicare anco gl'Imperatori; che perciò Noi sottoposti siamo al vostro giudicio con buona ragione: mà voi non siete soggetti alla giudi-

catura degl'omini, per il che non da Noi, mà da Dio solo douete aspettare il giudicio; E quali si siano le vostre contese, fuori di dubio sono reseruate alla cognizione, e discussione del Tribunale Diuino. Voi altri poi ci siete stati assegnati da Sua Diuina Maestà per tanti Dei; e non è conueniete, che l'omo giudichi li Dei; ciò appartiene solamente à quel Giudice Supremo, di cui stà scritto: Stette Dio nell'Assemblea delli Dei, in mezzo de' quali seden do protribunali li giudica.

Sire, se siete, come pur siete Rè Cristianissimo, mi persuado non sarete per lasciarui superare nella bontà di non intaccare l'Ecclesiastica Giuridizione, tanto circa li beni, quanto circa le persone, da vn Aureliano Imperatore Gentile, che in vna controuersia circa il Vescouato Samosateno rescrisse, che douessero li Prelati pretendenti stare alla decisione del Patriarca di Roma. Et il Rè Teodorico Eretico Ariano, che supplicato à procedere criminalmente contro Simmaco Papa, ricusò di farlo; e remise la causa al Concilio Romano con quella memorabile risposta: * *Nec aliquid ad me de Ecclesiasticis negotijs præter reuerentiam pertinet*. Che trattandosi di cause di persone Ecclesiastiche null'altro, che riuerirle, & onorarle à me s'appartiene.

Ex hist. Fracor.

Dico più. Sarà mai vero (mai vero echeggio io, perche in questo la stessa credulità sarebbe incredula) che Vostra Maestà volesse mostrarsi fiera più d'vn fierissimo Idolatro? Cosa non fece Pilato per non accettare, e conoscere la causa del Redentore, rimettendola sempre al Tribunale delli Pontefici? * *Accipite eum vos, & secundum legem vestram iudicate eum*. Prendetelo voi Scribi, e Farisei, e secondo le leggi della vostra Sinagoga giudicate Cristo. E quando minacciato da Scribi, e Sacerdoti di fargli perdere la grazia dell'Imperatore Romano, di cui

Ioan. cap. 19.

era

era Presidente: *Si hunc dimittis non es amicus Cæsaris*. Se lo liberi, ti giuocarai l'amicizia di Cesare; non potè più resistere alle loro instanze, con tutto ciò non volse lui segnare, ò rilasciare la cattura, nè far'esso il processo contro Gesù, nè pronunciar'esso la sentenza condannatoria senza l'interuento del Sommo Pontefice Anna Socero di Caifasso, e degl'altri Rabini, Scribi, e Ministri, quali tutti diedero il loro voto, non solo consultiuo, mà anco deliberatiuo. *Reus est mortis*. *Crucifigatur*. Merita la morte. Sia impiccato.

Disingannateui per tanto, ò Sire, se vi persuadete, che il Regno di Francia sia per godere (smembrato dal Corpo della Chiesa Romana, come tale lo fanno le cinque Proposizioni publicate) nè vita, nè durazione, come dell'Imperio Romano, che se bene Idolatro durò si lunghi anni; poiche dice S. Tomaso,* che in altra maniera il Signore vuole, che il Sommo Pontefice tratti quelli, che vna volta riceuettero il Battesimo, che sono gl'Eretici, & in altra maniera quelli, che mai furono Battezzati, che sono gl' Idolatri, Turchi, Pagani, Infedeli, e Gentili. Con questi non si procede con violenza, mà con blandure d'inuiti, persuasioni, & ammonizioni amoreuoli; perche non giurorono di militare sotto li Stendardi della Croce, e non abbandonare le Bandiere del Crocifisso; e perciò non si castigano, come rebelli di Sua Maestà Diuina, che non conoscono. Mà gl'Eretici, Scismatici, e Catolici contumaci disobedienti di Santa Chiesa, che diedero il nome alla Milizia di Cristo, e giurorono nel Battesimo di seguitare la Fede Cristiana, deue il Papa castigarli in pena di rebellione, e fellonia; e dopò le verghe delle censure vsare il coltello delli sforzi dell'arme; della confiscazione de' beni, e priuazioni delli Stati.

* 2.2. quæst. 10.

Necessario fora dunque, ò Sire, che la Maestà Vostra

col

col Clero Gallicano vi dichiariate ad vna delle due. O volete essere seguaci di Gesù Cristo, e militare sotto li Stendardi della Catolica Chiesa Militante, e suo Generalissimo Capo, ch'è il Sommo Pontefice, ò pure sotto quelli di Caluino. O volete esser pecore dell'Ouile di Cristo, ò Lupi. Se pecore, douete riconoscere, e sentire la voce del Sommo Pastore, e seguirlo, perche *Oues meæ vocem meam audiunt*. Le mie pecorelle, dice il Signore, sentono la mia voce.

E parlando de' successori di Pietro, di sua bocca disse: Chi sente voi sente me. Se Lupi. Fuora, fuora, lungi dall'ouile. O volete esser membri del corpo mistico della Chiesa Romana, ò Capo. Se membri; sentite S. Agostino: * *Non abhorreat à compage membrorum: non sit putre membrum, quod resecari mereatur: non sit distortum, de quo erubescatur: sit pulchrum: sit aptum: sit sanum: hæreat corpori: viuat Deo*. Non si stacchi dalla giuntura dell'altre membra. Non sia guasto, ò incancherito, che meriti d'essere reciso: Non sia bistorto, che con rossore s'abbi à nascondere: mà sia bello: proporzionato; sano; congiunto al corpo, e viuace à Dio. Se capo: non è più vn corpo solo, mà due; perche l'omo è composto d'anima, e di corpo; *& corpus tuum viuit de spiritu tuo*, dice l'Apostolo, *O sacramentum pietatis, ò signum vnitatis; ò vinculum charitatis!* Il tuo corpo non viue, che per lo spirito tuo. Oh segreto di pietà! esclama S. Paolo; oh segno d'vnità! oh nodo d'amore! Quì non si dà mezzo. O dentro, ò fuori. Sentenza vscita dalla bocca della Verità increata; *Qui non est mecum contrà me est; & qui non colligit meum, dispergit*. O mi sei amico, ò nemico; non c'è indifferenza: chi meco non raccoglie, getta via quanto accumula. E se ci potesse essere vn mezzo d'indifferenza, nulla rileuarebbe à parere del Sauio: *Vtinam*,

* tract. 26. in Ioan.

aut

aut calidus, aut frigidus esses, sed quia tepidus es, incipiam te euomere. Fuste almeno tutto calore, ò tutto freddezza; mà non essendo tù nè l'vno, nè l'altro, mi commoui il vomito, nè ti posso soffrire.

Per tanto replico di nuouo: Se Vostra Maestà, e la Chiesa Gallicana vogliono contentarsi d'esser membri, e non capo: pecore, non lupi; rauuedeteui de' vostri errori; ritrattateli, reuocateli, annullateli, sommettete il capo alla verga vigilante della penitenza, se non volete vedere *ollam succensam* dell'ira di Dio.

Afficurateui, che la scure è posta alla radice dell'albero, dice il Saluatore, * e poco più può stare ad esaudire le voci della sua Sposa Romana, la quale esclama: * *Iudica Domine nocentes me; Expugna impugnantes me: apprehende arma, & scutum, & exurge in adiutorium mihi*. Fate giudicio voi Signore contro chi mi nuoce. Abbattete chi mi combatte il mio Primato; ed impugnate l'arme, venite voi in difesa mia. Imperoche la Scrittura Sacra non può venir meno: * *Iudicium durissimum ijs, qui præsunt, fiet, & potentes potenter tormenta patientur*. Rigorosissimo giudicio si farà de' Dominanti; e li Potentati à potenti tormenti saranno condannati.

Luc. cap. 14.
Psal. 34.

Nè vi credeste mai, che per essere Voi Rè, e Rè potente, Dio abbia paura di voi, nè stimi le vostre Reali grandezze. Non è accettatore di persone; e però soggiunge iui il Sauio, quel gran Rè, che tanto seppe: *Ad vos ergo Reges sunt hi sermones mei: Non enim subtrahet personam cuiusquam Deus, nec verebitur magnitudinem cuiusquam; quoniam pusillum, & magnum ipse fecit. Fortioribus autem fortior instat cruciatio*. A voi, ò Regi riuolgo il mio fauellare: Non esentua Dio nissuno de' Regnanti dalla communanza degl'inferiori; nè pauenta la grandezza di chi si sia; poiche tanto il picciolo, come

il grande è fattura della stessa mano creatrice. E quant' vno è maggiore, maggior pena gli soprasta.

A partiti spiaceuoli condurrassi necessitosamente, se non vede resipiscenza la Santità d'INNOCENZO XI. di cuore imperturbabile nulla meno de' suoi Antecessori in simili frangenti; & à chiunque tentasse di metterlo in apprensione del pericolo di perdere quel Regno à Santa Chiesa, ò d'indurre il Rè à riuolgere l'armi contro lo Stato Ecclesiastico; risponderebbe, che non rauedendosi de' suoi Errori la Francia, già è perduto il Regno non meno di quello d'Inghilterra; E la pena di tal perdita sarà figlia della colpa volontaria, di chi hà voluto perdersi; E potrà sempre dirsi: *Perditio tua ex te Israel.* Chi si vuol precipitare à dispetto di chi procura trattenerlo, imputi à se stesso il tracollo; e chi così vuole così abbia.

Quanto à me non crederò mai, che nell'anno 82. dopò sedeci secoli volesse Ludouico XIV. tramutare di nuouo li trè Gigli d'Oro in campo azuro dello Stemma di Francia in quei trè Rospi, che nell'anno 82. dopò il quarto secolo, l'inalberaua, e nell'88. dalla nascita di Cristo Clodoueo primo Rè Cristiano trasformò; che altro non sarebbe, che vn nuouamente cangiare la purità del Giglio della Catolica Fede nelle contrarie velenose credenze ereticali. E doue in dodeci secoli allignorono gloriosi li Gigli Cristianissimi, trouassero l'eresie più ampio terreno atto alle sue radici alli giorni nostri.

E per conto dell'armi, il Leone di BENEDETTO non è della natura di quelli, che pauentano alla voce de' Galli. Non temerebbe punto, che le Galliche schiere fussero per dare alla Chiesa vn Scaccomato; poiche sù lo Stemmatico scacchiere Odescalco immobili à suoi posti stanno pedoni, caualli, rocchi, e Regi. Dice il prouerbio: *Chi semina spine, non vada scalzo*; perche chi semina colpe miete castighi.

Non

Non sia mai chi creda, che vn tanto Rè volesse oscurare le sue glorie con sì scandaloso pretesto, e per vn'interesse temporale lasciar ripullulare la zizania del Caluinismo in quel terreno, che inaffiato prima col sangue de' primi Agricoltori del Vangelo, e poi co' sudori delle colture de' Clodouei, de' Carli, e de' Ludouici, fù per l'adietro sì fertile, e delizioso, che punto non inuidiaua alli tanto celebri orti d'Alcinoe, & alli sempre fioriti giardini di Mida.

Oltre ciò deuonsi considerare le vicende instabili della Fortuna; guardarsi di non straccarla, nè abusarla. Essere suo stile di volgere nel meglio la fronte ridente, e capelluta à chi dianzi volgeua le calue terga; e girando la sua ruota al rouercio, fare nelle guerre, come nel giuoco, in cui dopò fauorito per vn pezzo vna parte, si parte, e li moltiplica in modo le sue disdette, che in poche poste gli fà perdere quanto gl'aueua ciecamente gettato in seno.

Li Potentati d'Italia, ò non dormono, ò pur dormono all'vsanza de' Lepri, cò gl'occhi aperti, perche:

Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet.

Quando il fuoco è acceso nel viciuato, ciascun Vicino s'affretta ad estinguere l'incendio, quando mai per altro, per mettere in sicuro il suo. Io come quello, che non hò fumo degl'interessi de' Prencipi, nè professo di penatrare gl'arcani de' gabinetti, doue le cose hanno faccia affatto differente dalla maschera, che le cuopre di fuori, me ne stò in cortile, col volgo, e parlo in genere sù la corteccia de' publici affari. Non sarebbe però miracolo, che s'al cantare del Gallo pianse Pietro vna volta il suo errore; per il Successore di Pietro non ridesse per li suoi il Gallo ancora. Poiche il Cielo della Chiesa, e Sede Apostolica in altri tempi è stato ricoperto da nubi più oscure, che non sariano queste, e pure non hà mai smarrito punto il bel

fereno de' suoi luminosi raggi; mercè, che non solo li Pontefici co' suoi coltelli; mà l'Imperatore, e li Prencipi Catolici, e Rè Cristianissimi ancora qual'altri Alcidi, seruendosi dello scettro per claua abbatterono li nemici della Romana Sede, e gl'vsurpatori della sua libertà, & autorità.

Per le preuaricazioni d'Israele fatto schiauo negl'Assirij fece Dio assalire, e sbranare da Leoni molti delli principali, e plebei di quel Popolo Israelitico, nè si trouò remedio, fin che il Rè Tiranno stesso dell'Assiria auisato della strage, per non perdere tanti cattiui, mandò vn Sommo Sacerdote della Tribù di Giuda, che insegnasse à quei schiaui Giudei la legge patria scordata, & abbandonata da essi: * *Ducite illuc* (comandò il Rè) *vnum de Sacerdotibus, quos indè captiuos adduxistis, & vadat, & habitet cum eis, & doceat legitima Dei terræ*. Si conduca là vno de' Sacerdoti da voi fatti schiaui, acciò vada, & instruisca il Popolo Ebreo nella legge vera del Dio della loro Nazione. Non sarebbe gran cosa (torno à dire) che il medesimo Dio prouocato dalle preuaricazioni della Francia armasse contro di essa Leoni, & Aquile; e valendosi per asta, e palle, di gigli azurri, e globi celesti, *acuat duram iram in lanceam, & pugnet cum illo Orbis terrarum contra insensatos*, aguzzi le punte dell'ira sua à guisa di Lancia, e con esso guerreggi il Mondo contro li contumaci insensati. Corre commune il prouerbio,

Chi l'altrui caccia, il proprio non riposa.

Grandiauolo di Palermo fù vn'orribil mostro (dice il Botero ne' suoi detti notabili) non si sà se salito dalle grotte d'Auerno, ò pure descesa dalle montagne Panormitane, che dopò auere riempito di stragi, di ruine, e di spauento tutto quel tratto della Sicilia, con grand'vrli

sparue,

sparue, e lasciò impresso in vn sasso di smisurata mole, vna sentenza latina, che in lingua volgare vuol dire:

Chi'l suo Dominio conseruar pretende,
S'inganna se l'altrui pria non rende.

Mà più à proposito fanno le profetiche minaccie d'Isaia: * *Veh qui prædaris, nonnè, & ipse prædaberis? Et qui spernis, nonne, & ipse sperneris? Et cum consumaueris deprædationem deprædaberis; & cum desteris contemnere contemneris.* Guai à chi truffa, perche sarà truffato; & guai à chi sprezza, perche sarà sprezzato. Dopò ch'aurai depredato l'altrui, sarai depredato tù; e cessato ch'aurai di spreggiare altri, sarai spreggiato tù.

cap. 33.

Allude à questo mirabilmente S. Ambrogio: * *Meritò igitur prodegit patrimonium, qui recessit ab Ecclesia.* Ben stà, che vada alla mal'ora il proprio patrimonio di colui, che partendosi dalla Chiesa vsurpa quello della Chiesa.

lib. 7. cōment. in cap. 15. Luc.

Ne frà tanto starebbe il Sommo Pontefice con le mani alla cintola; mà sguainati li due coltelli di Pietro, e fatto quasi ambidestro non lasciarebbe di menare le mani. La destra col coltello spirituale della scommunica, che tanto consiglia, e ne fà particolare premura alli Sommi Pontefici Romani il Francese S. Bernardo: * *Accinge gladium tuum, gladium spiritus, quod est verbum Dei*, Brandisci la tua spada spirituale, ch'è la parola di Dio. E se questa non gioua, arma la sinistra con il coltello temporale: * *Glorifica manum, & brachium in faciendo vindictam in nationibus, increpationes in Populis, ad alligandos Reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreijs. Et hoc faciens* (soggiunge il Santo à Papa Eugenio) *glorificabis ministerium tuum, & te ipsum Ministrum. Non mediocris sanè Principatus est iste. Exturbare est hoc malas bestias à terminis suis, quo greges*

lib. 3. de Consi. ad Eugen.

Idem ibidem.
Psal. 149.

tui securi in pascua adunentur. Rendi glorioso il tuo braccio in vindicarti delle relutanti Nazioni, in correggere li Popoli; metti in ceppi gl'istessi Rè, e con manette stringi le mani de nobili loro Principali. Così facendo essaltarai te stesso Ministro di Dio, & il tuo ministerio. Il tuo dominio non è ordinario, e dozzinale. Egl'è tale, che col valertene scacciarai dalle loro tane, e couaccioli gl'animali nociui, con che il tuo gregge potrà con ogni sua sicurezza radunarsi alli suoi pascoli.

Per quello che tocca il Clero Gallicano, vorrei, che à costo della mia vita temporale questo mio Discorso producesse il frutto, che partorì vn virtuoso, & eloquente Sacerdote, à cui fù imposto di perorare a' Vescoui, Prelati, & Ecclesiastici di Parigi appunto in vna Sinodo Prouinciale. Non sapendo l'Oratore, che soggetto prendere per argomento proporzionato à sì degno Vditorio, gl' apparue il Padre delle bugie, e dissegli: Non ti lambiccare più il ceruello in sciegliersi l'assunto del Panegirico, che sei per recitare in Sinodo. Questa sola verità, e non altro predicarai: Dì così, e non più: * *Principes Infernalium tenebrarum, Principes, & Pastores Ecclesiæ salutant. Læti omnes Nos gratias eisdem referimus, quia cum ipsis eorum Nobis offeruntur subditi: E per eorum negligentiam ad Nos deuoluitur totus pariter ferè Mundus.*

Thom. Cantipr. lib. 1. cap. 20.

Li Prencipi del tenebroso Abisso salutano li Capi, e Pastori della Chiesa. Noi, tutti lieti, e giubilanti rendiamo loro grazie affettuose, che insieme con loro stessi ci faccino capitare in poter nostro li loro sudditi; e mercè delle sue trascuraggini, quasi tutto il Mondo al nostro Dominio si deuolue.

E poi soggiunse il Demonio: A mio dispetto, e sforzato dal comandamento dell'Altissimo ti hò insegnato,

, gnato quello, che dourai dire in Concilio. Rispose il
, Sacerdote: Non dirò già io cose tali, perche non sarei
, creduto, ed altro non farei, che stuzzicarmi contro il
, Vesparo di tutto il Clero, e farmi prouare l'aculeo dell'
, irato suo sdegno, e con ragione; O per lo meno, ben
, pisto, condurre con la catena al piede à i Pazzarelli.

All'ora il Diauolo gli lasciò correre vn schiaffo, che
, gl'annegrì bruttamente la guancia. Questo (disse) sia
, il segno della verità predicabile. Non lo toccare, fin-
, che non auerai terminato il tuo breue discorso. Sceso
, dal pulpito, và subito à lauarti la faccia con l'acqua
, benedetta, e sparirà la negrezza della ceffata. E scom-
parue. Così fece; E restorono tutti quei Vescoui, Pre-
lati, & Ecclesiastici così storditi, e pieni di confusione,
d'orrore, e di spauento, che se ne vidde incontanente
singolarissimo profitto d'esemplare mutazione di costumi,
emendazione di vita, zelo grande nel Clero, e mirabile
edificazione in tutta la Chiesa Gallicana.

Concede Sua Diuina Maestà, come con la lingua del
cuore io la supplico per onore del suo Santissimo Nome;
per lo ristabilimento dell'vnità della Santa Romana Chie-
sa; per l'impareggiabile potestà, e quiete imperturbabile
dell'animo del Sommo Pontefice INNOCENZO XI.
suo Capo visibile in terra, vna simile resipiscenza nel
Clero Gallicano d'oggidì per coronarlo in Cielo, e per
scornare nell'Inferno quei Diauoli, ch'ora giubilano in
questi nuoui sconuolgimenti.

EPILOGO

DEGL'ERRORI, E DISINGANNI della Chiesa Gallicana.

PER tacitare i latrati importuni, e chiudere le fauci ingorde di questo Cerbero d'Auerno, che vorrebbe ingoiare l'autorità del Primato, l'Immunità della Chiesa, e la libertà dela collazione de Beneficij, & esenzione de' redditi Ecclesiastici da ogni vsurpazione, coll'agro dolce, e crescenzolo di questo Discorso, quasi melangolo di mezzo sapore, vorrei pure, se così fusse in grado di Sua Diuina Maestà serrare la bocca così al Clero, come alli Politici della Francia; e perciò à trè punti ne restringo l'Epilogo.

Il Primo in proua, che il Sommo Pontefice Romano tiene suprema potestà così Temporale, come Spirituale sopra tutti li Potentati Catolici; e come tale può per legitime cause priuarli de' loro Stati, Dominij, e Regni; & assoluere dal giuramento di fedeltà i loro Vassalli; E come indubitabile superiore à tutti li Concilij, siano Prouinciali, Nazionali, ò Generali, hà facoltà di definire da se senza l'assenso, ò participazione dell'altre Chiese inferiori, tanto in materia di Fede, quanto di costumi; & al suo infallibile giudicio deue tutto il Cristianesimo riferirsi, e credere per non errare.

Il Secondo punto in proua, che le Proposizioni Gallicane sono erronee, false, scandalose, & alcune di esse sono empie, ereticali, e dannate.

Il Terzo in proua, che le Regalie, e le pretese collazioni di Prelature, e Beneficij Ecclesiastici del Regno di Francia non sono altro, che vn'abusiua vsurpazione

della

della giuridizione, immunità, e libertà Ecclesiastica tanto sopra li beni, quanto sopra le persone immuni, & esenti, e senz'altra ragione, & autorità, che la figuratasi sopra la Prammatica Sanzione estorta nel Conciliabolo di Basilea, riuocata poi, leuata, & annullata dalli Sommi Pontefici Pio II., Sisto III., Innocenzo VIII., Alessando VI., Giulio II., & vltimamente da Leone X., che in vece dell' inganneuole Pramatica Sanzione formò nel Concilio Lateranense la Bolla del concordato precedentemente in Bologna col Rè di Francia Francesco I., la quale sotto pena di nullità non può preterirsi, alterarsi, ò estendersi à più del Concordato in detta Bolla.

Che poi la Chiesa sia vna sola, è di Fede; com'è di Fede, che questa è la Romana, non la Gallicana. La Greca, l'Illiria, l'Ambrosiana, ò qualunque altra è di Rito diuerso, mà è la stessa di subordinazione, & vnità, sotto lo stesso Capo, che è il Vicario di Cristo. Cauasi dalla Cantica: * *Vna est columba mea, perfecta mea*. Dal Ius Canonico *in cap. loquitur* 24. *quæst*. 1. *& in cap*. 1. §. *vna de Sum. Trin.*

cap. 6.

Questa è quell'vnica Arca di Noè fuori della quale quanti ne restorono, tanti s'affogorono, *cap. quia hæc sola, & cap. quoniam vetus* 24. *quæst*. 1. Di quest'Arca, come vn solo Rettore fù Noè, così di questa Chiesa vn solo Capo è il Sommo Pontefice. Questa Chiesa diccesi Madre, perche da essa per il Battesimo siamo regenerati, e fuori di essa non c'è salute, nè remissione de' peccati; e lo confermano gl'istessi Eretici, come s'è prouato à suo luogo, *cap. qui abstulerit* 12. *quæst*. 2. Se dunque è vna solo Chiesa, & vn solo Corpo mistico, più d'vn Capo non può auere, *cap. quoniam. de Offic. Ordin.*, ch'altrimente sarebbe vn mostro, *contro il cap. per venerabilem, qui fil. sint legit.* Sed sic est, che questo Capo non è il

Rè

Rè di Francia, nè l'Imperatore; dunque è il Papa, *cap. aliorum, 9. quæst. 3. & cap. 2. de Sacr. Vnct.* Dunque bisogna confessare, che il Papa solo in tutto, e per tutto à tutti è Superiore. E si proua in senso vero, e mistico; perche li Rè, e Imperatori nella loro Coronazione, e Consecrazione si vngono su l'omero, ò sul braccio, non sul Capo; e per questa ragione dice il Profeta Isaia parlando del Principato temporale di Cristo: * *Factus est Principatus super humerum eius.* Sopra il suo dorso fù posto il Principato; per dar'ad intendere, che non li Prencipi, Rè, ò Imperatori, mà li Pontefici sono Capi, che sul Capo si vngono, *cap. 1. de Sacr. Vnct.* E per far capire, che essendo Cristo (nome, che significa vnto) Rè Supremo in Spirituale, e in Temporale, e come tale vnto sì nel Capo, come nel braccio, dice il Profeta Coronato: *

Psal. 71. *Ecce Dominus in fortitudine veniet, & brachium eius dominabitur, & adorabunt eum omnes Reges terræ, omnes gentes seruient ei.* Ecco verrà il Signore con gagliardezza, e dominarà il suo potente braccio: Tutti li Rè della Terra l'inchinaranno, e le genti tutte l'ossequiaranno. E questa stessa preminenza diede il Signore à

Ser. 1. de SS. Petr., & Paul. Pietro: * *Tibi tradidit Deus omnia Regna Mundi*, come accenna S. Leone. Dio t'hà fatto padrone di tutti li Reami dell'Vniuerso; e consequentemente li suoi Successori, ad asserzione del Saluatore: *Ecce Ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus Regnum.* Ecco, che in quello stesso modo, che l'Eterno Padre s'è compiaciuto di dare à me il Regno, io ne dispongo in voi. Nieghi ora chi può, se è Catolico, che l'vna, e l'altra potestà Temporale, e Spirituale non sia nel Sommo Pontefice.

E quì dico, essendo la Chiesa vnica Sposa di Cristo, *cap. 1. 97. dist.* più d'vn Sposo non può auere, *cap. cum non ignores de præbend.* Oltre ciò, essendo la Chiesa figlia

del

del Sommo Dio; non deue auere più d'vn Padre. Di più dicendosi la Chiesa Madre de' regenerati, *d.cap.qui abstulerit.* 12.*quæst.* 2. Non deu'essere più d'vna, essendo naturalmente impossibile, che vn'indiuiduo singolare naschi da due Madri. Quindi è, che il Rè di Francia non può esser figlio della Chiesa Romana, e della Gallicana; se queste sono due Chiese differenti, e independenti.

Ne obsta, che ciò si debba intendere in senso mistico, che è fittizio, non proprio; perche anco la finzione imita la natura del vero, quanto mai può, *l. adoptio. ff. de adopt.* E lo conferma l'arte Aritmetica, che da vn numero finto caua il numero vero.

Concludo da questo, essere il Sommo Pontefice vnico, e Sommo Padre nel Mondo, e del Mondo tutto Vicario, e Signore vniuersale. Tutti gl'altri sono soggetti, e dependenti da esso, come da primo architettore, che altrimente, se constituissimo l'Imperatore separato per il Dominio temporale, metteressimo due principij, il che sarebbe eresia, *cap. quædam.* 2. *quæst. vlt.* E l'Vniuerso da vn solo Monarca è meglio gouernato, *cap. in apibus* 7. *quæst.* 1.

Ammettono tutto ciò per vero li Politici. Che la Chiesa sia vna sola; vn sol Capo, ch'è il Papa; Di tutto il Mondo Sommo Padre, e Pastore, di cui figlio, e pecora sia anco l'Imperatore: Mà quando si viene alla consequenza; Dunque egl'è inferiore, mentre è suddito, dicono li Politici douersi intendere *diuerso modo*. Imperoche *respectu Diuinorum*, cioè in spirituale, in che il Papa è Vicario di Cristo confessano essere l'Imperatore figlio della Chiesa, e del Papa; mà in temporale non auere che fare con esso, à cui nè per abito, nè per esercizio furono commesse vniuersalmente le cose temporali. E che può vno essere suddito rispetto ad alcuni casi, e libero

rispetto ad altri. *Tex. in l. fin. C. de iurisd. omn. Iud.* Si che quantunque la Chiesa sia vna; sola figlia di Dio; sola Madre de' regenerati; sola Sposa di Cristo; che hà vn solo Padre; vn solo figliuolo, & vn solo Rettore, che è il Papa, non però da questi antecedenti esce per consequenza, che per l'amministrazione delle cose temporali ne riceua l'Imperatore dal Papa la potestà, mentre ne anco gl'altri Prencipi inferiori nelle loro azioni temporali riceuono dalli loro Superiori maggiori l'autorità, mà da Dio, e da loro stessi.

Questa risposta non è di momento, nè hà forza alcuna, mentre commette la fallacia di ripetere il principio; Imperoche suppone per vero quello, che deue prouare, cioè, che tutte le cose temporali siano state da Dio immediatamente commesse all'Imperatore, in modo, ch'egli in temporale non abbia che fare col Papa, nè abitualmente, nè esercitamente.

E circa il dire, che li Prencipi inferiori nelle loro azioni temporali non riceuono da loro Superiori maggiori l'amministrazione temporale, mà da Dio, ò da se stessi; Rispondo; che *eo ipso*, che li Prencipi minori conoscono maggiori sopra di loro, *eo ipso* ancora si conoscono soggetti in tutte le cose temporali, purche non ci sia eccezione particolare, & espressa, che gl'esentui. Lo stesso s'hà da intendere degl'Imperatori, e Rè, quali non puonno allegare eccezioni, che li preserui, e li sottragga dalla superiorità del Papa in temporale, *quo* alla recognizione del dominio.

E lo prouo *ex concessis*. Quel solo può dirsi Superiore maggiore, à cui tutti gl'inferiori, come ad vnico prefisso Prencipe corrispondono. *Sed sic est*, che non tutti sono tenuti, nè possono esser constretti ad obedire all'Imperatore, ò al Rè, come sarebbe à dire gl'Ecclesiastici, che

non

non soggiacciono alla giuridizione temporale, *cap. futuram Ecclesiam 12. quaest. 1. & cap. Clerici de Iudic.* Dunque non è l'Imperatore, nè il Rè il sommo Superiore, à cui tutti debbano soggiacere, & obedire.

Oltre di questo, al Rè non soggiace il Pontefice, come quello, che da nissuno può essere giudicato, ne anche dall'Imperatore in temporale; ne anche dalla Chiesa Vniuersale, come s'è prouato. Dunque nè anco dal Rè, nè da altri Prencipi, ò Chiese. Deue perciò trouarsi vn Monarca Supremo, che giudichi tutti gl'altri, & à cui tutti rendino soggezione, & obedienza. E questo altri non può essere, che il Sommo Pontefice per l'ordine gerarchico del Mondo inferiore, che deue esser simile alla gerarchia Superiore, e Celeste, doue il Monarca è vn solo Dio.

Lo confermo; perche il Papa solo può giudicare di tutta la Chiesa, *cap. ipsi, ead. 9. quaest. 3.* Dunque può giudicare ancora del Rè, e dell'Imperatore, li quali deuono essere membri nobilissimi della Chiesa, *cap. conuenior. 27. quaest. 8.* Ed è tanto vero, che il Papa può giudicare dell'Imperatore, che molte volte dichiara nulle le sue sentenze, *Clemen. Pastoralis de re iudic.* E lo depone dal grado, *cap. ad Apostolicae de re iudic. lib. 6.* Et alla sua autorità, e giudicatura soggiacciono tutti indistintamente Secolari, & Ecclesiastici; non così al Rè, ò all'Imperatore.

Negano li Politici questa consequenza; perche gl'Ecclesiastici in tanto sono liberi (dicono essi) & esenti dalla potestà Regia, e dal Foro laicale, in quanto non s'immischiano in negozij temporali, *cap. ecce. 23. quaest. 8.* E la ragione è, perche le leggi del secolo, e la Monarchia dell'Imperatore furono ordinate da Dio per decidere li litiggi, e differenze, che nascono nei negozij secolareschi.

E questa potestà non s'estende in quelli, che non s'ingeriscono in simili negozij del secolo, perche questi tali non sono sotto la Monarchia del Mondo, e non soggiacciono alle leggi del secolo, se non in quanto s'intromettono in affari del secolo, *cap. magnum* 11. *quest.* 1. E mentre noi diciamo, che il Papa giudica di tutta la Chiesa vniuersale, sotto la quale sono li Rè, e Imperatori, rispondono li Politici essere ciò vero delle cose spirituali, mà non delle temporali: Che però non esercita l'autorità nei Stati dell'Imperio, nè giudica l'Imperatore, che spiritualmente, come che in Spirituale, non in Temporale l'Imperatore è figlio del Papa, e pecora dell'Ouile di Gesù Cristo. Eccetto però nelli Stati del patrimonio di S. Pietro, doue dall'Imperatore è concesso al Papa il Dominio per sostentare con decoro li Diuini Ossequij, *cap. fundamenta de elect. in 6.* E soggiungendo noi, che à Pietro, e successiuamente al Pontefice Romano solamente fù dato da Dio il Regno del Cielo, e l'Imperio della Terra, rispondono douersi intendere di quel Regno, & Imperio, che ebbe Cristo in terra, ch'era spirituale solamente, non vmano, mentre ne dispose alli suoi Apostoli nel modo, che l'Eterno Padre n'aueua disposto nel Figlio.

Già s'è prouata à suo luogo la vanità per non dire la falsità di questa risposta. Ad ogni modo per chiarirla meglio, trè quesiti propongo alli Politici.

Primo. Mi dichino vn poco se il dominio, e l'vso delle cose temporali siano *de essentia* del Papato, com'è lo spirituale. Secondo. Se tal dominio temporale tolga, ò diminuischi cos'alcuna della perfezione del suo Stato. Terzo. Se agl'Ecclesiastici sia totalmente vietata la proprietà delle cose temporali?

Al primo quesito deuono rispondere conclusiuamente li Politici voglino, ò nò: Che sì come il Papa non può

dire

dire di non essere ViceCristo in Terra, così non può negare di nõ auere il dominio delle cose temporali; poiche si come * *Domini est terra, & plenitudo eius: Orbis terrarum, & vniuersi, qui babitant in eo.* La terra tutta, e l'ampiezza sua è del Signore. Il Mondo, e quante creature l'abitano, tutto è suo. Così à Cristo tutte le cose Celesti, Terrestre, & Infernali sono sottoposte. Onde al Papa, come quello, che sostiene le veci di Cristo, hà commesso, e consegnato le ragioni dell'Imperio Celeste, e terreno, *cap. sicut. 22. dist.* Nè puonno isfuggire col dire, che in Cristo non fù alcun dominio Vmano, mà il solo Diuino; perche auanti l'Incarnazione aueua il Diuino, e dopò l'Incarnazione ebbe il Diuino, e l'Vmano insieme *propter communicationem idiomatum*, termine questo inespressibile de' Teologi, e Controuersisti. E deuesi credere all'asserzione del Verbo stesso.* *Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in Terra.* Pienissima, & illimitata potestà mi è concessa in Cielo, & in terra. Chi osarà contradire, ò mentire l'Increata Verità?

Psal. 23.

Al secondo quesito, risponderò io per loro, già che non trouano risposta, che vaglia: Che si come Cristo è il Padrone della Chiesa, e di tutte le cose Ecclesiastiche. *cap. qui abstulerit. 12. quæst. 2.* E ciò niente deroga alla sua perfezione; così il Papa suo Vicario senza detrimento della sua perfezione, e stato, tiene il dominio, e l'vso delle cose temporali, e spirituali. Per intelligenza di che deuesi osseruare vn certo non sò che per parte del Dominio, e non sò che d'altro per parte dell'vso.

Per parte del Dominio; Che quantunque il Papa *in rerum actione, & iurisdictione*, in attuale realtà, & in reale attiuità tenghi il Dominio, ad ogni modo *in præparatione*, cioè nella prontezza in lasciarlo, non pure le cose temporali, mà anco il suo proprio corpo è pronto à

non stimare, & esporlo, se sia d'vopo, per le sue pecorelle. E questa è la regola dell'opere, che si chiamano di supererogazione, e perfezione. E se bene gl'omini perfetti non sempre stanno in atto attuato, & esercito realmente di quest'opere, bastando auerlo nella prontezza dell'animo per le congiunture, & occasioni; non restano però d'essere perfetti. Cristo era perfettissimo; chi può negarlo! e pure conforme al conseglio Euangelico: *si quis te percusserit in vna maxilla, porrige illi, & alteram*. S'alcuno ti darà vna guanciata, esponi l'altra guancia per riceuerne vn'altra: riceuuta da Malco la guanciata, non gli porse l'altra guancia, mà più tosto in certo modo se ne risentì con dirgli * *si malè locutus sum, testimonium peribe de malo, si autem benè, cur me cedis?* S'io hò sparlato del Pontefice, sappi dire in che: mà sè hò risposto col douuto rispetto, perche mi dai vn schiaffo? lo stesso fece S. Paolo, come dagl'atti Apostolici.

Io. cap. 24.

Chi non ammirarà le strauaganze di questo gran Vaso d'elezione, tromba del Vangelo, tuono delle Genti, Maestro della primitiua Chiesa? Voi l'osseruarete per isfuggire la persecuzione de' Ministri del Rè Areta, chiudersi per ricouero in vna sporta.* *Et per fenestram demissus sum in sporta per murum, & sic euasi*. Dagl'amici nascosto in vn cestone fui calato dalla muraglia di Damasco per vna fenestra, e così mi saluai. Vn'altra volta vestire la Toga Romana per scansare le spalle dal peso delle battiture fingendosi Cittadino Romano.* *Si hominem Romanum, & indamnatum licet vobis flagellare?* Pare à voi che sia lecito flagellare vn Cittadino Romano innocente? Vn'altra volta appellare al Tribunale dell'Imperatore per non essere condotto al Tribunale della Morte.* *Cæsarem appello*. Prouoco, & appello al Tribunale di Cesare.

Ad Corinth. 2. c. 11.

Act. cap. 22.

Act. cap. 25.

Questi dunque è quel Paolo così perfetto, che pareua

la sfera stessa del Diuino fuoco? vn Mongibello di Celesti fiamme? vn reliquiario, anzi vn sacrario dell'amore di Dio? Questi dico è quel Paolo, che memore di ciò, che gli predisse Cristo quando lo prostrò a' piedi del di lui cauallo: * *ostendam tibi quanta oporteat pro nomine meo pati*: Ti mostrarò quanto graui patimenti hai da soffrire per gloria del mio nome. Tanto animato perciò à patire per Gesù, ch'à piena bocca s'andaua vantando. * *Mihi autem absit gloriari nisi in Cruce Domini nostri Iesu Christi*: Non mi gloriarò mai d'altro più, che della Croce di Gesù Cristo Signor nostro! Questo in somma è quel Paolo ch'andaua dicendo: * *Viuo ego iam non ego, viuit vero in me Christus*. E poi dopò. *Mihi viuere Christus est, & mori lucrum*. Che non viueua, che in Cristo? Che non bramaua, che di morire per inuiscerarsi seco? Che per amor suo stimaua la morte vn gran acquisto? sono vantamenti da imperfetto, non perfetto Pontefice. Se gode della Croce, perche per non salirla entro vna sporta s'intana? Perche non dà ad vsura la vita se stima il morire per Cristo vn'vsuraro guadagno? anzi offertasegli tante volte l'occasione, non l'abbraccia, mà la scaccia; non l'incontra, mà la sfugge; non l'apprezza, mà la sprezza? Che diresti? Che sono li fatti molto diuersi dalle parole. Ah nò. Aueuano l'animo preparato, e ciò era sufficiente: poiche venuta l'occasione (li tempi hanno li suoi periodi predeterminati da Dio) non solo porsero l'altra guancia, mà tutto il corpo alle percosse, flagelli, e battiture. * *Ter virgis cæsus sum, quadragenas vna minus accepi*. Trè volte trentanoue sferzate numerorono gl'omeri di S. Paolo, e milliaia Gesù Cristo. Così il Papa, e gl'Ecclesiastici puonno auere il dominio delle cose temporali in opere attuali effettiuamente assieme con la perfezione dello stato loro, purche tenghino l'animo

Act. cap. 9.

Ad Gala. 1. cap. 6.

Ad Galat. cap. 2.

Ad Philipp. ca. 1.

nimo sempre disposto, è preparato à priuarsene occorrendo.

Per parte dell'vso poi richiedesi dispensare le cose temporali, non accumularle per sordido guadagno, poiche delle cose temporali l'vso è buono, e l'abuso è cattiuo, la souerchia sollecitudine peggiore, e l'ansioso auanzo, pessimo, dice S. Bernardo à Papa Eugenio.

Al terzo quesito; si scorge falsa l'asserzione delli Politici, che gl'Ecclesiastici in tanto non sono soggetti al giudicio dell'Imperatore, in quanto non s'immischiano in negozij temporali. E la loro illazione hà dell'ereticale, inferendo, che gl'Ecclesiastici non deuono intromettersi nei beni temporali, nè seruirsene come proprij; conciosiache lice loro tenerli per mantenimento, e dignità propria, e della Chiesa, Abramo nell'antico Testamento, S. Gregorio nel nuouo, S. Tomaso di Villanuoua, S. Lodouico Rè di Francia, S. Carlo Borromeo, e tant'altri Santi Ecclesiastici furono molto ricchi, e perciò lo scandalo di quei Prencipi Secolari, che dispettosamente vedono Papi, Vescoui, & altri Prelati douiziosi di beni, e Stati temporali è vn scandalo iniquo, farisaico, e passiuo.

Falsa pure è l'asserzione de' Politici, che l'autorità del Papa in tutta la Chiesa vniuersale, s'aggira circa lo spirituale, non circa il temporale: Perche hò sempre detto, che il Pontefice non l'esercita attualmente, mà la commette all'Imperatore; e l'Imperatore deue riconoscere tale autorità dal Sommo Pontefice, mercè la sua coronazione, e consacrazione, come nota Bartolo *in Estrauag. ad reprimendum in verb. totius Orbis. Glos. auctoritate motus*. Seguitano l'Abbate, l'Aretino, Andrea Siculo, Felino, e Decio *in d. cap. nouit. num.* 11.

E si corrobora da che, se il Papa può con giusta causa deponere li Rè, e Imperatori, più facilmente può instituirli,

tuirli, e dar loro l'autorità; perche è più facile instituire vn soggetto, che non sia dopò instituito destituirlo; E l'ordinare, & instituire vno è fauoreuole; mà il destituirlo, e priuarlo è odioso, e però più difficile, dice il Peregrino nel suo trattato *de iur. Fisc. lib. 1. cap. Fiscalia autem. num.* 37. E vacando la potestà Temporale succede in suo luogo la Spirituale. Perciò vacando l'Imperio, il Papa l'amministra. Così concludono *Innoc. Abb. Felin. in cap. licet ex suscepto. per Tex. de For. compet.* E n'è il caso nella Clementina *Pastoralis. in fin. de re iud.* E nascendo lite frà l'Imperatore, & vn'altro Prencipe, che non volesse riconoscerlo per Superiore, il Papa solo è loro Giudice competente. Anzi sopra qualche causa, ò dubio, che vertisse frà il Papa, e l'Imperatore, al Papa tocca à conoscere, e giudicare. *Clemen. Romani. §. caeterum. de Iureiur.*

Falsa finalmente dico essere la risposta politica, che il Patrimonio di S. Pietro sia stato concesso dall'Imperatore al Papa per sostenere il decoro, e gl'ossequij douuti alla Chiesa. Perche l'Imperatore Costantino restituì ciò, che della Chiesa ingiustamente occupaua, più tosto che donasse, auenga che niente del suo diede alla Chiesa; mà donando restituì in recognizione del Dominio, & onore riceuuto. *Glos. in l. 1. §. cum Vrbem. de offic. Praefect. Vrb. cap. Ego Ludouicus. 63. dist.* Quindi è, che Papa Gregorio nella donazione de' molti oliueti fatta à S. Pietro scolpita in Marmo in quella Basilica, dice, che più tosto, rende che dona alli Santi Pietro, e Paolo. Lo stesso leggesi nel Diploma di donazione dell'Imperatore Lodouico; cioè, che Pipino, e Carlo restituirono l'Esarcato di Rauenna, come narra Eginarto nella vita di Carlo Magno, di cui fù Cancelliero. O pure diciamo col Torrecremata Cardinale. * Che il Papa hà immediatamente da Dio il do-

minio temporale *executiuè* per la prattica d'esso. Dalli Concilij *declaratiuè* per dichiarazione. E da Costantino *promulgatiuè* per publicazione. E però quella fù donazione, non per ragione di reale potestà, mà per ragione dell'vso, & esercizio d'essa. In quella guisa, che se morendo vn Rè, ch'era scacciato dal proprio Regno, si desse a' suoi figliuoli il Regno perduto, non si potrebbe dire, che si sia donato à loro il Regno, mà bensì l'vso, e l'esercizio dell'autorità Regia tolta al Padre. Allo stesso modo Costantino può dirsi, che donasse al Papa l'assegno, e l'vso di quel Dominio, nel quale, come Vicario di Cristo aueua giuridizione, mà glie n'era stato tolto l'esercizio dalla tirannica potestà de' Prencipi Idolatri. E però fù più tosto restituzione, che donazione, mentre * *Domini est Terra, & plenitudo eius*. Signore di tutta la Terra è Dio, & il dominio, e possesso è nelli Sommi Pontefici Romani suoi Vicarij.

Psal. 23.

Incalzano, e si dibattono con mani, e piedi ancora li Politici per non restare suffocati, e vinti: E coll'autorità della Sacra Scrittura due altre obiezioni ci fanno, per prouare, che non l'Imperatore soggetto al Papa, mà bensì il Papa è soggetto all'Imperatore.

La Prima obiezione la cauano dagl'Atti degl'Apostoli al cap. 25. doue l'Apostolo S. Paolo appellò à Cesare, e disse apertamente: * *Ad Tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet iudicari*. Io sono sotto il Tribunale dell'Imperatore, & iui s'hà da conoscere, e giudicare la mia causa. E poco dopò: *Cæsarem appello*. Interpongo la mia appellazione auanti à Cesare. Dunque se S. Paolo riconobbe per suo legitimo Giudice l'Imperatore, S. Pietro ancora, ch'era suo pari gl'era sottoposto, e consequentemente li suoi Successori.

Potrei dire in risposta, che S. Paolo appellò à Cesare,

perche gl'era Giudice di fatto, non di ragione. Potrei anco dire, che non corre la supposta parità frà S. Pietro, e S. Paolo; perche S. Paolo non fù da Cristo instituito suo Vicario in terra, nè mai dichiarato Capo Supremo della Chiesa, come San Pietro, anzi ne meno assunto da Cristo, viuente frà noi, nel numero degl'Apostoli; mà solamente eletto di poi Dottore delle Genti, come lo distingue la Chiesa: *Petrus Apostolus, & Paulus Doctor Gentium, ipsi nos docuerunt legem tuam*. Nella tua legge, ò Signore, c'hanno instrutti S. Pietro Apostolo, e S. Paolo Maestro de' Gentili. Mentre dunque non corre la parità del grado frà essi, tanto meno può correre la consequenza de' Politici: Cesare era Giudice di S. Paolo, ch'à Cesare appellò; dunque di S. Pietro Capo della Chiesa, e delli Pontefici suoi Successori è legitimo Giudice l'Imperatore, & ad esso, come suo Superiore è soggetto, e può appellare, e reclamare: Nego la consequenza.

Mà meglio. Gran differenza passa frà vn Prencipe Gentile, & vn Christiano. Nel tempo, che dominauano li Prencipi Etnici, & Idolatri, li Sommi Pontefici non erano suoi Giudici; mà all'incontrario, li Papi non meno, che tutti gl'altri omini erano ad essi sottoposti.

Che il Papa non fusse loro Giudice, è manifesto, perche non è Giudice, che de' Fedeli, giusta il detto dell' Apostolo: * *Quid ad me de ijs, qui foris sunt iudicare?* Che importa à me il giudicare di quelli, che sono fuori della mia giuridizione? Che poi al contrario il Papa *de Iure, & de facto* fusse ciuilmente soggetto all'Imperatore, pur'è notorio, mentre la legge Cristiana non priua alcuno della sua ragione, e dominio qual'egli si sia, legitimo, ò tirannico. Nella stessa maniera dunque, che tutti erano soggetti all'Imperatore, & alli Rè auanti la

 legge

legge Cristiana, così anco dopò, e perciò S. Pietro, e S. Paolo esortauano li Fedeli à soggiacere, & obedire a' suoi Prencipi, come insegna nell'Epistole alli Romani, & à Tito, scriuendo à quelli: * *Ideò necessitate subditè estote non solum bonis, sed etiam discolis; non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideò enim, & tributa præstatis, Ministri enim Dei sunt in hoc ipso seruientes*. Et à Tito così scriue: * *Admone illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire ad omne opus bonum paratos esse*. Fà auertiti li tuoi Popoli secolari, che come sudditi a' Prencipi, e Giudici loro, deuono esser pronti, & obedire a' cenni, & ordini d'essi, nell'opere buone, e lecite però.

cap. 13.

cap. 3.

La soggezione al Superiore frena negl'ambiziosi con sentimenti di vera vmiltà ogni frenesia di superbia; Con dettami di generosa pacienza lega nei più precipitosi la colera: medica con la carità la malignità dell'inuidia; & in vna parola leua l'armi ad ogni passione, che alli Superiori nei Sudditi possa mouere guerra. Obliga l'obedienza verso il Prencipe le facoltà, e le persone de' Vassalli, anzi li loro stessi pensieri, e conscienze à seruirli in tutto ciò, che non è contro la legge di Dio, ò della natura, alli Prencipi discoli, non che alli discreti. Così insegna la tromba dello Spirito Santo. Più tosto d'incorrere la colpa della disobedienza vuole, che si soffrano tutti li mali di pena. Per quanti aggrauij sapesse fare alli Cristiani la tirannia delli Romani Imperatori, delli Cosdroi, delli Sapori Persiani, degl'Alarici, Genserici, e Teodorici, non per questo si esentorono già mai dal riconoscere l'autorità, che senza ragione, e contro ogni legge toglieua loro le facoltà, la libertà, e la vita.

Poteuano mai esser peggio trattati di quello, che furono da Nerone, da Domiziano, da Traiano, da Diocleziano,

ziano, da Massimiano, e da Mezenzio? Strascinorono le loro figlie vergini, e mogli giouini nei postriboli, e lupanari; pestorono sotto le pietre i loro fanciulli; li gettorono or morti, or semiuiui a'cani, or' a' Leoni, or' a' pesci. Gl'abbrustolirono, li bollirono, gl'arrostirono, li scorticarono, li squartarono. Con tutto ciò, chi mai si risentì? Chi si rimbeccò? Cosa non aurebbe potuto fare vn Eustachio adorato da tutto l'Esercito Romano contro Traiano Imperatore? Cosa non poteua fare vn Maurizio condottiero di milliaia di valorosissimi Soldati contro Massimiano? Erano due Legioni Tebea, e Fulminatrice composte, può dirsi di Leoni, mà Cristiani, ad ogni modo, perche s'era loro nel cuore impresso il precetto dell'Apostolo S. Paolo: *Obedite Dominis carnalibus in simplicitate cordis vestri sicut Christo*. Fate conto, che li Prencipi secolari siano lo stesso Cristo, e però douete obedirli, come fareste à Cristo. Nel passare, che faceuano le dette Legioni in Francia, sotto la spada dell'Imperatore crudele furono mandre d'Agnelli vmilissimi, non squadre di superbissimi Leoni.

Con ragione dunque appellò Paolo à Cesare, e per suo Giudice lo conobbe. Mà dopò, che li Prencipi Gentili si sono fatti Cristiani, e riceuuta spontaneamente, e volontariamente la legge Euangelica, immediatamente si sono sottoposti, come pecorelle al loro Pastore, e come membri al capo alli Superiori Ecclesiastici, cioè, dell'Ecclesiastica gerarchia; e per tanto dalli Sommi Pontefici deuono li Prencipi Cristiani essere giudicati, e non quelli da questi.

La seconda obiezione de' Politici la pigliano dall'Euangelo di S. Giouanni: * *Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper*. Et argomentano così: Cristo riconobbe nel Presidente Pilato

cap. 19.

l'auto-

l'autorità Imperiale sopra di se. Il Papa dicesi suo Vicario: Dunque se Cristo n'era soggetto, ch'era il Sommo Sacerdote principale, tanto più deu'essere il Papa, che non è più che suo Vicario.

Rispondo, che Cristo era Dio, e Figlio di Dio, e come tale fuori d'ogni dubio à nissuno soggetto. Con tutto ciò, non essendo altra via per terminare il Misterio della nostra Redenzione, per la quale sola s'era fatto Omo, spontaneamente si sottopose al giudicio di Pilato, non con dargli sopra di se autorità veruna, mà con sopportare permissiuamente quella, ch'aueua di fatto, non di ragione.

La potestà di giuridizione è coattiua, però non poteua essere in Pilato sopra di Cristo, sofferente sì, mà incapace d'essere sforzato da tale potestà. E che sia vero andiamo colà nell'Orto di Gessemani à sentirne la dichiarazione di sua bocca nella reprensione, che fece à Pietro, all'ora che con gran braura, sfoderò il coltello, e cacciatosi nella mischia di quella vile canaglia, e Pretorie Coorti, si fece far largo per dar campo all'amato Maestro d'inuolarsi dalla sbirraglia, e saluarsi: Fermati Pietro. Lasciali fare. O là? Vuoi tù impedire, ch'io non beua il Calice datomi dall'Eterno Padre? Pensi tù forse, che s'io volessi, non potessi pregarlo, e m'inuiarebbe più di dodeci Legioni delle Milizie Celesti in mia difesa? Lascia luogo alla Diuina dispensazione: * *Mitte gladium tuum in vaginam. Calicem, quem dedit mihi Pater non vis, vt bibam illum? Nunne possum rogare Patrem, & dabit mihi modo plusquam duodecim legiones Angelorum?*

Ioan. cap. 19.

Di questa sorte di potestà permissiua, non giuridizionale coattiua parla S. Luca: * *Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum.* Sù satelliti: adesso è il tempo: Fate pure quanto vi è permesso di fare, fin che dura la potestà delle tenebre.

Cap. 22.

Al Capitolo 19. di S. Giouanni rispondo prima con S. Girolamo, e S. Cirillo sopra questo passo, che il Signore non parla iui della potestà di giuridizione, mà della Diuina permissione in questo senso. Non potresti fare cosa veruna contro di me, se Dio non te lo permettesse. Et osseruate quella parola: *nisi tibi datum esset desuper*, che non dice: *datam esset*, cioè, *potestatem*. Onde in questo luogo *datum* vuol dire *concessum*. Che se dicesse *datam idest potestatem*, sarebbe ciò che vogliono li Politici, cioè, che la potestà de' Prencipi secolari sia data loro immediatamente *desuper*, cioè da Dio. Mà col *datum*, che è la permissiua concessione di procedere di fatto, resta esclusa l'erronea opinione degl'Auersarij.

Rispondo secondariamente con S. Agostino, e S. Bernardo, che dicono, che Cristo parlasse della vera potestà di giuridizione; E conforme à questa esposizione concordano benissimo quelle parole: *Propterea, qui me tradidit tibi maius peccatum habet*. Che perciò peccato più graue hà commesso colui, che mi ti hà dato nelle forze. In modo, che il senso è questo: Tù Pilato mi condanni, perche coll'assoluermi temi d'offendere la Maestà dell'Imperatore, da cui ti è concessa la giuridizioze. Pecchi sì; perche doueresti obedire più alla Maestà di Dio col fare la giustizia, che alla Maestà di Cesare col condannare l'Innocenza. Mà più di te peccano li Giudei, che mi ti hanno dato nelle mani; poiche questi non per timore de' Superiori, mà per liuore, odio, & inuidia mi vogliono Crocifisso.

Questa risposta però nè nuoce à me, nè gioua alli Politici; perche veramente Pilato ebbe tal quale potestà di giuridizione sopra di Cristo; non per se stesso, mà per accidente; atteso che per se stesso aueua potestà giuridizionale sopra tutti li Giudei Vassalli dell'Imperatore Romano.

mano. Come vno di questi fù condotto Cristo à Pilato; E perciò Pilato, ancorche auesse qualche sospetto, ch'egli fusse Figlio di Dio; ad ogni modo, come vn priuato Giudeo Suddito dell'Imperatore, lo giudicò. In quella guisa, che sarebbe oggidì vn Giudice Laico, à cui fusse condotto vn Chierico in abito secolaresco, che lo potrebbe giudicare, come secolare senza colpa, se l'ignoranza del Chiericato fusse veramente probabile, non affettata, e senza offesa dell'Immunità Ecclesiastica, se poteua ignorare la qualità del Reo.

Per vltimo, dicono li Politici: A ciascuno è lecito vccidere il Papa, se da esso fosse ingiuriosamente assaltato. Dunque molto più deue esser lecito alli Rè, & Imperatori il deponere il Papa, s'egli perturba la Republica, ò se col suo mal'esempio vccide le anime.

Nego la consequenza; perche essendo la difesa di ragione naturale, nissuno hà bisogno d'autorità alcuna per resistere all'aggressore, e defendersi anche coll'vcciderlo, seruato però il moderame dell'incolpata tutela, come dicono li Teologi; E non è necessario, che chi è assalito sia Giudice, e Superiore à colui, dal quale è assalito, per fare, che si ricerchi autorità à giudicar', e castigare.

Nego poi la parità di chi è assalito dal Papa nel corpo, e di chi è assalito nell'anima, ò nella quiete della Republica; perche nel primo caso può l'inuaso resistere coll'vccidere, non nel secondo, bastando resistere col non fare ciò, che il Papa comanda, e coll'impedire l'esecuzione della sua praua volontà; mà non gia giudicarlo, punirlo, ò deporlo, cosa, ch'à nissuno è permessa in questo Mondo, eccetto, che al Concilio generale in caso d'eresia manifesta, perche all'ora non sarebbe giudicare il Papa, mà vn membro reciso dalla Santa Chiesa.

Tengasi dunque per indubitato, che l'esserci vn Dio

Rè

Rè de' Regi, e Signore de' Signori, toglie ad ogn'Angelo, non che ad ogn'Omo la facoltà di potersi nei suoi Dominij spacciare totalmente independente, e sourano; verità conosciuta fin da' Gentili; Però Seneca il Tragico disse * *Reges in ipsos imperium est Iouis*. Gioue hà il comando sopra gl'istessi Rè. E per conseguenza *omne sub regno grauiore Regnum est*. Non è Regno al Mondo, che non soggiaccia ad vn'altro Regno maggiore, ebbe à dire Orazio. Serue di scabello a' piedi di Dio ogni Trono Imperiale, & à lui conuiene, che paghi tributo chiunque da tutti gl'altri l'esige. Et in simile prerogatiua successe il Vice Dio Capo visibile della Chiesa in luogo dell'inuisibile, come s'è prouato.

Contro questa conclusione non milita quella del Cardinale Bellarmino, nè degl'altri Autori Catolici addotti nel quarto Disinganno; In corroborazione di che saromi lecito compendiare quì la questione diffusamente trattata dal P. Molina * striugendola à quattro breuissime conclusioni, come assunti communemente ammessi.

* De Iust. & Iur. tom. 1. tract. 2. disp. 28.

La prima è, che Cristo in quanto Omo, è Rè della Chiesa Militante in terra, e Trionfante in Cielo con pienissima, & amplissima potestà di fare tutte quelle cose, che sono necessarie in ordine al fine proprio sopranaturale della Chiesa stessa. E questo è il proprio Regno del Messia, del quale disse: *Regnum meum non est de hoc Mundo*: cioè, non è il mio Regno, come li terreni, caduchi, e finiti; mà spirituale, & eterno, ordinato à fine spirituale, che è più sublime del fine proprio de' Regni terreni. In questo conuengono tutti li Dottori, & è dogma della nostra Santa Fede.

La seconda conclusione è, che Cristo non solo ebbe pienissima potestà spirituale per fondare la Chiesa; per fare leggi toccanti al spirituale; instituire li Sacramenti,

e li Ministri loro; e fare tutto quello di più, che appartenesse à questo fine sopranaturale; mà ebbe ancora pienissima potestà sopra le cose temporali in ordine al medesimo fine; Di maniera, che poteuá disponere de' Regni, e de' Rè, e d'ogn'altra cosa, quando vedesse conuenirsi, ò essere necessario al detto fine. In questo ancora conuengono communemente tutti li Dottori. E la ragione è, perche doueua Cristo auere tutti quegl'aiuti, ch'erano necessarij per conseguire il fine sopranaturale della Chiesa; e potestà di rimouere tutti gl'impedimenti, che si fussero opposti. Era dunque necessario, ch'auesse questa potestà sopra le cose Temporali, acciò potesse la Chiesa felicemente senza intoppo condursi al suo fine sopranaturale.

La terza conclusione è, che Cristo in quanto era della Casa, e descendenza di Dauide, nè era Signore di tutto il Mondo, nè Rè particolare della Giudea. Non Signore di tutto il Mondo, perche nissimo delli Rè di Giudea suoi progenitori ebbe tal Signoria; onde ne anco poterono trasmetterla per eredità à Cristo. Non Rè di Giudea, perche se bene la Beatissima Vergine MARIA, e S. Giuseppe furono descendenti dalla Real stirpe di Dauide, con tutto ciò non si sà se forse ci fussero altri descendenti da Dauide, che come più prossimi in grado di consanguinità, od affinità auessero diritto, e ragione alla Corona d'Israelle.

La quarta conclusione è, che se bene Cristo non fù attualmente Rè temporale; mà lasciò, che quei Rè, e Prencipi, che al suo tempo viueuano possedessero, e gouernassero li Regni, e Principati loro, con tutto ciò ebbe autorità (se voleua pigliarselo) di farsi Rè, e di dominare attualmente sopra tutte le cose create; il che non vuolse fare, mà viuere vita priuata, e pouera; cosa che inalza

som-

sommamente l'vmiltà del Signore, che potendo non vuolse prendersi nè l'vso, nè l'amministrazione di cos'alcuna, lasciando, ch'ogn'vno ritenesse il dominio, e possesso del suo, viuendo esso vita pouerissima, che è quello dice S. Paolo: * *Scitis Domini Nostri Iesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum esset diues, vt illius inopia vos diuites essetis*. Fecesi pouero per far voi ricchi, & essendo in suo arbitrio prendersi il tutto, nulla vuolse, nè meno ritenersi li regij doni de' Magi, che non poteuano non essere preziosi, venendo da regale munificenza dal più remoto Oriente; poiche per non tenersi ne meno il necessario al lungo viaggio della sua prossima fuga nell'Egitto, fece sì, che l'oro, & il prezzo delle regali offerte, che poteuano seruire d'aiuto di cosa alla pouera Madre, & al suo Sposo Giuseppe, si distribuissero a' pouerelli.

Ad Corinth. cap. 8.

Queste quattro conclusioni, sono guide fedelissime, che ci conducono à conoscere, come s'abbino ad intendere varij luoghi della Sacra Scrittura; in alcuni de' quali si dice, che Cristo è Rè; come nell'Apocalisse, doue abbiamo, che nel vestimento di Cristo, e sopra il suo fianco staua scritto: * *Rex Regum, & Dominus Dominantium*. Et il Regio Profeta: * *Regnum ipsius omnibus dominabitur*. E quello, che asserì la stessa Verità increata in S. Giouanni per risposta all'interrogatorio datogli dal Presidente Pilato: * *Tu dicis, quia Rex sum Ego*. È vero sì, ò Pilato, ch'io sono Rè.

cap. 19.

Psalm. 21.

cap. 18.

E per il contrario in qual senso si debbano intendere quei passi di Scrittura, ne' quali pare, che si nieghi, che Cristo Signor Nostro fusse Rè, come quando disse: * *Regnum non est de hoc Mundo*: & altri simili da' Sacri Espositori spiegati à fauore dell'opinione affermatiua, ch'egli fusse veramente Rè, come nel quarto Disinganno,

 Che

Che le cinque Proposizioni del Clero Gallicano siano erronee, false, scandalose, & alcune ereticali, crederei, che non si potesse controuertere, nè reuocare in dubio; Perche oltre il detto à suo luogo, io formo questo argomento: le persone di Lutero, di Caluino, e degl'altri Eresiarchi, & Eretici non furono dichiarate tali, e dannate per altro, che per causa delle loro opinioni, e false dottrine: Queste proposizioni sono di Lutero, di Caluino, di Brencio, de' Madeburghesi, & altri Eretici: Dunque sono Proposizioni dannate, & ereticali. Lo conferma Aristotele con dire: *propter quod vnumquodq; tale, & illud magis*. Se per le false dottrine furono dichiarati Eretici gl'Autori d'esse, molto più eretiche sono le medesime dottrine, & opinioni.

Più. Chi può dire non essere queste cinque Proposizioni più ereticali delle cinque di Cornelio Iansenio? Queste concernano la grazia, & il libero arbitrio, sopra di che le Scuole erano in materia opinabile, come non diretta, & immediatamente contro gl'articoli della Fede. E quelle della Francia col menomare la suprema potestà del Sommo Potefice Romano Capo visibile della Chiesa vniuersale in terra, detraggono al Figlio di Dio Capo visibile, & inuisibile della sua Chiesa in Cielo. E se bestemia ereticalmente colui, che attribuisce à Dio, ciò che non hà, ò gli toglie ciò che hà, come non saranno eretiche queste Proposizioni, che leuano à Dio la pienezza della sua potenza conferta al suo Vicario Luogotenente Generale in terra?

Che le Regalie decantate da' Politici Francesi, li quali esaltano fino all'Iperbole la Regia potestà in materie Beneficiali Ecclesiastiche sopra tutti li Vescoui, Arciuescoui, & altri Collatori Ordinarij, & eguale alla suprema del Sommo Pontefice Romano, siano vna mera vsurpa-

zione proibita dal Ius Ciuile, Canonico, Vmano, e Diuino, è tanto euidente, che il volere maggiormente prouarlo sarebbe la follia di colui, che pretendesse col suo lucernino accrescere splendore alla ruota del Sole sù'l meriggio sereno.

Tuttauia sentendo adesso mentre scriuo, che li Politici Francesi battono la ritirata dalle Regalie Ecclesiastiche, riducendosi à chiamarle laicali, come prouenienti da Ius patronati, ò Feudi Regij secolareschi donati alle Chiese dalla munificenza de' Rè di Francia; aggiungo in questo Epilogo ciò, che m'occorre dire *ex abrupto*.

Quando le Regalie siano pretese dal Rè di Francia, come effetti della consuetudine, questi non puonno estendersi se non sino à quanto, à quali Chiese, & à quando sono stati tollerati dalli Sommi Pontefici, cioè à quelle Chiese, che n'erano per l'adietro (con qual ragione lo sà Dio) sottoposte, e non all'esenti. E questa tolleranza, come che facoltatiua, e non sforzata, non induce mai consuetudine approuata, nè prescrizione, *cap. super eo de cognat. spirit. & cap. iam dudum de præbend.* E però resta giustificata pur troppo la risoluzione del Sommo Pontefice INNOCENZO XI. in non tollerare ciò, che per qualche tempo hà tollerato Papa Clemente X. Predecessore, atteso l'assioma: *Multa per patientiam tollerantur, quæ si deducantur ad iudicium, exigente iustitia tollerari non debent.* Quante cose con pacienza si dissimulano, e sopportano, le quali poste al giusto esame, la Giustizia non vuole, che si possino più lungamente dissimulare, e tollerare?

Se poi le Regalie si pretendono, come ricompensa della custodia, difesa, e protezione, che tiene il Rè di tutte le Chiese della Francia, vanissima è la pretensione per questo capo; perche l'officio d'Auocato, Defensore, ò Pro-

ò Protettore, ò simili non si concedeua (quando si daua) se non per le cause litiggiose, e necessarie della Chiesa, e e de' Serui di Dio *iuxtà Canonicas Sanctiones* coll'assegnamento à chi l'essercitaua, d'vn'annua pensione, ò de' frutti di qualche stabile, che si trouaua separato dagl'altri beni della Chiesa, à quest'effetto. E se pure l'officio d'Auocato, ò come si chiama in Italia, Promotore delle cause Pie, portaua seco qualche giuridizione, questa non vsciua fuori della cognitione delle cause spettanti alli Vassalli de' Feudi donati da' Prencipi alle Chiese.

Ben'è vero, che da ciò gl'Auocati, e Defensori della Chiesa in progresso di tempo presero motiuo di possedere *iure proprio* quello, che sino all'ora aueuano posseduto *iure alieno*, & à discrezione delle Chiese medesime, e cominciorono ad applicare à se stessi l'entrate delle Chiese vacanti, delle quali erano Auocati, quasi come Economi, per conseguarle poi alli Vescoui, Arciuescoui, Abbati, e Titolari Successori.

A questo disordine procurò d'ouuiare Papa Onorio III. nel Cap. 12. del Concilio Lateranense, mà senza frutto. Gregorio X. poi nel Concilio di Lione abrogò in tutto l'autorità vsurpata da simili Auocati, e Defensori, dichiarando nullo, & illecito quanto in auuenire auessero osato d'appropriarsi fuori dell'annuo assegno in mercede del loro patrocinio.

Quindi si scorge quanto differente sia il dire, che l'officio d'Auocato porti di sua natura la Regalia, ò che il Rè la godesse auanti il Concilio di Lione, e che nel Concilio medesimo gli fusse approuata. E Monsù di Pamiers *lib. 2. cap. 6.* e Monsù de Marca *lib. 8. de concord. Sacerd. & Imperat. cap. 24. & seqq.* E Steffano Baluzio nelle sue Annotazioni al sudetto libro di Pietro de Marca attestano il contrario.

Certo

Certo è, che la pretensione di tale Regalia, e sua estensione è mal fondata, mentre li Rè di Francia dopò il Concilio di Lione non l'hanno più practicata; Si che nello spazio di centenaia d'anni scorsi le Chiese sono rimesse nell'antica loro libertà, e dissoggettate da simili angarie prescrittiuamente.

Se poi pretende il Rè le Regalie per titolo di Iuspatronato sia d'vopo mostrare la fondazione, e dotazione di tutte le Chiese Gallicane; quando, e da chi fondate, e dotate; e se con la riserua delle Regalie, che non è da credere; ne meno fù solita la Chiesa di consentire, accettare, & instituire Iuspatronati con simil peso annesso. Che più tosto (per quello, che concerne la collazione de Beneficij) l'hà impugnate, e condannate per empie, e sacrileghe in quei Patroni, ch'hanno tentato d'imporre tale Regalia, ò l'hanno imposte, come da molti esempi, che si leggono nel *cap. praeterea el primo de Iurepatr. in Franc. Floren. ad l. 3. Decr. tit. 38. de Iurepatr. ad c. 4. & in l. à Costa in tit. 38. ad c. 4. de Iurepatr.* ancor che li Patroni fussero Rè.

Non parlo quì di Iuspatronato *ex priuilegio*; sì perche si pretende auerlo *ex fundatione, & dotatione*, sì anco, perche tali Iuspatronati *ex priuilegio* sono stati leuati dal Concilio Tridentino *sess. 25. cap. 9. verb. reliqui*. E la successiua riserua delli Iuspatronati de' Rè sono per priuilegio Apostolico, del quale deue constare se sia concesso alli Rè di Francia, come consta del concesso à quelli di Spagna, mà non con l'aggrauio di Regalia.

Quali poi fussero li pesi, co' quali la Chiesa consentiua, che da' Laici si fondassero, e dotassero Beneficij Ecclesiastici si può vedere nel Canone *Frigentius, & piae memoriae 16. quaest. 7.* e nella *Glosa 16. Concil. Agaten. Can. 14. & Aurelianen. 4. Can. 7. & 33.* Et in specie nelli

Capi-

Capitolari di Francia al numero 203. libr. 3.

S'allegano questi Capitolari, e li sudetti due Concilij tenuti in Francia, per argomento, che se il dritto delle Regalie non si deue presumere negl'altri Regni Catolici, tanto meno si deuono presupponere nel Regno di Francia, doue furono celebrati li detti due Concilij; e statuiti li Capitolari sudetti della Francia.

E poi, chi non sà, che le fondazioni de' Beneficij sono donazioni irreuocabili, che non portano maggior peso dell'imposto nella loro primeua erezione? Et essendo donazione fatta à Dio, & alla Chiesa da persone douiziose, e da Prencipi, ò Rè, che non per tanto restano d'essere Prencipi, ò Rè senza quello, ch'hanno donato à Dio, deuono presumersi le loro donazioni fatte nella forma più ampla, libera, e generosa, che sia possibile; e per consequenza, immuni, & esenti da ogni aggrauio di Regalia, ch'altrimente sarebbe vn pretendere col donare qualche poco, rendersi Suddito, e Vassallo il Donatore del tutto.

Strana poi più d'ogn'altra pare alli ben sensati, & intendenti la fieuolezza della nuouamente trouata asserzione, che le Regalie, delle quali ora si tratta, non sono l'Ecclesiastiche, mà bensì le Secolari più nobili, & importanti, cioè di quelle, ch'hanno origine dalli feudi, co' quali dalli Rè di Francia sono state dotate le Chiese del Regno, quasi che la Regalia possa succedere in luogo, e scontro del seruizio, omaggio, e vassallaggio promesso, e giurato dagl'Inuestiti, & infeudati verso il Patrone diretto.

Quest'asserzione de' Politici hà del paradosso, non solamente, perche hà bisogno di molte proue graui, & euidenti per francarla; mà anco per l'assurdo, che porta in groppa, cioè, che sariano di peggior condizione li Feudatarij Ecclesiastici, che li Secolari. Conciosia che li Secolari

colari inuestiti di feudi legali, altro aggrauio non sentono, che quello di riconoscersi per Feudatario del nuouo Rè, ò Precipe, che succede nel Regno, ò Principato supremo nel primo suo ingresso al Regno, e Dominio. E nel caso di che si discorre, le infeudate Chiese, ò Ecclesiastici sariano d'inferiore condizione, che se fussero semplici Conduttori, ò Fittauoli delle proprietà, che possedono; essendo maggior'aggrauio l'essere sottoposto alle Regalie, che à pagare l'affitto, ò canone, ò condizio annuale à tutto rigore della proprietà, che godono, supposta erroneamente feudale.

Io, che non hò, come aueua Teseo, il filo d'Arianna per entrare (sicuro d'vscirne) in vn Laberinto più intricato di quello di Dedalo in Creta, delle materie feudali, me ne stò di fuori; e consegnando li curiosi alle direzioni de' Feudisti antichi, e moderni, come al Vulterio, allo Sconer, al Rosentallo, & ad Arnoldo Rejger. *de orig. Iur. Feud.* Anzi al Claro, che chiarirà chiunque si sia, auere meno, che fare la materia feudale con le pretese Regalie, che la Luna co' Granchi.

Dirò solamente di passaggio, che, ò le Chiese della Francia furono da principio instituite Vescouali, ò Arciuescouali, ò Abbaziali, ò Priorali, e simili, e dotate dalli Rè con feudi Regij; ò dette Chiese erano già fondate, & altronde dotate, auanti che fussero infeudate dalli Rè de' beni Regij, laicali. Se dotate in fondazione con tali feudi, questi, come peruenuti *ad manus mortuas*, & incorporati alla Chiesa, hanno mutato natura, e fatti Ecclesiastici; e perciò non puonno più secolarizarsi. *cap. 24. de præbend. & cap. vnic. de Iurepatr. in 6. & ibi Glos.* nè sottoporsi ad alcuna recognizione, giuramento, vassallaggio, laudemio, ò condizio, se non si legge reseruato nella prima Inuestitura, e susseguenti per lo spa-

zio almeno di cinquant'anni, che l'Arciuescouo, Vescouo, Capitolo, Abbate, Priore, ò altro Titolare debbano andare à riconoscersi, e rinfeudarsi, ò reinuestirsi in primo ingresso *ad Ecclesiam adeptam*. Anzi se sono inuestite le Chiese medesime, ò il Capo d'esse, ò altro Titolare per esse, mentre il Feudo è la sua legitima, la quale *cedit loco decimarum, & primitiarum*, come comandò Iddio nel Leuitico al cap. 23. e nel Deuteronomio al cap. 26. che si douessero dare in dote alla Chiesa, e suoi Sacerdoti; succedendo la dote *loco legitimæ de iure communi*, come afferma Merlino * con la corrente de' Giuristi, certo è, che la legitima non porta alcun peso, nè la Chiesa può restare indotata, com'è notorio.

De legit. lib. 3. tit. 1. quæst. 8. n. 9.

Se poi la Chiesa è stata infeudata dopò la primeua sua erezione dalla Regia pietà, ò che questa è semplice inuestitura in nulla differente da quella, che suole concedersi à secolari, & in tal caso direi, che quell'Arciuescouo, Vescouo, Abbate, Capitolo, ò Priore fusse tenuto adempire le condizioni apposte nel feudo, come se fusse Laico: O pure si equiuoca, ò si fanno sinonimi questi due termini: *Infeudazione*, e *Donazione*. Quanto à me, tengo per indubitato, che possino essere libere donazioni irreuocabili frà viui, che cominciano *à rei traditione*, e consequentemente con translazione di dominio, in quella maniera, che fece Costantino quando restituì donando, ò donò restituendo alla Chiesa Romana quello Stato, che s'appella il Patrimonio di S. Pietro. O come la donazione, che si legge nel Diploma di Ludouico Pio Imperatore, quando Pipino, e Carlo Magno donorono l'Esarcato di Rauenna nell'anno 762. O come la donazione della Riuiera di S. Giulio alli Vescoui di Nouara, da Otone, & altri Imperatori. O come le donazioni fatte alla Chiesa Vescouale di Como; prima dalli Rè Longobardi

bardi Luitprando nell'anno 721., e dal Rè Desiderio nel 764., e poi da Carlo Magno, e Pipino, delli Contadi di Bellinzona, e Chiauenna alla medesima Chiesa alli 18. Luglio dell'anno 802. Da Lotario I. nel 823. a' 13. di Giugno. Da Ludouico II. nel 855. alli 5. di Marzo; e nel 858. a' 6. Decembre. Da Ludouico III. nel 901. a' 18. Genaro.

E se è così, auendo il Donatore transfuso ogni suo dominio nel Donatario, non hà più che fare nelle cose donate. Che se fussero non donazioni, mà vere infeudazioni col peso della Regalia, tutti li Rè di Francia sariano in possesso d'esser stati dalle dette Chiese, ò Prelati infeudati, riconosciuti Patroni diretti d'alto Dominio vna volta in vita, e prestato loro il giuramento di fedeltà, con l'omaggio della Regalia riseruata nell'Inuestitura precedente.

Dalla pacienza cortesissima del Lettore siami concesso confermare per vltimo la friuolezza di questa pretensione di Regalia, sopra le Chiese della Francia con vn'erudizione istorica d'Aimojno.* La curiosità del racconto alleuiarà il tedio di questa digressioncella addotta per vltimo argomento conuincente, che quand'anco tutte le Chiese della Francia fussero state fondate, dotate, & arricchite dalla Regia munificenza de' Rè Gallici, non per tanto puonno dirsi Iuspatronali loro, nè soggette à Regalia; sì perche non furono infeudate con peso d'alcuna recognizione; mà furono pure, e liberali donazioni senza condizioni, patti, ò riserue: sì perche con queste non restorono menomate le rendite della Regia Tesoreria, ne meno si diede fondo a' proprij patrimonij delli Donatori; Sì anco, perche terminata la prima linea Reale di Francia delli Merouingi nell'anno del Signore 750. E la seconda delli Carolingi nell'anno 898. appena saria

* De gest. Francor. lib. 4. cap. 34.

lecito al Rè Ludouico XIV. ripigliarsi quant'hà donato alla Chiesa la linea Reale di Borbone da Enrico IV. in quà. Dico di ripigliarsi, perche la Chiesa non accetta lascite, ò donazioni con simili aggrauij. *Non patitur seruitutes*.

Dice dunque l'Istorico Francese Aimojno, in questi sensi da me volgarizati. Fù così varia la vita di Dagoberto Rè di Francia figlio di Clotario II., e tanto framischiata di vizij, e di virtù, che pareua à chi con occhio limpido l'osseruaua, non sò s'io mi dica vn'intrecciatissima tragedia, ò tragicomedia. Conciosia che consegnata la puerizia, e l'adolescenza di questo Infante alla educazione di S. Arnolfo Vescouo di Metz, apparue vna vaga Primauera ingemmata di fiori d'ogni virtù, in vn'indole, che prometteua, non meno nelli studij, che nel candore de' costumi vn'vbertosa messe di frutti di scienza, di prudenza, e di bontà, degna d'vn gran Prencipe. Egl'era la gloria de' Genitori, la delizia della Corte, la pupilla del Regno, il giubilo de' Vassalli, & il cuore di Pipino Duca di Neustria suo Aio, Caualiero di pietà singolare, che s'era proposto Dagoberto per esemplare d'ammirarsi, e da imitarsi.

Mà non corrispose à questa Primauera l'Estate susseguente della feruida sua giouentù; poiche deuiando à poc' à poco dal dritto sentiero fin'all'ora calcato, non fù sorte di vizio, à cui non si dasse in preda. Quei sette spiriti, da'quali liberò già Cristo la bella di Maddalo, pareua, ch'auessero trouato in Dagoberto vna reggia scopata, e sgombra da ogni impedimento. Vna superbia da Lucifero. Vn'auarizia da Mamona. Vna lussuria d'Asmodeo. Vn'iracondia da Leuiatan. Vna crapula da Epulone, & vna crudeltà da Nerone.

Gl'adulterij, li stupri, li sacrilegij, erano galanterie.

Non

Non era nel Regno Caualiere, nè altro suddito, che potesse vantarsi della venustà della moglie, che non ne vedesse deturpata l'onestà dalle libidini del Regnante. Sfiorò li gigli più candidi de' giardini della Virginità. Spogliò de' più sacri, e preziosi arredi le Chiese. Tese insidie per leuare dal Mondo lo stesso Pipino, perche l'ammoniua. Repudiò Gomatrude sua legitima moglie, e Regina, e sposò la bellissima Nantilde rapita dal Monastero. E se questa fusse stata vn'Erodiade, il Rè saria stato vn'Erode con S. Amando Vescouo di Traietto, il quale, perche, come vn'altro Giouanni gli diceua non essergli stato lecito auere in moglie vna Sposa del Rè Sourano, se non lo sbandì dal Mondo, l'esigliò dal Regno; e non essendogli riuscito di fargli troncare il capo dal busto (essendosi sottratto il Vescouo con la fuga) tolsegli di capo la Mitra, e'l Vescouato.

Nell'vltimo atto di questa tragedia, tocco dall'Onnipotente mano di Dio, si rauidde, si compunse, si pentì de' suoi grauissimi errori, li confessò con profusione di calde lagrime, & in penitenza instituì eredi del suo patrimonio (nota, che non dice delle Regie entrate) quasi tutte le Chiese di Francia. Le arricchì, le ornò, le dotò, (non le inuestì, nè infeudò) di sontuosi redditi. Con spese immense edificò le Chiese de' Santi Dionigi, Maurizio, e Martino, e morse l'anno 647.

Circa la salute di quest'anima non meno grande ne' vizij, che nelle virtù, si come s'era contaminata con eccessi così mostruosi, nè gl'aueua del tutto purgati; quanto alla pena di questa vita, tutto che auesse tesorizato per l'altra tante opere buone, così dopò morte fù data l'anima in potere de' Demonij, che per certo spacio di tempo fieramente la tormentassero. Come ciò seguisse riferirò fedelmente in lingua volgare le parole latine d'Aimojno Istorico Francese sudetto.

Nell'A

Nell'istesso instante, che il Rè Dagoberto terminò li suoi giorni, Ansoaldo Caualiere illustre, e defensore della Chiesa di Poziers, ritornando dalla Sicilia, prese terra vna sera in certa Isoletta, ò scoglio inospito, abitato all'ora da vn vecchio solitario per nome Giouanni, dal quale (entrato in discorso della salute dell'anima, per la quale s'era in quel scoglio ritirato) fù interrogato se conosceua il Rè Dagoberto di Francia. Ansoaldo rispose, che benissimo lo conosceua, & à richiesta del Santo Anacoreto narrò la vita, e le strane peripezie d'essa. L'Omo di Dio disse all'ora:

Sentendomi io molto fiacco per le vigilie, digiuni, e penitenze, oltre l'età graue della vecchiezza, presi sonno ieri notte, & in quello viddi starmi auanti vn venerando vecchio, il quale m'auisò, che prestamente mi leuassi à far'orazione per l'anima del Rè Dagoberto vscita dal corpo in quel punto. Così feci. Et ecco, ch'apparuero non molto lungi nel Mare alcuni Demonij oltre ogni credere deformi, e spauenteuoli, li quali tenendo legato il Rè l'aggittauano per il Mare, e percuotendolo fieramente lo strascinauano verso l'Isole di Vulcano, & egli frà quei tormenti chiedeua li suffragij d'alcun Santo; Quando apertosi di repente il Cielo, si viddero trà fulmini con gran strepito caduti nell'onde, scendere alcuni di mirabile bellezza. Dimandai loro chi fussero, li quali mi dissero essere Dionisio, e Maurizio Martiri, e Martino Confessore, che rapirono dalle branche di quei maligni spiriti l'anima tormentata, e la condussero in Cielo cantando *Beatus quem elegisti, & assumpsisti Domine, habitabit in atrijs tuis.*

Tanto narrò il venerabile Romito ad Ansoaldo, & esso ritornato in Francia raccontò il tutto ad Audoeno, che lo lasciò poi scritto alla memoria de' posteri. Fin quì Aimojno.

Questo

Questo Santo Audoeno fù Secretario del medemo Rè Dagoberto, e poi Vescouo Santissimo di Roano; e li Santi venuti in aiuto del detto Rè furono quegl'istessi, le cui Basiliche aueua più dell'altre arricchite. Bilanciamo quì quanto distante, anzi contrario sia lo spogliare le Chiese dall'arricchirle; e differente lo splendidamente adornarle dal sottometterle, & aggrauarle alle Regalie.

Ne mi fà caso, che il Parlamento al tempo d'Enrico IV. con vn suo arresto del 1608. dichiarasse illecito il dubitare se il Rè auesse, ò nò, il dritto delle Regalie in tutto il Regno: mà solamente il dubitare se fusse in arbitrio del Rè il seruirsene, ò nò, all'occasioni. Sì, perche in fatti mai se ne valse. Sì, perche gl'arresti del Parlamento non fanno legge fuori della Prouincia, nè obligano li non sudditi, come sono le Chiese, & Ecclesiastici. E se non è lecito il dubitarne alli Francesi, è lecitissimo, anzi è debito del Sommo Pontefice, e Chiesa vniuersale, non solo il non dubitarne, mà dichiarare ingiusta la pretensione delle dette Regalie, mera vsurpazione dell'Immunità Ecclesiastica; corruttela, & abuso intollerabile la supposta consuetudine, la quale nō hà luogo se non in quelle cause, *quæ nō habent mixturam iuris*. E nel caso solamente, che l'abuso non è aperto, notorio, e manifesto, com'è questo delle Regalie, delle quali l'abuso è tale, *iuxta formulam appellationis, quæ ab abusu inscribitur*, come mi spiegarò più à basso, ch'altrimente in specie dubiosa, e controuersa *satius est Ecclesiasticis Iudicibus causam relinquere* molto meglio sia lasciare la cognizione della causa alli Giudici Ecclesiastici, come scriue lo stesso Pietro de Marca, ancorche tutto Francese.* Et il Rebuffo pur autore Francese nella sua Prattica beneficiale, doue dice queste formali: * *Sed hoc etiam sibi vendicat Rex in quibusdam Beneficijs, quæ iure Regali confert, vt dicat se*

lib. 4. de concord. Sacerd. & Impe. cap. 20. n. 2.

Tit. de referu. tàm general. quàm special. n. 37.

se posse conferre, donec collatio plenum sortiatur effectum, & alterius collationem non valere postquam apposuit manum. Sed hoc nullo Iure suffragante, vt mihi videtur, saltem non legi: Questo ancora s'vsurpa il Rè in certi Beneficij, che conferisce per ragione di Regalia, che dice di poter conferire sin che la collazione sortischi il suo plenario effetto, & che non è valida la collazione fatta da altri dopo auerei posto mano il Rè. Mà tutto questo senza ragione alcuna, che gl'assista, come mi pare; almeno non l'hò letto in niun luogo. Ecco quant'è dubia, e controuersa la ragione della Regalia anche frà gl'Autori Francesi; onde s'hà da rimetterne il giudicio, e la decisione al Giudice Ecclesiastico, non al Parlamento incompetente, per sentenza de' medemi Dottori Francesi.

E per abbattere la vanità delle presupposte donazioni, inuestiture, ò infeudazioni, giusta l'antica consuetudine abusiua, prenderò in prestito il martello di Flodoardo Istorico Francese, il quale nel terzo libro delle storie di Reims al Capo quarto, narra, che nel Concilio di Meaux nell'anno 845. li Vescoui del Regno Gallico pregorono il Rè Carlo Caluo, che riuocasse, non pure le infeudazioni de' beni della Chiesa, ch'egli haueua fatte a' Secolari, mà d'annullare ancora, e reuocare tutti li precarij, cambij, & alienazioni degl'istessi beni di Chiesa, che s'erano fatte dagl'vsurpatori delle Chiese vacanti. Et in fatti, non solo il medemo Rè Carlo Caluo; mà anco li Rè Luigi Balbo, e Luigi III. riconobbero per se stesso, che quanto faceuano in attribuirsi così, ò in donare li beni delle Chiese in vita delli Vescoui, ò in sede vacante, era vna mera vsurpazione, risolsero non pure d'emendare l'errore, mà anco di restituire l'vsurpato.

Non riferisco qui la donazione, che fece il Rè Ludouico Pio alla Chiesa Arciuescouale di Reims, per risarci-

re li danni, e pregiudicij apportati dalli Rè suoi Predecessori a quell'Arciuescouato; Portarò quì solamente la restituzione del mentouato Rè Carlo Caluo fatta all'Arciuescouo Incmaro di Reims di tutti li beni di quella Chiesa, & Arciuescouato, ch'egli s'aueua presi in Sede vacante, e gl'aueua dati in feudo legale à certi Officiali della sua Real Corte. E dice così: V

NEL NOME

Della SANTISSIMA TRINITA.

Carlo Rè, per la grazia di Dio.

„ CI persuadiamo di prouedere alla nostra saluezza, „ e di sodisfare al Real Ministerio, che c'hà confi„ dato l'Altissimo, se autoriziamo con le nostre Consti„ tuzioni le cose, che li Rè nostri Predecessori, ò la de„ uozione de' Fedeli hanno dato, ordinato, e stabilito in „ fauore della Chiesa, e se faremo, che siano riformate, „ e corrette quelle, che per qualunque necessità sono „ state deformate, e corrotte. Sia noto per tanto à tutti „ li fedeli nostri Sudditi, come auendo Noi per vn vrgen„ te nostro bisogno, benche di total nostra mala voglia, „ concesso a tempo limitato li beni della Chiesa di Reims, „ mentr'era vacante, à certi nostri Officiali, à finche go„ dessero qualche temporal'emolumento in ricompensa „ de' loro seruizij prestatici. Ora, che è stato eletto, & „ ordinato Incmaro nuouo Arciuescouo, gli restituiamo „ intieramente tutto ciò, di che aueuamo prima gratifi„ cato li sudetti nostri fedeli seruitori.

Ne mi fà caso la Bolla di Bonifacio VIII., che fà lecito alli Rè di Francia mettere gl'Ecclesiastici in contribuzio-

ne in caso di necessità, per difesa del Regno, anche senza darne parte al Sommo Pontefice, perche contra tale Constituzione vna posteriore ne trouo registrata *in corpore Iuris*. Fatta dallo stesso Papa Bonifacio, che comincia *Clericis laicos*, * la quale s'osseruò, fin che Clemente V. ad instanza del Rè Filippo IV. sopranominato il Bello la moderò, in modo però, che s'osseruassero li Decreti del Concilio Lateranense terzo, e quarto sotto Alessandro III., come nella Clementina vnica: * *Quæ nos sub obtestatione Diuini iudicij præcipimus obseruari*. Doue la Glosa sopra le parole: *Quoniam ex Constitutione*. Dice: *Rex Franciæ, qui fuit passiua causa Constitutionis, fuit actiua causa reuocationis*. Il Rè di Francia, che indusse Bonifacio VIII. à questa Constituzione, obligò Clemente V. à riuocarla; perche Chi tutto abbraccia, nulla stringe, ò Chi tutto vuole, niente hà.

De Immun. Eccles. in 6.

De Immun. Eccles.

Alla Regia Camera per publico Editto comandò il Rè di Francia Clotario I., che s'assegnasse la terza parte de' redditi Ecclesiastici del Regno (da che argomentano gl' adulatori Politici, che cominciasse la Regalia) à che consentendo, mal volontieri però, li Vescoui; solo S. Ingiurioso Vescouo di Tours s'oppose à tanta ingiuria virilmente minacciando il Rè, che s'auesse ardito di togliere le sostanze à Dio dedicate, & alle Chiese, e suoi Ministri, l'Ira Diuina l'auerebbe in breue priuato del Regno: E sdegnato, con vna voltata di spalle si partì. Commosso, ed atterrito Clotario, mandò dietro al Santo Vescouo, non à pigliare la Regalia, mà à portargli regali, e donatiui. Riuocò l'ordine, chiedè perdono, e lo pregò à raccomandare il Rè, & il Regno all'orazioni sue, e di S. Martino. Così narra S. Gregorio Vescouo di Tours, nel quarto libro della sua Istoria al num. 2.

X

Molto meno mi fà caso, che nell'anno 1209. il Rè Filippo

lippo Augusto sequestrasse alli Vescoui d'Orleans, e di Auxerre tutte le loro entrate, per non essere interuenuti con le loro genti armate, come Feudatarij Regij all'espugnazione di certa Fortezza, che rendeua gelosia di Stato in vicinanza d'Inghilterra. Perche primieramente altro non sequestrò loro, che li feudi, de' quali erano dal Rè inuestiti pochi anni auanti, come narrano gl'Istorici Francesi Renato Copino *lib. 1. de sacr. polit. num. 6.* L'Alteserra *lib. 1. cap. 8. de Ducib. & Comit. Galliæ.* Secondariamente, perche per tal causa, auendo il Rè tirato in Parlamento li Vescoui, fù scommunicato detto Rè Filippo Augusto dal Legato Apostolico d'Vrbano II. nel Concilio di Lione. Da che s'arguisce, che anche prima di detto Concilio le Chiese Gallicane erano libere, & immune da simili angarie. Assoluto poi ne fù, attese le date sodisfazioni, e giustificazioni, come scriue Rigordo, che il sequestro non fù per la Regalia; mà sequestrò quei soli beni temporali, de' quali erano infeudati: *Decimas, & alia spiritualia eis in pace dimittens.* E lo conferma il Papa nella lettera 40. d'Innocenzo III. * per attestazione dello stesso Rè.

lib. Epist. regist. 15.

Concludasi per tanto non auere il Rè di Francia il diritto di Regalia, *nec Iure Coronæ: nec ex legitima consuetudine: nec titulo Iurispatronatus.* Che quando anco prouasse d'auerlo, l'auerebbe perso per auere vsurpato li redditi delle Chiese in tempo, che vacauano; e minorati anco in tempo, che li Titolari resedeuano, il che è proibito sotto pena della perdita del Iuspatronato alli Compatroni; che s'immischiano ne' redditi senza participazione, & assenso Apostolico.

Ne meno finalmente hà il Ius di Regalia per titolo feudale; perche inuestite vna volta le Chiese, non si dà più retrocessione; nè può il Rè presente ritogliere ciò che li

Predeceſſori aſſegnorono alle Chieſe in vece delle Decime, e primizie, che ſono de Iure Diuino, come dal citato cap. 23. del Leuitico, & cap. 26. del Deuteronomio oſſeruato, non ſolo da Fedeli, mà anco dagl'Idolatri, Turchi, Gentili, Ebrei, & Eretici, verſo li loro reſpettiuamente Secerdoti, Caloieri, Flamini, Arciflamini, Rabini, e Predicanti Miniſtri.

Sarebbe vn'impietà da non poterſi credere in vn Ateo, ſe li Magiſtrati, e Parlamenti voleſſero impouerire le Chieſe per arricchire li Rè più di quello, che ſiano ricchi queſti, e pouere quelle. Il ſangue delle Murici, non quello de' poueri è atto à dare il cremesì alle porpore de' Manti Reali. Per tanto amaino le vele, e dopò coſteggiato terra à terra il vicino lido, e l'eſtremità marginali di queſti ERRORI Franceſi, e DISINGANNI Italiani in buon volgare compendiati, laſciando largo campo a' Latini d'allargarſi à golfo lanciato in ampli trattati, ritirò il mio picciolo legno in porto.

Tutto ſia per non detto, e ſcritto, ſe le nouità della Francia ſi tranquillaranno, come ſi ſpera, ritornando le coſe nello ſtato, ch'erano *cum regnare cæpiſſet* la Maeſtà del Rè Ludouico XIV., la cui bontà è ſupplicata di riflettere alle quì addotte ragioni; traſcorrerle con occhio di Colomba, non di Colobre, e ponderare ſenza offenderſene le difeſe della Romana Chieſa, e ſuo Capo viſibile contro le maſſime ſoſpettiſſime de' ſuoi Politici, douendo conſiderare Sua Maeſtà Criſtianiſſima quanto ſaria ſconueneuole il moſtrarſi tenace con quel Cielo, che tanto liberale de' ſuoi doni s'è moſtrato ſeco; E non manomettere il patrimonio di quel buon Dio, ch' auendo detto *per me Reges regnant*. Quell'Io ſono, che metto la Corona in Capo, e lo Scettro in mano alli Regnanti, l'hà eſaltato al più alto apogeo dell'vmana felicità.

tà. E però deue temere d'ogni moto della ruota di Fortuna, che non hà fisso il chiodo; & ò che giri inanzi, ò indietro, non può non descendere chi siede sul sommo conuesso di essa; perche *vltrà summum non datur vltrà* arriuato al Sommo non si può andare più sù. Mà adagio.

Voglio chiudere questa seconda Parte con vna istorica erudizione riferita dal Cedreno, e Zonara, Che vn certo Sultano Rè de Saraceni fù fatto prigione di guerra dal Rè di Francia, per il qual'accidente tanto s'afflisse, che se bene trattato splendidamente à proporzione della qualità del Prigioniero, e della Reale munificenza del Vittorioso, non fù però mai veduto à ridere per spazio di due anni, tant'era oppresso dalle malinconie della sua detenzione.

Venuto ciò à notizia del Rè di Francia, promise certo premio à chi gli recasse nuoua, che il Sultano auesse riso. Dopò qualche tempo comparue dal Rè chi affermò, e prouò con testimonij, che il Sultano in certa congiuntura aueua riso; di che volse il Rè assicurarsene per bocca dello stesso Sultano, e da lui sapere qual motiuo l'auesse indotto à ridere. Rispose, che in vedere à girare le ruote del cocchio del Rè, se gl'era affacciato alla mente l'inconstanza, mutabilità, e vanità dell'vmane vicende; e d'indi auere concepito speranza, ch'à se ancora potesse auuenire quello, ch'ad altri era auuenuto; Che dopò d'essere dalla Fortuna abbattuti, nel volgersi della sua ruota, come in essa quella parte, ch'era di sopra scendeuà à terra, così la medesima girandosi ritornauà à risalir'in alto. Piacquero al Rè li riflessi del Sultano; l'ammise alla sua tauola, e conuersazione; e finalmente, con generosità d'animo veramente regio, si risolse restituire al Soldano la sospirata libertà.

S. Fulgenzio nel secondo libro delle sue Mitologie dice,

dice, che gl'antichi Poeti fauoleggiorono, che Isione fusse condannato alla ruota, perche affettò il Regno: lo consegui; per poco tempo lo possedette; perche aggrauando di souerchio li Sudditi, presto lo perdette; e girando la Fortuna la sua ruota sbalzollo dal sommo all'imo, e dal Trono al priuato scabello primiero, verificandosi il detto:

Si Fortuna volet, fies de rethore Consul.
Si volet eadem, fies de Consule rethor,

ch'è quanto dire in nostra lingua, con variare di poco dal distico:

Ch'alli voli tropp'alti, e repentini
Sogliono i precipizij esser vicini,

Ciò che fauoleggiano li Poeti della Fortuna dicendo:

Nullum Numen adest, si sit Fortuna. Sed te
Nos facimus, Fortuna, Deam Cæloque locamus.

s'ad effetti di Fortuna vorremo attribuire le disposizioni degl'euenti sublunari, altra Deità sarebbe frustatoria, e vane. Noi però riconosciamo per Dea la Fortuna, e li diamo luogo nel Cielo. Questo stesso dobbiamo dire noi Catolici, ch'altra Fortuna non riconosciamo, che la verdadiera Diuina Prouidenza; la quale non à caso, nè alla cieca, mà secondo li portamenti di ciascuno *hunc humiliat, & hunc exaltat*, chi inalza, chi abbassa, vno abietta, vn'altro glorifica. Rapì di mano à Saulle lo Scettro d'Israello, perche osò ingerirsi nell'Ecclesiastica giuridizione, col sacrificare, e donollo à Dauide, per la somma riuerenza, e stima, che fece dell'ammonizioni, e correzioni di Samuele, e di Natan Sacerdoti, e Profeti dell'Altissimo nella legge vecchia, e scritta, figura del Sommo Pontefice nella legge nuoua, e di grazia.

A Saulle voltossi la lancia in falce di morte, perche sacrilego pose mano nelle vittime, e sacrificij de' Leuiti.

A Dauide cangiossi il Zaino pastorizio in Manto Reale; perche non ardì leuare li cinque pani di Proposizione, ancorche spinto dalla fame, nè spiccare dal muro del Tempio l'appesa scimitarra, colla quale spiccato aueua il capo dal busto al Gigante Golia Filisteo, benche bisognoso d'arme; perche gl'vni, e l'altre erano di giuridizione della Chiesa; nè si fece lecito d'impadronirsene senza l'assenso, licenza, & autorità d'Achimelech Sacerdote, ch'è quando dire oggidì del Sommo Pontefice.

Basta fin quì. Non merita li fauori di questa Fortuna chi non pauenta di queste peripezie. E chi al tuono di queste minaccie non si risueglia, dirò con S. Agostino, che non dormo, mà ch'è morto. *Qui non expergiscitur ad hæc tonitrua, iam non dormit, sed mortuus est.*

Disinganno singolare, che suelle l'vnica radice delle pretese Regalie.

DOpò chiuso questo mio DISINGANNO capitaò casualmente alle mani della mia curiosità vn volume intitolato

TRATTATO GENERALE DELLE REGALIE.

tradotto dal Francese l'anno 1682., nel qual Trattato l'Autore innominato impugna così dotta, soda, & eruditamente le Regalie di Francia, che nulla si potrebbe aggiungere, se non restringesse tutto il suo sforzo in abbattere la sola estensione generale d'esse, conforme alla dichiarazione del regnante Rè Ludouico XIV. publicata l'anno 1673. lasciando libere le redini al corso di quelle Regalie, delle quali si presuppone essere li Rè Gallici in legitimo possesso auanti il Concilio di Lione sotto Gregorio X. nell'anno 1274., senza riflettere, che quel

Con-

Concilio non solo non parla di quella sorte di Regalia tutta spirituale, di cui oggidì si tratta, mà ne meno concede, ò ammette, ò autoriza quelle, che in alcune Chiese si supponeuano già introdotte dalla Consuetudine, come che fuori di dubio contrarie, e lesiue alla libertà Ecclesiastica, e Sacri Canoni, e come tali, prima di detto Concilio combattute da S. Tomaso Vescouo di Conturberì in Inghilterra, che gl'apportorono la laurea del Martirio; & abolite in Germania dal zelo degl'Imperatori d'Occidente.

Stimo per tanto, prezzo dell'Opera il chiuderla con questo DISINGANNO SINGOLARE, à fin che non resti al Lettore, che desiderare, nè agl'Antagonisti mantenitori delle Regalie vecchie, e moderne, scudo da ripararsi, nè ritirata da saluarsi.

E per due motiui protesto, e mi dichiaro essermi inteso d'impugnarle tutte vgualmente, come palpabili vsurpazioni de' beni della Chiesa, e non la sola nuoua estensione, e dilatazione vniuersale comprensiua di quelle Chiese ancora, che per l'addietro non erano sottoposte alle dette Regalie. E mi persuado di non ingannarmi in tenere opinione, che il Concilio di Lione sia per gl'Auersarij vn duro scoglio, doue vadano à rompersi tutte le Regalie vecchie, e nuoue; e non già vn Porto franco doue ricourarsi, come stimano, per autorizare vn dritto così storto di Regalia sacrilega.

Il primo motiuo è, Che il Concilio Lugdunense vsa parole generali, le quali deuono esser'intese generalmente; nè lice à noi distinguere doue non distingue la legge; cioè il duodecimo Decreto del detto Concilio registrato con gl'altri nei Decretali. *Tit. de elect.* Il quale canta in questi termini: *Generali Constitutione sancimus vniuersos, & singulos, qui Regalia, custodiam, siue guardiam*

diam aduocationis, seu defensionis titulum in Ecclesijs, Monasterijs, seu quibuslibet alijs locis, de nouo vsurpare conantes bona Ecclesiarum, Monasteriorum, aut locorum ipsorum vacantium occupare præsumunt, quantæcunque dignitatis honore præfulgeant: Clericos etiam Ecclesiarum, Monacos Monasteriorum, & personas cæteras locorum eorundem, qui hoc fieri procurant, eo ipso Excommunicationis sententiæ decernimus subiacere. Illos verò Clericos, qui se, vt deberent, talia facientibus non opponunt, de prouentibus Ecclesiarum, seu locorum ipsorum pro tempore quò præmissa sine debita contradictione permiserint, aliquid percipere, districtius inhibemus.

Qui autem ab ipsarum Ecclesiarum, cæterorumq; locorum fundatione, vel ex antiqua consuetudine iura sibi eiusmodi vendicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant, & suos Ministros in eis sollicitè faciant abstinere, quod ea, quæ ad fructus, siuè redditus non pertinent prouenientes, vacationis tempore non vsurpent, nec bona cætera, quorum asserunt se habere custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conseruent. Che in volgore suona così.

Con questa generale Constituzione ordiniamo, che tutti quelli, che sforzandosi d'vsurpare di nuouo le Regalie, Custodia, ò guardia, titolo d'Auocato, ò Defensore delle Chiese, Monasteri, ò di qualunque altro luogo, presumono d'occupare beni d'esse Chiese, Monasteri, & altri luoghi vacanti, siano pure persone di qualsiuoglia grado, e dignità insignite. Come anco gl'Ecclesiastici delle medesime Chiese, Monaci degl'istessi Monasteri, ò altre persone di detti luoghi, che procuraranno tal vsurpazione, le dichiariamo incorse nella Scommunica ipso facto. E per quello, che tocca gl'Ecclesiastici, che come

 don-

dourebbero, non s'oppongono agl'vsurpatori, strettamente proibiamo il riceuere minima parte delli redditi di dette Chiese, e luoghi, per quel tempo, che permetteranno l'vsurpazione di simili Regalie senza contradirci, come sono tenuti.

A quelli poi, che sotto pretesto di fondazione delle dette Chiese, ò luoghi, ò vero sotto colore d'antica consuetudine s'vsurpano li dritti di tale Regalia s'astenghino prudentemente dall'abuso; e faccino, che li loro Ministri non s'auanzino più oltre in tal'abuso; in modo, che si guardino à non vsurpare ciò, ch'appartiene alli frutti, e redditi prouenienti in tempo di vacanza; nè permettino, che si dilapidino gl'altri beni, che dicono essere appoggiati, e raccomandati alla loro custodia, mà li conseruino in buon stato.

Non sarà difficile à chi ben pondera il tenore di questo Decreto, conoscere quanto ruinoso sia il fondamento, in cui li Politici gettano la prima pietra della Regalia. Chi è sì cieco di mente, ò sì ottuso d'intendimento, che non scorga, ò capischi essere affatto destruttiuo della Regalia questo duodecimo Canone, che monta la Francia, come institutiuo, ammissiuo, ò per lo meno permissiuo d'essa?

Mettiamo per poco questa loro pietra fondamentale alla pietra del paragone di questo Canone. Le prime parole: *Vniuersos, & singulos* indicano, che non pure li Rè, mà molt'altri Duchi, Prencipi, e Conti di Francia vsurpauano questo dritto di Regalia. Dunque non era proprio *quarto modo* del Rè: Dunque *non Iure Coronæ*. Le parole: *De nouo vsurpare conantes* sono relatiue alla Regalia pretesa sotto titolo di custodia, guardia, protezione, ò difesa de' beni delle Chiese. Le parole: *qui ab Ecclesiarum fundatione, vel ex antiqua consuetudine iura sibi eiusmodi vendicant*. Si riferiscono alla Regalia

galia pretesa per titolo d'Inuestiture, Ius patronato, Ius consuetudinario, e simili, tutti abusiui, & erronei; e perciò proibiti in pena di Scommunica. E quand'anco si volesse stiracciare l'vltima parte del Canone à senso permissiuo, se ne vieta ogn'abuso, e se n'eccettuano li frutti, e redditi, che maturano in tempo di vacanza. E per vltimo tutto andarebbe à cadere in vna tal quale conniuenza del Concilio, il quale se non concede espressamente la Regalia ristretta frà limiti antichi, quanto più s'hà da presumere proibita l'estensione odierna alle Chiese non sottoposte, e nella forma alterata dall'antica di 410. anni?

Le parole poi: *Illos verò Clericos, qui se, vt deberent, non opponunt*. Mostrano, che se il Concilio priua de' frutti delle loro Chiese quegl'Ecclesiastici, che non contradicono à tal' vsurpazione, qual pena crediamo auer'incorsa quei Vescoui, e Prelati, che positiuamente sono concorsi à darsi la zappa sù piedi, nell'estensione generale à tutte le Chiese, e Beneficij della Francia? La sentenza è fulminata nella seconda Parte del Canone Conciliare, iui: *Clericos etiam Ecclesiarum, Monacos Monasteriorum, & personas cæteras locorum eorundem, qui hoc fieri procurant, eo ipso excommunicationis sententiæ decernimus subiacere*. Sono scommunicati.

L'altro motiuo è, Che non potendo non essere Francese l'Autore incognito del Trattato generale delle Regalie, io me lo figuro per vno de Vescoui Francesi non soggetti alla Regalia, & più che mezanamente notizioso, e versato nelle memorie, Decreti, Atti, Sinodi, & Arresti Archiuiati della Chiesa Gallicana; il quale si sia posto all'impresa di cancellare co' suoi inchiostri l'vniuersal'estensione delle Regalie alle Chiese esenti, per conseruarle nella limpidezza della loro libertà, lasciando l'altre impegolate nel fango loro; E però non è marauiglia se

tenutasi sù la sola nuoua dilatazione, non si stimò tenuto ad impugnarle tutte à faccia scoperta; mà dar mano all' antiche per atterrare le moderne; sù la considerazione, che forse nel Concilio raddunato in Lione, cuore della Francia, da Papa Gregorio X. parziale Francese, come che portato al Papato dopò due anni, e noue mesi di Sede vacante, per opera del Rè di Francia Filippo l'Ardito, e di Carlo d'Angiò Rè di Napoli, e Sicilia fratelli presenti al Conclaue in Viterbo; composto detto Concilio di Vescoui, e Prelati per la maggior parte Francesi chi d'origine, chi d'affetto; in presenza degl'Ambasciatori del Rè, li quali con gran pressura del medemo Rè Filippo l'Ardito (come afferma Pietro de Marta Arciuescouo di Parigi) chiedeuano, e voleuano risolutamente la continuazione de' dritti di Regalia dalle Chiese già soggette; procedessero perciò quei Padri del Concilio con circonspezione tanto remissiua, che aggiunsero la coda al Decreto, il quale ad ogni modo niente opera, perche niente concede; ne meno autoriza l'vsurpazione delle Regalie, che passauano sotto titolo di fondazione, ò di consuetudine; Si che il Concilio più tosto stringe, che allarga la mano, ed è assai più quello, che proibisce espressamente, che quello, che tacitamente permette.

Consideri adesso qualunque mezanamente intendente, & asennato, se da questo Concilio, che è la sola, e precipua radice, mà infetta, delle pretese Regalie, si può cauar sillaba, che le canonizi, nè le mai facci menzione di collazioni di Beneficij Ecclesiastici, nè di Regalia chiusa, ò aperta, che è quello, che la rende sacrilega, perche tutta spirituale. Mà li Canoni della Chiesa non hanno la forza di quei Cannoni, che portano sù la bocca: *Ratio vltima Regum*. Tuttauia lasciarò a' Politici Francesi, questa brugna di Prouenza da pelare, per radolcire

dolcire

dolcire loro il palato, se forse glie l'auessi con questo resentino di Lione ammareggiato alquanto.

E se il Canone del Concilio Lugdunense sopracennato mal'inteso, ò male interpretato, ebbe forza d'ingannare Filippo l'Ardito figlio del Rè Ludouico IX. il Santo, e tant'altri suoi Successori, che si persuasero concessa, e canonizata dalla Chiesa Vniuersale in detto Concilio la Regalia d'all'ora, che non vsciua da' limiti de' redditi delle Chiese fondate, e dotate dalla generosa pietà delli Rè Gallici, non è da farsi le marauiglie se l'Autore innominato, veduta fuori l'insegna di questa frasca plausibile del Concilio di Lione, si sia fermato sù la sua estrinseca superficie, & abbi alloggiato ancor'esso à questa prima Osteria. Non sia chi senza penetrare più à dentro c'alloggi. L'Oste è fallito, e fraudolente. Guardateui.

INVO-

INVOCAZIONE A S. LUDOVICO RE DI FRANCIA IX.

EH Santo Rè Ludouico, non v'incresca dall' alto de vostri beati soggiorni d'abbassare pietose le luci per mirare li perigli del vostro Successore Ludouico il XIV., e le sciagure del vostro Regno in questi emergenti. Io non hò della Pitonessa gl'incanti per richiamarui, qual'altro Samuele alla Terra; mà se l'amore della Patria supera di gran lunga le magie delle Circi, senza partirui da' vostri fortunati contenti, alli scontenti de vostri Popoli (mà non più vostri se da' vostri sentimenti; anzi da quelli dello stesso Dio, e della sua Chiesa tanto s'allontanano) vi rappello.

Nel Gallico terreno sin quì fertile di Gigli della candida Fede non nascono più li frutti di quelle Catoliche massime, che vi piantorono gl'Aui vostri, e Voi stesso con tanti sudori, e dispendij, anzi (posso dire) col proprio primo, e secondo vostro sangue inaffiaste: Mà insterilito, & indurito da' soffi impetuosi di nemico Aquilone, non produce oggidì per lo più, che zolle, spine, e lappole, sotto le quali couando incendij d'Inferno, hanno sconuolto li primi fondamenti della Cattolica Fede, non perdonando per fino al soglio di Pietro, nè all'autorità del Vicario di Cristo.

Molto sà chi niente sà, perche niente vuol sapere. Così io non sò altro, se non che la Verità, come il Sole è vna sola. O che Voi dunque, ò Santo Rè, con li vostri Antecessori, salendo fino à S. Clodouco, errasti, ò erra la

nuoua

nuoua Assemblea di Parigi fabricando nuoui dogmi sopra fondamenti differenti dalli già posti. Mà al parere di Paolo Apostolo architetto irrefragabile di Chiesa Santa non si puonno più gettare altri fondamenti dalli stabiliti: * *Vt sapiens architectus fundamentum posui. Fundamentum autem aliud nemo potest ponere præter id, quod positum est.* Come perito Architetto hò gettato il mio fondamento, nè vi si può gettare d'altra sorte diuersa dal gettato.

Ad Corinth. 1. c. 3.

Rimane per tanto manifestamente concluso, che s'allontanano à tutta corsa dalla Verità quelli, ch'altrimente pensano. Questo pure ben sò di certo; che lo Spirito Santo, che non può errare nell'Areopago di quel libro, che Deutoronomio in greco s'appella, che vale dire in latino *secunda lex*; promulgò questa sentenza: * *Memento dierum antiquorum; cogita generationes singulas. Interroga Patrem tuum, & annunciabit tibi; maiores tuos, & dicent tibi;* Nell'incertezze di fede s'abbi sempre ad auere la mira a' secoli andati, alle generazioni già spente, ed à fare ricorso per la decisione alle tradizioni antiche degl'Apostoli, e della Santa Chiesa.

Deutor. cap. 32.

Se dunque dilongandosi ora la Francia dagl'andamenti de' suoi maggiori, seguendo la scorta di Caluino smarrisce il buon sentiero, perche con la scorta vostra, ò Santo Rè, non gli mostrate la strada maestra della Verità? *Quanta mandauit Patribus nostris nota facere ea filijs suis, vt cognoscat generatio altera.* * Perche Voi, ò Ludouico Beato, che mentre viueste, seruiste coll'esempio, e con gl'insegnamenti, di salda Colonna al Vaticano, ora che Beato regnate nell'Empireo, non fate, come comandò Dio, che di là sù scenda vna di quelle Celesti fiamme, entro quali eternamente ardete alla gloria, acciò seruendo a' vostri Regni di colonna di fuoco, possa nella

Psal. 77.

notte

notte de' sparsi errori aditar loro, come già agl'Israeliti il vero sentiero della salute. Fate sì, che il regnante vostro arcipronepote Ludouico possa dire col lamentante Geremia ne' suoi Treni: *De excelso misit ignem in ossibus meis, & erudiuit me. Expandit rete pedibus meis, conuertit me retrorsum.* Dal Cielo, ò mio glorioso Proatauo m'instillaste vna scintilla di fuoco nell'ossa della mia durezza, il cui calore m'hà infiammato il cuore, il cui splendore m'hà erudito l'anima, in modo, ch' auendomi, come in vna rete allacciato il piede sciuolante, m'auete fatto ritornar'addietro, acciò non traboccassi irreparabilmente nel precipizio, à cui correua la mia cecità.

Fatelo dunque, ò Santo Rè. Fatelo; ve ne supplico à ginocchi piegati, acciò non viua la Francia lungo tempo nelle Cimerie grotte delle tenebre Caluiniane; mà che illuminata, mercè la vostra efficace intercessione, conosca quanto la propria cecità l'allontani dal Sole della Verità; e risolua d'abrogare quant'hà attentato in depressione dell'autorità incirconscritta della Santa Sede Apostolica; detrimento dell'vnità della Chiesa; e ruina dell'Immunità, e libertà delle persone, e beni Ecclesiastici. *Orator veni. Exorator fiem.* Così degnateui benigno d'esaudirmi, come deuotissimo vi supplico.

Registro

Registro delle Proposizioni, autorità, e sentenze latine originali volgarizate nell'Opera à suoi luoghi citate.

Clerici Gallicani, de Ecclesiastica potestate.

A

A pagina 12.

DECLARATIO.

Ecclesiæ Gallicanæ Decreta, & libertates à maioribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta Sacris Canonibus, & Patrum traditioni nixa, multi diruere moliuntur. Nec desunt, qui earum obtentu Primatum B. Petri, eiusque Successorum Romanorum Pontificum, à Christo institutum, ijsque debitam ab omnibus Christianis obedientiam, Sedisque Apostolicæ, in qua fides prædicatur, & Vnitas seruatur Ecclesiæ, reuerendam omnibus gentibus, maiestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nil prætermittunt, quo eam potestatem, qua pax Ecclesiæ continetur, inuidiosam, & grauem Regibus, & populis ostentent; ijsque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ, Christique communione dissocient. Quæ, vt incommoda propulsemus; Nos Archiepiscopi, & Episcopi Parisijs mandato Regio congregati Ecclesiam Gallicanam repræsentantes vnà cum cæteris Ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc sancienda, & declaranda esse duximus.

Primò, B. Petro, eiusque Successoribus Christi Vica-

rijs, ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium, & ad æternam salutem pertinentium, non autem ciuilium, ac temporalium à Deo traditam potestatem, dicente Domino: *Regnum meum non est de hoc mundo*. Et iterùm: *Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari; & quæ sunt Dei Deo*. Ac proindè stare Apostolicum dictum illud: *Omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit. Non est enim potestas nisi à Deo; quæ autem sunt à Deo, ordinata sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*. Reges ergo, & Principes in temporalibus nulli Ecclesiæ potestati Dei ordinatione subijci, neque authoritati clauium Ecclesiæ directè, vel indirectè deponi, aut illorum subditos eximi à fide, atque obedientia, ac præstito fidelitatis sacramento solui posse; eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ, quàm Imperio vtilem, vt verbò Dei, Patrum traditioni, ac Sanctorum exemplis consonam omninò retinendam.

Secundò. Sic autem inesse Apostolicæ Sedi, ac Petri Successoribus Christi Vicarijs rerum spiritualium plenam potestatem, vt simul valeant, atque immota consistant Sanctæ Ecumenicæ Synodi Constantiensis à Sede Apostolica comprobata, ipsorumque Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiæ vsu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custodita Decreta de auctoritate Conciliorum generalium, quæ sess. quarta, & quinta continentur. Nec probari à Gallicana Ecclesia, qui eorum Decretorum quasi dubiæ sint authoritatis, ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilij dicta detorqueant.

Tertiò. Hinc Apostolicæ potestatis vsum moderandum per Canones Spiritu Dei conditos, ac totius Mundi reuerentia consecratos. Valere etiam regulas, mores,

&

& instituta à Regno, & Ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos, atque id pertinere ad amplitudinem Sedis Apostolicæ, vt statuta, & consuetudines tantæ Sedis, & Ecclesiæ consensione firmatas propriam stabilitatem obtineant.

Quartò. In Fidei quoque quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes, eiusque Decreta ad omnes, & singulas Ecclesias pertinere; nec tamen irreformabile esse iudicium, nisi Ecclesiæ consensum accesserit.

Quintò. Quæ accepta à Patribus, ad omnes Ecclesias Gallicanas, atque Episcopos, ijs Spiritu Sancto authore præsidentes mittenda decernimus, vt idipsum dicamus omnes, simulque in eadem sententia, & in eodem sensu.

Franciscus Archiepiscopus Parisiensis.

Sic sequitur subscriptio aliorum septuaginta partim Archiepiscoporum, & Episcoporum, & partim Ecclasiasticorum virorum Deputatorum.

Parole di S. Tomaso.

B

A pagina 94.

Dominium quadruplex cum sit, nempè Sacerdotale, & Regale simul; Regale tantùm; Politicum, & Economicum. Primus cæteris anteponitur; & tale est Dominium Petri, & Successorum ex institutione Diuina. Cum enim Saluatori secundum humanitatem collata fuerit omnis potestas. *Matth.* 16. eandem communicauit suo Vicario; & ità meritò Summus Pontifex Romanus potest dici Rex, & Sacerdos, sicut dictus est Christus ipse, cuius est Vicarius; vt probat etiam D. Augustinus 17. *de Ciuit. Dei.*

C

Altre parole di S. Tomaso.

A pagina 113.

DOminium quoddam est Sacerdotale, & Regale similiter; aliud autem Regale similiter, sub quo Imperiale sumitur. Tertium verò Politicum. Quartum Economicum. Primum cæteris antefertur multiplici via, sed præcipuè sumitur ex institutione Diuina; videlicet Christi. Cum enim eidem secundum suam humanitatem sit omnis collata potestas, vt per *Matth. cap.* 16. dictam suam potestatem communicauit suo Vicario cum ait: Ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.

Quod si dicatur ad solam referri spiritualem potestatem, hoc esse non potest, quia corporale, & temporale à spirituali, & perpetuo dependet, sicuti corporis operatio ex virtute animæ. Sicut ergo corpus habet esse, virtutem, & operationem per animam, vt ex verbis Philophi, & Augustini de immortalitate animæ patet, ità, & temporalis iurisdictio Principum per spiritualem Petri, & Successorum eius principium.

Lo stesso S. Tomaso.

POtestas spiritualis, & sæcularis vtraque deducitur à potestate Diuina; & ideò in tantùm sæcularis potestas est sub spirituali, in quantùm est ei à Deo supposita, scil. et in ijs, quæ ad salutem animæ pertinent, ei ideo in ijs magis est obediendum potestati spirituali, quàm sæculari. In ijs autem, quæ ad bonum ciuile pertinent est magis obediendum potestati sæculari, quàm spirituali secundum illud *Matth. cap.* 22. *Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo.* Nisi fortè potestati spirituali etiam sæcularis potestas coniungatur,

gatur, ficuti in Papa, qui vtriufque poteftatis apicem tenet, fcilicet fpiritualis, & temporalis; hoc illo difponente, qui eft Sacerdos, & Rex in æternum fecundum ordinem Melchifedech, Rex Regum, & Dominus Dominantium cuius poteftas non auferetur, & Regnum non corrumpetur in fæcula fæculorum.

Parole d'Enrico Gandauenfe. D

DE Iure Diuino, & naturali Sacerdotium fupereminet Imperio, & penès ipfum refidet de Iure Diuino, & naturali vtràque Iurifdictio, & fuper fpiritualia, & fuper temporalia, & fimiliter eius immediata executio. Vndè in tempore legis naturæ fimul ambo currebant Regnum, & Sacerdotium; Et omnes Primogeniti Regum, Sacerdotes erant, & Reges; & iurifdictionem in temporalibus exercebant.

A pagina 114. Ibidem.

Cum aliquid fuerit difficile, vel ambiguum, tunc ad iudicium Sedis Apoftolicæ recurrendum, & fecundum hoc Sacerdos Apoftolicus fe habet ad Reges, & Principes tanquam Architecti ad artifices. Illi enim propter quid, & regulas iudicandi fciunt; Ifti mecanici verò tanquam experti in multis ipfum quid fciunt; propter quid autem, ignorant. Propter quod debet illis legem dare, fecundum quam debent iurifdictionem fuam exequi, & Populum regere; nec aliorum leges recipere nifi per ipfum priùs fuerint approbatæ.

Parole di S. Antonino. E

QVI dicunt Papam in Orbem terrarum dominium totum habere fuper fpiritualia, non autem fuper temporalia, fimiles funt Confiliarijs Regis Syriæ, qui dixerunt,

A pagina 115.

dixerunt, Dij montium sunt Dij eorum, & ideò superauerunt nos. Sed pugnemus in campestribus, & in conuallibus, in quibus Dij eorum Dominium non habent, & obtinebimus contra eos. Sic hodie mali Consiliarij adulatione pestifera seducunt Reges, & Principes terræ dicentes: Dij montium, putà spiritualium bonorum sunt Summi Pontifices; sed non Dij vallium; quia temporalium bonorum nullum Dominium habent. Ideò in campestribus, in potentia scilicet bonorum temporalium pugnemus contrà eos, & obtinebimus. Sed quid dicat eis Diuina sententia audiamus: Quia dixerunt Syrij Deus Montium est Deus eorum, & non Deus vallium, dabo hanc multitudinem in manu vestra, & scietis, quia Ego sum Dominus.

F

Parole d'Agostino Trionfo.

A pagina 115.

QVamuis Dei Filius humani generis naturam assumens infirma Mundi elegit, vt fortia quæque confunderet; Ecclesiasticæ tamen potestatis altitudinem suos fideles latere noluit. Quinimò tanquam supra petram fundatam ipsam esse supra omnem Principatum, & potestatem, vt ei genua cuncta curuentur Cælestium, Terrestrium, & Infernorum, verbis apertissimis declarauit. Vndè error est pertinaci mente non credere Romanum Pontificem vniuersalis Ecclesiæ Pastorem, Petri successorem, & Christi legitimum Vicarium, super spiritualia, & temporalia vniuersalem non habere Primatum; in quem quandoque multi labuntur dictæ potestatis ignorantia. Quæ cum sit infinita, eo quod magnus Dominus, & magna virtus eius, & magnitudinis eius non est finis, omnis rectus intellectus in eius perscrutatione inuenitur deficere.

Multi

Multi verò hominum complacentia, quia sic multa de Diuino cultu, & Christi reuerentia vsurpata sunt, quæ honoribus deferuntur humanis, siuè humilitate nimia, siuè adulatione pestifera multò magis hac duplici causa multa subtrahuntur de Christi Vicarij Dominio, & potentia &c.

His omnibus modis impugnatur quandoque Christi Sponsa, sed vinci non potest; tempestates suscipit, sed non demergitur; iacula mittuntur in eam, sed non perforatur; machinamenta præparantur; sed Turris Dauidica non eliditur. Huic tamen pestifero morbo salubri remedio prouidetur, cum à Sacræ Scripturæ Doctoribus varia, & diuersa conscribantur.

Parole di Roderico Sancio.

G

A pagina 116.

Nemo nisi Christus, vel eius Vicarius in terris potest dicere illud, quod Propheta de Christo dixerat: Mihi alienigenæ subditi sunt. Nam propter vniuersale Dominium nullus mortalium est ei alienus, & non subditus; quia scriptum est de eo: Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in terra; Et iterùm: Omnes gentes seruient ei, & dominabitur à mari vsque ad mare. Et iterùm omnis terra possessio eius.

E poi segue così: Romanus Pontifex Vice Christi principatur in vniuerso Orbe in spiritualibus, & temporalibus.

Poco dopò soggiunge così:

Est verò naturaliter, moraliter, & Diuino Iure, cum recta fide tenendum Principatum Romani Pontificis esse verum, & vnicum immediatum Principatum totius Orbis, nedum quo ad spiritualia, sed & quo ad temporalia; Et Principatum Imperialem esse ab ipso dependentem, & mediatum ministerialem, & instrumentalem eidem subministran-

ministrantem, & deseruientem, foreque ab eo ordinatum, & institutum, & ad iussum Principatus Papalis mobilem, reuocabilem, corrigibilem, & punibilem. De quo ministeriali Principatu pulchrè ait Isidorus.* Potestates sæculares necessariæ non essent, nisi quod non præualet Sacerdos efficere per doctrinæ potestatem, Princeps hoc imperat per disciplinæ terrorem.

H *Parole di Celso Mancini.*

A pagina 118.

IN Summo Pontifice est vtrauis potestas, seu iurisdictio spiritualis, atque temporalis; & vti omnium est eminentissimus in potestate spirituali, ità etiam in temporali, adeò vt liceat de Christi Vicario illud similitudine quadam assumere, quod Plato in Thimeo dixit de Deo: Quidnam est Deus? Respondit: Non est homo: Non est Cælum: Non bonum; Sed quid præstantiùs. Roget quis an Summus Pontifex sit Dux, Rex, Imperator, anuè Princeps? cautè respondebit, si negando, asseruerit esse quid præstantius, quiduè eminentius.

I *Parole de Politici alteranti il Testo in cap. per Venerabilem.*

A pagina 120.

INsuper cum Rex in temporalibus Superiorem minimè recognoscat, finè iuris alterius læsione in eo se iurisdictioni nostræ subijcere poterit, in quo videtur aliquibus, quod per se ipsum, non tanquam Pater cum filijs, sed tamquam Princeps cum subditis potuit dispensare. Tu autem nosceris alijs subiacere.

Vero

Vero tenore del Testo alterato da' Politici. K

A pagina 410.

RAtioni bus igitur his adducti Regi gratiam facimus requisiti, causam tàm ex veteri, quàm ex nouo Testamento trahentes, quod non solùm in Ecclesiæ Patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verùm etiam in alijs Regionibus, certis causis inspectis temporalem exercemus, non quod alieno iuri præiudicare velimus &c.

Parole d'Isaia al cap. 22. L

A pagina 135.

VAde, ingredere ad eum, qui habitat in Tabernaculo ad Sobnam Præpositum Templi, & dices ad eum: Quid tù hic? Expellam te de statione tua, & de ministerio deponam te. Et erit in die illa vocabo seruum meum Eliacim filium Helciæ, & induam illum tunica tua, & cingulo tuo confortabo eum, & potestatem tuam dabo in manu eius, & erit quasi Pater habitantibus in Ierusalem, & domui Iuda. Et dabo claues Domus Dauid super humerum eius; & aperiet, & non erit qui claudat; & claudet, & non erit qui aperiat.

Giuramento da farsi da Dominanti laici. M

A pagina 145.

MOneantur, & inducantur, & si necesse fuerit, per censuras Ecclesiæ compellantur sæculares potestates cuiuscunque Officij etiam, sicut reputari cupiant, & haberi fideles, ità pro defensione fidei præstent publicè iuramentum, quod de Terris suæ iurisdictioni subiectis vniuersos hæreticos ab Ecclesia denotatos bona fide pro viribus exterminare studeant; ità quod à modo quandocunque quis fuerit in potestatem, siuè spiritualem, siuè temporalem assumptus, hoc teneatur capitulum firmare.

Si verò Dominus temporalis requisitus, & monitus ab Ecclesia Terram suam purgare neglexerit ab hac hæretica fæditate, per Metropolitanum, & Comprouinciales Episcopos excommunicationis vinculo innodetur. Et si satisfacere contempserit infrà annum, significetur hoc Summo Pontifici, vt ex tunc ipse Vassallos ab eius fidelitate denunciet absolutos, & Terram exponat Catholicis occupandam, qui eam exterminatis hæreticis sine vlla contradictione possideant, & in fidei puritate conseruent; Saluo iure Dominij principalis, dummodò super hoc nullum præstet obstaculum, nec aliquod impedimentum opponat. Eadem nihilominùs lege seruata circa eos, qui non habent Dominos principales.

Cinque Opinioni di Iansenio dannate da Papa Innocenzo X.

A pagina 192.

Innocentij X. Constitutio, qua declarantur quinque Propositiones in materia Fidei.

CVM inter alias opiniones Cornelij Iansenij orta fuerit, præsertim in Galijs controuersia super quinque ex illis, complures Galliarum Episcopi apud Nos institerunt, vt easdem Propositiones Nobis oblatas expenderemus, ac de vnaquaque earum certam, & perspicuam ferremus sententiam.

Per Nos sollicitè implorata Sancti Spiritus assistentia tandem Diuino Numine fauente, ad infrascriptam deuenimus declarationem, & definitionem.

Primam prædictarum Propositionum: *Aliqua Dei præcepta hominibus iustis volentibus, & conantibus secundum præsentes, quas habent vires sunt impossibilia: Deest quoque illis gratia, qua possibilia fiant.*

Teme-

Temerariam, impiam, blasphemam, anathemate damnatam, & hæreticam declaramus, & vti talem damnamus.

Secundam: *Interiori gratiæ in statu Naturæ lapsæ nunquam resistitur*. Hæreticam declaramus, & vti talem damnamus.

Tertiam: *Ad merendum, & demerendum in statu Naturæ lapsæ non requiritur in homine libertas à necessitate; sed sufficit libertas à coactione*. Hæreticam declaramus, & vti talem damnamus.

Quartam: *Semipelagiani admittebant prævenientis gratiæ interioris necessitatem ad singulos actus, etiam ad initium Fidei; & in hoc erant hæretici, quod vellent eam gratiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere, vel obtemperare*. Falsam, & hæreticam declaramus, & vti talem damnamus.

Quintam: *Semipelagianum est dicere; Christum pro omnibus omninò mortuum esse, aut sanguinem fudisse*. Falsam, temerariam, scandalosam. Et intellectam eo sensu, vt Christus pro salute dumtaxat Prædestinatorum mortuus sit; Impiam, blasphemam, contumeliosam, Diuinæ pietati derogantem, & hæreticam declaramus, & vti talem damnamus.

Decreto di Papa Innocenzo X. sopra S. Pietro, e S. Paolo.

Sanctissimus Dominus noster Innocentius Decimus relata vnanimi Theologorum ad hoc specialiter deputatorum censura, & auditis votis Eminentissimorum, & Reuerendissimorum Dominorum Cardinalium generalium Inquisitorum, Propositionem hanc: *Sanctus Petrus, & Sanctus Paulus sunt duo Ecclesiæ Principes, qui vnicum efficiunt*. Vel: *Sunt duo Ecclesiæ Catholicæ Coriphæi, ac Supremi Duces, summa inter se vnitate*

O A pagina 192.

tate coniuncti. Vel: *Sunt geminus vniuersalis Ecclesiæ Vertex*. Vel: *qui in vnum diuinissimè coaluerunt*. Vel: *sunt duo Ecclesiæ Summi Pastores, ac Præsides, qui vnicum caput constituunt*. Ità explanatam, vt ponat omnimodam æqualitatem inter Sanctum Petrum, & Sanctum Paulum in potestate suprema, & regimine Vniuersalis Ecclesiæ, hæreticam censuit, & declarauit.

Autorità del Deciano circa la pena degl'Eretici.

P

A pagina 203.

CRedentes autem qua pœna puniantur, videtur, quod cum sint hæretici puniantur pœna Hæreticorum, scilicet mortis. E contrà verò videtur, quod excommunicari tantùm debeant. Verùm pro solutione dicendum, quod duplici modo possunt dici credentes. Primò, qui credunt Hæreticis, & tenent eorum dogmata contrà Catholicam Ecclesiam, & orthodoxam Fidem; & isti verè, & realiter sunt hæretici. Et ità procedit *Tex. in d. cap. penul. §. vlt.* Secundò, qui credunt, quod credit Sancta Mater Ecclesia, sed nihilominus, & credunt, quod tradunt aliqui Hæretici, putantes tamen illud non deuiare à traditis per Ecclesiam Romanam; & isti excommunicantur. Et procedit in istis *Tex. in d. cap. excommunicamus il primo §. credentes num. 12. Ita distinguit Abb. in d. cap. excommunicamus il primo §. credentes num. 12. vers. oppono. Sequitur Girland. in tract. de Heret. num. 162.*

Q *Cap. XI. sess. 22. del Concilio di Trento.*

A pagina 232.

SI quem Clericorum, vel Laicorum quacunque is dignitate etiam Imperiali præfulgeat &c. vt alicuius Ecclesiæ, seù cuiusuis sæcularis, vel regularis Beneficij &c.

fructus

fructus, emolumenta, seù obuentiones &c. per se, vel alios, vi, vel timore incusso, seù etiam per suppositas personas, seù quacunque arte, aut quocunque quæsito colore in proprios vsus conuertere, illosque vsurpare præsumpserit, seù impedire ne ab ijs, ad quos iure pertinent percipiantur, is anathemati tamdiù subiaceat, quamdiù iurisdictiones, bona, res, iura, fructus, & redditus, quos occupauerit, vel qui ad eum quomodocunque etiam ex donatione suppositæ personæ peruenerint Ecclesiæ, eiusque Administratori, seù Beneficiato integrè restituerit, ac deindè à Romano Pontifice absolutionem obtinuerit.

L'Autentica Statuimus C. de Episc. & Cleric.

R

A pagina 2..

STatuimus, vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili trahere ad iudicium sæculare præsumat contrà Constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si ausus fuerit, à iure suo cadat; iudicatum non teneat, & Iudex ex tunc iudicandi potestate priuetur.

Il Cap. XX. sess. 25. del Concilio di Trento.

S

A pagina 238.

SÆculares quoque Principes officij sui admonendos esse censuit &c. vt officiales, aut inferiores Magistratus Ecclesiæ, ac personarum Ecclesiasticarum immunitatem DEI ORDINATIONE, & Canonicis sanctionibus constitutam aliquo cupiditatis studio, seù consideratione aliqua violent; sed vnà cum ipsis Principibus debitam sacris Summorum Pontificum, & Conciliorum Constitutionibus obseruantiam præstent &c.

Prætereaque admonet Imperatorem, Reges, Respublicas, Principes, & omnes, ac singulos cuiuscunque status,

&

& dignitatis extiterint, vt quo largius bonis temporalibus, atque in alios potestate sunt ornati, eò sanctius, quæ Ecclesiastici Iuris sunt, tanquam Dei præcipua, eiusque patrocinio recta venerentur. Nec ab vllis Baronibus, Domicellis, Rectoribus, alijsque Dominis temporalibus, seù Magistratibus, maximèque Ministris ipsorum Principum lædi patiantur; sed seuerè in eos, qui illius libertatem, immunitatem, atque iurisdictionem impediunt animaduertant. Quibus etiam ipsimet exemplo ad pietatem, religionem, Ecclesiarumque protectionem existant, imitantes Anteriores optimos, religiosissimosq; Principes, qui res Ecclesiæ suæ in primis authoritate, ac munificentia auxerunt, nedum ab aliorum iniuria vindicarunt.

T

Istoria del Cardinale Torrecremata.

A pagina 167.

NOtandum, quod Congregatio illa celebrata Constantiæ tria tempora habuit. Primum fuit, in quo sola obedientia præfati Ioannis Balthassaris Costæ conuenerat. Secundum tempus fuit, in quo Angelus Corrarius vocatus in obedientia sua Gregorius XII. iuri suo cedens præfatæ Congregationi se sub certis modo, & formis coniunxit. Tertium tempus est, in quo Reges, & Principes, ac Prælati obedientes Petro de Luna Benedicto XIII. vocato in obedientia sua, per suos Oratores noua facta conuocatione Concilij, se vnierat præfatæ Congregationi ad pacem dandam Vniuersali Ecclesiæ. Et fuimus nos tunc præeuntes in minoribus constituti, pro quo solo tempore, conuenientibus omnibus simul tribus obedientijs, fuit certum dicere, quod vniuersalis Ecclesia repræsentatiuè congregata esset Constantiæ.

Nullus autem dubitat quin asserere, quod sola obedientia Ioannis faceret Concilium, vniuersalem Ecclesiam repræsentans, esset temerarium, & scandalosum alijs duabus

bus obedientijs. Tertiò, ea quæ inducuntur de Decretis Concilij Constantiensis, non militant, quoniam auctoritati illius aliæ duæ obedientiæ scilicet Gregorij, & Benedicti apertissima contradictione in plena Congregatione se opposuerunt, & eorum contradictio fuit acceptata.

Poco dopo soggiunge l'istesso Cardinale così:

In illorum determinatione non modo non interuenit vniuersalis Ecclesia, sed obedientia vna tantùm scilicet Ioannis XXIII., vt dictum est, sed etiam non integra tota illa obedientia; quoniam plures Patres doctissimi illius obedientiæ illis non præstiterunt consensum, aut assensum suum.

Item, nec ipse in sua obedientia vocatus Ioannes XXIII. quoniam cum post recessum suum à Constantia Schiaphusæ constitutus audiret præfatam declarationem conclusam, Dominis Oratoribus Christianissimi Regis Franciæ visitantibus eum, videlicet Domino Ducæ Bauariæ, Domino Nicolao Colauilla, alijsque eorum Collegis, amaro animo conquæstus est falsa quædam, & erronea aduersus auctoritatem Summi Pontificis Romani Decreta per æmulos suos post recessum eius esse conclusa.

Restituzione fatta dal Rè Carlo Caluo alla Chiesa de' beni dati in feudo à laici suoi Cortegiani.

IN NOMINE SANCTÆ, ET INDIVIDVÆ TRINITATIS.

V

A pagina 327.

CAROLVS DEI GRATIA REX.

SI ea, quæ à Prædecessoribus nostris, vel fidelium deuotione benè tradita, statuta, ac confirmata sunt, nostris

nostris oraculis roboramus. Si etiam illa, quæ quacunque necessitate corrupta sunt Regia nostra auctoritate corrigimus, & in melius reformamus, saluti nostræ consulimus, & Regium ministerium susceptum à Domino exercemus. Proindè nouerit fidelium Dei, ac nostrorum solertia, quia res ab Episcopatu Rhemensi, quas magna necessitate, & per omnia inuiti, dùm à Pastore Sedes illa sancta vacaret, fidelibus nostris ad tempus; vndè quoddam temporale solatium à nostro haberent seruitio commendauimus; electo, & ordinato Hincmaro, cum integritate quidquid exindè fidelibus nostris beneficauimus, restituimus.

X

Editto del Rè Clotario I. à fauore della Chiesa contro le Regalie.

A pagina 338.

CLotarius Rex indixerat, vt omnes Ecclesiæ Regni sui tertiam partem fructuum Fisco dissoluerent; quod licet inuiti, cum omnes Episcopi consensissent, atque subscripsissent, viriliter hoc Iniuriosus respuens subscribere dedignatus est, dicens: *Si volueris res Dei tollere, Dominus Regnum tuum velociter auferet; quia iniquum est, vt pauperes, quos tuo deberes alere borreo, ab eorum stipe, tua horrea repleantur.* Et iratus contrà Regem, nec vale dicens, abscessit. Tunc commotus Rex, timens etiam virtutem Beati Martini, misit post eum cum muneribus, veniam precans, & hoc, quod fecerat damnans, simulque rogans, vt pro se virtutem Beati Martini Antistitis exoraret.

IL FINE